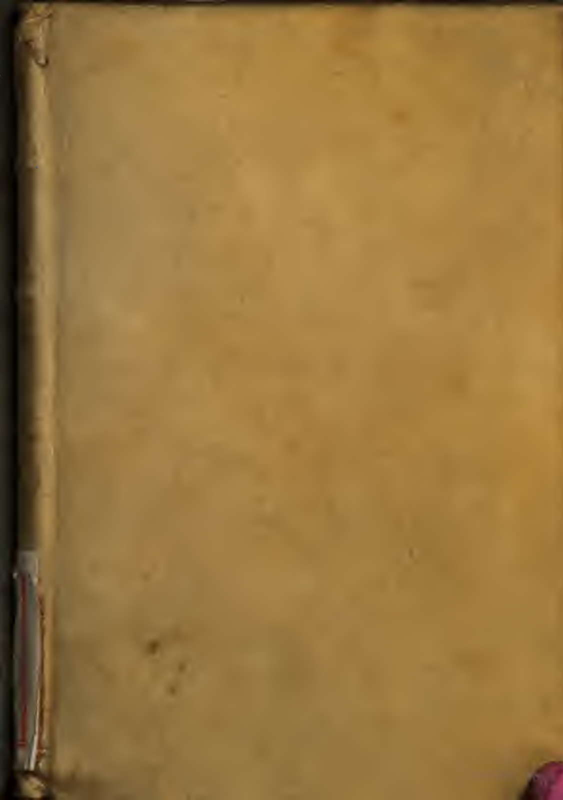
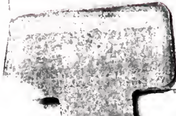




SAGGIO
SULLA STORIA
CIVILE, POLITICA, ECCLESIASTICA
E SULLA
COROGRAFIA E TOPOGRAFIA
DEGLI STATI
DELLA
REPUBBLICA DI VENEZIA

AD USO
DELLA NOBILE E CIVILE GIOVENTU'

DELL'AB. D. CRISTOFORO TENTORI
SPAGNUOLO.

TOMO SESTO





IN VENEZIA
APPRESSO GIACOMO STORTI
MDCCLXXXVI.
CON PUBBLICA APPROVAZIONE.



Nescire quid antea quam natus sis acciderit, id est semper esse Puerum.

Cicero de Oratore.

AVVISO AL LETTORE

Sebbene nell' Introduzione al Tomo primo abbiamo inserita una distinta serie de' più ragguardevoli Scrittori sì Esteri come Nazionali, che della Veneziana Storia trattarono, dobbiamo però avvertire la Nobile e Civile Gioventù, cui è indirizzata la nostra Opera, che nel compilare il nostro Saggio abbiamo fedelmente estratti copiosi lumi, opportune riflessioni, fondate conghietture, ed esemplari di documenti da' Codici Nazionali, che si conservano nelle pubbliche e private Biblioteche di questa Dominante, e singolarmente dall' accreditate Cronache di Daniele Barbaro, Lorenzo Barozzi, Gaspare Zancarol, Marco Barbaro, Fortunato Olmo, Rafaele Caresini, Daniele Chinazzo, Benintendi Ravagnino, Agostino Agostini, Gio: Giacomo Caroldo, non meno che da diversi altri Codici, i quali quantunque Anonimi appajono scritti con molta erudizione, accuratezza, critico



discernimento, e sul merito singolare de' quali si possono leggere Marco Foscarini, Apostolo Zeno, Giovanni degli Agostini, e Vettor Sandi, che de' medesimi con molta lode fecero uso nelle lor Opere pubblicate colle stampe in questo Secolo XVIII.

Spinti pure dal sincero amore che nutriamo per la verità, dobbiamo ingenuamente avvertire i Giovani studiosi a maggior lor istruzione, e profitto, che sebbene fondati sull' autorevole testimonianza de' sopraddetti Cronisti abbiamo ne' precedenti Tomi citati molti Libri Originali della Ducale Cancellerìa, alcuni di questi preziosi Registri o fatalmente perirono, o furono altrove trasportati; onde essi non esistono oggidì in quell' Ufficio, dove con gran diligenza si conservavano al tempo, in cui fiorirono i sopramentovati Scrittori, come abbiamo ad evidenza ora rilevato, essendo stati fondatamente illuminati su questa materia.

IN-

INDICE

DELLE MATERIE

Contenute in questo

TOMO SESTO.

CAPO II.

Guerre ed Acquisti Veneziani nel Secolo XIV.

VI.

CA-

CAPO III.

Polizia Veneziana nel Secolo XV.

XV.

SAG-

SAGGIO
SULLA STORIA VENETA
LIBRO SECONDO

Epoca II. dall' anno 1300 *sino al* 1500. *di N. S.*



CAPO II.

Guerre ed Acquisti Veneziani nel Secolo XIV.

Guerra di Ferrara nell' anno 1308.

I. Nel precedente Tomo IV abbiamo esposto l'origine della Pretura Veneta nella Città di Ferrara, via più raffermata con reciprochi patti nel Principato dell' illustre Doge Giacomo Tiepolo, dopo che quella Città ritornò all' ubbidienza della nobile famiglia de' Marchesi d'Este nella persona di Azzo IX di questo nome. Ad Azzo morto nell' anno 1264 succedette il figliuolo Obizo, cui i Ferraresi

conservarono la paterna signoria. S'interessò egli a favore della Sede Romana, e di Carlo di Angiò Re di Napoli contro Manfredi, ed indi contro Corradino l'ultimo dell'Imperiale Casa di Suevia. Ma tosto che fu innalzato al Trono Imperiale Ridolfo Conte di Ausburg, ceppo della Casa d' Austria, Obizo conchiuse con questo stretta amicizia, ed in questa guisa assoggettò al suo Marchesato le Città di Modena e Reggio nell'anno 1288. Alla morte di Obizo avvenuta nel 1293 sottentrò nel Principato Azzo X suo figliuolo primogenito. La riputazione grande, di cui egli godeva, e l'alleanza che con esso formarono le Città di Bergamo, Crema, Cremona, Pavia, e quelle della Marca Trivigiana, mossero Carlo II Re di Napoli della stirpe Angioina, a dargli in moglie la sua figlia Beatrice, ed a collegarsi con lui, e col Romano Pontefice Benedetto XI successore di Bonifacio VIII.

Questa triplice alleanza fece sospettare, che Carlo tentasse impadronirsi della Toscana, ed Azzo della Lombardia; per la qual cosa le Città di Parma, Bologna, Verona, Mantova, e Brescia si unirono in secreta confederazione a comune difesa della loro libertà nell'anno 1306. Dal matrimonio

nio adunque di Azzo X con Beatrice nacque la guerra di Ferrara, di cui ora scriviamo. Spiacque questo maritaggio a Francesco fratello di Azzo, perchè questi non aveva in anticipazione chiesto il suo assenso. Dal dispiacere passò a farsi Capo di molte Terre soggette alla Casa d'Este, e quindi si rivolse contro Ferrara, sperando, che quella Città congiurerebbe contro Azzo, ma ne rimase deluso. I Ferraresi col loro Marchese si posero in istato d'ottima difesa, e costrinsero Francesco a ritirarsene. Non perciò si perdette d'animo, ma unitosi co' Signori di Verona, e di Mantova, s'impadronì di altre Terre appartenenti ad Azzo, finchè rinforzato questi dal Suocero Carlo fiaccò l' insorta rivoluzione, fece ritorno a Ferrara, ove lasciò di vivere sul principio dell'anno 1308.

Morto Azzo X senza legittima successione, nacque grave contesa tra Fresco (secondo altri Frisco) figliuolo naturale di Azzo, ed il suddetto Zio Francesco. Fresco però fu riconosciuto da' Ferraresi in forza del Testamento paterno, che dichiarava Erede del Marchesato Fulco suo picciolo figlio; ma essendosi poco dopo divulgato un Codicillo di Azzo, con cui cangiata la volontà Testamentaria dichiarava Eredi i fratelli, si mutarono ben tosto i Cittadini di Ferrara,

e suscitarono contro Fresco il popolo. Fu inutile però la loro sollevazione, poichè assistito egli e fiancheggiato da' suoi partigiani ridusse con gran valore a dovere la Città, e fece ritornare in essa la primiera tranquillità. In mezzo a queste turbolenze Papa Clemente V, che dimorava in Avignone, commise al Cardinale Pelagura, o Pelagrua, suo Legato in Bologna d'interporsi mediatore fra' due pretendenti Fresco e Francesco. Ubbidì il Cardinale, ed ammassate alcune milizie nella Romagna si avvicinò alla Città di Ferrara, volendo incominciare il maneggio col terrore dell'armi. Infatti intimorito Fresco, perchè scoperto avea il genio a lui poco favorevole de' Ferraresi, uscì di notte tempo dalla Città. Ecco il momento, in cui si frammischiarono i Veneziani in queste riflessibili turbolenze.

Scrivono concordemente gli Storici sì esteri, come Nazionali, che Azzo X vedendosi vicino a morte raccomandò i figliuoli ed il suo Stato alla valevole protezione della Veneziana Repubblica; la quale assunse l'impegno dopo di aver esaminati ed approvati i diritti di Fresco, a favore del quale scrissero allora molti chiari Giureconsulti d'Italia. Prima adunque che Fresco risolvesse d'abbandonare Ferrara dimandò ajuto, e

soc-

soccorso a' Veneziani. Il Governo persuaso, che questi avrebbegli mantenuti con maggiore fedeltà gli antichi privilegj, ed immunità, di quello che poteva compromettersi del Zio Francesco, e riflettendo ancora alla vicinanza della Città facile ad essere soccorsa, gli spedì grosso numero di Milizie sotto il comando di Niccolò Querini: cui fu data commissione di persuadere a tutto suo potere il Marchese Fresco a lasciare in libertà i Cittadini di Ferrara. Nel medesimo tempo il Legato Pelagura supplicò il Doge Pietro Gradenigo con sue Lettere, che gli volesse dare ajuto, onde mettere in libertà Ferrara liberandola dal dominio odiato di Fresco: al che fu tosto risposto, che il Governo commendava la lodevole di lui risoluzione; al buon esito della quale era disposto di cooperare con tutte le sue forze. Ma il fatto è, che il Legato desiderava bensì le truppe Veneziane per impadronirsi di Ferrara, ma gli spiaceva, che le medesime entrassero nella Città; per la qual cosa si approssimò tosto alle mura in ordine di battaglia, e di assalto. Seguì allora l'occulta surriferita fuga di Fresco, il quale però consegnò al Comandante Querini Castel Tealdo, o Tedaldo, la Torre, ed il ponte sopra il Pò per sicurezza, che i Ferraresi man-

tenessero alla Repubblica i pattuiti privilegj, e si rifuggì a Venezia.

Nella vegnente mattina il Querini spedì Ambasciadori agli Anciani, ed al Legato Pelagura per dichiarare la libertà di Ferrara; e ritrovarono, che il Vescovo ed i Cittadini avendo aperte le porte della Città il Legato colle sue genti ed il Marchese Francesco s'erano impadroniti della medesima. Gli Ambasciatori Veneti furono trattenuti con lusinghieri discorsi, ed invitati a pranzo nel Palazzo del Vescovo; ma frattanto furono spedite le Milizie all'assalto del Castello, il quale però bravamente si difese, ed i Veneziani, che come in Città amica ed alleata camminavano sicuri per le pubbliche strade furono iniquamente trucidati. Per iscansare una simil disgrazia gli Ambasciatori travestiti da Regolari si rifuggiroro in Castel Tedaldo.

Pervenuto a Venezia l'annunzio di sì inaspettato tradimento nel giorno 25 Giugno il Maggior Consiglio creò un Collegio di sette Savj alla Guerra di Ferrara con quell' ordine, diritti, ed ispezioni da noi esposte nel precedente Tomo V. Intanto il Legato Pelagura vedendo deluse le sue idee d'impadronirsi di Castel Tedaldo, e sapendo l' apparecchio de' Veneziani, che volevano vendi-

dicare la pubblica fede violata da' Ferraresi, persuase a questi di mandare Ambasciatori al Governo a fare le loro scuse, ed a proporre nuova alleanza. Penetrò però la saggezza de' Savj, che il Legato non pensava che a guadagnar tempo; onde nel giorno 8 Luglio fu data ad essi la seguente risposta, che leggesi originale nel Libro *Capricornus* della Ducale Cancelleria giusta l'asserzione di Marco Barbaro: *Quod respondeatur Ambasciatoribus Ferrariæ, quod si volunt aliud dicere, nos sumus parati pro intelligere, & si aliud dicere nolunt, possunt ire, & stare, sicut eis placet*. Riflettendo adunque il Governo, che la pace co' Ferraresi si allontanava sempre più, nel giorno 11 dello stesso Mese deliberò nel Maggior Consiglio, che gli affari di Ferrara si trattassero nel dopo pranzo coll' intervento de' Procuratori di S. Marco, de' Padroni all' Arsenale, e di quelle Magistrature, che non possono venire al Gran Consiglio se non ne' giorni festivi: *Quod hæc facta Ferrariæ* (nel citato Libro *Capricornus*) *debeant esse post prandium, & possint esse ad ipsum Consilium post prandium Procuratores S. Marci, Patroni Arsanatus, & cæteri Officiales, qui non possunt venire ad Consilia nisi in festivitatibus solemnibus*. Nel dopo

pranzo del medesimo giorno fu accresciuto il numero de' Savj, e formato un Consiglio di XX, il quale dovesse durare in Carica per quattro Mesi.

Continuava la guerra con vantaggio de' Veneziani, quando nel mese di Agosto del detto anno giunsero a Venezia i Nunzj di Papa Clemente V con Lettere dirette al Doge Gradenigo, colle quali il Santo Padre tentava di persuadere la Repubblica a lasciare in piena libertà la Città di Ferrara con sicura fiducia, che la Sede Apostolica le sarebbe poi benigna nel confermarle gli antichi Privilegj. Siccome il Consiglio de' XX Savj non aveva facoltà di deliberare in un punto di cotanta rilevanza, fu proposta nel Maggior Consiglio, benchè non presa, la seguente Parte, che leggesi nel Libro *Presbiter* della Ducale Cancelleria nel qual Ufficio si custodiva a' tempi di Marco Barbaro, e Fortunato Olmo, che dal medesimo copiarono molti documenti nelle loro Cronache. 1308 *die 3 Septembris: Cum per Dominum Papam, & per Legatos suos, qui venerunt pro factis Ferrariæ missæ sunt Litteræ D. Duci, & Consilio, sicut audistis.*

Vadant hæ duæ partes communes, quod ea, quæ occurrerent providenda, & facienda super factis Ferrariæ, & occasione ipsorum

rum usque ad tres menses, possint fieri in Consilio Quadraginta, vel in Consilio Rogatorum, ita plene sicut possent per Majus Consilium, & tam de espendere, quam de revocare Consilia —— Capta de non. Tre giorni dopo adunque si creò un nuovo Consiglio di XX. Savj, i quali prendessero in deliberazione l'affare di Ferrara, ma non essendo seguito accordo veruno co' Legati del Papa, e dovendo conseguentemente continuare la guerra, per la quale i detti Savj non avevano espressa facoltà: nel giorno 27 Ottobre fu ad essi accordata con la deliberazione seguente del Consiglio Maggiore: *Cum non videatur, quod D. Dux, Consiliarii, & Capita de Quadraginta cum Consilio de XX habeant baijliam de faciendo guerram cum Ferrariensibus ..... Capta fuit Pars, quod ipsi debeant habere de hoc baijliam cum ista conditione, quod non possint firmare pactum, vel concordium, nec ligam, vel societatem cum aliis nisi majori Consilio.*

Il Marchese Francesco aveva intanto rinunziato le sue ragioni e diritti al Romano Pontefice Clemente V, il quale non volendo incontrare le spese gravose e li disturbi d'una guerra co' Veneziani spedì di nuovo li suoi Legati al Governo. Questi pro-

proposero al Doge di rinunziare la Città di Ferrara alla Sede Romana, e diedero ad intendere nel loro colloquio, che il Papa la darebbe poi in feudo alla Repubblica col Censo annuo di Ducati 20000. La risposta del Governo fu precisa, e risoluta: che la Città, vale a dire, non prometteva all' Erario tanto utile, che la Repubblica non voleva pagare col suo li Ducati 20000, nè ritrarli da' Ferraresi coll' imposizione di nuove gravezze, avendo ad essi promessa la libertà; ma bensì che era disposta a riconsegnare a Fresco Castel Tedaldo, e gli altri Posti occupati dalle sue Milizie. Nel mentre seguivano questi inutili ed infruttuosi maneggi, i Ferraresi sazj de' furti contro d' essi commessi nella guerra, e vedendosi quasi abbandonati da' loro difensori dimandarono alla Repubblica la pace, la quale fu conchiusa nel Consiglio Maggiore con queste parole: 1308 4 *Decembris: Quod cum hominibus, & Communi Ferrariæ firmetur in bona fortuna concordia, pax, & pacta, sicut lecta sunt*. I patti giusta il racconto de' più accurati Cronisti da me veduti furono, che salve le Ragioni della Romana Chiesa fosse spedito a Ferrara un Podestà Veneziano. Che per sicurezza dell' osservanza degli antichi privilegj, immunità, ed esenzioni alla

Re-

Repubblica accordate, i Veneziani conservassero in loro potere Castel Tedaldo, il Ponte, la Torre, ed un Borgo della Città. Che i Ferraresi dovessero pagare le guardie dei detti Posti. Che cancellassero da' pubblici Registri il bando dato a Fresco, e suoi aderenti, e gli fosse fatta giustizia e ragione, come se mai non fosse stato da Ferrara bandito. Che i Ferraresi dovessero godere tutti i Privilegj, che godevano i Cittadini nati in Venezia. Che veniva ad essi donato l'intero debito di Lire 100000, che avevano con la Repubblica; e finalmente che sarebbero difesi a tutto potere contra chiunque tentasse recar loro molestia.

Nel seguente giorno 5 di Decembre nel Maggior Consiglio si passò all'elezione del Podestà, e fu determinato, *quod ille qui nunc eligitur* (nel citato Libro *Presbiter*) *Potestas Ferrariæ debeat respondere ea die, qua dictum erit ei, vel stridatum ad domum, & ire infra tres dies*. Fu eletto Giovanni Soranzo, ed in suo luogo dopo un anno Vital Michieli giusta l'asserzione di Marco Barbaro. Altri Cronisti però, co' quali sente l'erudito Vettor Sandi, affermano, che il Michieli fu spedito come Collega del Soranzo, perchè avesse l'ispezione delle Milizie, e dell'Armi. Dopo così felice

lice Concordato il Governo concedette molti privilegj a Fresco d'Este, che ancora dimorava in Venezia: 1308 12 *Decembris: Capta fuit Pars, de data licentia portandi arma D. Marchioni Fresco ad se XXV, dante ipso plezaria secundum usum*. 1308 15 *Decembris: Quod Domino Fresco dentur Libræ CC grossorum de pecunia nostri Communis pro recompensatione Castri Thealdi; quod nobis dedit, quæ deponantur pro emenda possessione, vel possessionibus Venetiis pro eo, & insuper provideatur ei pro portamento, quod fecit erga nos, & istud Commune de Libris quinque mille omni anno usque ad annos tres*.

I Ferraresi incostanti, che aveano fatta la pace piuttosto costretti dalla pessima loro situazione, che da vero desiderio di amicizia co' Veneziani, mandarono segretamente a supplicare Papa Clemente V, che non lasciasse la loro Città sotto il Governo Veneto. Traspirò questo l'occulte trame de' Ferraresi, per la qual cosa nel giorno 31 Dicembre 1308 fu creato un Consiglio di XXX Savj, col quale si unissero i Capi di quello delli Quaranta per deliberare sopra gli affari di Ferrara. La male fede de' Ferraresi si rendeva di giorno in giorno via più palese al Governo; onde i trenta Savj giudica-

carono esser uopo di preparare il Danaro necessario per le spese della guerra, che sembrava imminente. Nel giorno adunque 16 Gennajo dell'anno 1308, M. V. Si decretò nel Maggior Consiglio, come si rileva dal Libro *Capricornus*, *Quod pro factis Ferrariæ fiat imprestitum de uno pro centinario, & si Consilium est contra sit revocatum, quia non est dictum tribus diebus ante*. Osservano alcuni Cronisti, che l'uno per Cento s'intendeva a quell'Epoca sopra i Capitali, non già sopra le rendite annue dei Nobili Cittadini, e Plebei.

Giunsero intanto a Venezia il Patriarca di Costantinopoli, ed il Vescovo di Padova in qualità di Nunzj del Papa, i quali nel giorno tre di Febbrajo presentarono al Doge Pietro Gradenigo le Lettere Papali; con queste Clemente participava al Governo, che se nel termine di giorni X la Città di Ferrara non era rilasciata in totale libertà egli procederebbe alle Censure Ecclesiastiche contro la Repubblica. Si trattò nel Maggior Consiglio l'affare, e come accennato abbiamo parlando della Congiura Tiepolo, prevalse l'opinione del Doge di non rilasciarla. Avvennero intanto alcuni sconcerti in Ferrara con danno de' Veneziani a tal che Vitale Michieli pensava a ritirarsi, se

non

non gli fosse sopraggiunto opportuno soccorso da Venezia. Prevedendo il Doge l' esito infelice della sua opinione, *acciocchè molti* (sono parole di Marco Barbaro) *fusseno in colpa delli mali accidenti della guerra, tolse al Conseglio di trenta questo maneggio, & senza contraditione lo pose nel Gran Conseglio.* Ciò avvenne nel giorno 3 Marzo del 1309, in cui fu deliberato nel Maggior Consiglio, che *Cum facta Ferrariæ sint commissa per majus Consilium de Triginta cum illis conditionibus, quæ placuerunt majori Consilio, & illud factum iverit., sicut scitis. Capta fuit Pars, quod illa facta Ferrariæ reducantur ad majus Consilium in statu, in quo nunc sunt & in majori Consilio fiant, vel de committere alicui Consilio fienda, sicut placuerit majori Consilio.*

Seppero in questo tempo i Ferraresi, che Papa Clemente era oltre modo irritato contro i Veneziani, onde sperando di vedere l'esecuzione delle minacciate censure, dilazionavano a tutto potere l'adempimento de' surriferiti pattuiti Capitoli; quindi il Governo, che voleva pronta risoluzione, e chiarirsi manifestamente dell' animo de' Ferraresi deliberò nel Gran Consiglio nel giorno 11 Marzo.

„ Quod

„ Quod mittatur unus Notarius Ferra-
„ riæ, qui teneatur hinc recedere cras ante
„ Tertiam ad Potestatem, Vexilliferum,
„ Proconsulem, Ancianos, Consilium, &
„ Commune Ferrariæ ad inquirendum eos;
„ quod observent nobis pacta nostra cum in-
„ tegritate, & si respondent de observando
„ ea, quod requirat eos, quod hoc osten-
„ dant per opera, specificata dicto Notario
„ eis Capitula, quæ non servant ad præ-
„ sens, de quibus nos conquerimus, & den-
„ tur eidem ipsa Capitula in scriptis, quæ
„ pacta si observabunt, nobis dicat dictus
„ Notarius, quod in facto dilationis, quam
„ petunt de solutione expensarum facta-
„ rum per nos in Castro, (Castel Tedaldo)
„ & Burgo, tenebitur illa via bona, quæ
„ erit conveniens pro nobis, & eis. Alio-
„ quin protestetur dictus Notarius, quod
„ ipsi non observant nobis pacta, & quod
„ ceciderunt nobis in pœnam contentam in
„ pactis, (non abbiamo potuto rintracciare
„ quale fosse la pena) & Venetiis restitua-
„ tur, & non possit stare ibi pro dictis om-
„ nibus ultra dies tres; & sunt contenti dicta
„ Capita de Quadraginta, quod respondea-
„ tur dictis Ambasciatoribus Ferrariæ, quod
„ nos intendimus penitus, quod Ferrarien-
„ ses observent nobis pacta nostra omnia ".

Tre

Tre giorni dopo, cioè, nel giorno 13 Marzo, fu spedito al suddetto Veneto Notajo, il quale ritrovavasi a Ferrara, un altro Decreto risguardante il Capitolo sopraccennato a favore del Marchese Fresco d' Este: eccolo: „ Quod ad Capitulum ad quod „ reducitur factum D. Freschi, per quod „ debet extrahi de banno ipse, & sequaces „ sui, Capta fuit Pars, quod ipse Nota- „ rius debeat requirere Commune Ferrariæ, „ quod extrahat ipsum, & suos sequaces de „ banno, & cancellaret eos de suis libris, „ quod si non fecerint, protestetur di- „ ctus Notarius, quod fecerunt Ferrarien- „ ses contra formam pactorum, & quod „ ceciderunt nobis in pœnam ipsorum pa- „ ctorum. Si vero ipsos de banno extrahe- „ rent, requirat dictus Notarius eosdem „ Ferrarienses, quod faciant eis jus secun- „ dum formam pacti pactis. " Nello stesso giorno fu presa altra deliberazione, e mandata al medesimo Notajo per l'immediata sua esecuzione.

„ Cum requisitum fuerit Commune Fer- „ rariæ, quod satisfacerent nobis de expen- „ sis factis in fortaliciis, (Castel Tedaldo, „ la Torre, e Ponte sul Pò) & custodia „ eorum, & ipsum Commune respondere „ nobis fecit, quod non erat ad dextrum „ de

„ de solvendo, & quod quando posset, sa-
„ tisfaceret, quod tale dictum non sufficiat.
„ Sed dicatur eidem Communi, quod si non
„ videremur ab eis, quod intenderent atten-
„ dere ad nostrum pagamentum in totum,
„ vel in parte, sicut foret conveniens, ipsi
„ Ferrarienses reperient in nobis satis, quod
„ esset conveniens; si vero dixerint se nol-
„ le facere quod dictum est, protestetur di-
„ ctus Notarius.

Nel medesimo giorno il Governo spedì ancora a Giovanni Soranzo Podestà di Ferrara per la Repubblica la seguente deliberazione presa nel Gran Consiglio: „ Quod scribatur
„ Potestati Ferrariæ, quod ipse requirat ho-
„ mines Ferrariæ, quod ipsi ponere debeant
„ custodes in Fortaliciis secundum formam
„ pactorum, & ipse id faciat, & si esset,
„ quod ipse non faceret, vel non posset fa-
„ cere, hoc scribat nobis, quare non facit,
„ vel non potest facere". Si consulti Marco Barbaro.

Parve intanto miglior partito al Governo di non lasciare l'affare di Ferrara nel Gran Consiglio, formato in quell'anno di 900 Nobili, onde nel giorno 18 Marzo fu a quest'oggetto creato un nuovo Consiglio di XXXV Savj, al quale si unissero il Doge, i Consiglieri, ed i Capi de'Quaranta.

Nacque questa deliberazione dall' aver penetrato il Governo, che nel giorno 27 dello stesso Marzo Papa Clemente V doveva pubblicare la sentenza di scomunica contro la Repubblica. Secondo il parere adunque del nuovo Consiglio de' Savj, furono dal Maggiore nominati tre Ambasciatori al Papa non già per rinunziargli Ferrara, ma per mitigare lo sdegno di lui esprimendogli le giuste ragioni, che movevano la Repubblica a continuare la guerra „ Sindici ad D. Pa- „ pam (ecco la deliberazione allora emana- „ ta) D. Joannes Geno, Delfinus Delfino, „ & Petrus Quirino, & quilibet in solidum „ ad comparendum coram D. Papa, & Sede „ Apostolica pro factis Ferrariæ, & ad di- „ cendum omnia, quæ fuerint opportuna „ pro dictis factis Ferrariæ, & occasione „ ipsorum promittendo firmum & ratum „ habere quidquid dixerint, & fecerint in „ eis, & occasione eorum, & non contra- „ venire sub obligatione Communis Vene- „ tiarum ". Fu data a questi Ambasciatori la loro particolare istruzione in data 26 di Marzo per dimostrare, che i medesimi erano stati spediti innanzi, che fossero pubblicate le Censure.

Si seppe infatti, che Papa Clemente V nel Giovedì santo, che era appunto il gior-

no 27 di Marzo, aveva in Avignone pubblicate le già minacciate Censure, gli Articoli principali delle quali giusta l'asserzione de' più accreditati Storici, e Cronisti erano i seguenti: *Che se in termine di giorni trenta* (parla il soprallegato Marco Barbaro) *dapoi pubblicata la sentenzia i Ferraresi non saranno lassati in libertade, sia escomunicato il Dose, suoi Consiglieri, tutti li Veneziani, & habitanti sotto il Dominio Veneto, & coloro ancora, che conducesseno a Venezia vittuaria, o mercantia alcuna, overo comprassero da' Veneziani. Che li sudditi di esso Dose fusseno assolti da ogni giuramento di fedeltade. Che esso Dose, & Veneziani fusseno privi di tutti li feudi, & Privileggj della Romana Chiesa. Che non siano admessi per testimonj, nè possino fare testamento, nè possano succedere li figli ad alcuno beneficio Ecclesiastico fino alla quarta descendenzia. Che li Prelati, & Chierici di ogni grado di Venezia, & miglia dieci lontani, in termine di giorni dieci immediate seguenti alli trenta, debbano sotto quella stessa escomunicatione partirsi delli sopradetti luochi. Che se fra giorni trenta seguenti alli primi il Dose, Consiglieri, & Veneziani non obbediranno siano privi delli gradi suoi, &*

 sia

siano servi di coloro li prenderanno, & li beneficij siano di coloro, li occuperanno. Fin qui il Barbaro.

Nè si fermò quì l'ira di Papa Clemente V, ma protestò di voler pubblicare una Crociata contro i Veneziani, e sciolse tutti i Principi Cristiani da' patti giurati con la Repubblica annullando ogni Concordato, Alleanza, Contratti, Debiti, e qualunque sorta di Convenzione. Pervenuta la notizia di queste Censure affatto ingiuste, come le chiama il Muratori negli Annali d'Italia Tom. VIII. pag. 41. a Venezia, nel medesimo giorno il Consiglio delli XXXV, scrisse al Capitano di Ferrara in questi termini, come si rileva dal *Lib. Consilii 35 della Ducale Cancelleria* citato dal sullodato Barbaro.
„ Noveritis, quod nos habuimus hodie nova
„ de Curia Romana, quod D. Papa in die
„ Jovis Sancti publicavit processus contra
„ nos, sicut antea fuerat comminatus ini-
„ què, & furiose sine expectare nostros Am-
„ basciatores: Unde vos scitis gentem, quam
„ habetis, & qualiter statis, si vobis vide-
„ tur, quod aliud sit vobis necesse, id de-
„ scribatis nobis, quia intendimus omnia fa-
„ cere, quæ sint nobis opportuna viriliter,
„ & potenter ad conservandum jus, & ho-
„ norem nostrum. Vos autem interim ha-
„ bea-

„ beatis, & faciatis habere bonam & vigi-
„ lem custodiam locorum nostrorum, & de
„ nostro Navigio, & specialiter de Regina,
„ mittendo Venetias navigium, quod ibi
„ super fluvium haberetis"

„ Data die 9 Aprilis

„ Potestati Ferrariæ.

Egidio Pelagura Cardinale e Legato in Bologna pubblicò finalmente a nome di Clemente la divisata Crociata contro i Veneziani; ed il Papa medesimo scrisse a molti Principi esortandoli, ed animandoli ad ascriversi. Spedì pure Lettere al Re di Armenia, perchè s'impossessasse degli averi de' Mercatanti Veneziani sparsi nelle Provincie dell'Oriente; al Principe di Acaja per quelli della Morea, e della Grecia; al Re di Napoli e di Sicilia; al Principe di Taranto, al Patriarca della Vecchia Aquileja; alli Conti di Gorizia, ed alla Comunità di Padova. L'invidia, che la potenza de' Veneziani acquistata col loro sangue, e co' loro rischi marittimi avea destata nei Principati confinanti, ed in qualche lontana Provincia, rese la Bolla di Papa Clemente V oltre modo dannosa a' Veneziani. Imperocchè ben tosto seguirono rappresaglie di merci, e di danaro massime nelle Piazze mercantili della Francia, della Puglia, e della Marca di

Ancona, nelle quali era fioritissimo il Veneziano Commercio.

Scrive Paolo Morosini essersi discusso in Venezia, se si dovessero sostenere le pretese, e li Concordati conchiusi sopra Ferrara, e che il Governo ricercò l'opinione e maturo consiglio de' più chiari Teologi e Canonisti di quel tempo sì sopra la validità delle fulminate Censure, come sopra le ragioni, diritti, e titoli de' Romani Pontefici sulla Città di Ferrara. Comunque sia è certo, che 'l zelo del Doge Pietro Gradenigo per la grandezza della sua Patria fece prendere la risoluzione di sostenere la guerra ad onta dell' opposizioni di Giacomo Quirini, come nel Tomo V abbiamo detto. Vital Michieli vedendo l'animo de' Ferraresi disposto ad una generale sollevazione contro i Veneziani si ritirò per tempo a Castel Tedaldo. Ivi fu assediato, ma ricevendo da Venezia continui soccorsi per il fiume Pò ebbe modo egli di resistere, finchè in sua vece prese il comando Andrea Querini della Parrocchia di Santa Maria Formosa. Questi fece uscire replicate volte le sue Milizie dal Castello, ed ottenne sempre onorata vittoria; ma essendosi introdotto nella guarnigione un morbo contagioso, del quale fu attaccato lo stesso Querini, fu

d'

d' uopo richiamarlo a Venezia, ed in suo luogo fu spedito Comandante Marco Querini *della Cà Grande*. Continuò questi a fare qualche sortita, in una delle quali fu rotta la sua gente, ed a fine d'impedire, che il Castello venisse soccorso, fu attraversato il Pò a Francolin con una grossa catena. Pervenute queste infauste notizie a Venezia, il Governo spedì tosto armata navale sotto il comando di Giovanni Soranzo, poi Doge, in soccorso di Castel Tedaldo. Giunto egli a Francolin intese con suo grave dispiacere, che Marco Querini aveva abbandonato il Castello, e se n'era a Venezia fuggito; e che gli ammalati rimasti in quella fortezza erano stati barbaramente trucidati, e finalmente, che alcuni de' fuggitivi fatti prigioni da' Padovani erano stati privati degli occhi. Avvenne la surriferita fuga del Querini nel giorno 22 Agosto dell' anno 1309; a questa susseguitò quella di Andrea Vitturi, e Dardi Arimondi Castellani per la Repubblica della Fortezza di Sant' Alberto situata sopra altro Ramo del Pò verso la Romagna.

Ritornò intanto vittorioso a Ferrara il Marchese Francesco d'Este, ove avendo conosciuto d'essere in odio con tutta la famiglia Estense al Legato Pelagura deliberò di abbandonare Ferrara, ed in fatti si ritirò a

dimorare nella Città di Rovigo. Rimase in cotal guisa il Legato Padrone assoluto: ma dovette anch' egli ritirarsi ben tosto a Bologna, diffidando giustamente del popolo avvezzo alla Signoria de' Marchesi d' Este; lasciò egli tuttavia numeroso presidio sotto la direzione d' un Vicelegato, che fu un certo Dalmasio Banol del quale nel seguente Articolo più diffusamente discoreremo. Correva intanto l'anno quinto delle Censure di Papa Clemente V, quando li Veneziani bramosi di conciliarsi colla Sede Apostolica spedirono loro Ambasciatore a Papa Clemente Francesco Dandolo detto Cane. A questo riuscì il suo maneggio, e nell' anno 1311 s'intavolò il Concordato; in virtù del quale dovea il Governo sborsare anticipatamente alla Sede Apostolica Ducati 100000: fu perciò nel giorno 18. Maggio del 1311 deliberato nel Maggior Consiglio: 1311: 18 *Maii in Majori Consilio*: *Quod fiat Imprestitum* (nel citato Libro Presbiter) *de tribus pro centenario pro solutione Concordiæ Domini Papæ cum conditione, quod de ipsis denariis non possint accipi, vel expendi in alio, quam in solutione ipsius concordiæ Domini Papæ aliquo modo, vel ingenio, & addatur in Capitulare Consiliariorum, Capitum de Quadraginta, & aliorum, qui*

pos-

possunt mittere partem, quod bene debebant osservare. Si Spedì in fatti la metà delli 100000 Ducati nel 1311, e nel seguente anno il rimanente. Ma ricercando il Governo a chi consegnarli in Venezia, perchè poi fossero sborsati al Papa, non fu ritrovata nessuna Compagnia, che fosse in grado di fare un tale Cambio, senon quella de' Fiorentini. Ricusavano questi di fare il proposto Cambio; per la qual cosa nel 1312 addi 21 Settembre decretò il Maggior Consiglio: 1312: 21 *Septembris in Majori Consilio. Cum simus in concordia* (Libro Presbiter) *cum Domino Papa, & propterea expediat solvere nunc certam quantitatem pecuniæ in Curia ipsi Domino Papæ, & haberi non possit cambium nisi per Florentinos:*

Capta fuit Pars, quod dicatur ipsis Florentinis, quod debeant recipiendo hic pecuniam a nobis facere illam dari nostro Ambasciatori in Curia, pro illo precio, quo promiserunt alias. Quod si facere recusarent, debeant recessisse de Venetiis, & districtu infra octo dies, postquam eis dictum fuerit per Dominum Ducem, Consiliarios, & Capita de Quindecim (Savj alla Guerra) *non possendo reverti per aliquod tempus sine licentia Majoris Consilii sub pœna librarum mille pro quolibet, & qui accusabit aliquem con-*

contrafacientem, si per ejus accusationem veritas habebitur, habeat tertium dictæ pœnæ, & teneatur de credentia.

Avuti da Papa Clemente li Ducati 100000, liberò tosto la Repubblica dalle fulminate censure; e questa fausta novella pervenne a Venezia nel giorno 26 Marzo dell' anno 1313 sul principio della reggenza di Giovanni Soranzo. Il Lunig nel suo Cod. Diplom. Tom. 4. Sec. 6. Art. 44, 45, 50, e 51 registra per disteso la Bolla di Clemente, nella quale si contiene un articolo assai degno di riflesso, vale a dire, comandò Clemente che i Veneziani in avvenire non fossero più scomunicati, nè censurati da' Romani Pontefici; articolo per altro non osservato dalli di lui Successori, come dalla serie susseguente de' tempi si renderà manifesto. Non solamente furono tolte le Censure, ma si passò ancora a rinnovare gli antichi Concordati tra li Ferraresi e la Repubblica. Si previde allora, che dalla promiscuità del commercio doveano facilmente insorgere molte inevitabili controversie, laonde a giudicare le medesime fu ripristinata la Magistratura del Visdomino Veneto in Ferrara con formale assenso del Papa, il quale nella sua Bolla ne inserì tutte le capitolazioni cola sola limitazione, che i Veneti Mer-

Mercatanti non navigassero con le loro merci dirette alla Lombardia per altro fiume, che per il Pò; come accuratamente descrivono Gio: Batista Pigna nella sua Storia Lib. 4, Marco Barbaro, Vettor Sandi, e cent'altri.

Ecco l'esito della guerra di Ferrara. Debbo però avvertire i Giovani studiosi; che non furono questi i primi fatti d'armi in questo XIV. Secolo. La guerra di Ferrara fu preceduta da brevi contese con Andronico Paleologo Imperatore di Costantinopoli, e co' Padovani, come quì succintamente diremo. L'Imperatore Andronico, che era succeduto nell'Imperio a Michiele Paleologo, ricusava di pagare alla Repubblica il danaro patuito a risarcimento de' danni inferiti a' Mercatanti Veneziani per vendetta della sorpresa fatta da Ruggiero Morosini di Pera, e di Foggie, come nel precedente Tomo IV abbiamo esposto. Non curandosi adunque il Greco Imperatore di secondare le richieste fatte da Belletto Giustiniano colà spedito nel 1301 con XXXVII Galere, furono dal Giustiniano sottomesse, e predate molte Navi Greche; e per lasciare ne' Popoli una dolorosa memoria della pubblica indignazione mandò a ferro e a fuoco gran tratto di paese soggetto all'Imperio.

At-

Atterrito Andronico dalle lagnanze de' sudditi, e molto più dal pericolo di danni maggiori, dimandò supplichevole la pace, che gli fu dal Governo accordata, previo lo sborso del pattuito danaro, e ritornò l'Armata vittoriosa e carica di ricche spoglie alla Patria.

Vendicata la riputazione del Veneto nome in questa guisa, fu nel seguente anno richiamata la vigilanza del Governo a riparare i pregiudizj, che tentavano i Padovani di cagionare colla fabbrica d'una Fortezza tra la Città di Chioggia ed Albano per impossessarsi della navigazione del fiume Brenta, e per assicurare alcune Saline, da essi fabbricate con grave danno del Veneto commercio de' Sali. Non valsero le amichevoli insinuazioni, e le proteste per accomodare queste vertenze, ma d'uopo fu praticare la forza: nel corso d'un anno seguirono alcuni fatti sanguinosi con perdita de' Padovani, finchè colla mediazione de' Signori da Camin, de' Trevisani, di Albertin dalla Scala, e di Guido Bonacosi Capitano di Mantova furono accomodate le differenze a genio de' Veneziani, e segnata la pace.

Set-

Settima Ribellione della Città di Zara nell' anno 1311

II. Acquietate l'interne turbolenze cagionate dalla Congiura Tiepolo, di cui ragionato abbiamo nel Tomo V, ebbe uopo il Governo di rivolgere le applicazioni a reprimere la ribellione di Zara. Credettero i Zaratini, che la Congiura Tiepolo dovesse cagionare l' ultima rovina della Veneziana Repubblica; quindi giudicarono essere quello il momento opportuno per iscuotere il giogo della dovuta ubbidienza, e per ripristinarsi nell'antica loro libertà. Saladino Saladini giusta il racconto dell' accurato Marco Barbaro persuase a' membri del Consiglio di quell' inquieta Città di mettere fra ceppi Michiele Morosini Conte di Zara per la Repubblica, e li Consiglieri Marco Dandolo della Parrocchia di S. Luca, e Giovanni Giustiniani della Parrocchia di S. Pantaleone. Eseguirono essi di fatto il meditato disegno, e perchè il Dandolo gli rimproverò della loro perfidia, gli fecero tagliare il Capo. Arrivò l'infausto annunzio di questa inaspettata ribellione a Venezia verso i primi giorni di Marzo del 1311. Pensò il Governo di poter accomodare pacificamente le

le cose senza praticare la forza; laonde scrisse al Consiglio di quella Città, che ben si sapeva essere nata la sollevazione dal mal talento di alcuni pochi Cittadini, non già di tutti, i quali anzi erano riconosciuti e considerati fedeli alla Repubblica; che il Governo inoltre avea sicuri riscontri, che il Conte Morosini, e li Consiglieri Dandolo, e Giustiniani non avevano saputo incontrare il genio de' Zaratini; per la qual cosa spedissero Deputati a Venezia, i quali esponessero le loro lagnanze con piena fiducia, che sarebbero ben tosto soddisfatti.

Non valsero queste cortesi e paterne esibizioni per acquietare l'incostanza de' Zaratini, e quindi si vide inevitabile la guerra. Seguendo adunque il Governo la pratica di que' tempi commise questa faccenda ad un Consiglio di XV Savj, cui si unissero il Doge, i Consiglieri, e li Capi delli Quaranta con deliberazione del Consiglio Maggiore del giorno 11 Marzo 1311 Eccola. 1311 *Die* 11 *Martii in Majori Consilio:* —— *Quod D. Dux, Consiliarii, & Capita de Quadraginta cum Consilio de quindecim* (eletti per la Guerra surriferita di Ferrara) *super istis factis Jadræ, & super omnibus occursis, quæ ad ipsa quocumque modo spectarent, possint facere, providere, & or-*

& ordinare, sicut eis, vel majori parti eorum videbitur, tam de expendere, quam de revocare consilia, quam de omnibus aliis quæcumque sint, quæ eis videantur facienda in factis prædictis, & his, quæ spectarent ad ipsa, ut dictum est.

I Zaratini fecero secondo il solito loro costume pressante istanza a Carlo Re d'Ungheria, acciocchè si degnasse egli di riceverli sotto la valida sua protezione. Registra infatti Giovanni Lucio nel Libro IV Cap. 12 un Diploma del Re Carlo diretto ad un Frate Stefano dell'Ordine de' Predicatori, e ad un certo Martino Ambasciatori Zaratini, con cui accorda ad essi la salvezza della propria libertà, le prerogative lor concedute dalli suoi Predecessori, e nominatamente dal Re Bela colla facoltà, che la Città medesima elegesse il proprio Rettore o Estero, ovvero Nazionale a suo piacimento. Riuscì di sommo dispiacere questa novità alla Repubblica, la quale si lagnava giustamente di cotanta pertinaccia ne' sudditi; e perciò assunto al Trono Ducale Marin Giorgio immediato successore di Pietro Gradenigo, pensò il Governo di disingannare il Re Carlo dalla tentata seduzione de' Zaratini. Il Lunig nel suo Codice Diplomatico (*Tom.* 4 *Sec.* 6 *Articol.* 52, 54, e 55) re-

registra una Lettera scritta dal Doge Giorgio in qualità di Capo Reggente della Repubblica, in cui egli rammemora al Re Carlo l'antichissima Signoria de' Veneziani sulla Città di Zara, i Concordati seguiti col Re Bela, ed il lungo non mai interrotto possesso da più secoli. Fu mandato a presentare questa Lettera Niccolò Grimani eletto a quest'oggetto estraordinario Ambasciatore.

Intanto si allestivano le armate marittime e terrestri per costringere con la forza i Zaratini alla dovuta dipendenza. Fu eletto Capitano da terra Renier da Malo, e furono armate tre Galee, due Fuste, ed alcune Barche sotto il Comando di Belletto Giustiniani della Parrocchia di San Pantaleone fratello di Giovanni ritenuto prigione in Zara. Si pensò ancora a radunare l'occorrente danaro; per la qual cosa fu aperta una nuova prestanza colla seguente deliberazione del Consiglio Maggiore, che leggesi nel Libro *Presbiter: 1311 Die 17 Julii in Majori Consilio —— Item quod fiat imprestitum de uno pro centenario pro factis Curiæ* (con Papa Clemente V come nel precedente Articolo fu detto) *& pro factis Jadræ, cum conditione, quod ipsi denarii non possint expendi in alio, quam pro ipsis duo-*

duobus factis modo aliquo. Il Capitano Belletto Giustiniani non partì da Venezia prima del Mese di Agosto; e combattendo spesse fiate co' Zaratini, fu sfortunatamente da essi preso, e barbaramente ucciso nel giorno 9 Settembre dello stesso anno; in cui Zara fu da' Veneziani più tosto molestata, che assediata. Passato l'inverno deliberò il Governo di continuare con maggior forza la guerra; ed a questo fine furono prese le seguenti deliberazioni tendenti ad unire il necessario danaro: 1312 *Die 2 Martii in Majori Consilio —— Quod fiat imprestitum de una pro centenario pro factis Jadræ cum conditione, quod de denariis ipsius imprestiti non possint expendi in alio, nec pro alio, quam pro ipsis factis aliquo modo, vel ingenio*. Deliberò pure il sopramentovato Consiglio de' Savj accrescere il Dazio detto *Messetarìa*; ma dubitando, che il Maggior Consiglio rifiutasse la loro proposizione, per renderla più facile fecero prima approvare dal medesimo il seguente Decreto: 1312 *Die 16 Maii in Majori Consilio —— Quod totum illud quod capietur, vel ordinabitur in isto Consilio, tam de augendo Datia, quam de imponendo, non debeat durare nisi tantum quantum durabit guerra Jadræ; sed ipsa guer-*

ra cessante omnia, ex nunc prout & tunc per se sint cassa, & redeat in statum præsentem, sine ponere ad aliquod Consilium, & dicti denarii non possint expendi in alio, nec pro alio, quam pro dicta guerra Jadræ aliquo modo, & addatur hoc in Capitulari Consiliariorum, & Quadraginta, & omnium qui possunt, & poterunt ponere Partem in aliquo Consilio. Nello stesso giorno fu pure approvato l'accrescimento del Dazio *Messetaria: Die dicto in Majori Consilio: Capta fuit Pars quod sicut de Messetaria solvebantur soldi quinque pro centenario, ita solvantur soldi decem pro centenario, non intelligendo, quod Domini super Messeteria, nec scribani, nec Pueri, nec ipsi Messetæ habeant propterea plus eo, quod habent ad præsens, & non frangendo partem alicui*. Tredici giorni dopo finalmente si fece una nuova prestanza d'uno per cento: 1312 29 *Maii in Majori Consilio: Quod fiat imprestitum de una pro centenario pro factis Jadræ*. Ritrovansi tutte queste deliberazioni nel citato *Libro Presbiter*, dal quale fedelmente le copiarono i Veneti Cronisti, Olmo, Barbaro, ed altri.

Fu intanto innalzato al Principato Giovanni Soranzo nel giorno 2 di Luglio; e questi bramoso di riacquistare la Città di

Za-

Zara persuase il Consiglio de' Savj a tentare con ogni calore l'impresa. Nel giorno adunque 26 Settembre del 1312 il Maggior Consiglio destinò Capitano Generale dell' Armata Navale Vido da Canal Procurator di San Marco, il quale ben volontieri accettò l'incarico; e due giorni dopo si aprì un'altra nuova prestanza d'uno per cento per supplire alle spese occorrenti. Per formare poi l'esercito terrestre furono descritti i Nobili, Cittadini, e Plebei di Venezia, e del Dogado tutto, e *questi* (scrive Marco Barbaro) *furono partiti in doi desene cavati li Sestieri, le Contrade, & le due desene per sorte*. Era però permesso ad ognuno il redimere col soldo la propria persona, come apparisce dalle seguenti deliberazioni: 1312 *die 28 Septembris in Consilio Quindecim*. —— „ Quod cridetur, „ quod aliquis, cui advenerit eundi in præ- „ sentem exercitum, & noluerit ire perso- „ naliter, sed volet dare suum cambium, „ non possit ab hodie in antea dare alicui, „ quem mittat per se ultra libras decem „ pro mense computato soldo Communis, „ & refusura sociorum suæ duodenæ, & si- „ militer nullus alius, qui soldizabit aliquem „ pro ire cum præsenti exercitu, non pos- „ sit dare ultra libras decem pro mense sub

„ pœna librarum decem, tam ille qui da„ ret, quam illi, qui reciperet. Et qui „ accusaverit aliquem contrafacientem, ita „ quod per ejus accusationem veritas habea„ tur, habeat medietatem dictæ pœnæ, & „ teneatur de credentia. "

1312 *die 29 Septembris in Consilio Quindecim* —— „ Quod omnes illi de majori „ Consilio, qui essent extra terram, & om„ nes illi, qui fecerint imprestita de Libris „ CC vel inde supra, qui similiter essent „ extra terram, quibus advenerint texeræ „ ad eundum, teneantur dare hominem, vel „ homines pro se, sed alii extra dictas con„ dictiones, qui extra terram essent, refun„ dat denarios Cameræ. " Voleva il Consiglio de' Savj eleggere il Capitano Generale dell'esercito, ma non avendo a questo fine la necessaria facoltà determinò di dare al Soggetto da essi destinato il titolo di *Conservatore dell' Esercito*. Questi fu *Fiofio Morosini*, non sappiamo perchè chiamato *Paolo* dal Diedo, dal Sandi, e tanti altri scrittori contro la fede dell'antiche scritture, in cui viene appellato *Fiofio*, e non mai *Paolo*. In fatti nel Libro *Presbiter* soprallegato così leggesi la di lui elezione: 1312 *die 29 Septembris in Majori Consilio:* —— Cum provisum sit utiliter de præ-

„ mit-

„ mittendo istas galeas, (*sotto il comando di Vido da Canal Procurator*) & ligna, „ quæ parata sunt, quosque præparavit se „ Capitaneus Generalis, & per Consilium „ de Quindecim electus fuit; & factus Con- „ servator istius Exercitus Nobilis vir Fio- „ fius Mauroceno; qui non aspiciens ad „ suam personam, sed solum ad opportuni- „ tatem Communis fideliter, & liberaliter „ acceptavit ire, & servire Communi " *Vadit Pars &c.*

Uscì adunque da' Lidi l'Armata, e fu Zara combattuta gagliardamente, ma venne coraggiosamente difesa a segno tale; che disperando i Comandanti Veneziani di poter espugnarla, si ritirarono lasciando soltanto al blocco marittimo il Capitano di mare con dodici Galee per impedire le piraterìe de' Zaratini. Sopraggiunto l'inverno dopo quest' infelice tentativo, s'occupò il Governo nel preparare tutti i mezzi necessarj per ottenere nel vegnente anno l'acquisto desiderato di quell'allora infida Città. Incominciarono adunque dalla provisione del pubblico danaro col restringere tutte le spese superflue, come si rileva da una Legge del Maggior Consiglio emanata nel giorno 18 Novembre 1312.

Accadde intanto un accidente, che venne

riputato assai favorevole al riacquistamento di Zara. Governava la Città di Ferrara un certo Dalmasio Banoli nativo dell'Isola di Majorica una delle Baleari soggetta al Dominio della Spagna, detto perciò malamente *Spagnuolo* da'Veneti Cronisti. Costui dopo la disfatta dell'esercito Veneziano nel Ferrarese si mostrò sempre cortese, ed affezionato al Veneto nome. Sperando egli di maggiormente arricchirsi impiegandosi al servigio della Repubblica si offerì di passare all'assedio di Zara con due suoi figliuoli, e due fratelli, e con mille valorosi soldati a Cavallo. Il rifiutare, ovvero accettare sì fatta offerta parve al Consiglio de'Savj cosa di cotanta importanza, che non ardirono di deliberare, se prima il Consiglio Maggiore non aggiungeva al loro Consesso altri dieci Soggetti; fu in fatti decretata l'Aggiunta nel giorno 4 di Gennajo del 1312. Secondo il computo Veneto, e dell'Era Cristiana 1313. Concluse l'accresciuto Consiglio, che a stringere i Zaratini dalla parte di terra erano più acconcie le milizie avvezze alla guerra terrestre, che non le Veneziane esercitate solamente ne'combattimenti marittimi: oltre che per eseguire con buon successo l'assedio di Zara era d'uopo di Cavalleria, la quale scorresse il territorio, ed impedisse,

se, che fossero portate alla Città le necessarie vettovaglie. Riflettevano ancora que' Savj, che i Veneziani non avevano Cavalli, o poco li sapevano maneggiare; essendo a'Veneti vietato di militare nella Cavallerìa, come apparisce da molti antichi Decreti, e singolarmente da una Legge del Maggior Consiglio registrata nel Libro *Magnus* della Ducale Cancelleria, giusta la testimonianza di Marco Barbaro la quale s' esprime così: 1304: *Aprilis* 15 *in M. C.* —— *Quod Consilium continens, quod nullus Venetus possit esse ad soldum in Istria ad equum sit revocatum in tantum, quod possit poni de facere gratum Nobili Viro Marino Ardizoni, quod ipse possit esse ad soldum ad equum, sicut videbitur D. Duci, & Consiliariis. A questo tempo* (parla Marco Barbaro) *se un Principe voleva fare una Compagnia di* 400 *huomini a Cavallo, li bisognava il tempo di molti mesi a ridurli a quel numero, non che a maggiore, & era assai ad averli ad ordine per l' anno seguente, & volendoli presto bisognava disviare da qualche Prencipe uno Capitano di tanto numero, ovvero assoldare uno simile Capitano licenziato da qualche Principe.*

Presero ancora i Savj in considerazione la fedeltà, ed il valore di Dalmasio. Il va-

lore lo avevano i Veneziani sperimento a loro danno nella guerra di Ferrara di sopra descritta; della sua fedeltà non era noto nessun mancamento, e soltanto sapevasi, *che i Ferraresi* (sono parole del citato Barbaro) *dannavano lui, & suoi soldati di avarizia, ma fu detto ciò essere usanza de soldati mal pagati, & che Ferraresi erano volubili. In fine il desiderio grande di rihavere Zara si per l' utile, & honore, come per schivare li danni, l' havere speso fin allora assai danari in vano; il potere havere un Capitano di valore, anzi cinque Capitani con mille soldati eletti a Cavallo, feceno si, che a loro parve esserli venuta dal Cielo tale offerta, & deliberarono pratticare lo accordo*. Fin quì il Barbaro. Quando Dalmasio intese, che poteva sperare di passare al soldo della Repubblica fece sapere al Consiglio suddetto de' Savj, ch' egli, i suoi figli, e fratelli desideravano tutti servire ed obbedire sempre al Governo e quindi affinchè con piena sicurezza si potesse lor comandare, ed eglino si trovassero maggiormente vincolati ad ubbidire, umilmente supplicavano d' esser aggregati al Corpo della Patrizia Nobiltà. Giudicarono di fatto i Savj, che questa dimanda di Dalmasio fosse un pegno sicuro della co-

stan-

stante sua fedeltà, onde li Consiglieri accordarono la dimanda, e proposero nel Consiglio delli Quaranta la seguente Parte: 1312 *die 29 Januarii in Consilio Quadraginta* —— *Quod Nobilis Vir Dalmasius de Banolis, & Raymundus, & Burdiconus ejus filii, & Raymundus, & Petrus fratres sui sint de cætero Veneti.* --- *Non Capta.* Siccome li Capi del Consiglio delli Quaranta non entravano allora a formare il Consiglio estraordinario de' Savj, ed il trattato di questi con Dalmasio si maneggiava con incredibile segretezza a segno tale, che non n' erano consapevoli i Nobili, che componevano li due Consigli delli Quaranta e delli Pregadi, così la Parte d'aggregazione non venne presa tanto più facilmente, quanto ben sapevasi dalli Quaranta, che i Banoli ebbero la parte principale nella disfatta del Veneto Esercito sotto Ferrara. Quindi i Savj fecero traspirare al Consiglio delli Quaranta il motivo commovente l'animo loro ad accordare la grazia, ed in fatti fu questa conceduta nel giorno 6 Febbrajo del 1312 in questa forma: 1312 *die 6 Februarii in Consilio de Quadraginta. Quod Dominus Dalmasius de Banolis Vicarius in Ferraria pro Ecclesia sit de cætero Venetus cum suis heredibus propter sua laudabilia opera,*

& est

& est Captum per XXXI de Quadraginta.

Fu allora concluso l'accordo, e non essendo uopo d'ulteriore segretezza fu posta nel Consiglio Maggiore la Parte di confermazione della grazia in questa guisa: 1312 *17 Februarii in Majori Consilio: Quod Dominus Dalmasius de Banolis cum suis filiis, & hæredibus sint de cætero Veneti. Item: quod Renaldus de Banolis ejus frater sit de cætero Venetus simili modo —— Item quod Petrus de Banolis ejus frater sit de cætero Venetus simili modo.* Il Doge Soranzo spedì tosto le Lettere Ducali, le quali erano registrate nel Libro Commemorial. 1 Cap. 14 della Ducale Cancellerìa a'tempi di Marco Barbaro, noi però le passiamo sotto silenzio per amore di brevità.

In mezzo a questi maneggi il Capitan Generale Vido da Canal, che aveva consumato l'inverno appresso Zara, dimandò il rinforzo di alcuni Legni, i quali gli furono con ogni sollecitudine spediti, ed in suo luogo fu eletto Capitan Generale Balduin Dolfin. Siccome poi si accrebbe notabilmente l'Armata terrestre e marittima, così fu necessario ritrovare maggior somma di danaro, e quindi nel giorno 11 Aprile 1313 fu aperta dal Consiglio Maggiore una prestan-

stanza d'uno per cento, e sei giorni dopo un'altra di quattro per cento. Si passò quindi ad apparecchiare diverse sorta di Navigli per il trasporto delle Milizie, e munizioni secondo le dimande dell'attuale General Canal, del successore Dolfin, e del Capitano Dalmasio. L'Armata navale si ritrovò ben presto all'ordine; non così però la terrestre, *& bisognò* (parla Marco Barbaro) *che il Capitanio Dalmasio, & suoi li ordinassero, & spesse fiate fusseno presenti, quando si facevano per non essere li nostri avezzi a tali apparati*. Giunsero finalmente a Zara li Capitani, l'uno si fermò dietro l'Isola appresso il Porto, e l'altro con li mille Soldati a Cavallo, ed altrettanti Fanti prese alloggio presso la Città dalla parte di Levante, ed incominciarono ambidue l'assedio.

I Zaratini, che avevano per tempo saputo i preparativi, che si facevano in Venezia, fecero tali offerte a Maladino II Bano de' Croati, uomo valoroso e potente, che venne in loro ajuto con buon numero di soldatesche a cavallo, e fermò il suo accampamento un miglio distante dal Veneto dalla parte di Tramontana. La venuta de' Croati fu così opportuna a' Zaratini, che non fu possibile al Capitan Dalmasio d'inter-

ter-

tercettare le vettovaglie, che si portavano a Zara: onde quell'estate *levibus præliis* (come s'esprime Benintendi Ravagnino Cancellier Grande nella sua Cronaca M. S.) *sine memorabili re, maximo stipendio Venetorum, & infinita auri profusione tota consumpta est*.

Intese frattanto Maladino, che il Re Orosio, ovvero Urosio, si era messo in marcia per invadere il di lui Dominio, onde persuase li Zaratini ad accordarsi co' Veneziani, non potendo egli ulteriormente fermarsi in loro ajuto. I Zaratini di fatto formarono una Scrittura, in cui spiegavano le condizioni, ed i Capitoli, che desideravano fossero dalla Repubblica sottoscritti prima di ritornare all'antica dipendenza. Consegnarono questa loro Carta a Maladino, il quale la spedì tosto al Veneto Generale accompagnandola con una sua Lettera piena di amorevoli parole significanti, che l'indole sua l'inclinava ad amare la Veneziana Signorìa, e che suo malgrado non aveva potuto negare a Zaratini suoi amici l'implorato soccorso: ma che sempre gli aveva esortati ad umiliarsi alla Signorìa, onde alla perfine li aveva indotti alla Capitolazione, che si conteneva in quella Scrittura; prometteva inoltre al Governo, che seguito l'accordo con Zara, si maneggerebbe

per

per acquietare le turbolenze insorte in altre città della Dalmazia a suggestione de' Zaratini.

Il Capitano Dalmasio, che nulla aveva traspirato di questi maneggj dimandò al Generale, che gli fossero consegnati tutti li danari destinati al pagamento della Cavallerìa e Fanterìa col pretesto di voler fare il contamento ad ognuno a proporzione del dimostrato valore; accompagnò la sua dimanda colla minaccia, che se il Governo ricusava di acconsentire alle sue ricerche, egli era risoluto di non più servire la Repubblica. Pervenute queste notizie a Venezia il Consiglio de' Savj nel giorno 23 Agosto rigettò la dimanda di Dalmasio con la seguente deliberazione: 1313 *Die 23 Augusti in Consilio Quindecim* —— *Quod solutio soldi fiat equitibus, & peditibus per nostros, sed Capitaneus eorum sit Dalmasius, si ipse vult esse*. Nel giorno medesimo avendo rifiutata la Capitolazione proposta da' Zaratini, scrissero a' Generali, significando ad essi le precise condizioni, con le quali dovea seguire la resa di Zara: 1313 *Die 28 Augusti in Consilio Quindecim* —— „ Quod scribatur nostris Capitaneis, & Provisoribus, „ quod non mittimus eis nostram finalem „ intentionem in Capitulis, quæ sibi mittimus, & quod ipsi sciunt, & scire possunt

„ sunt melius statum, & conditionem nego„ ciorum, quam nos; & ideo tam de ex„ pectando quod sibi requirunt, quam de „ incipiendo e primis; & de eundo, & mit„ tendo ad Bannum ubi esset; & intrando, „ & faciendo omnia, ut cum Banno, & „ cum Jadratinis, faciant, tractent, & com„ pleant, sicut eis videbitur. Verum ei di„ cimus, quod essemus magis contenti, si „ melius facere non posset quod inciperent, „ & complerent per viam Banni, per quam „ ipse cum illis terris obligaret se, sicut „ continetur in Capitulis. Nihilominus re„ liquimus eis, & libertatem damus, ut di„ ctum est supra, & cum Banno, & cum „ Jadratinis simul, & cum Jadratinis solum „ tractandi, & faciendi, sicut eis melius vi„ debitur pro honore nostro, & bono nego„ ciorum nostrorum.

„ Et si ipsi haberent novam de Rege Oro„ sio, qui esset, vel veniret ad partes Scla„ voniæ cum suo Exercitu contra Bannum, „ & eis videretur melius de supersedendo de „ prædictis rebus, reliquimus in suo arbi„ trio supersedendi, vel procedendi, sicut „ eis videbitur pro honore nostro."

Deliberò pure il Consiglio de' Savj per affezionare via più il Bano Maladino al Veneto Nome d'aggregarlo alla Nobiltà Patrizia,

zia, onde nello stesso giorno i Consiglieri presero la seguente risoluzione: 1313 *Die 23 Augusti. —— Capta fuit Pars per Dominum Ducem, & omnes sex Consiliarios, quod Bannus Maladinus, & Fratres sint Veneti cum suis heredibus.* Quando Dalmasio seppe la ripulsa fatta alla sua dimanda fece intendere a Maladino, che desiderava seco lui abboccarsi. Maladino dal canto suo vedendosi costretto ad accorrere alla sicurezza de' proprj Stati, e volendo giovare non ostante a' Zaratini dimandò a' Veneti Generali di parlamentare col Capitano Dalmasio, con cui si lusingava di concludere l'accordo cotanto d'ambe le parti desiderato. Acconsentirono i Generali; in questo colloquio fu concluso, *& juramento firmatum*; (sono parole del soprallegato Benintendi Ravagnino) *ut Dalmasius relictis Venetorum Castris intret Jadram cum suis complicibus, & in præsenti recipiat ducatos auri duo mille, præsitque Regno Jadræ, quanto tempore sibi libuerit annuali mercede ducatorum mille, & contributione granni, vini, & olei, quantum expedierit, ac si transfrettare voluerit in Apuliam, Jadrensium sumptibus navilia pro se, suisque hominibus, sarcinis, equis, & armis, & regressus est Dalmasius simulata fronte, indignato, & turbato,* si-

similis dicendo non potere succedere.... Clasicis jubet gentem armigeram se parare, cum sequenti mane oppugnare civitatem intendat.

Venuto il seguente giorno comandò Dalmasio, che l'esercito si approssimasse alle mura di Zara avendo confidato il perfido suo disegno ad alcuni de' suoi fidi Officiali, e fingendo di dare l'assalto alla Città, entrò con le sue genti in quella. I Veneti Proveditori, che avevano poco prima saputo dal Generale, e questi da un soldato di Dalmasio appellato Lelio, il meditato tradimento, fecero tosto ritirare l'esercito in ordinanza verso l'Armata, onde metterlo a coperto degl'insulti de' Zaratini. Questa antivedenza de' Proveditori deluse la speranza, che Maladino, Dalmasio, e li Zaratini avevano concepita di distruggere il campo de' Veneziani. Quindi Dalmasio per far credere a' Veneti Generali, ch'egli era entrato nella Città coll'oggetto solamente di maneggiare il desiderato accordo cominciò a trattare di accomodamento, e Maladino s'interpose mediatore continuando egli a fingere d'interessarsi sempre a favore della Repubblica.

Il Capitan Generale Balduin Dolfin riflettendo allo stato attuale delle cose col parere de' Proveditori accettò le condizioni, che

che li venivano fatte, vale a dire, accordò generale perdono a' Zaratini, libertà a Prigioni, che la Città continuasse ad eleggersi il suo Conte dall'ordine de' Veneti Patrizj, e finalmente, che fosse ad essi permesso di trasportare in Puglia il Capitano Dalmasio, come gli avevano promesso con altre capitolazioni di poco rilievo. In questa guisa ritornò Zara all'ubbidienza della Repubblica. Il Consiglio de' Savj prese poi le seguenti deliberazioni: creò Contestabile di Capo d'Istria il soldato Lelio in benemerenza d'aver rivelato il tradimento di Dalmasio: 1313 *die* 18 *Septembris in Consilio Quindecim*: —— *Quod iste Lelius, qui revelavit Capitaneis, & Provisoribus nostris proditionem Dalmasii, sit Comestabilis in Justinopolim*. Undici giorni dopo decretarono la libertà de' Prigionieri Zaratini: 1313 *die* 29 *Septembris in Consilio Quindecim* —— *Quod relaxentur Capti de Jadra*. Deliberarono ancora, che il Capitano Dalmasio dovesse restituire alla Cassa del Principato li danari avuti in anticipazione, e che i Veneti Comandanti non permettessero la sua partenza per la Puglia, se prima non avesse soddisfatto il suo debito: 1313 *die* 30 *Septembris in Consilio Quindecim*: —— *Quod scribatur Domino Dal-*

masio, quod satisfaciat nostro Communi de nostra correda, pane, & vino, & victualibus: Nello stesso giorno fu ancora deciso: *Quod scribatur nostris Capitaneis, & Provisoribus, qui per omnem modum habeant ligna Domini Dalmasii, sicut nostrum pignus &c.*

Sebbene il Governo conoscendo il mal animo di Maladino non pensasse più a compiere la di lui aggregazione alla Veneta Nobiltà, ciò non ostante avendo egli scritto, che si rallegrava del racquisto di Zara, i cui Cittadini aveva sempre persuasi ed esortati a ritornare sudditi della Repubblica, finse di crederlo, perchè lo conosceva potente e vicino, e fece passare la Parte di aggregazione prima nel Consiglio delli Quaranta, e poscia nel Maggiore. 1313 *die* 11 *Novembris in Majori Consilio —— Quod Bannus Maladinus sit Venetus cum suis haeredibus —— Item quod Comes Georgius frater ejus sit Venetus cum suis haeredibus —— Item quod Comes Paulus frater eorum sit similiter Venetus cum suis haeredibus —— Item quod Comes Georgius frater eorum sit similiter Venetus cum suis haeredibus*. Spedì allora Maladino un suo Nunzio a Venezia a ringraziare il Principato, al quale il Doge Giovanni Soranzo consegnò

gnò le Lettere Ducali, che contenevano il Privilegio, dopo che il Nunzio suddetto fece il consueto giuramento di fedeltà; e di ubbidienza a nome del suo Signore. Noi passiamo queste Ducali sotto silenzio a cagione di brevità. Vedendosi frattanto il traditore Dalmasio odiato da tutti fuggì occultamente da Zara colle sue ricchezze; *Caeterum ulciscente Deo perfidiam* (sono parole di Gio: Battista Veri *Rerum Venetarum Lib. I*) *mari penè obrutus est, naufragio amissis donariis*. Si consultino il Madio *Cap. 6*, ed Albertino Mussato *De Gestis Italicorum Lib. 2*.

Seguita la pace co' Zaratini riacquistò ancora la Repubblica le Città di Traù, Sebenico, Spalato, e Nonna. Erano queste passate con aperta ribellione in potere d'una possente famiglia Croata de' Conti Bebrieensi; i quali spese fiate avevano occupato il Bannato dell'intera Croazia. Il crudele e tirannico governo di questi Conti cagionò la loro espulsione, onde seguirono quelle Città a reggersi per mezzo di Consoli da se medesime eletti; ma vedendosi destituite d'ogni appoggio, ed esposte all'incursioni de' loro nemici sull'esempio della prima dedizione, da noi ne' Tomi III, e IV, riferita, ricorsero nuovamente alla protezione e

dipendenza della Repubblica nell'anno 1322. Pensò allora il Governo di mandare nella Dalmazia alcuni Nobili col titolo di *Proveditori*, ufficio che per la prima volta videsi istituito nella Repubblica, come osserva l'erudito Vettor Sandi. Questi Proveditori segnarono ad ogni Città il suo proprio territorio, o contado, procurarono di sedare le controversie con li confinanti Conti della Croazia, fecero ristaurare, e rifabbricare le mura di ciascheduna Città, e restituirono a' legittimi Padroni il possesso de' perduti loro beni.

Spedizione Contro li Pirati Genovesi, ed indi contro il Patriarca d'Aquileja dal 1323 *al* 1328.

III. Sedate le turbolenze dell'inquieta Dalmazia, e cambiato l'infelice aspetto della Repubblica per la concordia seguita col Romano Pontefice Clemente V, pensò il Governo alla protezione dovuta al Nazionale commercio. Fu spedito perciò ne' mari di Levante Giustiniano Giustiniani con una squadra di quattordici Galee per decoro della Nazione, ed a sicurezza degli Stati situati nell'Oriente; correndo fama, che fossero minacciati da' Genovesi; ma ritrovando

il

il Giustiniani liberi i Mari dall'infestazione de' Corsali si restituì colle Galee alla Patria. La prevenzione del Governo, quasi che risvegliasse il mal talento de' Genovesi agl' insulti, fu accompagnata da infausta nuova, che da quell'invida Nazione fossero state predate otto Navi mercantili ne' Mari di Cipro. Predarono ancora i Genovesi Corsali ad onta della pace, che fra le due emule Repubbliche regnava, altre navi mercantili scortate da alcune pubbliche Galee sotto il comando di Tommaso Viaro, le quali da' porti della Francia facevano ritorno a Venezia. Fu imputata questa dolorosa perdita alla cattiva condotta del Comandante, per la qual cosa dovette egli nelle carceri render conto, e ritrovato reo, fu castigato con perpetuo esiglio. Debbo però osservare, che alcuni Cronisti segnano il fatto del Viaro all'anno 1331 nel Principato di Francesco Dandolo. Si riacese ne' Veneziani allora il radicato irritamento, laonde furono tosto armate Quaranta Galee sotto la direzione del suddetro Giustiniani, al quale fu dato ordine preciso d'incendiare, e gettar a fondo quanti legni Genovesi gli riuscisse raggiungere. Eseguì egli la pubblica commissione, ed arrestò molti Navigli nemici, dissipò le loro merci, e non avendo potuto

sorprendere, ed occupare Pera, perchè fortemente munita e difesa, con terrore de' Genovesi cagionò danni cotanto gravi al loro commercio, che sparse per tutte le scale del Levante lugubri memorie della pubblica indignazione. In benemerenza di questa virtuosa condotta fu dal Governo creato il Giustiniani Duca di Candia, *ut quoddam quasi debitum virtuti premium consequeretur*, come si spiega il Veri (Rer. Ven. Lib. I)

Innalzato appena al Trono Ducale Francesco Dandolo, successore di Giovanni Soranzo nell'anno 1328 nacque grave contesa col Patriarca della vecchia Aquileja a cagione dell'Istria. Parte di questa Provincia era governata da' Prelati di Aquileja col mezzo de' loro Rettori; la dura reggenza di questi riusciva cotanto gravosa a' Cittadini di Pola, Valle, e di altre Terre vicine, i quali con manifesta ribellione avevano scosso il giogo de' Veneziani, che deliberarono di ritornare sudditi della Repubblica, dalla quale furono benignamente accolti con mutua giurata transazione. Irritato il Patriarca chiese al Governo, che gli fossero restituite quelle Città: le lagrime di que' disperati popoli fecero, che la Repubblica risolvesse di prendere la difesa della loro vita, e delle loro sostanze. Seguì qualche combatti-

men-

mento, e qualche leggiera effusione di sangue, finchè colla mediazione del Romano Pontefice Giovanni XXII seguì la pace nell' anno 1330.

Prima spedizione marittima contro li Turchi nell' anno 1332.

IV. Mentre le armi Veneziane s'impiegavano in leggiere azioni, e mentre i Principi Cristiani immersi erano per la maggior parte nell' ozio, e nell' interne applicazioni all' economia de' loro Regni, non trascuravano i Turchi di accrescere il loro Imperio collo spoglio delle Provincie di Oriente, onde discacciati i fedeli dalla Sorìa, e ridotte in barbara servitù quelle nobili contrade, infestavano i Mari, predavano i legni, minacciavano sbarchi nell' Isole, tenendo in continua e riflessibile soggezione tutto quel tratto di mare, che verso Levante si distende sopra le Isole di Candia, Rodi, e Cipro. Dovendo adunque noi registrare in questo Saggio il principio, ed avanzamento delle armi Turche in Europa, come parte rilevantissima della Veneta Storia Politica, crediamo conveniente presentare quì a' Giovani studiosi una breve idea della maniera, con cui costoro fabbricarono quel

vasto Imperio, che da tre secoli sostengono dopo la conquista di Costantinopoli. Accenneremo a questo fine quale sia la loro Religione, quali le loro leggi civili, e la loro militare disciplina; rimettendo i leggitori all'Opera del Gaza *De Origine Turcarum*, a quella di Andrea Cambini *Dell' Origine de' Turchi*, ed a molte altre, che trattano diffusamente di questa materia.

Le Leggi sacre dell'Imperio Turco furono dal sagace Legislatore Maometto accomodate e dirette unicamente ad ampliare lo stato, a differenza delle Leggi Divine, che richiamano, e regolano l'uomo deviato dal suo primo fine, accordando l'uso de' beni temporali in ciò, che a questo primiero ed importante scopo non si oppone. Per rispetto alla Religione quella de' Turchi è un ammasso di tutte le sette senza approvarne, o condannarne alcuna, cosicchè se a tutte antepongono quella di Maometto come la migliore, con accortezza sostengono, non isdegnarsi da Dio Religione veruna, purchè riconosca per superiore legittimo il Re Maomettano col tributo del censo capitale. Presero adunque i Turchi molti dogmi dagli Ebrei, alcuni da' Cattolici, la maggior parte dagli Eretici contemporanei al loro Profeta Maometto e si dichiararono nemici dell'

ido-

idolatria, della quale però molte cerimonie hanno ritenute. In questa guisa chiunque diveniva loro seguace credeva di non abbandonare affatto la natìa credenza.

A due soli principj fondamentali hanno ridotto i Turchi il loro *Alcorano* ch'è il Codice della loro Religione, all'esservi cioè un Dio solo, e all'essere Maometto l'unico Nunzio di Dio sulla Terra. Non è tuttavia, che oltre dell'Alcorano non ammettano per dogma il *Fato*, e per *Vicario* di Maometto il loro Sovrano, per l'esaltazione del quale credono opera d'eroico merito appresso Iddio il disprezzare la propria vita; prestano perciò somma credenza a' sortilegj, ed altri simili vaneggiamenti. Presso i Turchi non v'è ordine Sacerdotale, potendo sagrificare tutti i Dottori, e Giudici, appellati *Cadì*, anzi ciascheduna persona innanzi alla porta della propria casa. Hanno però in qualità di Capo della Religione il *Muftì*, cioè, interprete della Legge; la suprema però sua autorità è sottoposta al Sovrano, da cui dipende l'esaltazione, o deposizione di questo Ministro. Al *Muftì* adunque fanno i Turchi ricorso per la definizione d'ogni sagra o profana controversia, dovendo i Giudici uniformarsi alle sue decisioni, ed egli a quelle del So-

vra-

vrano; onde tutto riguarda il solo vantaggio politico.

V'è tra loro una classe di Persone, che vivono in ritiro, fingitori di estasi e di visioni, i quali però ne' sensi sono li più dissoluti, senza che ne prenda perciò scandalo l'ignorante plebe, e tra questi alcuni affettano d'essere mandati in qualità di Profeti dal gran Maometto. Oltre questi principj ammettono i Turchi la circoncisione, sì per dimostrare la loro discendenza da Ismaele, come per allettare gli Ebrei. L'acqua viene da loro creduta valevole a purgare i peccati, laonde la tengono pronta nelle loro Moschee, o sieno Templi, onde lavarvisi, e di questa nelle loro processioni solenni fanno precedere un gran Vaso. Usano il sagrifizio de' castrati, buoi, ed altri animali comestibili; non adoperano però il fuoco per consumare le Vittime. Finalmente viene comandato a' Turchi sotto precetto il pellegrinaggio alla Mecca ove visitano, e venerano l'Arca del Profeta Maometto.

Per rispetto al Matrimonio, benchè costoro condannino egualmente il celibato, che l'adulterio, il matrimonio però ha qualità sacra, nè ad essi è vietata la pluralità delle mogli con l'idea vana di accrescere la popolazione. Ammettono il ripudio ma con

la

la restituzione della Dote, onde frenarne la frequenza. Nella loro disciplina è degno d' osservazione il digiuno in ogni duodecima Lunazione, il quale viene chiamato *Ramasan*. Era rigorosamente vietato a' Turchi l' uso del Vino come contrario alle grandi azioni militari, ed alla pubblica tranquillità, ma dopo la morte del Sultano Solimano, il suo successore Selim gran bevitore, ed Ubbriaco col suo esempio corruppe la Morale de' Turchi in questo punto della loro disciplina. Quest' è in succinto l' essenza della Religione de' Turchi, indirizzata, come apparisce ad evidenza, alla sola politica prosperità e grandezza del loro Imperio temporale.

Quanto poi alle Leggi civili, queste tra i Turchi sono scarsissime, e quasi tutte dedotte dalla loro Religione. Espulsi sono dal loro foro gli Avvocati, e Giureconsulti, esponendo le parti litiganti le loro ragioni, e sommarj essendo i loro giudizj. Non hanno luogo nella Nazione Turca nè donazioni, nè testamenti, giacchè Eredi necessarj sono i figliuoli, e fratelli, e fuori del Parentado il solo Sultano come Padrone universale, in confronto del quale i sudditi fanno la pura figura di Schiavi. Quindi è, che i Turchi reputano dono gratuito del loro Signore quell'

quell' eredità, che passa dal Padre ne' figliuoli; tra' quali non si fa distinzione veruna di Primogenito, nè di legittimo, o naturale: L'educazione de' figliuoli è del tutto abbandonata, giacchè si può dire con verità, che non si prende cura di educare se non que' Giovanni Cristiani, che violentemente si conducono a Costantinopoli, dove ricevono tutti la circoncisione. L' educazione di questi consiste nelle arti necessarie alla guerra, ed alla navigazione. Di questi giovani si formano varie classi, una entra nel Corpo de' Gianizzeri, e degli Spahj; un' altra è destinata a servire nel serraglio del Sultano, e la terza de' più abili unita a' giovani Turchi li più nobili forma una scuola, che ha quattro gradi chiamati da' Turchi *Ode*. Lo studio di questi versa principalmente nell' intelligenza dell' Alcorano e suoi Interpreti, nell' apprendere le Lingue Araba, Persiana, Tartara, e Schiava, e nell' Astrologia giudiciaria. In cotal guisa eruditi ed addottrinati passano i giovani alla classe di maneggiare le armi; ed in questa classe imparano qualche elemento di Nautica, e di Geografia. Ecco il nervo della Turca Letteratura.

Discendendo ora ad accennare quale sia la militare disciplina, conviene osservare in

pri-

primo luogo, che poco numerosa è la Fanteria, detta *Gianizzeri*, i quali formano la guardia del Sultano in pace, ed in guerra, essendo appoggiata alla Cavalleria la difesa dell'Imperio. I fanti sono stipendiati dalla pubblica Cassa della Nazione, ma i soldati a Cavallo non hanno altra mercede, che il comparto de'Terreni nelle regioni di conquista con l'obbligo di mantenere cavalli, e di essere pronti al militare servigio, quando sono dal Sovrano chiamati. Oltre queste due classi di soldatesca v'è quella, che sono tenute di mandare tutte le Provincie, e tutti i Principi alleati, o tributarii, a quali si deve aggiungere un numero sorprendente di servi raccolti dalle contrade suddite, e confinanti. Tutte queste milizie prendono come principio fondamentale della loro disciplina l'ubbidienza cieca a' loro Comandanti, reputando che il morire per regio comando sia lo stesso, che ubbidire a Dio, e passare ad una vita più felice e beata. Questo è lo stato per così dire religionario e civile della Nazione Turca, a meglio comprender il quale gioveranno le Opere del *Vertot Discours sur l'Alcoran*, e la *Vita di Maometto*, la quale ritrovasi pure tradotta in Italiano.

La Nazione adunque de' Turchi dopo aver sog-

soggiogata la Persia, e la Sorìa con gran parte dell'Asia Minore seguendo il suo civile costume avea divise le regioni occupate in molti piccioli Principati, il più potente de' quali divenne quello d'Iconio, che tante molestie apportò a' sudditi del Regno Cristiano di Gerusalemme, come ne' Tomi III, e IV fu detto. Risorta poi l'antica dissensione tra questi Principati, riuscì a' Tartari spogliarli della Persia, a' Saraceni dell'Egitto, e della Sorìa, ed agli Imperadori Greci dell'Asia Minore. Così giacque infievolita la Nazione Turca fin a' tempi dell' Imperatore Ridolfo di Ausburg ceppo della Casa d'Austria, innalzato al Trono Imperiale nell' anno 1273. Comparve allora nell' Asia Minore un picciolo loro Principe appellato Ortaele il quale possedeva un ristretto territorio presso l'Armenia. Figlio di questo fu Osmanno, ovver Ottomanno, cotanto fortunato, che conquistò molte Città dell'Imperio Greco nell'Asia, e riunì in se solo i piccioli Principati Turchi, che ancora sussistevano in quella parte del Mondo; e in questa guisa rinforzato Ottomanno dopo aver preso il titolo di Sultano dichiarò la guerra al Greco Imperatore Andronico II successore di Michele Paleologo suo Padre. A questo tolse Ottomano tutta quasi la Bi-

tinia,

tinia, e dilatò le sue conquiste sin al Bosforo di Tracia, fondando in cotal guisa quell' Imperio, che conserva ancora il di lui nome. Non fu dissimile al Padre il figliuolo Orcane, che gli succedette verso l'anno 1328. Continuò egli le conquiste contro Andronico III Paleologo Imperator di Costantinopoli, ed occupò le grandi Città di Nicea, e di Nicomedia, indi le provincie di Licaonia, di Misia, e di Frigia, e perciò tutte le regioni tra il Ponto Eusino, e l' Ellesponto; quindi passò ardito nella Tracia, e s'impossessò di Gallipoli, e di molte altre piazze importanti, ed allora pose la sede del suo Imperio in Nicea, ove lasciò di vivere lasciando per successore il figliuolo Amurat.

Questi progressi de' Turchi posero in gelosia gli Italiani, e principalmente i Napolitani governati a quel tempo dalla Regina Giovanna I, figlia di Roberto, e Nipote di Carlo II della stirpe Angioina. Si strinse adunque Giovanna in alleanza con l'Imperator Andronico III; riuscì però vana la loro confederazione, poichè Andronico finì di vivere nell'anno 1341, lasciando assai indebolito l'Imperio. Gli succedette dopo molte vicende Giovanni Cantacuzeno il quale per mantenersi nell'usurpato Imperio non eb-

ebbe orrore di collegarsi col Sultano Amurat, cui diede con eterna ignominia in consorte una figlia. Occupò il Trono Imperiale il Cantacuzeno sin al 1355, in cui entrò a regnare Giovanni VI Paleologo: e quest' è l' Epoca funesta all' Europa. Amurat passò con poderoso esercito in soccorso del Paleologo contro i Bulgari, i Servj, ed i Valacchi, che lo molestavano; ma poi rivolse perfidamente le armi contro il Greco Principe, e lo ridusse quasi tributario, spogliandolo delle Città di Filippopoli, di Andrianopoli ed Ipsala. Sin a questo tempo i Turchi s' erano fermati per lo più nelle spedizioni terrestri, senza prendere gran pensiere del mare; ma adescati dal desiderio delle prede marittime coll' ajuto, ed ammaestramento de' Genovesi, o come si spiega Gio: Battista Veri *Rer. Venet. Lib. I. Ligurum ope, & remigio tradutti*. Incominciarono ad infestare i mari, come di sopra fu detto con danno gravissimo della Veneta mercatura.

Ma siccome riusciva egualmente molesta a' Veneziani la licenza de' Barbari, che pericoloso l' esperimento d' attaccarli da se soli, tentarono col mezzo del Romano Pontefice Giovanni XXII, d' indurre la Francia ad imitare gli antichi esempj; ma dopo

pat-

pattuita la lega essendo andato a vuoto il disegno, perchè come scrive il citato Veri, *Gallus cum magis nomen ad præsidium Sociorum, quam vires attulisset, Pontifici, Venetoque solis Italica salus, & libertas concreditur*. Ricercando perciò lo stato attuale delle cose pronto riparo, fu data la direzione della Veneta Armata navale al prode Generale Pietro Zeno, il quale passato ne' mari superiori incenerì, e gettò a fondo molti legni de' Turchi, li perseguitò come fiere ne' nascondigli e ne' seni dell' Isole, e liberò da' pericoli la navigazione, facendo appender al laccio quanti Corsali cadettero vivi in suo potere. Avvenne questa gloriosa spedizione nell' anno 1332.

Dieci anni dopo nel principio del Principato di Andrea Dandolo fu conchiusa lega ad istanza di Papa Clemente VI coll' Imperator di Costantinopoli Giovanni Cantacuzeno sopramentovato, col Re di Francia, con Ugo Re di Cipro, ed i Cavalieri di Rodi. La condizione fu, che ognuno degli Alleati per la sua quarta parte concorresse ad allestire XX Galee, numero creduto allora sufficiente a fiaccare le nascenti forze marittime de' Barbari; abbondando però la Repubblica aggiunse alle forze pattuite altre XV Galee sotto il comando del suddet-

to Pietro Zeno. Spinse i Principi Cristiani a questa nuova spedizione la troppa grandezza de' Barbari, i quali oltre le surriferite conquiste terrestri fatti arditi sul mare aveano osato sorprendere l'importante scala mercantile di Smirne.

Ecco, come descrive quest'Alleanza l'accurato Marco Barbaro nella sua Cronaca manoscrita tante volte da noi mentovata. *Clemente VI Pontefice* (egli dice) *persuase l'Imperatore di Costantinopoli, il Re di Cipro, il Re di Francia, noi Veneziani, & il gran Maestro de Rhodi a guerra contro loro,* (i Turchi) *e fu concluso di armare Galie sessantaquattro a questo modo, che la Signoria nostra prestasse le Gallie fornite, & loro Signori le pagassero, & furono così divise. L'Imperatore X, il Re di Cipro VI, Noi XXXIV, & il gran Maestro IV, della quale Armata fu fatto Capitanio Pietro Zeno. Il Re di Francia doveva mandare numero conveniente di gente a Cavallo, & a piedi pagata da lui, & nostri Navilj condurla, della quale esso Re fece Governatore Imberto Dolfino da Vienna valoroso Capitanio di guerra, & esso Papa lo intitolò Capitanio della Chiesa.* Io ritrovo, che Imberto Dolfino avendo dimostrato prima del suo arrivo a Ve-

ne-

nezia desiderio ardente d'essere aggregatò alla Patrizia Nobiltà, questa grazia gli fù tosto accordata nel Mese di Settembre del 1345: ecco l'autentico Registro; 1345 *Augusti 26 in Consilio Quadraginta, & 1 Septembris in Majori Consilio —— Cum Magnificus Vir Dominus Imbertus Delphinus de Vienna Sedis Apostolicæ Capitaneus Generalis exercitus Christianorum contra Turcos, Nos per suas Litteras benigne requisierit, ut eum recipiamus in nostrum Venetum, atque Civem, considerata sua laudabili dispositione, & sincera dilectione, & affectione, quam ad nos, & nostrum Commune se habere ostendit —— Fiat sibi gratia, quod in nostrum Civem charitative, & honorabiliter, prout postulat; recipiatur.* Il Doge Andrea Dandolo gli spedì dopo le Lettere Ducali firmate nel giorno 12 Settembre dello stesso anno. Ma torniamò a riprendere il filo.

La direzione adunque di tutta l'Armata marittima alleata fu affidata allo Zeno, il quale partì nel giorno 16 Novembre 1345, e passato a' mari di Levante, unito al Patriarca di Costantinopoli Legato Apostolico, ricuperò la Città di Smirne, perseguitò i Turchi segnando molte vittorie coll'effusione del loro sangue, e finalmente disfatta ed

incenerita la loro Armata navale, rintuzzò l'orgoglio di que' Barbari. Giunse così grata la novella al Pontefice Clemente, che, come riferiscono Giacomo Diedo, Vettor Sandi, e Paolo Morosini, volle dimostrarne la compiacenza onorando con ampia Bolla, segnata nel giorno XV Giugno 1346, e registrata per disteso dal Morosini suddetto, la Veneziana Repubblica della facoltà d'esigere le Decime Ecclesiastiche sopra gli Stati, che possedeva, e sopra quelli ancora, che le fosse riuscito di aggregare al suo Dominio. Non si fermò quì il zelo ed il valore di Pietro Zeno, ma *celebriores* (parla il citato Veri) *triumphos sibi pollicitus in Asiæ mediterranea descendit, ac fugitivos ubique persecutus est. In ea provincia, ut quidam habent annales, egregius imperator dum sacris de more operam daret, a convolantibus undique agrestibus interceptus in templo fœde opprimitur, & cum tanti viri occasu spes omnis melioris fortunæ evanuit.*

Guer-

Guerra contro gli Scaligeri Signori di Verona, ed Acquisto della Città di Trivigi nell' anno 1337.

V. Assicurata col sangue degl' Infedeli la libertà del Nazionale commercio, e la salvezza de' sudditi, fu chiamata la Repubblica ad interessarsi nelle turbolenze dell' Italia per la dura schiavitù, che soffrivano i popoli dalla tirannide degli Scaligeri. Incominciano a questo tempo le conquiste Veneziane nel Continente d' Italia, e fu l' acquisto primogenito la Città di Trivigi. E' noto a tutti, che signoreggiavano l' Italia a quest' Epoca le celebri famiglie Ezzelina, la Scaligera, la Carrarese, la Rossi, l' Estense, la Gonzaga, la Visconti, e la Caminese, come nel secondo Saggio Geografico più diffusamente diremo; onde ora ci ristringeremo a parlare soltanto degli Scaligeri, contro la potenza de' quali si vide la Repubblica costretta di assumere l' armi. Sin dall' anno 1311 io ritrovo, che principiassero i Veneziani ad ingerirsi negli affarri degli Scaligeri: e nel detto anno nacque guerra fra la Comunità di Padova e Can grande della Scala Signore di Verona. Non piaceva al Veneto Governo, che Cane si

rendesse Padrone di Padova, nè che i Padovani divenissero più potenti col trionfare degli Scaligeri; onde continuando ancora la guerra nell'anno 1314 nel giorno quarto di Settembre deliberò il Consiglio Maggiore di spedire due Ambasciatori al detto Cane, e due pure alla Comunità di Padova per maneggiare la pace fra le due parti; e questa fu finalmente conclusa colla condizione, che la Repubblica si facesse Garante del Trattato; per la qual cosa nel giorno primo d'Ottobre del 1314 fu decretato nel Maggior Consiglio in questa forma: 1314 *Die* 1 *Octobris in M. C.* —— „ Cum servitia, quæ conferuntur amicis, tanto gratiora, & obligatoria reputantur, & eis satisfaciunt, quanto liberalius, & citius requisitiones ipsorum effectui demandantur. Et ideo super istis Ambasciatis Paduæ & Veronæ queruntur, quod constituamus nos Plegii pro ambabus partibus occasione pacis, quam simul fecerunt, de pœnis, & obligationibus contentis in pace prædicta.

„ Capta fuit Pars —— Cum ipsi alias in simili casu nobis serviverunt liberaliter, & libenter (*nella surriferita guerra co' Padovani da noi esposta nell' Articolo I*) quod adimpleatur per nos requisitio

„ tio ipsorum dictorum Ambasciatorum
„ utriusque partis in tam pia causa, quæ
„ respicit conservationem, & bonum pacis;
„ ita tamen quod utraque partium faciat
„ nobis plenam, & sufficientem promissio-
„ nem de conservando nos perpetuo absque
„ damno, occasione dictæ plezariæ, quam
„ facimus pro eis."

Si rinnovò la guerra nell'anno 1322, perchè Cane eletto dall'Imperatore Ludovico il Bavaro Vicario di Feltre dopo aver occupato Montebelluna, e Vidore passò a depredare il territorio Padovano. Si riunirono a comune difesa le Comunità di Padova, e di Trivigi. I Padovani *elessero*, dice Marco Barbaro, *per suo difensore, & Signore Giacomo da Carrara, il quale per havere pace dal detto Signor Cane promise Thadia sua unica figlia per moglie di Mastino della Scala suo nepote; ma innanzi il fine delle nozze morì esso Signor Giacomo del* 1322, *havendo instituito suo Successore Marsilio da Carrara figlio di suo fratello, & la Comunità lo confirmò. Ma nacque discordia fra detto Marsilio, & Nicolò da Carrara suo parente sicchè Marsilio dominava Padoa, e Nicolò tutto il Contado. Et il detto Signor Cane favoriva di nascosto e l'uno, e l'altro, onde che, e l'*

altro, e l' uno voleva essere colui, che desse Thadia sopradetta in potere di Mastino, & Padoa in dote. Il detto Signor Cane, faciendo ciò Nicolò li prometteva assai cose, e specialmente delli beni del detto Marsilio, & il simile prometteva a Marsilio. Costuì dubitando di perdere Padoa, volse essere quello, che facesse tal dono al Signor Cane, & mandò a Venezia la detta Thadia. Mastino venne, & fu ben veduto, & honorato, e la sposò presente al Dose, e la Signoria nostra, esso Marsilio, & altri Gentilhuomini, & li fu mandato uno Ambasciatore ad accompagnarla a Verona, & fu fatta la vera pace fra Veronesi e Padoani, nella qual guerra dal 1311 *fino allora morirono più di* 100000 *persone, &* 1328 *alli* 10 *Settembrio il detto Marsilio rinonziò Padoa al detto Signor Cane.* Creò allora Cane suo Vicario in Padoa Marsilio Carrarese, e finì la guerra dopo 17 anni di continue ostilità e devastazioni.

Conobbe a ragione Cane della Scala, che la mediazione della Repubblica fu la cagione principale della fortunata sua riuscita in mezzo a cotanto spinosi maneggi, e divenne perciò affezionatissimo al Governo, e desiderava esser aggregato alla Patrizia Nobiltà; ma non ardì di dimandare la grazia,

sè prima non gli si presentava occasione opportuna di meritarla. Ebbe ben tosto la desiderata opportunità. Giacomino Querini figliuolo di Matteo della *Casa Grande*, il quale abitava in Verona, essendo uno de' principali fautori di Boemondo Tiepolo nella famosa congiura, incominciava a trattare nuovi progetti contro la tranquillità e salute della Repubblica insieme con alcuni Barocj, che dimoravano in Venezia. Traspirò il Governo i loro disegni, e dimandò a Cane della Scala con grand' istanza la persona di Giacomino Querini; Cane accordò volontieri la dimanda; onde condotto il Querini a Venezia nell' anno 1328 gli fu tagliata la testa fra le due colonne insieme con Giacomino e Marino Barocj.

Giudicò Cane essere quello il momento favorevole per domandare con riuscita l' aggregazione. A questo fine spedì a Venezia tre Ambasciatori colla commissione in iscritto, la quale era concepita in questi termini. *In Christi nomine*. „ Die Mercurii quin„ to Martii Veronæ in Contrata Sanctæ „ Mariæ antiquæ super Salla Palatii Magni„ fici Domini Canis grandis della Scala in„ frascriptis Presentibus Nobilibus, & Pru„ dentibus Viris Petro de Marana, Joanne „ de Principibus Militibus, Magistro Egi-

„ dio

„ dio Phisico, Magistro Bonmartino Ci-
„ rurgo, Andrea Sescaleo, Petro Bono
„ quondam Domini Torelli de Clavica No-
„ tarii, Magistro Nicolao Doctore Gram-
„ maticæ, & Tobaldo quondam Magistri
„ Danielis Notario familiaribus dicti Domi-
„ ni Canis, & aliis quam pluribus testibus
„ vocatis, & rogatis.

„ Magnificus, & potens Dominus Canis
„ grandis della Scala, pro Sacro Romano
„ Imperio Civitatum Veronæ, Paduæ, &
„ Vicentiæ Vicarius generalis fecit & con-
„ stituit Nobiles, & Prudentes Viros Do-
„ minos Petrum de Verme militem, Guiel-
„ mum de Servideis, & Petrum de Sacco
„ Jurisperitos Cives Veronæ, & quemlibet
„ eorum in solidum absentes tamquam pre-
„ sentes suos procuratores, & Nunzios.
„ Specialiter ad acceptandum, & se cum de-
„ bita reverentia præsentandum coram Illu-
„ stri, & Magnifico Domino Francisco Dan-
„ dulo Duce Venetiarum, Dalmatiæ, atque
„ Crovatiæ, Domino Quartæ Partis, & di-
„ midiæ totius Imperii Romaniæ, & No-
„ bilibus, & Prudentibus Viris Dominis
„ Consiliariis, & Consilio, & Communi
„ Venetiarum, & ad supplicandum præfatis
„ Dominis Duci, Consiliariis, Consilio, &
„ Communi Venetiarum.

„ Ut

„ Ut eis placeat recipere prædictum Do-
„ minum Canem, filios, & hæredes, ut
„ sint eorumdem Cives, & admittantur, &
„ promoveri valeant ad omnes dignitates,
„ privilegia, honores, & commoda, ad quæ
„ de jure, vel approvata consuetudine cæ-
„ teri & honorati cives Venetiarum admit-
„ tuntur, sive & promoventur; & per ipsum
„ Dominum Ducem, & Consiliarios, Con-
„ silium, & Commune Civitatis Venetia-
„ rum, tamquam eorum Cives honorabiles
„ pertractentur. Et ad recipiendum investi-
„ turam nomine, & vice dicti Domini Ca-
„ nis, & hæredum de prædicta Cittadinan-
„ tia, seu omni jure, quod alii Cives Ci-
„ vitatis Venetiarum habere noscuntur, & ad
„ præstandum, faciendum, & recipiendum
„ conventiones, promissiones, & juramenta
„ generis cujuscumque, ac & obligationes
„ reales, & personales, quas cæteri Veneti
„ Cives faciunt, & recipiunt secundum eo-
„ rum consuetudines approbatas, & de ce-
„ tero omnia negocia, quæ prædictus Do-
„ minus Canis in Civitate Venetiarum posset
„ habere, & gerere, si personaliter interesset
„ occasione Cittadinantiæ supradictæ, & ad
„ omnia alia, quæ in prædictis, & circa præ-
„ dicta, prædictis Procuratoribus, & eorum
„ cuilibet necessaria, seu utilia videbuntur.

„ Dans

„ Dans, & concedens dictis suis Procu-
„ ratoribus, & cuilibet eorum liberum, &
„ generale mandatum, & generalem admi-
„ nistrationem, & potentiam in omnibus,
„ & singulis supradictis. Promittens & mi-
„ hi Notario infrascripto stipulanti, vice &
„ nomine præfati Domini Ducis, Consilia-
„ riorum, Consilii, & Communis Venetia-
„ rum, & omnium aliorum, quorum inte-
„ rest, vel interesse potest, firmum, ra-
„ tum, & gratum habere, & tenere, ac
„ etiam inviolabiliter observare quicquid
„ per dictos Procuratores, vel eorum alte-
„ rius dictum, vel factum fuerit, seu quo-
„ modolibet pertractatum sub honorum suo-
„ rum hippoteca.

„ Anno Domini 1329 Indictione 12.
„ Ego Bentius Alexandrinus Civis Vero-
„ nensis Imperiali authoritate Notarius præ-
„ dictis omnibus præsens interfui, & roga-
„ tus scripsi."

Venuti in fatti a Venezia i tre mentovati Ambasciatori di Cane il grande esposero l'oggetto della loro missione; il Governo giudicò bene l'accordare la grazia ad un Personaggio, dal quale molto potevano compromettersi: onde fu deliberato nel Consiglio delli Quaranta 1329 *Martii* 10 *in Consilio de Quadraginta: Quod Dominus Canis del-*

della Scalla, Vicarius pro sacro Imperio Veronæ, Paduæ, & Vicentiæ sit Venetus cum suis hæredibus, sicut nobis supplicari fecit per suum Ambasciatorem —— De Parte 32 -- *de non* 1 -- *non sinceræ* 1 —— Fu poi approvata la deliberazione delli Quaranta nel Consiglio Maggiore, onde il Doge Francesco Dandolo consegnò agli Ambasciatori suddetti le Lettere Ducali contenenti il privilegio nel giorno 12 di Marzo, le quali noi per cagione di brevità passiamo sotto silenzio; si possono però leggere in Marco Barbaro.

In cotal guisa divenuto possente ed illustre Cane della Scala, e vedendosi Signore di Verona, Padova, Vicenza, Feltre, Belluno, ed altri luoghi senza dipendenza veruna degl' Imperatori Tedeschi, distratti dalle turbolenze della Germania, aspirava al dominio di tutta la Marca Trivigiana, onde unito a Marsilio di Carrara con forze rispettabili si accostò a Trivigi; dove fu egli rinforzato da' Caminesi, Capo de' quali era Guecello Tempesta, che continuava nell' usurpato Principato. Costui potè persuadere i Cittadini, già stanchi di tante fatiche e guerre, esaltando le singolari doti di Cane, alla resa. Infatti Guecello estese le Capitolazioni, in virtù delle quali egli rimaneva

in

in qualità di Vicario dello Scaligero in Trivigi con facoltà di scegliersi il Podestà. Era arrivato Cane in questa guisa al colmo della sua grandezza, quando assalito da grave infermità pochi giorni dappoi finì la sua vita in Trivigi. Aperto il suo Testamento; si ritrovò, ch'egli lasciava a Marsilio da Carrara in qualità di Vicario soltanto la Città di Padoa col suo Territorio, e alli Nipoti Alberto e Mastino figliuoli del fratello Albdino l'intero dominio de' suoi Stati.

Benchè Alberto fosse il primogenito, fu contento però, che Mastino gli fosse compagno nella reggenza dello Stato, riflettendo alla di lui discendenza, di cui egli era privo. Preso adunque da questi fratelli il possesso di Verona, Marsilio da Carrara in Padova si fece giurare fedeltà per nome degli Scaligeri, e venuto indi a poco Alberto fu riconosciuto come legittimo Signore, e Sovrano; lo stesso seguì nella Città di Trivigi, ove costituì Pretore Pietro dal Verme, e Guecello Tempesta da Camino per Capitano dell'armi. Mastino, cui era sospetto il favore eccedente de' Padovani per la persona di Marsilio Carrarese, lo ritirò di là creandolo Podestà di Vicenza; e condotto da simili sospetti avendo chiamato a Ve-

Verona i Caminesi, ch' erano amati da' Cittadini di Trivigi, li tenne appresso di se con speciosi pretesti, finchè fuggiti essi da Verona sul timore di qualche attentato per parte di Mastino, rientrarono nelle loro antiche fortezze della Marca Trivigiana; e si posero colle loro Terre sotto la protezione della Veneziana Repubblica. Incominciò quindi Mastino ad ingelosirsi de' Veneziani; per la qual cosa fè tosto fortificare Trivigi, rimosse di là Guecello Tempesta creandolo Pretore di Verona, e riformò l' interna polizia della Città riducendo il Consiglio di quella a soli 200 Cittadini.

Minacciava Mastino, che affettava il titolo di Re della Lombardia, di occupare le Terre de' Signori da Camino, avvegnachè godessero il favore e l' assistenza de' Veneziani. Per pruova maggiore, che poco considerava le loro aderenze, cercava ogni occasione per istuzzicare la Repubblica, come quella, che sola poteva porre impedimento alla sua grandezza essendo da tutti i Principi temuta per il possesso di tanti Regni, per il Dominio del Mare, per la copia delle ricchezze, e per il vigore dell' armi. *Insuperbiti di tanto Dominio*, (dice Marco Barbaro parlando degli Scaligeri) *volevano dazio ad Hostia dalli naviganti in Pò; ha-*

havevano posto nuove gabelle, & nuove decime sopra le possessioni de Veneziani nel Trevisano, e Padoano, nè lasciavano condurre a Venezia li frutti di quelle; cercavano impadronirsi della Mota, Portobuffolè, e Camino già cinquanta e più anni sotto la protezione della Signoria nostra, & il tutto era contro li patti, che si havevano con loro Signori. Mastino habitava in Verona, e governava il tutto. Alberto primogenito, ma senza figli si contentava di Padoa, & habitava in quella, & teniva stretta amicizia con Marsilio da Carrara, & bramava molto, parendoli doverlo amare con ragione, & potersi fidare di lui, per essere stato quello, che aveva dato Madona Thadia da Carrara sua germana, & Padoa per dote a Mastino suo fratello ..... Et se il detto Alberto fosse stato così moderato nell' amare, come era nel Signoreggiare, non sarebbe successo allora la bassezza de' loro fratelli. Ma lui s' inamorò della Moglie del detto Marsilio, & la sforzò un giorno, che il Marito era fuori di Padoa, al quale lei lo disse, & lui tacque. Ma per memoria nel suo Cimiero, ch' era una testa di Sarasino, aggiunse due Corna d' Oro.

Poi per farlo nemico della Signoria nostra

stra lo persuase a fare Saline, dove già Padoani volevano farle del 1303. Il Dose per le innovazioni dette di sopra haveva trapassate le ingiurie con fare processi, scriverli molte Lettere, & mandarli Nuncii; ed esso Mastino diceva, a che mandarmi il Dose tanto piombo, tenghi quello da cuoprire il Campanile di S. Marco. Fin quì Marco Barbaro. Poca forza adunque avendo le doglianze e le insinuazioni amichevoli per divertire Mastino dalle vaste sue macchinazioni, fu creduto necessario dar mano a più risoluti ripieghi, concorrendo a' primi indizj de' movimenti Veneziani la maggior parte de' Signori della Lombardia a stringere Alleanza, come pure il Re di Boemia grandemente irritato contro Mastino, perchè oltre gli acquisti fatti di alcune Terre spettanti al suo Dominio, tentava ancora di occupare Pontremoli che tenea stretta con vigoroso assedio.

Prima di progredire voglio osservare di passaggio, che all' occasione di questa guerra incominciarono i Veneziani a meditare, se dovessero porre in non cale ogni pensiero sulla Terraferma d' Italia, ed accudire soltanto agli affari marittimi. Il Doge Dandolo era d' opinione, che si pensasse al mare, ed all' estensione del marittimo com-

mercio. Altri però esageravano l' arditezza degli Scaligeri nel provocare la Repubblica coll' erezione d' una Fortezza nelle vicinanze di Chioggia con disegno, come appariva, di por freno a' Veneziani per intraprendere forse tentativi più pericolosi: ch' era prudente consiglio prevedere da lunge i mali, e che trascurar non si doveano i primi benchè leggieri principj; tanto più che dovea riputarsi giusta e conveniente una guerra, che allontanava le offese, e vendicava i danni dagli Scaligeri alla Repubblica cagionati. Prevalse l' opinione di questi tanto più facilmente, quanto era l' occasione favorevole, essendosi dichiarati nemici degli Scaligeri il Re di Boemia, li Fiorentini, li Visconti di Milano, gli Estensi, i Gonzaghi, ed i Rossi cacciati barbaramente da Parma, e da Lucca. Nel Giugno adunque dell' anno 1335 si pubblicò, ed intimò la guerra agli Scaligeri. *Questa per le mie storiche indagini* (Scrive Vettor Sandi Parte Seconda Vol. I Lib. V Pag. 75) *fu la prima occasione, che nella Polizia Veneziana si cominciò la costumanza di eleggere nel Consiglio Maggiore Savj ad un particolar affare delegati, Consesso provisionale ed estraordinario, da cui con demandato potere si provedesse al caso, preside però il Doge*

col

col suo Consiglio Minore &c. Ma oltre che nel precedente Tomo V abbiamo dimostrato con autentici documenti l'antichità dei detti *Consigli de' Savj*, come può senza manifesta contraddizione asserire l'erudito Sandi, che al momento della guerra contro gli Scaligeri incominciasse la prima creazione de' Collegj e Consigli de' Savj, quando egli medesimo alla Pagina 121 del suddetto Libro V rammemora i Savj destinati alle guerre sopramentovate di Ferrara, di Zara &c.? Ma ritorniamo in cammino.

Non vi fu forse guerra alcuna, come riflette Giacomo Diedo, che intraprendessero i Veneziani con impegno maggiore, perchè nati essendo in libertà ed anteponendo questa ad ogni altro bene, credevano di non poter incontrare più gloriosa impresa, che quella d' impiegare le forze e i tesori a preservazione della propria libertà, e di quella de' loro amici e vicini. Fatta la descrizione nella Città di coloro, che dagli anni venti alli sessanta fossero capaci all' esercizio dell' armi, si ritrovò ascendere il numero loro giusta l' unanime calcolo di Lorenzo de Monacis, di Marco Barbaro, di Giacomo Diedo, ed altri Storici e Cronisti, a quarantamila, dalchè è facile comprendere la copiosa popolazione dell' Isole, se oltre il

prodigioso numero d'uomini, che s'impiegavano sopra li pubblici Legni, e di quelli che trafficavano in tutte le Scale Mercantili dell'Asia, Africa, ed Europa, rimaneva ancora nella Città un sì gran numero di popolo atto a sostenere il peso della Milizia. Quello che meritava eguale ammirazione era il concorso universale per arrolarsi alle Venete insegne. *Furono descritti*, (parla Marco Barbaro) *gli abitanti in Venezia da anni venti fino alli sessanta in numero di quarantamila e cento, furono divisi in dodici parti, & gettate le sorti, quali dovevano essere li primi, & quali li segondi fino alli duodecimi, & gran parte del popolo andò ad essa guerra senza aspettare la sorte, e senza premio.* Ma non credendo il Governo d'impiegare nel principio della guerra copia sì grande di Soldati, fu stabilito di formare un corpo di quattromila cinquecento Cavalli, e seimila fanti; forze che unite alle genti degli Alleati erano credute bastevoli a reprimere l'audacia de' Tiranni.

Non furono di fatto soli i Veneziani in questa guerra. La prima alleanza si stipulò co' Fiorentini, Estensi, e Gonzaghi col patto d'incominciare le operazioni militari ad un tratto contro Verona e Trivigi, le quali Città nel caso di conquista rimanessero in

po-

potere de' Veneziani; indi si procedesse contro Parma e Lucca, le quali fossero consegnate a' Fiorentini. *Divulgata per Italiam*, (scrive Lorenzo de Monacis Lib. XV *de Rebus Venetis* Pag. 289) *& ultra Alpes hac felici confœderatione, confluunt Venetias innumeri mortales instructi in re militari; insuper exules, ejecti, & banniti de terris dictorum Tyrannorum. Fit delectus gentium per colligatos, effusis pecuniis, equitum, peditumque in diversis Italiæ Civitatibus*.

Decretato l' ordine delle forze, non mancava che la scelta del Capitano Generale per la grand' impresa; e questa fu raccomandata a Pietro della nobilissima famiglia de' Rossi, nipote di Marsilio di Carrara, creduto sopra ogn' altro adattato a trattare con fede, e risoluzione la guerra; sì perchè era stato spogliato da Mastino del dominio di Parma, sì perchè era noto l' odio, ch' egli nutriva contro gli Scaligeri: Stando però egli rinchiuso in Pontremoli non era facile averlo sì tosto al comando dell' esercito, se sprezzato ogni pericolo, non si fosse accinto a passare sconosciuto per le schiere nemiche; onde accolto con universale acclamazione in Fiorenza assunse la suprema direzione delle truppe alleate. Per non lasciar oziose le milizie Fiorentine passò tosto il

Rossi a devastare il Territorio di Lucca; ma vagando i Soldati carichi di bottino, furono sorpresi da cinquecento Cavalli spediti da Mastino, i quali ricuperata in qualche parte la preda presero alcune Insegne militari del Rossi. Previde questi lo smarrimento dell' altre truppe, se non fosse subito vendicato il primo errore; per la qual cosa si spinse con valore accompagnato da scelta milizia sopra i nemici, i quali datisi alla fuga lasciarono in di lui potere non solo le rapite Insegne, ma ancora molte degli Scaligeri.

Dato principio all' ostilità nella Toscana, i Veneziani invitati da Ricciardo e Girardo da Camino, sorpresero Oderzo, ma tirato Girardo in aguato da Alberto della Scala fu costretto a vedere delle poche sue genti altre tagliate a pezzi, ed altre fatte prigioniere da' nemici, indi cadere la Terra di Camin in potere di Mastino, atterrito dalle minaccie, o forse corrotto coll' oro il presidio come afferma Lorenzo de Monacis sopramentovato Lib. XV. Perirono in quest' incontro Giovanni Dolfino e Bruto Cornaro Patrizj Veneziani, e Girardo da Camin fu condotto prigione a Verona. Sperò allora Mastino di accomodarsi colla Repubblica, ma persistendo questa nella sua risoluzio-

zione chiamò a Venezia il Rossi per concertare con lui l'ordine della guerra. Venne egli e fu accolto dal Doge Dandolo con affettuose maniere, eccitandolo a vendicare col suo valore le comuni offese, e ad opprimere la potenza eccedente de' Tiranni Scaligeri, promettendogli, che quanto si ricercava per trattar con vigore la guerra di milizie, di vettovaglie, e di danaro gli sarebbe tutto a larga mano somministrato per restituire a' Principi gli Stati rapiti, e per liberare l' Italia dalla servitù degli Scaligeri.

Dopo brevi formalità per conferire al Rossi nella Ducale Basilica di San Marco lo stendardo di Generale, fu ordinata l'unione delle truppe al Castello della Motta, dove oltre le Milizie Veneziane comparvero le soldatesche spedite da' Conti di Collalto, ed altri Signori, che eccitati dalla fama della guerra erano venuti a militare sotto le Bandiere della Repubblica da' confini della Carnia, e dalla stessa Germania. Per opporre la necessaria difesa all'armi degli Alleati era passato Mastino a Verona, lasciando affidata la custodia di Padova al fratello Alberto, dal quale per assicurare vie più la Città fu spedito, sotto il comando d'Ubertino da Carrara un grosso corpo di Truppe nella Terra di Mestre. Avea pre-

scritto Alberto al comandante Tomasino Spineta Malaspina d'introdurre falsi trattati per cedere la Terra a' Veneziani, i quali stabilito il prezzo di Ducati 5000 d'oro, ma non fidandosi della parola del Malaspina, quantunque avesse egli dato in ostaggio la Moglie ed il figlio, fecero avanzare all'ora concertata cinquecento soldati mercenarj per occuparla; i quali essendo stati prima ricevuti con finte dimostrazioni di fede, furono poco dopo tutti tagliati a pezzi. Ecco come accuratamente descrive questo fatto Lorenzo de Monacis nel citato Lib. XV Pag. 293: *Interea Thomasinus præsidens custodiæ Castri de Mestre jussu Spinetæ Malaspinæ Marchionis dolosa duplicitate promisit tradere Venetis Castrum prædictum pro quinque millibus ducatis auri, & in fidei pignus dedit obsides uxorem & filium. Et ea nocte, qua promiserat facere illam deditionem, Albertus de la Scala cum Marchione Spineta, & valida manu equitum, peditumque clam equitat ad partes Mestre, secunda hora noctis Marchio clam admittitur intra Castrum cum parte Militum, Albertus cum reliquis extra se locat in insidiis. Thomasinus per duas horas ante diem juxta tractatum initum erigit lumen ignis in summo turris, quo viso, Veneti mittunt*

Sex-

Sexcentos forenses stipendio conductos ad apprendendam tenutam Castri de manibus Thomasini; licet enim tenerent obsides, tamen verentes dolos, & versutias tyrannorum noluerunt cives suos exponere dicto periculo. Thomasinus admisit illam partem Venetorum stipendiariorum, quæ sibi apparuit, qui mox circumveniuntur, & capiuntur, aliqui suffocantur in aquis a Marchione. Albertus aggreditur exclusos; quorum aliqui interficiuntur in aquis. Albertus volens satiari gaudio victoriæ illius noctis, nam credebat propter vicinitatem solos cives Venetos missos fuisse, sequenti luce recognovit captivos, & cadavera peremptorum. Et ut deprehendit manifestis signis omnes esse forenses, inflatus ira prorupit in blasphemiam Dei, dixitque verba turpissima qualia ex ore impurissimi lenonis, aut effrontis, & procacis meretricis nunquam fuerunt audita; parvipendensque dolosum successum Paduam cum indignatione reversus est. Hæc fuerunt XVI Octobris.

Era intanto passato il General Rossi alla testa dell'esercito con intenzione di molestare i nemici con un qualche colpo, che riuscisse loro sensiblie; a questo fine accostandosi di notte tempo al fiume Brenta, lo varcò coll'esercito comparendo improvvi-

viso a vista della Città di Padova. Non è credibile la confusione de' Cittadini nel vedere in poca distanza dalle mura il nemico potente di forze, e risoluto di avanzarsi. Imputavano Alberto di mala direzione, per non avergli impedito il passaggio della Brenta: intanto incamminandosi il Rossi in ordine di battaglia verso la Città sveglió in Alberto terrore sì grande, che credendo questi disperato il consiglio di decidere in campo il destino di Padova, abbandonato il bagaglio, e gli attrecci militari si diede alla fuga rinserrandosi dentro le mura della Città. Restato in libertà degli Alleati il Territorio, lo devastarono a loro piacere. S' impadronirono del Castello di Piove, indirizzandosi poi alla Terra di Bovolenta, e di là a *Capo d' argere* per espugnare il nuovo Castello delle Saline, cagione e prima origine di questa guerra. Battuto il Forte dalle truppe terrestri e con eguale vigore dall' Armata marittima sotto il comando di Marco Loredano, perito nel primo attacco Spiritello Capitano degli Scaligeri, esposero gli assediati Bandiera bianca, dandosi con onesta capitolazione in potere degli Alleati. Fu pure incendiata la Torre del Curan, non essendovi Terra o Castello, che osasse resistere.

Egua-

Eguale era il pericolo di Padova per l' interna dissensione della plebe a motivo dell' eccedente licenza delle Milizie Tedesche, che formavano il presidio; e non minore quello di Trivigi, pel cui Territorio liberamente scorrevano le truppe Veneziane unite alla gente arrolata dalle possenti e chiare famiglie di Collalto e da Camino. Mentre però con sì prospero successo s'incamminava la guerra, alcuni Principi della Lombardia mossi da cagioni diverse avevano mutato pensiero. Alcuni eransi dichiarati parziali delli Scaligeri, altri erano gelosi dell'avanzamento de' Veneziani, ed altri inclinavano alla pace sul timore, e sulla minaccia fatta dagli Scaligeri di chiamar in soccorso Truppe straniere. Ciò non ostante s'accresceva di giorno in giorno l'Esercito alleato per essersi uniti in confederazione i Visconti di Milano, i Marchesi d'Este, ed i Gonzaghi di Mantova. Onde conoscendo gli Scaligeri, che si condensava contro di loro un turbine, dal quale doveva derivare la totale desolazione della loro fortuna, incominciarono a sollecitare i Principi d'Italia, e Lodovico Duca di Baviera a frapporre efficaci uffic per ottenere dagli Alleati la pace. Di fatto mandarono essi i loro Ambasciatori a Venezia con ordine però, che quan-

do

do la pace non seguisse, avessero essi a stringere a nome de' loro Principi Alleanza colla Repubblica.

Fu cosa veramente degna d'osservazione, come riflette opportunamente Giacomo Diedo, e che può far comprendere, quanto grande fosse allora la commozione, il vedere giungere nel tempo medesimo a Venezia sessanta Ambasciatori di Principi, e di Città per trattare sopra le correnti vertenze. Era inoltre venuto a Venezia per parte degli Scaligeri Marsilio da Carrara, contro il quale concitato il Popolo per l'odio contro i Tiranni, poco mancò, che violato il diritto delle genti non rimanesse oppresso dal furor della plebe. Alcuni Cronisti però congetturano, che il detto furore fosse del tutto apparente, e diretto a cuoprire l'occulto maneggio che passava tra Marsilio da Carrara ed il Veneto Governo: *hic*, (parla del suddetto Marsilio Lorenzo de Monacis Lib. XV Pap. 298) *dum intraret Venetias cum barcha, fuit a plebeis homunculis lapidibus impetitus cum clamoribus, moriantur inimici Venetiarum; sive ipse Marsilius prius de industria sic ordinaverit ad celandam conceptam proditionem, sive hoc a vulgi temeritate processerit, non clare reperi. Reversus postea Paduam dixit eisdem dominis*

(del-

(della Scala) *se amplius non accessurum Venetias, quia timebat furorem populi.*

Si trattò in replicate sessioni della sicurezza comune, e degli Articoli da sottoscriversi per fare la Pace; ma tutti i maneggi furono senza conclusione sciolti, non volendo gli Scaligeri fare il sacrifizio delle Città di Lucca, Parma, Padova, e Trivigi co' loro respettivi Territorj. *Postulantibus tunc Venetis* (scrive il citato de Monacis) *Paduam, Tarvisium, Parmam esse in propria libertate, Lucam vero dari Communi Florentiæ, nihil obtentum est.* Fu fama, come racconta Giacomo Diedo, che avvicinandosi Marsilio da Carrara destramente al Doge Dandolo l'interrogasse a bassa voce: E che fareste, s'io dassi Padova in podestà vostra! al che soggiungesse il Doge: sarà a voi consegnata. Concordi io ritrovo quasi tutti i Veneti Cronisti nell'affermare il segreto colloquio di Marsilio da Carrara col Doge Dandolo, sono però essi discordi nel tempo, e nelle circostanze. Sentansi tra molti altri Lorenzo de Monacis, e Marco Barbaro. *Dux Franciscus* (scrive il de Monacis) *dum deambulando per porticum palatii, ubi erant Legati suprascripti* (li 60 Ambasciatori) *nunc cum uno Legato separatim, & de per se de industria loqueretur,*

nunc

nunc cum alio, & sic successive ad vitandam suspicionem, & tandem cum Marsilio de Carraria; idem Marsilius clam dixit Duci, quid si vobis darem Paduam? Dux immediate respondit: Vos essetis dominus dictæ Civitatis; unde postea arrepto tempore congruo partes prædictæ in scriptis super dicta materia convenerunt. Il Barbaro poi scrive in questi termini: *Il quale* (Marsilio da Carrara) *essendo a desinare col Dose si lasciò cascare il coltello. Il Dose si piegò per tuorlilo suso, & Marsilio si piegò, e disse al Dose, Chi vi desse Padova, vi faremo Signor, rispose il Dose.* Finquì il Barbaro, il di cui racconto non ci sembra cotanto verisimile, nè conveniente allo splendore della suprema dignità del Doge Dandolo, quanto a prima vista apparisce quello del de Monacis.

Mentre in Venezia vacillava la speranza di terminare la guerra per l'ostinazione degli Scaligeri, il General Rossi non era ozioso a cogliere i frutti della loro confusione. S'era accostato l'Esercito degli Alleati alle mura di Padova, ed aveva incendiata la Porta detta di tutti i Santi; era stata costretta a rendersi a discrezione la Terra di Mestre, e sarebbe avvenuto lo stesso a Trivigi, se i Veneziani non fossero stati invitati ad im-

impadronirsi di Seravalle. Passato intanto Marsilio Rossi a Mantova, ed avendo unite le truppe a lui affidate dal fratello Pietro a quelle di Luchino Visconti, e di Filippo Gonzaga, alleati anch'essi colla Repubblica, pose l'assedio a Verona, alla cui difesa accorrendo Mastino, ebbe avviso, che Carlo figliuolo del Re Giovanni di Boemia s'era accinto all'espugnazione di Feltre. Attaccato Mastino da tutte le parti fluttuava nelle sue deliberazioni, ma secondando finalmente il feroce suo genio comandò, che uscisssero da Verona tutte le sue Milizie coll'oggetto di decidere in generale battaglia il destino della sua famiglia, e della sua vita. Diversa però era l'intenzione de' Comandanti Alleati. Conoscevano questi, che Mastino non poteva reggere al peso d'una lunga guerra, onde senza esporre la certezza della vittoria alla sorte d'un combattimento ritirarono l'Esercito in ordinanza, e schivarono l'incontro della battaglia.

L'esito degli affari fece vedere quanto fosse stata prudente e salutare la deliberazione de'Comandanti. Mentre Mastino pensava a sorprendere Bovolenta, fu costretto di ritornare a Verona per accorrere alla difesa della Città di Brescia assediata da Lucchino Visconti; e giunto appena in Verona eb-

ebbe l'infausto avviso, che la Città di Padova era caduta in potere de' Veneziani colla prigionia del fratello Alberto, e del numeroso presidio, che la custodiva. In fatti vedendo Marsilio da Carrara distratto Mastino nella difesa di Brescia invitò il General Pietro Rossi ad avvicinarsi alle mura nell'ore più quiete della notte; in cui aperta la porta, ora detta di Ponte curvo, comparì nel mezzo della Città l'Esercito de' Veneziani senza che fosse fatto insulto alcuno agli abitanti; onde vedendo questi in sicurezza la loro vita, e le sostanze ancora passarono lieti ad incontrare i loro liberatori. Ragunato il Popolo fu dal Generale Pietro Rossi a nome della Repubblica di Venezia consegnato a Marsilio da Carrara il governo della Città. Furono poi spediti a Venezia sotto sicura scorta Alberto della Scala, e Drisio Fornasiense Rettore di Padova; venne accordata la libertà di ririrarsi co' loro bagagli e cinquecento Soldati Tedeschi, ma tenute sotto la più rigorosa custodia le Milizie degli Scaligeri fino a tanto che giugnessero i più precisi ordini del Governo.

Accrebbe la calamità di Mastino la perdita della Città di Feltre, ed il prossimo pericolo di perdere quella di Lucca, i di cui Cittadini desideravano di mutare Governo.

no.

no. Ma ciò che diede l'ultimo crollo alla loro cadente fortuna, fu la volontaria resa della Città di Brescia, e di Bergamo agl' inviti di Luchino Visconti. Scacciati appena da Padova gli Scaligeri, il Governo spedì tre de' suoi principali Nobili, vale a dire, Marco Loredano, Giustiniano Giustiniano, ed Andrea Morosini, perchè in pubblica forma consegnassero a Marsilio da Carrara il dominio della Città, i di cui abitanti esaltarono con universale allegrezza la beneficenza della Repubblica, che aveva liberato dal giogo d'un fiero Tiranno una Città, che in ogni tempo sarebbe stata grata a' suoi liberatori. Non poterono assaggiare il piacere della vittoria i fratelli Pietro e Marsilio Rossi, essendo morto Pietro nell'assedio di Monselice, e Marsilio da grave infermità. Fu quindi in loro vece conferito il supremo comando dell'Esercito a Rolando loro terzo fratello, che fece tosto devastare il dominio degli Scaligeri portando le stragi e gl' incendj sin' alla Città di Verona.

Sono ancora degne di essere quì annoverate le conquiste fatte dal soprammentovato Generale Pietro Rossi nella Marca Trivigiana prima di sorprendere la Città di Padova. Svanita la speranza della felice riu-

scita de' maneggj fatti dalli 60 Ambasciatori in Venezia, come di sopra fu detto, molti Castellani della Marca Trivigiana sottomisero al dominio della Repubblica le loro Castella, vale a dire, Campo San Piero, Castelfranco, ed altre; e temendo quindi gli Scaligeri, che lo stesso avvenisse degli altri luoghi fortificati, li fecero tosto demolire, come accadde a Montebelluna. In fatti crescendo di giorno in giorno il mal talento de' Cittadini di Trivigi verso Mastino della Scala, si valse de' loro movimenti Conegliano, e per sottrarsi dalla dipendenza di Trivigi con particolare Ambasciata si offerì in suddito alla Repubblica, chiedendo da essa protezione e difesa. Fu l' ambasciata de' Coneglianesi accolta benignamente dal Governo, il quale spedì tosto ad essi sufficiente presidio, ed un Nobile eletto dal Consiglio Maggiore col titolo di *Podestà* a governarli; il quale fu Pietro Zeno primo Podestà Veneziano nella Terraferma d' Italia. Nel seguente anno 1338 i Cittadini di Conegliano rinnovarono in forma più solenne la loro perpetua dedizione, la quale confermarono con giuramento prestato al Nobile Niccolò Priuli spedito dalla Repubblica a quest' oggetto. Dopo la dedizione spontanea di Conegliano passarono all' ubbidien-

dienza de' Veneziani i feudi de' Signori da Camino, vale a dire, Serravalle, Valmarino, Cordignano, ed altri nel territorio di Ceneda: a Serravalle, come luogo il più rispettabile di detti Feudi fu mandato primo Podestà della Repubblica Pietro Canale. L'esempio di Conegliano fu seguito da altre Fortezze della Marca Trivigiana, tra le quali Asolo, e Montebelluna. Animati i Veneziani da sì prosperi successi ordinarono al General Rossi di andare alla conquista di Trivigi. Coll'oggetto di agevolargli l'impresa fu spedita una squadra di legni sottili pel fiume Sile a Musestre, che cedette alla forza de' Veneziani. Era difesa la Città di Trivigi allora da Rambaldo Torniello Podestà a nome degli Scaligeri: cagionò il Rossi molti danni a' borghi della Città, ma quando credevasi imminente il buon esito dell'impresa, con istupore degli stessi nemici levò il Rossi l'assedio, e passò a quello di Padova, come di sopra fu detto.

Ridotti adunque gli Scaligeri all'ultima disperazione, e, *superbia in humilitatem conversa*, come si spiega Lorenzo de Monacis soprallegato, perduta la maggior parte de' loro Stati, e devastato il restante dall'armi nemiche, non essendo loro riuscito di separare gli Alleati, si appigliarono al partito

 di

di domandare la pace. A questo fine spedì Mastino Ambasciatori a Venezia, e si venne facilmente all'accordo suggerito agli Scaligeri dalla legge di necessità, ed agli Alleati dall'oggetto di aver ottenuto il fine principale di sì grandi movimenti, vale a dire, d'aver messo argine alla possanza di una famiglia, che con tirannico imperio minacciava la servitù a tutta l'Italia. I principali Articoli del Trattato furono questi: che gli Scaligeri dassero in dominio della Repubblica la Città di Trivigi col suo Territorio, con Castelfranco, Bassano, e Castelbaldo, ma che questi due luoghi come appartenenti alla Città di Padova si consegnassero da' Veneziani ad Ubertino da Carrara col patto però, che dovesse egli far demolire la fortezza di Castelbaldo dalla parte, che guarda Verona. Che Mastino pagasse alla Repubblica certa somma di danaro in risarcimento delle spese incontrate nella guerra da esso promossa. Che le Città di Ceneda, Belluno, ovvero secondo altri Cividale, e Feltre restassero in potere di Carlo Duca di Carintia, che le avea occupate, Padova alla famiglia di Carrara, Brescia e Bergamo alli Visconti di Milano, e che solamente rimanessero in dominio degli Scaligeri le Città di Lucca, Parma, Vicen-

za,

za, e Verona. I Fiorentini finalmente avessero le Castella di Povia, Brignano, ed Altopasso. La moderazione della Veneziana Repubblica meritò giustamente, come riflette Giacomo Diedo, di conciliarsi la benevolenza di tutti i Principi Italiani, i quali conobbero chiaramente la rettitudine delle pubbliche deliberazioni, per la qual cosa rimase con questo Trattato da nuovi vincoli annodata, e con più fermi fondamenti stabilita l'amicizia co' Sovrani dell'Italia. *Perfecto bello*, dice il de Monacis, *Florentini restarunt dare Venetis de contributione debi-*

m G

ta occasione ligæ ducatos auri xxxi vii *XVIIII*

P s

gr. V p. 17. *Franciscus Dandulo Dux, XI anno sui Ducatus cum gloria gestarum rerum in bello prædicto, & exaltatione Venetæ famæ decessit*. Ecco in qual guisa la Città di Trivigi col suo distretto passò ad esser suddita della Veneziana Repubblica: le più precise circostanze però, che accompagnarono quest'acquisto, saranno da noi esposte nel Saggio Geografico, cui rimettiamo i Giovani studiosi.

Esposta con precisa narrazione l'origine, progressi, e termine della guerra contro la famiglia nobilissima degli Scaligeri, pensia-

mo che non riuscirà discaro a'Leggitori, se registreremo quì di passaggio l'aggregazione alla Veneta Nobiltà, avvenuta in questo torno, delle cospicue famiglie, ed alleate nella surriferita guerra con la Repubblica, Estense, Gonzaga, Visconti, Carrara, Scala, Onighi ec., delle quali segneremo l'anno, in cui ottennero dalla benignità del Governo la grazia. Fermata la Pace cogli Scaligeri nel giorno XXIV Gennajo 1339, Ubertino da Carrara Cugino germano di Marsilio, il quale erasi sempre dimostrato unito di pensieri, e coll'opere al suddetto Marsilio a danno de' Signori della Scala, ammirando la fede incontaminata della Repubblica nel concedere il dominio di Padova a Marsilio, giudicò giustamente di fare un grande acquisto, se ottenesse la grazia della Veneta Nobiltà; e quindi si adoperò in maniera, che la Comunità di Padova, e Marsilio Signore di essa supplicarono col mezzo di particolari Ambasciatori, che il detto Ubertino fosse graziato della Veneta Nobiltà. Non ricusò il Governo di accettare l'istanza, ed agli 11 Marzo dell'anno 1339 il Maggior Consiglio con suo Decreto accordò la desiderata aggregazione. Nel seguente Mese d'Aprile ebbe la stessa grazia la nobile famiglia degli Onighi, i meriti

riti della quale si rilevano manifestamente dalla medesima Parte d' aggregazione, la quale è concepita in questi termini: „ 1339 „ *Die 4 Aprilis in Majori Consilio*: Cum „ Nobiles Viri Odericus dictus Comparinus, Eccellinus, & Andreas dictus Pejus, „ fratres, & filii quondam Domini Gulielmi de Vonico militis prompte, & fideliter se habuerunt in agendis negotiis nostri Communis in facto guerræ habitæ „ cum illis della Scalla, in quo tempore „ ipse Doricus accedens Feltrum, ut erat „ ordinatum, captus est per gentem illorum „ della Scalla, & in duris carceribus reclusus per menses sex; demum redemptus „ auxilio amicorum pro duobus millibus florenis aureis quasi mortuus, quibus maximis occasionibus, ut dicunt, subjacent „ periculo, & ignorant, quam possint defensionem, & clipeum recipere. "

„ Supplicant, & petunt a nobis, quod „ ipsos in nostros Cives & Venetos recipiamus, cum ob hoc putent pericula quælibet evitare. Considerata promptitudine, „ & fidelitate ipsorum.

„ Vadit Pars, quod eis fiat gratia, quod „ sint, & recipiantur in Cives Venetos, & „ gratiosè Cittadinantiæ Venetæ beneficio „ potiantur. " Nello stesso giorno il Doge

Dandolo spedì ad essi fratelli le Ducali contenenti l'accordata Nobiltà.

Sin dal primo giorno del Mese di Gennajo del suddetto anno 1339 Alberto e Mastino della Scala riconoscendosi umiliati nella passata guerra, e volendo rinnovare via più l'antica amicizia colla Repubblica, ovvero per fingere mutazione ne' loro pensieri, come sospettano alcuni Cronisti, dimandarono la Cittadinanza Veneziana, quantunque fosse stata ad essi accordata a' tempi di Cane il Grande, come di sopra fu detto. Furono i detti fratelli esauditi dal Governo con deliberazione del Consiglio Maggiore; onde il Doge Francesco Dandolo mandò tosto a Verona la seguente Ducale:

„ Franciscus Dandulus Dei gratia Venetiarum, Dalmatiæ, atque Croatiæ Dux, „ Dominus quartæ partis, & dimidiæ totius „ Imperii Romaniæ.

„ Universis, & singulis præsens privilegium inspecturis salutem, & sinceræ dilectionis affectum.

„ Ducalis benignitas in liberalitatis operibus solita celeberrime conversari tanto „ personas Magnificas, & dignitatis honore „ conspicuas, studet honoribus prævenire, „ & dotalibus ampliare favoribus, ipsarumque petitiones liberaliter exaudire, quan-

„ to

„ to se nostro Ducatui devotiores fide, & „ operibus se ostendunt. Unde cum honorabiles, & Magnifici Viri Albertus, & „ Mastinus della Scala fratres, Domini generales Civitatum Veronæ, & cæterarum „ fecerint nostræ Magnificentiæ supplicari, „ ut ipsos, eorumque filios, & hæredes dignaremur aliorum nostrorum Nobilium „ Venetorum, & fidelium numero gratiosius aggregare, ut beneficiis Cittadinatus „ dotati Nobilium, & nostrorum Civium „ Venetorum privilegio congauderent.

„ Nos attendentes dilectionem, & gratam „ dilectionem, quam semper prædicti Domini Albertus, & Mastinus, ad nos, & „ nostrum Ducatum, & singulares personas „ ejusdem ferventer habere, & laudabiliter „ se ostendunt, supplicationem ipsorum duximus acceptandam.

„ Notum igitur fieri volumus universis, „ & singulis tam præsentibus, quam futuris, quod omni jure Consiliorum & ordinamentorum nostrorum integra solemnitate servata præfatos Dominos Albertum, „ & Mastinum fratres della Scala, cum eorum filiis, & hæredibus in Venetos, & „ Cives nostros recepimus, & recipimus, & „ Venetos, & Cives nostros fecimus, & facimus, & pro Venetis, & Civibus nostris

„ in

„ in Venetiis, & extra ubilibet haberi volu-
„ mus, & tractari; ipsos sinceræ dilectionis
„ brachiis amplexantes, & firmiter statuen-
„ tes, quod eisdem libertatibus, beneficiis,
„ gratiis, honoribus, & immunitatibus, qui-
„ bus alii Nobiles Cives Venetiarum gaudent,
„ præfati Domini Albertus, & Mastinus, &
„ sui hæredes in Venetiis, & extra, ubique
„ gaudeant, & utantur.

„ In quorum omnium testimonium, &
„ evidentiam pleniorem præsens privilegium
„ fieri mandavimus, bullaque nostra au-
„ rea pendente communiri.

„ Datum anno Dominicæ Incarnat. 1339,
„ Die primo Januarii Indict. Septima."

Leggevasi questa Ducale nel Libro Commemorial. III della Ducale Cancelleria a Carte 152 ai tempi di Marco Barbaro, com'egli attesta nella sua Cronaca. L'aggregazione della Nobile famiglia de' Marchesi d'Este nella persona di Ranaldo, Obizzo, e Niccolò d'Este, alleati della Repubblica contro gli Scaligeri, avvenne alquanti anni prima della detta guerra, vale a dire nel 1331; l'occasione fu questa. Ritrovavasi nel Ferrarese, come accuratamente descrivono Giacomo Caroldo, e Marco Barbaro, gran quantità di frumento, del quale penuriavano i Veneziani a cagione della gran care-

re-

restia, che affliggeva la Lombardia tutta nel 1330: *sicchè* (sono parole del mentovato Barbaro) *molti morirono di fame, & la necessità persuase li grandi a dimandare ajuto a' piccioli.* In fatti il Veneto Governo dimandò licenza a' Marchesi d' Este di poter far compera di frumento nel Ferrarese; e siccome questi cercavano ogni occasione di procacciarsi la grazia della Repubblica, accordarono tosto la compera di Staja 6000; continuarono quindi i Marchesi a dare li più sinceri contrasegni d' amicizia, finchè nell' anno 1331 dimandarono la grazia di esser aggregati alla Nobiltà Patrizia, la quale fu ad essi accordata. Ecco l' autentico Registro.

„ 1331 Octobris 27 in Consilio de
„ Quadraginta.

„ 28 Octobris in Majori Consilio.

„ Quod fiat gratia Magnifico Domino
„ Raynaldo Marchioni Estensi, quod sit Ci-
„ vis Venetus ipse, & hæredes.

„ Quod similis gratia fiat Domino Obiz-
„ zoni Marchioni Estensi.

„ Quod similis gratia fiat Domino Nico-
„ lao Marchioni Estensi."

E' registrata questa deliberazione nel Libro II delle Grazie, che esisteva un tempo fa nella Ducale Cancelleria; e le Lettere

Du-

Ducali spedite dal Doge Francesco Dandolo si ritrovavano nel soprallegato Libro Commemoriale III a Car. 77; noi quì le passiamo sotto silenzio a cagione di brevità.

Nel seguente anno 1332 fu decretata ancora l'aggregazione della nobilissima famiglia de' Gonzaghi Marchesi di Mantova. Erano soliti i Veneziani di negoziare in questa Città; ma in diversi tempi furono ad essi tolti alcuni danari oltre i consueti Dazj: quindi nacquero mutui disgusti, e fu dai Veneziani sospeso il traffico; finchè divenuto Signore di Mantova il Marchese Lodovico Gonzaga, e volendo ripristinare l'antico commercio, spedì un Ambasciatore a Venezia per accordare ogni differenza, come si rileva dal Libro XV *de' Misti* della Ducale Cancelleria; e venne infatti stabilito l'accordo alli 26 Aprile dell'anno 1332; avvalorato con Decreto del Consiglio delli Pregadi. Passò quindi l'Ambasciatore a significare, che il suo Signore per dimostrare l'affezione e benevolenza, che nutriva per il Veneto Dominio desiderava essere arrolato nel numero de' Cittadini suoi, e dichiarato figlio della Repubblica. Non ricusò il Governo di accordargli la grazia, come apparisce dal seguente Decreto:

» 1332

„ 1332 Junii 22 in Consilio de Qua„ draginta.

„ Quod fiat gratia Domino Ludovico de „ Gonzaga Domino Mantuæ, qui fecit sup„ plicari nobis per suum Nuncium, ut di„ gnaremur eum cum suis filiis recipere in „ nostrum Civem, & Venetum, offerens „ se liberaliter ad nostra beneplacita, & ho„ nores, cum talis gratia non possit respon„ dere aliud, quam honorem Dominii, quod „ sit Venetus cum suis filiis, sicut petit." Questa deliberazione del Consiglio delli Quaranta fu posta, ed approvata dal Maggiore nel giorno 19 Luglio dello stesso anno, e tosto il Doge Dandolo spedì al Marchese Lodovico il Diploma Ducale, che racchiudeva il privilegio.

Crediamo superfluo di riferire quì le ragioni, che mossero la Repubblica ad accordare in questo medesimo anno 1332 la Patrizia Nobiltà alla nobilissima famiglia Visconti nella persona di Azzo Vicario Imperiale in Milano, giacchè i meriti de' Visconti si manifestano nella Parte stessa d'aggregazione la quale si ritrovava registrata nel citato Libro Commemorial. III a Carte 83 in questi precisi termini:

„ Cum Vir Magnificus Dominus Azzo „ de Vicecomitibus nuper miserit per suos

„ Am-

„ Ambasciatores solemnes supplicando, ut
„ cum ad singularem honorem, & gratiam
„ sibi reputet fore civem nostrum, & hoc
„ præcipue propter immensam affectionem,
„ & devotionem, quam gessit ad istud Do-
„ minium, sequens prædecessorum suorum
„ vestigia præ omnibus Principibus, & Do-
„ minationibus Mundi, dignemur ipsum ex
„ speciali gratia, & prærogativa in nostrum
„ recipere Venetum, sive Civem.

„ Vadit Pars, quod attentis laudabilibus
„ servitiis ipsius Domini, & sua bona dis-
„ positione erga nos, & nostrates, sicut
„ evidenter apparet, idem Dominus Azzo
„ cum suis hæredibus accipiatur in nostrum
„ Venetum.

„ 1332 Augusti ultimo Capta in Qua-
„ draginta.

„ Septembris primo in Majori Consil.

„ De Parte 392. De non 12. Non
„ sinceræ 5.

„ Factum fuit Privilegium cum bulla au-
„ rea de Cittadinantia Venetiarum egregio
„ Viro Domino Azzoni Vicecomiti, & fi-
„ liis, & hæredibus suis Anno Domini 1332
„ Indictione Prima Die X Septembris per
„ modum, & formam, quibus factum fuit
„ Privilegium Domino Cani della Scala,
„ quod scriptum est superius in hoc Libro"

va-

vale a dire nel *Commemorial*. *III* sopraccitato.

Siccome poi Azzo Visconte non aveva discendenza alcuna, così sperava Luchino suo Nipote di succedere nella Signoria di Milano, e dell'altre Città al Zio Azzo; onde sapendo egli quanti favori aveva ricevuti dal Veneziano Governo il di lui Zio per essere Veneto Cittadino, gli parve questo tempo opportuno per dimandare anch'egli l'aggregazione alla Patrizia Nobiltà; laonde per ottenerla più efficacemente spedì a Venezia un Ambasciadore estraordinario, e la ottenne di fatto con questa deliberazione:

„ 1335 Julii 9 in Consilio de Qua-
„ draginta.

„ In Consilio Majori 20 dicti.

„ Quod fiat gratia Domino Luchino de „ Vicecomitibus de Mediolano petenti per „ suum Nuncium instantem gratiam Citta- „ dinantiæ, quod intuitu suorum, & suo, „ qui est multum devotus Dominii sit Ve- „ netus cum suis hæredibus."

Fu tosto formato il Diploma, che conteneva il Privilegio dal Doge Dandolo, il quale fu sottoscritto in questa guisa: „ Da- „ tum in nostro Ducali Palatio Anno Do- „ minicæ Incarnationis 1335 Indictione ter- „ tia, Die 20 Julii —— *si legge poi nel*

„ *pub-*

„ *pubblico Registro per testimonianza di*
„ Marco Barbaro : In eodem millesimo,
„ & Indictione Die 27 Julii in Ducali Pa-
„ latio Venetiarum Discretus Vir Franzonus
„ Coronus, quondam Apollonii procurator
„ egregii Viri Domini Luchini de Viceco-
„ mitibus de Mediolano habens ad hoc ple-
„ num mandatum ab ipso Domino Lu-
„ chino, ut constat pubblico instrumento
„ scripto per Augustinum de He ..... de
„ Papia Notarium anno Domini 1335 In-
„ dictione III, Die Sabbati 22 Mensis,
„ Julii juravit corporaliter nomine dicti Do-
„ mini Luchini, & in ejus animam Citta-
„ dinantiam, & fidelitatem Venetam Do-
„ mino Duci, & Communi Venetiarum per
„ se, & suis hæredibus, ac Successoribus
„ præsentibus, & cætera."

Tra i Nobili Personaggi aggregati alla Patrizia Nobiltà a cagione della surriferita guerra contro gli Scaligeri merita d'esser annoverato Giberto Guidorizzo Fogliano. Fu questi co' suoi fratelli sforzato dall' Esercito di Alberto della Scala a rinunziare Rezzo a Lodovico Gonzaga Signore di Mantova nell' anno 1335 con questi patti tra gli altri: che il Marchese Gonzaga suddetto dasse ogni mese a' suoi fratelli Fiorini 400 d'oro, e gli lasciassero essi cinque Castella

in

in perpetuo, e trenta sei Ville per tre anni, non sottoposte a Rezzo. I Patti però non furono in modo alcuno osservati, ed Alberto e Mastino della Scala fingendo dolersi della poca fede di Lodovico Gonzaga, li trattenevano lontani da Rezzo, e elessero Podestà di Padova Giberto contro le regole della vera Politica, poichè non era prudente consiglio offendere Giberto, e nel tempo medesimo affidargli un Governo di tanta importanza rimunerandolo con si scarso favore. In fatti avendo Giberto penetrato le segrete intelligenze di Marsilio da Carrara per consegnare Padova all'Esercito alleato, si sforzò di condurre a buon termine l'impresa in guisa tale, che terminata la guerra, nel Principato di Bartolommeo Gradenigo succeduto a Francesco Dandolo gli fu spedito il seguente Diploma d'aggregazione alla Veneta Nobiltà.

„ Bartholomeus Gradonico Dei gratia Ve-
„ netiarum, Dalmatiæ, atque Croatiæ Dux,
„ Dominus quartæ partis & dimidiæ totius
„ Imperii Romaniæ.

„ Universis & singulis præsens Privile-
„ gium inspecturis salutem, & sinceræ di-
„ lectionis affectum,

„ Ducalis benignitas in liberalitatis ope-
„ ribus solita celeberime conversari tanto

„ personas Nobiles, & egregias prævenire „ studet honoribus, & dotalibus ampliare „ favoribus, ipsarumque petitiones liberalius exaudire, quanto nostro Ducatui devotiores fide & operibus se ostendunt.

„ Unde cum honorabilis & egregius Miles Guidorizzo de Fojano nostræ fecerit „ magnificentiæ supplicari, ut ipsum, ejusque filios, & hæredes dignaremur in aliorum Nobilium Venetorum nostrorum, & fidelium numero aggregare, ut beneficiis „ Cittadinantiæ Venetiarum dotati Nobilium, & Civium Venetiarum privilegio „ congauderent.

„ Nos attendentes dilectionem, & gratam devotionem, & fidem, quam prædictus Dominus Guidorizzo ad nos, & „ Ducatum nostrum, & singulares personas „ ejusdem habere ferventer, & laudabiliter „ se ostendit, supplicationem ipsius duximus gratiosius acceptandam. Notum igitur fieri volumus universis, & singulis, „ tam præsentibus, quam futuris, quod „ omni jure Consiliorum, & ordinamentorum nostrorum integra solemnitate servata præfatum Dominum Guidonem cum „ suis filiis, & hæredibus in Venetos, & „ Cives nostros fecimus, & facimus, & pro „ Venetis, & Civibus nostris in Venetiis,

„ & ex-

„ & extra ubilibet haberi volumus, & tra-
„ ctari ipsos sinceræ dilectionis brachiis am-
„ plexantes, ac firmiter statuentes, quod
„ eisdem libertatibus, beneficiis, gratiis,
„ honoribus, & immunitatibus, quibus alii
„ Nobiles cives Venetiarum gaudent, &
„ præfatus egregius miles Guido, & sui
„ hæredes in Venetiis, & extra plenissime
„ ubique locorum gaudeant, & utantur.

„ In quorum omnium testimonium, &
„ evidentiam pleniorem præsens privilegium
„ fieri mandavimus, bullaque nostra aurea
„ pendente communiri.

„ Datum in nostro Ducali Palatio anno
„ Dominicæ Incarnationis 1339 Die 20
„ Novembris Indictione VIII. "

Nel seguente anno avvenne pure l'aggregazione alla Patrizia Nobiltà della nobile famiglia della Torre come sequela della surriferita guerra contro gli Scaligeri. Di fatto quest'illustre famiglia come Ghelfa fu scacciata dalla Città di Milano dalli Visconti Gibellini, per la qual cosa il Romano Pontefice Giovanni XXII, detto XXI, creò Patriarca della vecchia Aquileja Castono della Torre, acciocchè potesse in cotal guisa coll'ajuto de' Ghelfi restituire la sua famiglia in Milano. Nell'anno 1318 si pose in viaggio Castono per fissare il suo domici-

lio in Aquileja, ma cascato essendo da cavallo miseramente morì; laonde li suoi fratelli e discendenti seguitarono a dimorare nel Friuli, vale a dire Lombardo della Torre, Ermagora, Febusio, e Luigi fratelli. Vedendo questi, che i Veneziani avevano umiliata ed abbattuta la potenza de' Gibellini Scaligeri, concepirono ferma speranza di riacquistare colla loro valevole protezione la perduta fortuna. Per arrivare al loro scopo più facilmente, pensarono di guadagnarsi la benevolenza della Repubblica dimandando istantemente la grazia d'esser aggregati alla Cittadinanza Nobile di Venezia. Il supplicante principale fu Lombardo allora Vescovo di Vercelli. Riuscì questi nel suo maneggio, e gli fu accordato il Privilegio nel Consiglio delli Quaranta nel giorno 11 Dicembre, e confermato dal Maggiore nel giorno 21 dello stesso Mese: ecco il Decreto.

„ 1340: 11 Decembris Capta in Consilio de Quadraginta. Cum Reverendus „ Pater Dominus Lombardus Episcopus Vercellensis, & Comes totaliter, ut exponit, „ intendat ex spirituali devotione, quam „ habet, & sui progenitores habuerunt ad „ Dominium, & singulares personas Communis Venetiarum esse promptus, & di-

„ spo-

„ spositus cum infrascriptis suis fratribus ad
„ honores, & quælibet servitia Dominatio-
„ nis, & Communis, & ut magis prome-
„ reantur, & obligati sint, ad hoc petunt
„ nostram Cittadinantiam sibi fieri de gra-
„ tia speciali.

„ Vadit Pars, quod dictus Dominus Epis-
„ copus Vercellensis, & infrascripti fratres
„ sui gratiose recipiantur in nostros Vene-
„ tos & fideles cum eorum hæredibus, si-
„ cut petunt.

„ Dominus Hermacoras, Dominus Phe-
„ businus, Dominus Ludovicus ejus fratres
„ della Torre:" Il Doge Bartolommeo Gradenigo spedì alli suddetti fratelli il Diploma Ducale, che conteneva la dimandata aggregazione nel giorno 16 Gennajo 1340 M. V. il quale noi trasandiamo per amore di brevità.

Dobbiamo finalmente annoverare tra le famiglie graziate della Patrizia Nobiltà a cagione della guerra cogli Scaligeri quella di Stefano illustre Re di Servia. Considerando questo Sovrano la grandezza della Veneziana Repubblica, la di lei generosa e fedele condotta, e la magnanimità dimostrata nella guerra co' Signori della Scala a favore della libertà Italiana, spedì suoi Ambasciatori, i quali per di lui preciso comando

presentarono al Governo le seguenti dimande e proferte nell' anno 1340. Che li Mercatanti Veneziani sarebbero sicuri e ben trattati nel suo Regno, offerendo di ajutare la Repubblica con tutte le sue forze in qualunque bisogno della medesima, alla quale dimandava soccorso, e se lo prometteva nelle emergenze fortuite del suo Dominio: Che desiderava esser annoverato tra' Nobili Cittadini di Venezia. Che domandava la grazia di poter venire personalmente a Venezia, e passare ad altre Città suddite co' suoi figli colle sue suppelletili, e co' suoi danari, e partirsene a suo piacimento: e che finalmente gli fossero date dal Governo due Galee, per mandare sopra le medesime alle parti della Palestina alcuni suoi Nobili con somme considerabili di danaro. Il Consiglio delli Pregadi (Libro III de' Pregadi della Ducale Cancelleria allegato dall' accurato Marco Barbaro) rispose agli Ambasciatori; che il Governo ringraziava sua Maestà dell' ottima sua disposizione verso la Repubblica, la quale si prometteva nell' occorrenze ogni possibile ajuto da lei; siccome all' incontro poteva essere certa di riceverlo dalla Veneta Signoria. Che essendo vietato dal Romano Pontefice sotto pena di rigorose censure il mandare Navigli Veneti alla Soria;

rìa;

rìa; le due Galee sarebbero accordate a sua Maestà sin all'Isola di Cipro, dove non mancherebbe a' suoi Nobili il comodo di passare nella Palestina. Per rispetto poi alla Cittadinanza e sicurezza ricercate la risposta fu concepita in questi precisi termini.

„ 1340 Die 8 Junii

„ Examinata Ambasciata Domini Regis „ Serviæ, & contentis in ea, & habita col„ latione cum Ambasciatoribus dicti Regis, „ consulunt concorditer sapientes, quod ad „ ipsum respondeatur per modum subscri„ ptum. Et primo ad factum civilitatis no„ stræ, quam petit, respondeatur, quod „ semper ad eum devotionem specialem ha„ buimus, & propterea grato animo ipsum „ in Civem nostrum recipere sumus para„ ti, ut hæc dispositio nostra inter ipsum, „ & nos evidenter appareat, & plenius con„ firmetur.

„ Ad id vero quod petit, si casus eve„ nerit necessarius sibi tute ad Civitatem „ Venetiarum, & alias terras nostras venire, „ morari, & de ipsis exitum liberum ha„ bere cum suis liberis, Thesauro, & do„ mestica supellectile respondeatur.

„ Quod dispositi semper in omni casu, „ in quantum honeste per nos, & nostros

„ fieri potest sibi plenarie complacere su-
„ mus, & contentamus, & volumus; quod
„ ad Civitatem Venetiarum, & alias terras
„ nostras venire, morari, & stare possit,
„ & de ipsis ad libitum exire cum suis Li-
„ beris, Thesauro, & domestica supelleĉti-
„ le, sicut petit, dummodo veniat, more-
„ tur, & stet cum illa decentia, quæ ne-
„ cessaria fuerit pro securitate terrarum no-
„ strarum.

„ De non 2: non sincere 0, alii de
„ Parte.

Nel giorno poi 11 Giugno il Maggior Consiglio accordò l'aggregazione, come si rileva dalla seguente deliberazione, registrata nel *Libro V de Gratie* della Cancelleria a' tempi di Fortunato Olmo.

„ 1340 Die 11 Junii in Majori Con-
„ silio.

„ Cum Serenissimus Dominus Rex Ser-
„ viæ petat per suos Ambasciatores, quod
„ recipiatur cum suis filiis, & hæredibus in
„ nostrum Civem Venetum, Vadit Pars:
„ quod pro honore nostro recipiatur gratio-
„ sius, sicut petit in Venetum, atque Ci-
„ vem. " Il Doge Bartolommeo Gradenigo nel seguente giorno firmò il Diploma, che conteneva il privilegio, il quale ritrovasi registrato nel citato Libro *Commemorial.*

rial. III a Car. 179. Ecco la serie delle nobiliisime famiglie agggregate alla Patrizia Nobiltà a cagione della surriferita guerra cogli Scaligeri; serie per verità, che dimostra l'alto grado, e lo splendore della Veneziana Repubblica a que' tempi, de' quali ora scriviamo.

Ribellione delle Città di Zara, e di Capo d' Istria, e guerra con Lodovico Re d' Ungheria alleato de' Genovesi dall' anno 1345 *sin al* 1358.

VI Tutte le cure fino alla metà del quattordicesimo secolo impiegate dal Governo per calmare le turbolenze della Dalmazia, e particolarmente della Città di Zara, servirono bensì a moderare la frequenza delle continue rivoluzioni, ma non a svellerne la radice. Fomentava l'inquietezza di que' popoli Lodovico Re d' Ungheria figliuolo di Caroberto, detto il Grande per le sue gloriose imprese contra li Transilvani, e li Croati. Questo Principe ad onta de' replicati Concordati nutriva dell' idee ambiziose sopra la Veneta Dalmazia. Ecco adunque, che mentre procurava il Senato colla floridezza del traffico accrescere la felicità de' sudditi, e la ricchezza della Dominante, fu-

fu chiamato il Governo ad accorrere alla ribellione della Città di Zara, la quale nell' anno 1345 squarciate le Venete Insegne, abbattute le statue, e le più chiare memorie dell'antica fedeltà si era data alla divozione del suddetto Re d' Ungheria Lodovico. Pervenuta a Venezia la notizia di questa nuova molestia, fu spedito in Dalmazia Pietro Canale con forze terrestri e marittime, al quale si diede facoltà (esempio non mai veduto nella Repubblica) piena e totale di far tutto ciò, che credesse utile al Principato. Siccome poi temeva giustamente il Governo, che l' infedeltà di Zara fosse imitata da qualcuna dell'altre Città Dalmatine, furono eletti alcuni Nobili col titolo di Proveditori, a'quali fu commessa la sicurezza di tutta la Provincia. Provide pure la sapienza del Governo ad altro punto della massima rilevanza. Era da temere, che i Conti di Gorizia, ed i Patriarchi d' Aquileja divertissero altrove le armi Veneziane, laonde per evitare qualche inopportuna rottura fu rinnovata con essi la Tregua, e furono ristabiliti i Concordati. Con eguale impegno Lodovico Re d'Ungheria non solamente fortificò la Città di Zara, ma calò nella Dalmazia con poderoso Esercito. Fu veramente ostinata la difesa de' Zaratini,

e de-

e degli Ungheri, ma vinta finalmente la contumacia de' difensori, e rotto l'Esercito Ungaro in campale battaglia a costo d'oro e di sangue fu ricuperata la Città, e n' ebbe tutto il merito la plebe; contumaci persistendo i principali Cittadini; i quali però ottennero di nuovo il perdono dalla pubblica clemenza. Un anonimo Cronista, citato da Giovanni Lucio (Lib. 4 Cap. 15) descrive accuratamente la serie di questa ribellione, dell'assedio, e de' patti, co' quali ritornò Zara all'antica ubbidienza; cose tutte che noi trasandiamo per amore di brevità.

Nel bollore di questa guerra non trascurava il Senato la vigilanza agli affari interni della Dominante minacciata da nuova vicina carestia di Biade; svanirono però presto i timori dopo il ritorno di più Navi spedite nella Sicilia, e nella Puglia a farne abbondante provisione. L'ideale terrore, che potesse in qualche emergenza mancare alla Città il provvedimento de' grani, servì di plausibile pretesto a molti Cittadini, (come giustamente deplorano Paolo Morosini, e Giacomo Diedo) i quali anelavano a fare acquisti di terreni nella Terraferma d'Italia; e sebbene fosse combattuto questo falso principio e fallace massima da alcuni Cit-

Cittadini di maggior credito e di più matura esperienza, contuttociò per rendere facile l'esecuzione del fatale consiglio, tentarono di appianare la strada interpretando a capriccio le voci dubbiose delle passate deliberazioni. Riprodotta adunque per suo maggior vigore la Legge emanata nell'anno 1264, la quale espressamente vietava a' Veneziani l'acquisto di fondi nella Terraferma; *ciò che fu creduto balsamo* (parla Giacomo Diedo) *al bene comune si convertì in mortifero veleno per la malizia ed avidità degli uomini, perchè non rimanendo nè abbracciata, nè rigettata la proposizione, nella pendenza de' voti fu interpretata per indifferente la sovrana volontà, dandosi ognuno ad acquistare nel Trivigiano quanto gli veniva dalle proprie forze permesso. Massima fatale al pubblico, ed al privato interesse, dalla quale ne derivarono a' posteri lagrimevoli conseguenze, perchè alletatti gli uomini dal solletico delle rendite sicure, e vicine, profusero nella Terraferma somme immense di oro, che s' impiegavano prima con vantaggio incomparabilmente maggiore nel commercio del Mare.*

Il racquisto di Zara oltre che non apportò la pace con Lodovico Re d' Ungheria, co-

come quì sotto diremo, fu susseguitato da molte calamità destinate da Dio Signore per esercizio de' buoni, e per castigo de' rei, Riuscì fatale il Principato di Andrea Dandolo successore di Bartolommeo Gradenigo, quantunque Principe di rara innocenza, per la terribile pestilenza, che traendo i suoi principj da' paesi Settentrionali dell' Asia, e vagando con orribili stragi per varie Città d' Europa venne ferocemente a piombare sopra la Città di Venezia. Furono di fatto così lagrimevoli gli effetti, che per conto di quel contagioso morbo perì la metà de' Nobili Aristocratici, e ridusse la Dominante quasi spogliata d' Abitatori; onde si facilitò allora la grazia della Veneta Cittadinanza a' Forestieri con quelle deliberazioni da noi registrate nella Dissertazione IV. Ad accrescere l' universale terrore e spavento si aggiunse il flagello de' Terremoti, che per lo spazio di quindici giorni sbigottirono la Dominante con frequenti scosse, le quali diroccarono molte fabbriche sacre e profane, e cagionarono notabili danni all' angustiata Città.

Non trascurarono i Cittadini di Capo d' Istria l' opportunità di vedere la Repubblica involta in tante calamità, onde con improvvisa sollevazione si ribellarono sull' esempio

pio de' Zaratini. Fu però ben presto sottomessa da Pangrate Giustiniano, il quale, avendo spediti a Venezia i Capi della ribellione, fece tosto ritornare quella Città alla sua antica tranquillità. Nello stesso tempo Alberto Principe de' Croati si mosse a danno de' Veneziani, ma inseguito da questi sin dentro le viscere de' proprj Stati, dimandò umile la pace, che gli fu accordata col patto di demolire preventivamente alcune Castella, in cui i malviventi si rifugiavano.

Acquietate l'interne, e le forastiere insorgenze non credevasi la Repubblica costituita in perfetta e sicura pace, se non si accordavano le differenze con Lodovico Re d'Ungheria, il quale non poteva svellere dall'animo suo il dolore della totale disfatta del suo Esercito, come di sopra fu detto. L'occasione però di riconciliarsi con lui venne opportunamente esibita dal di lui viaggio al Regno di Napoli per vendicarsi della morte del fratello Andrea marito di Giovanna Regina di Napoli, la quale, strangolato da congiurati Andrea, perchè il suo governo riusciva odiosissimo a cagione della barbarie degli Ungheri Ministri, sposò Luigi Principe di Taranto. Lodovico adunque Re d'Ungheria fratello del trucidato Andrea

drea pretendeva dovuto a se come retaggio ereditario da Carlo Martello il Regno di Napoli, laonde pensò di venire armato in Italia nell'anno 1348. Aveva egli uopo a questo fine di far tragittare le sue truppe da' porti della Dalmazia al continente della Puglia; ma siccome non voleva nè pur ammettere alla sua presenza gli Ambasciatori spediti ad assicurarlo della prontezza della Repubblica a rinnovare con esso lui l'antica amicizia, fù comandato a' Capitàni dell' Armata, destinata giusta il costume alla custodia del Golfo, d'impedire ad ogni rischio il passaggio delle genti, e degli attrecci, che dall'Ungheria si spedivano all'impresa di Napoli; e questa risoluzione riuscì ferace d'ottime conseguenze, poichè ascoltò allora Lodovico i maneggi, ricercò che gli fossero rispediti gli Ambasciatori, gli accolse con umanità, e fu stabilita nell'anno 1348 tregua per dieci anni. Ebbe non poco merito in questo trattato Mastino della Scala, il quale erasi frapposto Mediatore a favore della Repubblica.

Prima di progredir oltre, dobbiamo quì registrare l'aggregazione alla Patrizia Nobiltà delle cospicue famiglie di Montefeltro, e Pescina, giacchè la loro aggregazione avvenne in conseguenza della spedizione surriferi-

ta

ta contro la Città di Zara. Abbiamo accennato di sopra, che provido il Governo rinnovò la tregua con li Conti di Gorizia, da' quali temeva, che venissero distratte le forze Veneziane mandate all' espugnazione della ribellata Zara con qualche invasione sopra l'Istria. Di fatto Alberto Conte di Gorizia con le sue genti più d'una fiata aveva depredate le campagne delle Venete Città, e si disponeva a' tempi de' quali parliamo a danneggiarle con maggiori forze, per la qual cosa il Governo spedì in Istria Andrea Morosini Cavalier, e Marino Grimani in qualità di Proveditori dell'esercito affidato al comando di Nolfo Conte da Montefeltro celebre guerriero del suo tempo. Sebbene la spedizione fu sospesa, perchè il Conte Alberto atterrito dimandò a' Veneti Proveditori la pace, con tutto ciò Nolfo, appena fu dalla Repubblica eletto suo Generale, dimandò la grazia di essere fatto Nobile Veneto co' suoi fratelli, e gli fu accordata, come si rileva dalla seguente deliberazione.

„ 1344 Die 29 Augusti Capta in Quadraginta.

„ Considerata & attenta magna, & pu„ ra devotione, & fide, quam egregius vir „ Nobilis Comes Montisfereti, & sui ma-

„ jo-

„ jores semper habuerunt , & habent ipse ,
„ & fratres sui ad nostrum Dominium Du-
„ cale , sicut pridie ad nostra servitia requi-
„ situs prompte , & fiducialiter se exhibuit ,
„ & ostendit habere digna remuneratione pro-
„ sequens eumdem , & acceptantes benigne
„ suam petitionem , fiat ei gratia , quod re-
„ cipiatur cum suis heredibus in nostrum
„ Venetum , atque Civem .

„ Quod egregius vir Rigus Comes de
„ Montefereto frater ejus recipiatur de gra-
„ tia speciali in nostrum Venetum , atque
„ Civem .

„ Septembris 19 Capta in M. C. "

In conseguenza di queste deliberazioni il Doge Andrea Dandolo spedì tosto al Conte Nolfo il consueto Diploma , che conteneva il Privilegio . Due anni dopo ebbe la medesima grazia Giovanni Pescina da Perugia Conte di Cocorano , il quale essendo bravo Soldato , ed uomo fedele si ritrovò al soldo della Repubblica nel surriferito assedio di Zara , ed ebbe per tale impresa il privilegio della Patrizia Nobiltà : ecco la Parte dell' aggregazione :

„ 1345 Januarii 2 Capta in Consilio
„ de Quadraginta Februarii 2 in M. C.

„ Cum egregius Vir Dominus Joannes
„ de Piscina Comes de Cocorano , & hono-

„ rabilis Civis Perusiæ nobis fecerit suppli-
„ cari, quatenus eum ad nostram Cittadi-
„ nantiam recipere dignaremur. Considera-
„ ta sua magna fide, & devotione, quam
„ ad nostram dominationem, & singulares
„ personas, & Cives Venetiarum habere se
„ ostendit, de cujus Nobilitate laudabilis
„ fama geritur, & habetur. Fiat sibi gra-
„ tia, quod recipiatur in nostrum Civem,
„ & Venetum de gratia speciali, sicut pe-
„ tit." Ora riprendiamo il filo della nostra narrazione.

Nell'anno 1348 essendosi risvegliata l'antica animosità de'Genovesi impedì, che i Veneziani godessero il frutto della pace, da essi stabilita con li Conti di Gorizia, co'Patriarchi di Aquileja, e con Lodovico Re d'Ungheria, come di sopra abbiamo detto. Ansiosi i Genovesi di appropriarsi tutto il Commercio d'Oriente con togliere quella navigazione a'Veneziani, occuparono senza essere provocati nè offesi, alcuni ricchi Navigli, che sicuri si reputavano nel porto di Caffa, per ordine segreto del Governo di Genova. All'annunzio di cotanto tradimento si commosse il Senato, e fremette di giusta indignazione il popolo; ciò non ostante prima di avanzarsi a vendicare colla forza l'ingiurie, fu spedito a Genova

Ma-

Marino Faliero per dolersi a nome della Repubblica dell' ingiusta sopraffazione per chiedere risarcimento de' danni cagionati, e per dichiarare, in prova della buona disposizione del Governo alla concordia, che l' affare fosse rimesso all' autorevole decisione del Romano Pontefice Clemente VI. Licenziato fu però con poco onore l' Ambasciatore Faliero, e non vennero ammesse le dimande; laonde irritati i Veneziani ordinarono l' allestimento sollecito di XXXV Galee in Venezia, e negli stati sudditi di Candia, Dalmazia, e Negroponte, delle quali fu eletto supremo Comandante Carlo Ruzzini. Sentasi, come descrive l' origine di questa guerra l' accurato Marco Barbaro. *I Genovesi non volevano, che Veneziani navicassero nel mar maggiore per certe sue raggioni, ovvero che navicando comprassero da loro tutte le mercantie, che volevano. La Signoria nostra volendo, che li suoi navicassero in quel mare, e da loro non pigliassero le mercantie in questo anno* 1350 *divenne con loro alla guerra, se bene doi anni solamente havevano finito con suo danno la guerra sopradetta contra Turchi, & se bene la Città di Venezia era rimasa quasi vuota per il gran morbo successo nel* 1348, *& se bene havevano per inimico, &*

 con-

confinante quel così gran Re di Ungheria Lodovico, il quale pretendendo, che fusse sua la Dalmatia, haveva malissimo animo contra di noi massime per il danno, e più per la vergogna di essere stà rotto, e fugato da nostre genti del 1345, quando in persona venne per soccorrere Zaratini.

Più precisa e circostanziata è la narrazione dell'erudito Lorenzo de Monacis sull' origine di questa guerra. *Dum Veneti, & Januenses vigerent in alto prosperitatis statu*, (così egli scrive Libro XII) *& omnes maritimæ regiones eos & suspicarent, & formidarent, Andrea Dandulo Duce Venetiarum ortum est bellum gravissimum inter eos, quod licet a levi principio traxisse videretur originem, conflavit elata supramodum superbia Januensium. Anno Domini 1343 erant in la Tana mercandi gratia, transferendique de more mercimonia ad Occidentem galeæ, & alia navigia Venetorum, & Januensium. Ibi quidam arrogantissimus Scitha, sive Tartarus, orto privato litigio, alapam dedit cuidam Veneto de Ciurana prole. Venetus ignominiosam non ferens injuriam, gladio Tartarum interfecit, Tartari conglobati in multitudinem insurgunt furioso impetu in Christianos. Hi vero retrocedendo se defendentes, utrinque in-*

interfectis aliquibus, pluribus vulneratis in suas galeas, & navigia conscenderunt, relictisque personis, & havere multo inde recedunt. Tunc captum est negotiari a Venetis in Gaffa fere usque ad annum MCCC quinquagesimum sub utique incommodo, at ingenti Januensium emolumento. Veneti ergo; ut redire possent commerciatum in la Tana, mittunt Legatos ad Canibeth Principem Tartarorum; & secum pacem firmant perpetue in partibus Gazariæ, nilque mali de Januensibus suspicantes mittunt naves; ut consueti fuerant ad partes Tanæ. Januenses apud Peyram illas arcent ab introitu Bosfori, & maris Pontici, nonnullas expugnant hostiliter; deprædantur; & retinent; conquerentibus Venetis per Legatos contra Januenses de violatis fœderibus; & de hac violentia, respondent vendicasse sibi damnum maris Pontici, nam ante annos XIII debellaberunt potentissimam Teucrorum classem &c. Fin qui il de Monacis.

Allestita la sopraddetta Armata il Generale Ruzzini veleggiò verso Levante nell'anno 1350; e trovati nel porto di Caristio alcuni legni Genovesi, li vinse, e s'impossessò della ricca preda. Molto costò però a'Veneziani questa prima azione, poichè

appena s' incamminò il Ruzzini verso Pera, che Filippo Doria Generale de' Genovesi assalì, ed occupò Negroponte; altri Cronisti però più accuratamente raccontano, che piegando la stagione al Verno, fece ritorno alla Patria il Ruzzini colle galee nemiche acquistate, e con buon numero di prigioni, avendo disposto il rimanente nell' Isole di Candia, e di Negroponte; e quindi nacque; che allontanata la pubblica armata da' mari del Levante, il Doria con X Galee giunse improvviso, sorprese, devastò la Piazza di Negroponte, e liberò i suoi, diminuendo in parte a' Genovesi il dolore della passata sconfitta.

Per queste reciproche ostilità poteva dirsi affatto rotta la pace tra le due Repubbliche accese egualmente d' odio, e di desiderio di vendetta per l' antica emulazione di commercio, e di valere nella marittima professione, e per l' irritamento cagionato da' danni ed insulti sofferti. La Repubblica Veneziana per mezzo di straordinarj Ambasciatori cercò l' alleanza de' Pisani dei Re di Napoli, e di Sicilia, e nello stesso tempo quella del Greco Imperatore Paleologo. L' intestine rivoluzioni del Regno di Napoli a questo tempo fecero sì, che i Veneziani non poterono ottenere nessun soccorso da quel

quel Regno, come nessuno se n'ebbe da' Pisani. In Ispagna fu spedito Michiele Steno al Re di Aragona, perchè si sapeva essere mal soddisfatto de' Genovesi, ed a Giovanni Delfino fu ordinato di passar alla Corte di Costantinopoli per le fondate speranze di stringere lega col Paleologo, il quale era ansioso di scacciare i Genovesi dal possesso di Pera. Ebbe fortunato esito l'uno e l'altro maneggio, per la prontezza di ambidue i Principi a segnar la lega. *Nel qual anno* (scrive Marco Barbaro al 1350) *fecero Lega con Piero Re di Aragona per anni cinque con tali Capitoli in sustantia. Che esso Re tenesse Galie dieci otto nel mare di Sicilia, e nella Riviera di Genova dodici delle quali dovesse pagare la Signoria nostra a fiorini d'oro* 12000 *al mese, & che l'anno seguente esso Re armasse Galie trenta, delle quali venti pagasse la Signoria nostra, & fusseno fuori tutto il Settembrio, & li bottini fusseno un terzo del Re, & doi terzi nostri, & se l'armata de' Genovesi passasse il Farro di Messina, questa la dovesse seguire. Che il Regio Capitanio havesse sempre seco doi Nobili nostri &c.* Non si fermò quest'Alleanza senza contraddizione di alcuni Nobili, i quali, come racconta Lo-

renzo de Monacis nel Libro XII Pag. 210: *Dum agitaretur in Consilio Veneto de firmanda liga cum Rege Aragonum, dicebant aliqui, Venetorum potentiam tam longe, lateque diffusam, quod in locis propriis Occidentis, & Orientis armare possent tot galeas, quot contra eorum inimicos abunde sufficerent, & quod utilius erat diffundere pecunias inter subjectos, quam inter externos. Vicit pars illa quæ consulebat fieri unionem, nam salubrius erat acquirere suis inimicis inimicos, & provocare contra eos potentiam tanti Regis.*

Perchè poi corrispondesse all'aspettazione comune la sollecitudine degli apparati fu dato ad un Consiglio estraordinario di XXV Savj l'incarico e l'autorità di provvedere quanto fosse creduto necessario per la ventura campagna con la seguente deliberazione del Maggior Consiglio presa nel giorno 16 Gennajo dell'anno 1350: eccola.

„ 1350 Indictione Decimaquarta Die
„ 16 Januarii in Majori Consilio.

„ Cum facta, quæ facere habemus cum „ Januensibus sint magna, & ardua, & re„ quirant multoties subitam provisionem, „ & expeditionem, & hoc sic habiliter „ non potest fieri cum Consilio Rogato„ rum.

„ Va-

„ Vadit Pars, quod in nomine Domini
„ Eligantur Vigintiquinque sapientes per
„ electionem in Majori Consilio, qui sint
„ cum Domino Duce, Consiliariis, & Ca-
„ pitibus de Quadraginta, & habeant ple-
„ nissimam libertatem consulendi, provi-
„ dendi, ordinandi, mittendi, faciendi, &
„ terminandi in dictis factis, & eorum quo-
„ libet, & dependentibus, seu pertinentibus
„ ad eadem cum omni plena libertate, au-
„ thoritate, & potestate expendendi, &
„ omnia & singula faciendi, quæ ipsis, &
„ majori parti eorum utilia videbuntur pro
„ honore nostro, & conservatione famæ no-
„ stræ; sicut haberet, & habet Consilium
„ Rogatorum, & quæcumque determinata,
„ provisa, & facta fuerint per eos, vel ma-
„ jorem partem eorum habeant illam firmi-
„ tatem, ac si per majus, vel Rogatorum
„ Consilium facta forent.

„ Et teneantur convenire omni die in
„ mane exceptis festis solemnibus, ante
„ quam Campana Officialium cesset pulsa-
„ ri, & stare quantum videbitur Domino
„ Duci, & Consiliariis sub pœna solidorum
„ viginti pro quolibet, salvis occasionibus
„ exceptuatis, & nihilominus aliis diebus,
„ & horis quibuscumque possint vocari con-
„ silio, vel capitulari aliquo non obstante,
„ &

„ & quoties vocati erunt, veniant sub pœ-
„ na prædicta, & Advocatores exigant, &
„ habeant medietatem. Et non intelligantur
„ congregati, nisi duæ partes ad minus fue-
„ rint congregatæ. Et possint accipi de om-
„ ni officio, exceptis Judicibus Palatii, Pa-
„ tronis Arsenatus, pagatoribus armamenti,
„ & Consulibus Mercatorum.

„ Et si qui steterint octo diebus, vel
„ occasione Personæ, (di malattia) vel ex-
„ tra terram, sint extra Consilium, & fiant
„ alii loco eorum, nec exeant extra Civi-
„ tatem Rivoalti (di Venezia) sine licen-
„ tia Dominii. Et non possint accipi nisi
„ unus pro domo, & unus pro officio, &
„ si accipientur aliqui de officiis, in quibus
„ essent tantum duo, Domini Consiliarii &
„ Capita possint constituere aliquem suffi-
„ cientem loco ejus cum libertate officii,
„ ne portet deffectum.

„ Et Sapientes, qui defficient, eligantur in
„ Majori Consilio. Et duret dictum Con-
„ silium per tres menses, circa finem quo-
„ rum venietur ad istud Consilium, & pro-
„ videbitur, si debuerit plus durare vel
„ non.

„ Hac condictione apposita, quod pax,
„ aut tregua firmare non possint cum Ja-
„ nuensibus, nisi cum voluntate Majoris

„ par-

„ partis Consilii Rogatorum, vel Majoris;
„ & si quæ expedienda occurrerint interim,
„ donec facti fuerint sapientes, expediantur
„ per Consilium Rogatorum."

Ammaestrato poi il Governo da' passati tempi, che la sola forza fosse bastevole ad abbassare il fasto de' Genovesi ordinò a' Rettori delle Città, ed a' Comandanti dell' Armata marittima l'arresto in qualunque porto, o luogo, degli effetti, Navi, e Persone de' Sudditi di quella Repubblica, e per maneggiare la guerra con vigore fu decretato il pronto provvedimento di danaro con accrescere di un terzo le pubbliche gravezze imposte sopra il sale, vino, carni, ed oglio; aggravj però, che dovendo cadere sopra il popolo, si vollero continuati sin al termine soltanto della guerra.

Passò poco dopo Pangrate Giustiniano con trenta Galee ad unirsi nell' acque della Sicilia coll' armata del Re Pietro di Arragona; s' indirizzarono indi le due Flotte a' mari della Grecia, ma sopraffatte da fiera burrasca perì una Galea con tutto l' Equipaggio, ed alcune altre spinte da' venti s' infransero nelle spiaggie vicine, salvandosi però i soldati e le ciurme. Ricovratasi l' alleata Armata nel porto di Modone nella

Mo-

Morea, fu rinvigorita da Niccolò Pisani eletto Capitano Generale, il quale con dodici Galee s'era partito dall'Isola di Negroponte. Fu deliberato da' Comandanti di passare ne' Mari superiori per unirsi a' Greci, ma essendo state l'armate sorprese da nuova burrasca, si fermarono per qualche tempo ne' porti dell'Arcipelago, dove si arricchirono colla preda di molte Navi Genovesi. Si avvicinava intanto il Verno, onde per timore, che scarseggiassero le vettovaglie a sostentamento delle numerose genti si ridussero i Generali a svernare nell'Isola di Candia. Nella seguente Primavera, giunsero con felice navigazione allo stretto di Costantinopoli, dove ritrovate in pronto le Greche Galee formarono di tre vigorosi corpi una potente Armata e passarono indi con gran fiducia della vittoria ad incontrare i nemici; i quali riconoscendosi inferiori di numero avevano cercato di vantaggiarsi nella ristrettezza del più angusto Canale. Terribile fu il conflitto; i Genovesi affrontarono le Armate Arragonese e Veneziana, come le più forti, e si schermivano per fianco dal languido urto de' Greci, i quali dopo breve resistenza cedettero vilmente la vittoria, ed il campo. Si ridusse per ciò tutto il peso del combattimento sopra i soli

Ar-

Arragonesi e Veneziani. Accozzate ambedue le Flotte dalla brama della vendetta, e dalla disperazione si azzuffarono ferocemente a segno tale, che si uccidevano Arragonesi con Arragonesi, Veneziani con Veneziani, e Genovesi con Genovesi. Durò per lo spazio dell'intera notte la strage più che la battaglia. Allo spuntar del giorno comparve il mare ricoperto di cadaveri, e d'armi. Essendo perito il Generale Arragonese, i suoi dipendenti incominciarono a ritirarsi; presero lo stesso consiglio eziandio i Veneziani, i quali nel gran numero de' loro morti contavano Pangrate Giustiniano Capitano del Golfo, Stefano Querini Procuratore, Giovanni Steno, Bennenato Bembo, e molti altri di sangue Patrizio.

Sebbene grande fu il danno delle Galee, e delle ciurme, riunitisi tuttavia all'Armata i Legni, che non erano intervenuti alla battaglia si ritrovò il Generale Pisani in grado di sfidare i Nemici, che ricusarono la pugna, non essendo riuscita ad essi men sanguinosa la vittoria di quello che fosse stata agli Alleati la perdita. Si diedero perciò questi a scorrere i Mari in figura di vincitori predando molti legni Genovesi; e quindi fecero ritorno a Candia essendo già cadente la stagione,

Allor-

Allorchè giunse al Governo la sicura novella del sinistro successo della battaglia, non è credibile l'irritamento con che fu ricevuta da ogni ceto di persone. Siccome il Governo era persuaso, che i Genovesi battuti e vinti dalle sole forze della Repubblica non avrebbero resistito al vigore di tre unite Potenze, deliberò di spedire all' Armata Andrea Pasqualigo Avogador del Comune per inquirire contro quelli, che avessero mancato a' loro uffizj. Furono poscia spediti in Levante con diciassette Galee quattro Proveditori, vale a dire, Giovanni Dolfino, Marco Cornaro, Marino Grimani, e Marino Faliero, i quali intervevenendo alle Consulte avevano con la pluralità de' voti a decidere ciò, che avessero creduto di miglior pubblico servigio. Rinforzata l'Armata, fu stabilito di scorrere il Mare, e coll' interruzione del commercio de' Genovesi restituire la riputazione all'Armi pubbliche. Questa deliberazione fece mirabile effetto, poichè furono predati molti ricchi legni, e fatti prigioni non pochi Nobili di quella Repubblica.

Restò tuttavia turbata la fidanza de' Veneziani ed Arragonesi a cagione della pace fermata co' Genovesi dal Greco Imperatore atterrito dalle passate disavventure. Tentò que-

questi di fare le sue scuse col Veneto Governo; assicurandolo della costante sua amicizia, in pegno della quale consegnò in potere de' Veneziani l'Isola di Tenedo sin a tanto che avesse ad essi restituito l'intero soldo dovuto per le passate prestanze. Acceso intanto il Generale Pisani dal nobile desiderio di riparare il decoro delle sue armi, alquanto offuscato nel sinistro avvenimento della surriferita battaglia passò ad unirsi cogli Arragonesi; scoprì indi a poco nel Mediteranneo l'Armata de' Genovesi, che con imperioso possesso scorreva l'acque della Sardegna, e che a vista della Flotta alleata per comando di Antonio Grimaldi supremo Comandante, si spinse ad attaccare la battaglia con fiducia della vittoria.

Risoluti gli Alleati o di morire, o di vincere, deliberarono di concatenare in un sol Corpo tutte le Galee eccetto che dieci le più elette tra le Veneziane, che raccomandate all'esperienza di Giovanni Sanuto furono destinate ed attaccare i Nemici nel furore della battaglia. Di fatto si azzuffarono le due Armate più tosto con disperazione, che con valore: lungo fu il conflitto, finchè soppraggiunto il Sanuto, che a guisa di fuggitivo s'era allontanato dalle Armate, attaccò i Genovesi alle spalle,

le; sbigottiti questi dall' improviso urto del Sanuto, furono tosto disfatti ed oppressi con macello orribile delle loro Soldatesche e Ciurme, salvaltosi a malo stento il Comandante Grimaldi con pochi legni, che impotenti a resistere s'erano preventivamente staccati dalla pugna. Costò quest'illustre vittoria a' Genovesi la perdita di cinquanta Galee con altri Legni, e la strage delle loro migliori Milizie.

Sbarcarono poscia gli Alleati nella Sardegna mandando a ferro ed a fuoco l'Isola, ed impadronendosi di due Piazze. Vinti i Genovesi in una sola battaglia, e raffigurandosi perduta la Patria, le sostanze e la libertà, in vece di procurarsi la pace accecati dal furore, e dal desiderio di vendetta implorarono con umiliazione servile la protezione di Giovanni Visconti Arcivescovo di Milano, i di cui Antenati dalla privata loro fortuna, e dall'Uffizio di Vicarj Imperiali erano arrivati a tramandare ne' posteri il dominio non solo della Città di Milano, ma eziandio della maggior parte della Lombardia. Abbracciò con prontezza il Visconti l'esibizione de' Genovesi per l'ansietà sua di giungere al dominio di tutta l'Italia: e promise d'impiegarsi con tutte le sue forze in loro vantaggio, dichiaran-

rando, che sin a tanto che fosse salva la fortuna de' Visconti non sarebbero mancati a' Genovesi gli opportuni soccorsi.

Divulgata la fama di sì strano cangiamento, e contemplati i pericoli, che sovrastavano all' Italia dalla possanza de' Visconti, pensarono i Sovrani di questa alla comune preservazione delle loro Signorie. I Fiorentini, che più degli altri paventavano la grandezza de' Visconti, furono i primi a palesare al Veneto Governo i maneggi occulti de' Genovesi, eccitando la Repubblica con larghe promesse alla difesa di se medesima, ed a procurare la salute di tutta l'Italia. Si risvegliarono eziandio gli altri Principi con impegno sì grande, che fu nel tempo medesimo conchiusa alleanza co' Fiorentini, Scaligeri, Carraresi, Estensi, e con Carlo IV Re de' Romani, il quale si esibì d' indurre alla pace, o almeno a lunga tregua Lodovico Re d' Ungheria, con dichiarazione, che se Lodovico ricusasse di sottoscrivere, sarebbe da lui trattato come nemico. *Carlo Re di Bohemia*, (scrive Marco Barbaro) *& Quarto Imperatore eletto fino del* 1347, *non era coronato, perchè il detto Arcivescovo non lo voleva in Milano; onde intesa tal guerra mandò a Venezia per suo Ambasciatore Rimondo Lovo, il quale fece lega con esso*

Imperatore, la Signoria nostra, & gl' infrascritti Signori contra il detto Arcivescovo, & suoi Nepoti con tali patti.

Che la Signoria nostra tenisse huomini d' arme - - - - - - - - - -	1200
Can Signor di Verona - - - - -	500
Il Signor Malatesta - - - - - -	500
Il Signor di Padova - - - - - -	500
Aldrovandino Marchese di Ferrara	400
Et il Signor di Faenza - - - - -	100

Et fra tutti Fanti cinque mille, & essa Lega in Venezia fu sottoscritta del 1354 *alli* 19 *Marzo.*

Era a questo tempo Ambasciatore di Cane Signor di Verona appresso la Repubblica Giovanni della Scala, il quale essendo molto affetto al Veneto Nome persuase con gran calore ad entrare nella Lega de' Veneziani Cane suo Signore. Grato il Governo con deliberazione dell' anno 1353 lo creò Nobile Veneto: ecco la Parte:

„ 1353 Decembris 24 Capta in Ma-
„ jori Consilio.

„ Considerata singulari devotione, & fi-
„ de, quam Nobilis Miles Joannes della
„ Scalla habuit, & proposuit habere ad hanc
„ Dominationem, & Cives suos, cum hæ-
„ redibus recipiatur benigne in Civem Ve-
„ netum de gratia speciali." Nel giorno

poi

poi 30 Gennajo dell'anno 1354 secondo il computo Romano il Doge Andrea Dandolo gli consegnò il consueto Diploma Ducale, in cui si conteneva il privilegio.

Conclusa la surriferita Lega credette il Governo necessario al buon esito della guerra disporre vigorose forze dal canto suo, onde accrebbe le Milizie, e ne assoldò molte negli Stati del Romano Pontefice, e dell'Imperatore sotto il comando di Corrado di Svezia e Monreale Provenzale; condusse a'suoi stipendj il Marchese di Brandemburg con quattrocento cavalli, accordando cogli Alleati, che sino all'arrivo dell' Imperatore fosse Comandante supremo dell' Esercito Francesco di Carrara Signor di Padova. Non furono nè meno lenti i Genovesi, animati dall'appoggio de'Visconti entrarono con nuova Armata nell'Adriatico, e misero a ferro ed a fuoco l'Isole di Liesena e Curzola con strage degli abitanti. Non fu a tempo opportuno Niccolò Pisani spedito con quattordici Galee per rintracciarli, essendosi essi prestamente allontanati, e sottratti dal pericolo. Passò quindi il Pisani nel Mediterraneo ad unirsi cogli Arragonesi; ma colta l'opportunità da Pagan Doria entrà di nuovo nel Golfo con venticinque Galee, e dopo la preda di molti

legni devastò la Città di Pola nell' Istria.

Grande fu l'apprensione de' Veneziani nel vedere violati da' Genovesi i diritti più sacri dell' Adriatico, ma cura maggiore dava loro il riflesso, che potessero i nemici presentarsi a vista della Dominante. Furono perciò prese le più convenienti misure e provvedimenti: Venne eletto Generale Paolo Loredano, cui ubbidissero dodici Nobili, a ciascheduno de' quali fu dato il comando di 300 uomini ben armati; fu munito il porto di San Niccolò con grossa catena di ferro; fu descritta la Città tutta, onde rilevare il numero di Nobili, Cittadini, e Popolani atti al maneggio dell' armi, e del remo, e fu aperta dal Principato una nuova prestanza col frutto del 37 per 100. L'esito però fece conoscere inutili questi provvedimenti, poichè il Doria scorso l' Adriatico, predate alcune ricche Navi mercantili, e sottomesse tre pubbliche Galee, che passavano a Candia, uscì tosto dal Golfo, e sollevò la Città dal concepito timore. In mezzo a queste turbazioni afflitto il benemerito Doge Andrea Dandolo terminò con la vita il suo Principato, e gli fu sostituito Marino Faliero nell' anno 1354.

S'incaloriva intanto la guerra con reciproche ostilità, onde per sollecitare gli Alleati spedì il Governo a Francesco di Carrara Tommaso Viaro, e Pietro Morosini. Dimorava per lungo tempo l' Armata Veneziana ne' Mari di Sicilia in aspettazione degli Alleati; ove venne attaccata da tali gravissime infermità, che ridotta essendo a lagrimevole debolezza eccitò ne' Genovesi la risoluzione di combatterla; e non potendo il Pisani sfuggire l'incontro in Porto longo, non già in Modone come scrive l'erudito Vettor Sandi, restarono in breve tempo oppresse le Galee, e le Navi Veneziane con prigionia di cinque mila uomini tra ciurme e soldati, e del medesimo Generale giusta il racconto di molti Cronisti seguiti da Giacomo Diedo; Marco Barbaro però scrive, che Niccolò Pisani si salvò con la fuga, vedendosi impotente a resistere. *Fra questo tempo* (ecco le sue parole) *alli quattro Novembrio da' Genovesi in Porto longo fu presa la nostra Armada, qual era di Galie trentatre, nave grosse tre, e venti griparie: Scapolò m. Nicolò Pisani il Capitanio Generale con il stendardo, & circa mille cinquecento huomini con barche da Modon, quattrocento cinquanta in circa furono morti, il resto presi; scapolò una ga-*

lia sola, la quale fu presa da una Galia de' Genovesi.

La Providenza divina volle con tale sconfitta afflitta ma non oppressa la Veneziana Repubblica; quindi nacque, che il Doria trascurando l'opportunità di vincere, condusse a Genova i Legni predati, concedendo tempo a Veneziani di ripigliar coraggio, e di assicurare gli Alleati della pubblica prontezza e facilità di porre sul mare un' Armata più numerosa e forte della prima. Di fatto comandò il Governo alli Rettori della Dalmazia, e del Levante Veneto l' allestimento di nuove Galee, e concorrendo a gara i Cittadini ad arricchire l'Erario con le loro considerabili prestanze, fu tosto preparata un' Armata, che si ritrovava in grado non solo di resistere, ma di attaccare eziandio i Nemici. Tra queste plausibili deliberazioni non trascurò il Governo i dettami della prudenza, e ritrovandosi l'Imperatore Carlo IV nella Città di Pisa, gli Ambasciatori Veneziani gl' insinuarono per parte della Repubblica, che ella non sarebbe lontana di dar mano a progetti di pace; ma che questa le riuscirebbe più grata, se dall'autorità e benevolenza di sì gran Principe fosse maneggiata. Riuscì assai grato all'Imperatore l'uffizio, ed intraprese con

ca-

calore tale il maneggio, che ottenne di far accordare la tregua per quattro Mesi tra i Genovesi e Visconti dall'una, ed i Veneziani e loro Alleati dall'altra con ferma fiducia di far seguire la pace. Non si scordò frattanto la pubblica pietà di sovvenire que' Cittadini, che nella fatale battaglia erano caduti in schiavitù, onde spedì tosto a Genova cinque mila Ducati a sollievo de' prigioni; Beneficenza, che fu applaudita da' Nemici medesimi. A maneggiare la pace furono spediti dal Governo a Milano Benintendi Cancellier Grande, e Raffaele Caresini, i quali coll'intervento di quattro Ambasciatori, e de' sindici di Genova finalmente segnarono il Trattato nell'anno 1355; gli Articoli principali del quale furono, che si risarcissero reciprocamente i danni sin dall'anno 1299; rimessa all'equità e giudizio de'Visconti la decisione: che per tre anni nessuna delle parti potesse navigare alla Tana; che si concedesse la libertà a' prigionieri di guerra fatti nell'Italia, e nel Levante; che i Genovesi non potessero entrar nell'Adriatico, nè i Veneziani nel tratto di mare da Porto Pisano a Marsiglia.

Il Trattato fu portato a Venezia dal benemerito Cittadino Marco Resta, il quale riuscì tanto grato al Governo, che deli-

berò di aggregarlo alla Veneta Nobiltà in benemerenza de' suoi servigj a favore della Patria. Ecco il Decreto preso nel Consiglio delli Quaranta assai onorifico al Resta suddetto.

„ 1355 Aprilis 27 Indictione Octava
„ Capta in Consilio de Quadraginta.
„ Cum Marcus Resta Civis, & fidelis
„ noster, sicut notum est, quasi ex inspi-
„ ratione divina fuerit principalis Causa, &
„ motivum faciendi nos intrare in tractatum
„ pacis cum Dominis Mediolani, & a prin-
„ cipio ipsius tractatus usque ad finem, &
„ conclusionem omnium negotiorum ipse,
„ & Martinus frater ejus, & alii fratres,
„ & filii sui relictis omnibus aliis negotiis
„ suis, quæ satis magna erant ad conditio-
„ nem mercatorum hominum, sicut sunt ipsi,
„ ad nihil aliud vacaverunt, quam ad pro-
„ curandum, & sollicitandum die, noctuque
„ felicem conclusionem negotii, fatigando
„ personas suas, & propinquorum suorum,
„ tam apud Dominos Mediolani, quam Con-
„ siliarios suos, & veniendo pluries Vene-
„ tias, ac redeundo omnibus suis expensis,
„ nec non mittendo familiares suos, & equos
„ huc, & illuc, sicut erat expediens pro
„ servitiis antedictis, in quo spatio, quod
„ fuit circa sex menses ipse Mediolani, &
„ di-

„ dictus Martinus hic traxerunt moram respondentes sibi unus alteri ad ordinandum, & disponendum ipsa servitia, & sicut notorium est ipse Martinus, vel quando ipse non erat, unus filiorum dicti Marci plerumque in hora media noctis, plerumque in hora prima sonni, & in aliis horis, sicut casus occurrebat, veniebant ad palatium cum novis, quæ habebant, exercentes se in ipsis servitiis, ita tota anima, & corde sicut fecissent pro salute sua, tam pro reverentia Dei, a quo principaliter initium de tanto bono opere, quam pro honore nostri Ducalis Dominii, quem sui, & ipsi tamquam fidelissimi nostri semper optaverunt, & optabant, cum pro reformatione, & pacifico statu hujus benedictæ Civitatis, quæ videbatur in maximo periculo, nisi pacem habuisset, evidentissime subjacere, & quia ducendo tantum, & sic memorabile factum ad finem, verisimiliter sperare poterant acquirere aliquem perpetuum honorem, & famam sibi, & domui suæ corresponsurum perpetuo, & notabili servitio, in quo laboraverunt pro nobis & terra nostra. Et licet videant, & cognoscant sibi non modicum onus esse, & minus decens remmemorare nostro Dominio supradicta, cum

„ cer-

„ certissimi sint, quod per Dominum Cancel-
„ larium, & Raphainum, & alios nostros
„ tam Nobiles, quam alios, qui fuerunt
„ in his factis, hæc nobis plenissime nota
„ sunt, & de expensis infinitis, & damnis,
„ & sinistris, quæ ipsi, & domus sua per-
„ pesierunt ista dicta non sine rubore (no-
„ vit Deus) decreverint potius velle supli-
„ care nostro Dominio, quod de ipsis, &
„ de honore suo provideatur, sicut decens
„ visum fuerit, quam tacere, quia ubi ope-
„ ra, & fidelitas eorum debent esse aperta,
„ & publica, & de ipsa habere memoriam
„ per tempora, tacendo remansissent occul-
„ ta, & ignota, & per majorem partem
„ forte oblivioni mandata, quod fuisset in
„ minus honoris nostræ Dominationis, &
„ sui. Supplicantes humiliter quatenus cum
„ per gratiam Dei conditio sua in bonis
„ temporalibus sit satis bona, sicut notum
„ est; ita quod nemo potest suspicari, quod
„ cupiditate aliqua retributionis hoc faciant,
„ sed solum pro honore aliquo domui suæ
„ acquirendo, Ducale Dominium dignetur
„ super ipsis taliter providere, quod sit
„ placabile Deo, honor, & fama nobis,
„ nostroque Communi contentio eorum,
„ & causa boni exempli in perpetuum aliis
„ ponendi personas, & habere suum libe-

„ ra-

„ raliter in nostris servitiis quibuscum„ que.

„ 1335 Aprilis 24 Capta per tres Ca„ pita.

„ Aprilis 27 Capta per Quadraginta,
„ De Gratia 38. De non 1, non
„ sinceræ, o.

„ Vadit Pars quod dictus Marcus Resta fiat,
„ & sit de nostro Majori Consilio pro ma„ xima fidelitate, & utilissimis operibus
„ gestis per ipsum, & suos, sicut superius
„ est expressum in honorem evidentissimum,
„ & bonum Dominii, & Communis nostri."

La surriferita Pace con li Visconti e Genovesi nel giorno 8 di Giugno fu pubblicata nel Consiglio Maggiore con grandissima allegrezza della Città Dominante tutta. Nel seguente mese di Ottobre Bonifazio Lovo sapendo, che il Governo Veneziano aveva in grande considerazione suo fratello Raimondo Cavalier ed Ambasciatore dell' Imperatore Carlo IV, perchè colla mediazione sua si conchiuse la suddetta Lega contro li Visconti, e la tregua di mesi quattro dopo la rotta di Porto Longo, dimandò pieno di fiducia la grazia di essere fatto Nobile Veneto, la quale gli fu tosto accordata dal Consiglio Maggiore, e delli Quaranta colla seguente deliberazione.

„ 1355

„ 1355 Die ultimo Octobris.
„ Considerata bona dispositione, & fide,
„ quam Nobilis Vir Bonifacius Lovo gessit ad hoc Dominium, recipiatur cum suis
„ hæredibus in Civem Venetum de gratia
„ speciali.
„ Die 6 Decembris Capta in M. C. "

Ad affrettare la conclusione della surriferita pace colli Visconti e Genovesi diede a' Veneziani non lieve stimolo l'indole inquieta di Lodovico Re d'Ungheria alleato de' Genovesi, il quale nel bollore della guerra aveva ardito non ostante la tregua di chiedere alla Repubblica la Città di Zara con tutte l'altre situate sul Littorale della Dalmazia. Sciolto adunque il Governo dalle brighe co' Genovesi presidiò tosto le principali Città di quella Provincia, fece rientrare nel Golfo tutte le sue forze marittime., e le accrebbe, conciliò le continue discordie tra i Carraresi Signori di Padova e gli Scaligeri di Verona, ed eletti due Nobili per ognuno delli sei Sestieri della Dominante li spedì con soldatesche a presidiare la Città di Trivigi minacciata di assedio dagli Ungheri. Si conchiuse ancora Alleanza con l'Imperatore Carlo IV col Banno di Bossina, un Regolo della Rascia, e con molti Conti della Croazia.

Riu-

Riuscirono assai opportune queste misure, poichè Lodovico senz' aspettare il termine della tregua avendo stretta alleanza col Patriarca di Aquileja, e segretamente con Francesco di Carrara finto amico della Repubblica, ed ingrato a' benefizj di questa, passò con poderoso esercito sul Trivigiano, ove occupati facilmente Sacile, e Conegliano, s'accampò con tutte le sue forze sotto Trivigi. Quanto era pericolosa la costituzione della Città circondata da ogni parte da forze così vigorose, altrettanto erano pronti i soccorsi, che si spedivano dalla Dominante a sua difesa, la quale fu così risoluta e costante, che Lodovico, stanco di essere spettatore della continua strage de' suoi Soldati, partì dal campo, lasciando a' suoi Generali la cura dell' Esercito, e dell' espugnazione della Piazza. Per dar prova Lodovico del suo mal talento contro i Veneziani, negò apertamente la libertà e sicurezza de' passi per trasferirsi a Venezia a Giovanni Delfino, il quale ritrovandosi alla difesa di Trivigi, era stato innalzato al Trono Ducale in luogo del Doge Giovanni Gradenigo nell' anno 1356. Ma poichè il Delfino era uomo di gran cuore, quindi uscito dalla Città, e facendosi strada colla spada alla mano, accompagnato da valorosa squa-

dra di Soldati per mezzo alle schiere Unghere passò salvo alla Terra di Mestre, dove accolto da dodici Ambasciatori colà dal Governo spediti, fu condotto tra gli applausi del popolo alla Città Dominante.

Mentre ardeva la guerra in Italia, e Trivigi coraggiosamente era da' Veneziani difesa, cadevano con fatale disavventura le loro Piazze nella Dalmazia per la scarsezza de' presidj che non valeano a resistere alla ferocia degli Ungheri. Erano venute in potere di questi Spalato, Traù, e Zara con altre Castella e Terre minori. La sola Città di Nona benchè attaccata da poderose forze e ridotta all'ultime calamità si conservò fedele al Veneto nome sostenuta dalla costanza del Comandante Giovanni Soranzo, e dalla fede delle Soldatesche, che la presidiavano. Intrepido intanto il Governo in mezzo a queste avversità ordinò in Candia l' unione di mille Arcieri, e comandò l'ammasso di numerose Truppe; e siccome fu creduta in ogni tempo massima salutare di vera Politica infondere colla speranza de' premj, e col terrore de' castighi coraggio ne' Cittadini destinati alla custodia delle pubbliche Fortezze, furono perciò puniti a norma de' loro mancamenti Michele Faliero Conte di Zara, e Simone da Ferrara Capitano delle Mi-

Milizie, convinti di aver malamente invigilato alla preservazione di quella Piazza. Nè passò senza castigo la trasgressione di Niccolò Pisani per aver perduta l'armata nelle acque della Morea, e di Zaccaria Contarini, che aveva ceduto a' Nemici la Terra di Conegliano, chiamati l'uno, e l'altro a render conto nelle carceri.

Nell'aspetto funesto, in cui si trovavano le cose, dopo gl'infruttuosi maneggi di Papa Innocenzo VI riferiti per disteso dal Cronista Caroldo, apparì all'improvviso fondata speranza di vicina pace. Il Conte Palatino Generale dell'Unghero Esercito fece intendere al Governo, che se da' Veneziani fossero spediti in Ungheria Ambasciatori, non sarebbe stato lontano il Re Lodovico di corrispondere inviando anch'egli suoi Oratori a Venezia per annodare di nuovo l'antica amicizia. Accettò il Veneto Governo l'invito, e passarono tosto a quella parte Pietro Trevisano, Giovanni Gradenigo, ed il Gran Cancelliere Benintendi, e dal Re Lodovico fu mandato a Venezia l'Arcivescovo di Strigonia. Siccome poi si prevedeva di difficile riuscita il Trattato, così il soprammentovato Collegio de' Savj alla guerra co' Genovesi fu accresciuto al numero di cento tra li più accreditati Personaggj della Re-

Repubblica. Dopo lunghi ed ostinati maneggi fu forza, che i Veneziani cedessero a Lodovico tutte le Piazze e Terre dalla metà del Quarnaro sino a Durazzo con la metà inoltre di quelle, ch'erano di qua, rinunziando colla cessione della Provincia i Dogi di Venezia al titolo di Principi della Dalmazia, e della Croazia. All'incontro si obbligò Lodovico di restituire alla Repubblica tutti i luoghi da esso occupati nell'Istria, e nel Trivigiano, di proibire a' Dalmatini il corso, di non dar ricetto a' Corsali ne' suoi Porti, di lasciare libera a' Veneziani la navigazione, ed il commercio con piena facoltà a' Presidj delle Piazze cedute di partire a piacere, e di trasportare le robe loro senza molestia. Fu sottoscritta la Pace nel giorno 18 di Febbrajo dell'anno 1357.

Dopo tal pace più necessaria che onesta furono richiamati a Venezia i Rettori Veneti della Dalmazia con ordine di portar seco le facoltà de' Nazionali; la rapacità però degli Ungheri fece nascere molti stancheggi, e finalmente con manifesta rapina s'appropriarono non pochi averi de' Veneziani. Dopo sì lunga serie di calamità ritrovandosi la Repubblica in pace, lo studio principale de' Cittadini fu di ampliare il nazionale commercio, come altrove riferiremo più diffusamente.

Da-

Daremo fine a quest' Articolo coll' aggregazione alla Veneta Nobiltà di Giovanni Visconti Signore di Bologna seguita nell' anno 1356. Questo Signore avea sempre favorita la Repubblica nella surriferita guerra, permettendo a' Veneziani di trasportare dal Territorio Bolognese biade ed altri generi, non che assoldare Milizie a piedi ed a cavallo. Quindi conoscendo egli, che per via più assicurarsi il dominio di Bologna gli sarebbe di grand' ajuto l'amicizia e protezione della Veneziana Signoria, dimandò d' esser aggregato all' Ordine Patrizio, e però grato il Governo gli spedì il seguente Diploma:

„ Joannes Delphinus Dei gratia Venetiarum, Dalmatiæ atque Croatiæ Dux, Dominus quartæ partis, & dimidiæ totius Imperii Romaniæ.

„ Universis, & singulis præsens Privilegium inspecturis salutem, & sinceræ dilectionis affectum.

„ Ducalis benignitas solita in liberalitatis operibus celeberrime conversari, tanto personas magnificas, & dignitatis honore conspicuas prævenire studet honoribus, & dotalibus ampliare favoribus, ipsarumque petitiones liberalius exaudire, quanto se Ducatui nostro devotiores fide, & claritate laudabilium operum ostendunt.

„ Unde cum magnificus, & potens Vir
„ Joannes Vicecomes de Olegio Civitatis
„ Bononiæ Dominus Generalis, honoris, &
„ nominis nostri Zelator assiduus, qui sem-
„ per in agendis nostris, nostrorumque
„ Venetorum, & fidelium se verum exhi-
„ buit Venetum, & perfectum, de nostra
„ gratia, & benignitate confisus, ac se pe-
„ nes nostrum Ducatum sentiens suis me-
„ ritis gratiosum nostræ fecerit magnificen-
„ tiæ supplicari, ut ipsum, ejusque filios,
„ & hæredes dignaremur aliorum Nobilium
„ Venetorum, & fidelium numero gratio-
„ sius aggregare, ut beneficiis Cittadinatus
„ Venetiarum dotati Nobilium, & nostro-
„ rum Civium Venetorum privilegio con-
„ gauderent.

„ Nos attendentes puram, & ingentem
„ dilectionem, & gratam devotionem, &
„ fidem, quam semper præfatus Magnificus
„ Joannes Vicecomes de Olegio ad nos, &
„ nostrum Ducatum, & singulares personas
„ ejusdem ferventer, & laudabiliter ostendit
„ acceptorum operum per effectum beneme-
„ ritam supplicationem ipsius duximus di-
„ gne retributionis munere gratiosius acce-
„ ptandam.

„ Notum igitur fieri volumus universis,
„ & singulis tam præsentibus, quam futu-
„ ris,

„ ris, quod omni jure Consiliorum, & ordinamentorum nostrorum integra solemnitate servata præfatum Magnificum Joannem Vicecomitem de Olegio, Civitatis Bononiæ Dominum Generalem cum suis filiis, & hæredibus in Venetum, & Civem nostrum recepimus, atque recipimus, & Venetum, & Civem nostrum fecimus, & facimus, & pro Veneto, & Cive nostro in Venetiis, & extra ubilibet haberi volumus, & tractari ipsum sinceræ dilectionis brachiis amplexantes, ac firmiter statuentes, quod eisdem libertatibus, beneficiis, gratiis, honoribus, ac immunitatibus, quibus alii nostri Nobiles, & Cives Venetiarum gaudent, præfatus Magnificus, & potens Joannes Vicecomes de Olegio, & sui hæredes in Venetiis, & extra ubique plenissime gaudeant, & utantur.

„ Nobisque præfatus Magnificus, & potens Vir Joannes Vicecomes de Olegio Civitatis Bononiæ Dominus generalis, & per legitimum procuratorem solemniter ad Sancta Dei Evangelia præstitit fidelitatis debitum juramentum.

„ In quorum omnium testimonium, & evidentiam pleniorem præsens Privilegium fieri mandavimus, & bulla pendente aurea communiri.

„ Datum in nostro Ducali Palatio anno „ Dominicæ Incarnationis 1356 Die 15 Ja„ nuarii Indictione Decima. "

Ribellione de' Coloni di Candia. E Governo in quell' Isola stabilito nell' anno 1364.

VII Nel decorso degli anni andati da molto tempo non s'era destato nell'Isola di Candia sollevamento alcuno degno d'osservazione. Egli è ben vero, che nel Principato di Giovanni Soranzo verso l'anno 1325 nacque qualche movimento, ma Giustinian Giustiniani colla sua prudenza seppe acquietar tosto la nascente ribellione. Nel Principato ancora di Bartolommeo Gradenigo circa l'anno 1341 ribellatesi le genti Montane, e fortificate alcune Castella, minacciavano stragi ed incendj a coloro, che fossero costanti alla pubblica divozione. Spediti però nel Regno con vigorose forze Niccolò Faliero, Giustinian Giustiniano, ed Andrea Morosini, furono in più incontri sconfitti i ribelli, ed altri condannati all'ultimo supplizio, dileguandosi la moltitudine da sè medesima, e restituendosi all' Isola la primiera tranquillità.

Non avvenne così nell'anno 1362, in cui da deboli e non curati principj ebbe ori-

gine

gine la ribellione, che pose in gran travaglio la Repubblica. Dovendosi scavare uno de' Porti di Venezia il cui letto erasi alzato di troppo per le sabbie marittime, credette giustamente il Governo, che avessero a soccombere al dispendio non solo chi ne riceveà il beneficio, ma le membra tutte del Principato; e tali essendo i sudditi dell'Isola di Candia; fu d'ordine pubblico imposta a quegl' Isolani una gravezza con quel giusto ripartimento, che conveniva alle forze d'ognuno. I Greci principali, ed i Coloni Veneti medesimi sdegnando l'imposta gravezza pretendevano, che dovesse sottostarvi la sola Città Dominante. Dalla disubbidienza adunque passarono ad aperta ribellione, di cui si fecero Capi due Nobili Coloni Marco Gradenigo, e Tito Veniero uniti a Giovanni Calergi uomo potente tra'Greci, e di molta autorità nell' Isola. Costoro perduta ogni riverenza al Principato arrestarono Leonardo Dandolo Duca, e li due Consiglieri Stefano Grimani, e Giacomo Diedo; e se da Andrea Cornaro, e Michele Faliero grati al popolo non fossero stati avvertiti a non irritare cotanto il pubblico sdegno, volevano col sangue loro segnare i primi temerarj movimenti della ribellione.

Alla novella dell'infausto avvenimento,

la quale fu portata a Venezia da Niccolò Faliero, si commosse la Dominante tutta tanto maggiormente, quanto più giusto era il dolore al riflesso, che gli autori principali della sollevazione erano i medesimi Cittadini colà spediti per frenare l'incostanza de' Candiotti. La prudenza però del Governo, cui era ben nota l'indole di quest' Isolani, giudicò, che si dovesse maneggiare con civile desterità l'affare prima di adoperare la forza. Furono adunque spediti in Candia tre dei più distinti Nobili per età, e per prudenza col titolo di *Proveditori* con incarico di praticare i mezzi tutti di dolcezza per ridurre i contumaci all'ubbidienza. Appoggiata fu la faccenda a Pietro Soranzo, Andrea Zeno, e Marco Morosini. Appena essi entrarono nella Città Capitale dell' Isola, che crebbe la ribellione. S'avanzarono i sollevati a depredare tutti i legni Veneti, che si ritrovavano in que' porti; indi spalancate le pubbliche carceri, rilasciarono indistintamente tutti i rei, anzi violando la patria lor Religione dichiararono interdetto il rito della Chiesa Latina, ed alzarono lo stendardo di S. Tito Protettore dell' Isola, deposto il Veneto di San Marco; indi armarono la plebe, ed allestirono quattro Galee con molti Legni minori.

Que-

Queste misure de' Congiurati posero in tanto terrore i Proveditori, che pensarono di restituirsi alla Patria. *Sed quia difficillimum est* (scrive Lorenzo de Monacis, il quale più d'altro scrisse storia molto prolissa di queste Ribellioni di Candia) *flectere obstinatos animos, & persuadere invitis, re infecta discessum est. Tuncque patuit Provisores fuisse admissos a proditoribus non gratia reintegrandæ concordiæ, sed ut subjicerent oculis eorum tot armatarum gentium fulgidum apparatum, & auribus varios vulgi clamores, darentque intelligere plebem sentire cum Nobilibus, & utrorumque potentiam sufficere ad manutenendam rebellionem; ob hoc credentes, spe abscissa recuperandæ Insulæ, bellum vitare Venetorum, moxque vel ad ostentationem potentiæ, vel ad occultationem timoris, armant pro invadendo classem Provisorum quatuor galeas, & octo gripareas, præficiunt duos supracomitos pro galea, qui fuerunt Joannes Calergi, & Nicolaus Cornario Cicali, Parlatus Mudazzo, & Alexius Calergi, Johannes de Vigoncia, & Georgius Calergi, Johannes Calergi Camilari, & Nicolaus Gradonico rodeo. Præficiunt etiam duos populares pro qualibet griparea &c.* Così il de Monacis nel Lib. X Pag. 176.

Non potendo però il Governo svellere dal cuore la premura di superare la contumacia de'ribelli colla clemenza, spedì altri cinque Proveditori per muovere gli animi di que'sudditi, assicurandoli della pubblica benignità. Ritornarono però essi a Venezia senza profitto alcuno. Valse il ritorno de' cinque Proveditori a far conoscere, che la dolcezza rendeva più ostinati gli animi de' Veneti Coloni, e de'Greci; furono perciò dichiarati solennemente nemici della Patria, e fu pubblicato giusto bando capitale contro i principali Capi della ribellione con premio agli uccisori de'medesimi. *Tanta indignatio* (sono parole del soprallegato de Monacis) *cæpit animos Venetorum omnium, & de punitione fiducia, ut decreverint, quod omnes, qui dum tractaretur de factis Cretensibus, forent in Senatu, possent contra rebelles orare, invehere, dicere sententias, ponere, & consentire partes secundum gradus suorum officiorum, esto essent de illorum prole, vel eis aliqua propinquitate, vel affinitate conjuncti, discussisque principalibus conductoribus, fautoribus, & capitibus rebellionis proscribunt realiter, & personaliter in suprascriptos Marcum Gradonico, Marcum Fradelo, Titum, & Theodorelum Venerio fratres, Leonardum Grado-*

donico Calojerum, & Titum ejus fratrem, Leonardum Gradonico Bajardum, Johannem Gradonico, Georgium Carbo, Bartolomæum Grimaldo, Zanachi de Rizo, Philippum de Vigonza, Gabrielem, & Michelletum de la bade fratres, constabat satis statum Cretæ illis permanentibus quietum stare non posse.

Si passò tosto all'allestimento di rispettabile Armata secondo il suggerimento del Doge Lorenzo Celsi; furono preparate trenta tre Galee, e dodici navi pel trasporto degli attrezzi militari sotto la condotta di Domenico Micheli, ed ammassate numerose Milizie terrestri, ed ottimamente disciplinate, fu data la direzione delle medesime a Luchino dal Verme illustre Comandante del suo tempo in Italia. Ma perchè i ribelli spinti dalla disperazione sull'esempio de' decorsi tempi, non implorassero la protezione di qualche Principe straniero, furono dal Governo avanzati efficaci ufficj, avvalorati dalla prontezza degli apprestamenti militari, al Romano Pontefice, all'Imperatore Carlo IV, a Lodovico Re d'Ungheria, ed agli altri Principi della Cristianità, da' quali ebbe il Governo larghe promesse, che essi non darebbero ascolto a' contumaci di Candia, se questi ricercassero la loro assistenza.

La fama de' militari apparecchi, che si fa-

facevano in Venezia, staccò molti Nobili, e popolari dalla Città di Candia sulla speranza di ottenere perdono, e cercavano di non frammischiarsi nella rivoluzione; ma temendo gli Scismatici sediziosi, che la loro rassegnazione passasse in esempio, con empio Decreto pubblicarono, che chiunque ricusasse di accostarsi al loro partito fosse senza remissione tagliato a pezzi. Seguirono perciò i crudeli avvenimenti, descritti minutamente dal de Monacis, per conto del furor della plebe; furono saccheggiate le case, e sagrificate le sostanze, e le vite di coloro, ch'erano creduti costanti nell'ubbidienza verso la Repubblica, e finalmente per ultima prova dell'ostinazione loro, avvicinatasi la plebe armata al pubblico Palazzo, dimandò con petulanza, che fossero fatti morire tutti i Latini, che si trovavano nelle carceri, e che ne'secreti Consigli fossero introdotti dieci di Nazione Greca, senza la presenza de'quali non si potesse deliberare cosa alcuna appartenente agli affari presenti dell'Isola. Pensava intanto Giovanni Calergi, detto dal de Monacis *Mileto*, spinto dagli stimoli dello Scismatico Leonardo Gradenigo, di farsi Sovrano assoluto dell'Isola; ed abusando della Religione fece con tal pretesto orrida strage di que'Nobili, che s'erano

no allontanati da Candia, come sopra fu detto. Penetrata però da' congiurati l'intenzione dell'empio Calergi di costituirsi Signore assoluto dell'Isola, fu d'ordine di Marco Gradenigo Capo de' ribelli arrestato, e con furore precipitato dalle finestre del pubblico Palazzo, e l'incostante plebe attendendo il di lui cadavere sopra le nude spade lo squarciò in minuti pezzi, come nemico della comune salvezza.

All'orrido spettacolo rimase stordita la Nobiltà nell'incertezza del proprio destino, di modo che molti giudicarono miglior partito gittarsi in braccio alla pubblica clemenza; e tra questi Nobili si distinsero Marco Gradenigo detto *Spiritello*, e Francesco Muazzo. Prevalendo però il partito più sedizioso all'onesto, restò decretato nel Consiglio Maggiore dell'Isola di spedire a Genova un ambasciatore ad offerire a quella Repubblica il dominio dell'Isola, confidando, che la proferta riuscirebbe grata ad una Nazione da lungo tempo emula e nemica de' Veneziani. Sforzandosi Marco Gradenigo ravveduto dal primo errore di divertire lo scandaloso consiglio, fu da Leonardo Gradenigo Calergi proditoriamente ucciso, ed alla morte di esso poco mancò, che non si unisse quella de' seguaci del suo consiglio. Fu

adun-

adunque spedita a Genova una Galea coll' Ambasciatore, che fu Leonardo Gradenigo Calergi; con un Proveditore, che fu Leonardo Gradenigo *Barado*, e Sopraccomito venne destinato Zanachi Rizzo. Ragguagliato di questa temeraria novità il Veneto Governo da Girolamo Molino Vescovo di Corone, che si trovava in Candia; fu spedito a Genova un Segretario per ricordare a' Genovesi la pace giurata. Fu di fatto mantenuta da quella Repubblica la pubblica fede degli ultimi Trattati; onde fu risposto all' Ambasciatore di Candia Leonardo Gradenigo suddetto, che la Repubblica Genovese non poteva dare ascolto all' istanza de' Candiotti a riguardo della pace, che correva tra le due Repubbliche.

Se rimasero confusi i Congiurati a tale risposta, maggiore fu certamente il loro terrore alla comparsa della Veneta Armata, la quale essendo partita da' patrii Lidi nel giorno decimo di Aprile dell' anno 1364 con sollecito viaggio era giunta nel giorno sei di Maggio a vista di Candia. Si distese l'Armata per ordine del Micheli in qualche distanza nel Mare per impedire i soccorsi dopo avere sbarcate alla Faschia numerose Milizie sotto il comando di Luchino dal Verme. Fingendo tuttavia i congiurati di

nul-

nulla temere le pubbliche forze per la difficoltà de' monti, e per le angustie de' siti, sorpresero cento Soldati, che con militare licenza si erano allontanati dal corpo dell' Esercito, contro de' quali, dopo averli barbaramente trucidati, praticarono le maggiori crudeltà per dimostrare la risoluta loro volontà di difendersi. Allettati da quest' apparente felicità presero cuore i ribelli di sfidare in campo aperto le Armi de' Veneziani, ma ben tosto si diedero alla fuga lasciando molti de' loro compagni sul campo di battaglia. Impresse questa disfatta gran terrore negli abitanti della Città di Candia, e dell' Isola tutta, onde con uniforme consentimento i Cittadini di Candia deliberarono di non irritare più oltre il pubblico sdegno; al qual fine furono mandati al General Micheli Andrea Cornaro, e Michele Faliero, i quali per aver preservato in vita il Duca Dandolo, e li due Consiglieri, apparivano men degli altri colpevoli. Gettando questi la colpa sopra i più contumaci ribelli rappresentarono essere la Città di Candia immersa nelle proprie lagrime, che i Cittadini abominando il proprio lor fallo protestavano, e giuravano fedeltà alla Repubblica, di cui non sarebbe poca gloria, e vantaggio, che non fosse desolata una Cit-

tà

tà decoro del Regno, e del Veneto Principato. Il Michele rimproverò ad essi con gravi parole la mala fede d'un popolo prediletto dal Governo, e che tante volte aveva provato gli effetti della pubblica clemenza; fece loro sperare tuttavia di ottenere il perdono, quando con certi pegni di fedeltà promettessero di non suscitare nell'Isola nuovi sconvolgimenti; ma che accordandosi il perdono a' men contumaci, non dovevano andar esenti dal meritato castigo i principali autori della ribellione, gente facinorosa ed infesta al Veneto nome.

Ritornati in Città il Cornaro, ed il Faliero tra il giubilo degli abitanti furono aperte le porte della Città, ed accorsero con profonda umiliazione i Comandanti dell'Armata, a' quali consegnarono prontamente in mano gli Autori principali della Congiura Leonardo Gradenigo, e Zanacchi Rizzo poco prima ritornati da Genova, che furono di giusta morte puniti con altri loro compagni. Gli altri ribelli meno principali annidatisi nelle strettezze de' monti furono dal Micheli severamente banditi. In cotal guisa ritornò Candia all'antica ubbidienza. Questa grata novella fu a Venezia portata dalla Galea di Pietro Soranzo. Discese allora il Doge Celsi nella Ducale Basilica di San Mar-

Marco per rendere grazie all' Altissimo Iddio del fortunato avvenimento, celebrato dalla Città Dominante con singolari dimostrazioni di gioja, e pubblici festeggiamenti, de' quali ragionato abbiamo nella Dissertazione XIII. Per provvedere poi alla stabile quiete dell' Isola furono fatti dal Consiglio Maggiore in Venezia molti regolamenti; fu accresciuta al Duca e Consiglieri l'autorità, e si decretò, che ritornassero a Venezia gli avanzi delle principali famiglie de' Coloni ribelli.

Per continuare qui la serie delle ribellioni di Candia nel medesimo Secolo di cui parliamo, dirò, che appena incominciò il suo Principato Marco Cornaro nell'anno 1365 per la morte allora seguita di Lorenzo Celsi, si risvegliò la sedizione per opera di Giovanni, e Giorgio Calergi fratelli, Tito e Teodorelo Venieri, Francesco ed Antonio Gradenighi, Giovanni di Molino, e Marco Avonal, i quali, come si esprime il de Monacis nel Libro X Pag. 186, *simulata obedientia sub obtentu impetrandæ gratiæ toto tempore illo quieverant, quo potentissimi Venetorum exercitus erant in Creta*. Questi ribelli colla scorta di numeroso partito si posero a depredar ostilmente i Casali de' Veneti Coloni. Nè li Magistrati del Regno,

gno, nè li rinforzi spediti da Venezia furono bastevoli ad impedire, che non assediassero dentro la Città Capitale il Duca Pietro Mocenigo. Questi però sciolto l'assedio, incalzò i Congiurati, ed avendoli assediati nel Castello di Anopoli, li costrinse ad arrendersi. Riflettendo allora il Governo, che fosse inutile ed inefficace la clemenza con quella Nazione fece tagliare il Capo alli tre fratelli Calergi Alessio, Giorgio, e Giovanni, e le loro famiglie furono trasportate a Venezia. Per assicurare finalmente una volta per sempre la tranquillità dell' Isola, si destinarono quattro Proveditori, i quali avessero piena autorità di stabilire que' regolamenti civili, e militari, che giudicassero convenienti alla pace e quiete di quel Regno. Ed in vero con tali regolamenti si rese tranquilla l' Isola per tutto il tempo, in cui ella fu sotto la Veneta Signoria.

Soccorso dato da' Veneziani all' Imperio Orientale. Ribellione della Città di Trieste, e guerra colli Carraresi, e gli Arciduchi d' Austria dall' anno 1366 sin al 1374.

VIII Mentre che travagliavano i Veneziani per domare la contumacia de' Sudditi di

di Candia, non era meno agitato l'Imperio Orientale dall'armi de' Turchi, i quali passati in Europa con orrida strage de' popoli, e desolazione delle Provincie minacciavano gravi mali alla Cristianità. Era allora sostenuto l'Imperio Orientale da Giovanni VI Paleologo perseguitato dal figliuolo Andronico. Valendosi adunque di quest'intestine discordie Amuratte Sultano de' Turchi dopo la conquista della Macedonia, e dell'Epiro si avanzò ad espugnare la Città di Andrianopoli. Ecco il principio della funesta Signoria de' Turchi nell'Europa. Ucciso nella Servia Amuratte, gli succedette l'ultimogenito Bajazette, il quale dopo avere debellati i Servj, frammischiatosi nelle discordie della Corte di Costantinopoli col proteggere ora il figlio ora il Padre, nemico finalmente ad ambidue que' Principi strinse di forte assedio la Città Capitale dell'Imperio Costantinopoli. Risvegliatisi allora alcuni Principi Cristiani dal loro letargo deliberarono di soccorrere il Greco Imperatore. All'istanze premurose del Paleologo si mossero i Veneziani, ed il Principe di Savoja stimolato dal Conte di Vertù figliuolo di Galeazzo Visconti Signor di Milano. Desiderava il Greco Imperatore, che i Veneziani gli facessero grossa prestanza di soldo,

ed offerì per sicurezza della medesima la Città di Gallipoli, ricuperata che si fosse dal potere de' Turchi; Città che essendo situata alle foci dell'Ellesponto era opportunissima ad una Nazione mercantile, qual appunto era la Veneta. Ma e l'incertezza di ricuperarla, e l'obbligo poi di difenderla dall'incessanti ostilità de' Turchi Conquistatori fecero rifiutare l'offerta. Chiese bensì il Governo il dominio e proprietà dell'Isola del Tenedo, ma svanì il Trattato senza effetto, nè sappiamo il perchè. Due sole Galee adunque furono accordate per iscortare le Truppe del Principe di Savoja, non credendo la pubblica maturità conveniente al proprio interesse lo stuzzicare con deboli forze i Turchi senza sicura speranza di vincerli, e di domarli.

Accrescevano forza, e vigore a questa deliberazione le nuove rivoluzioni dell'Egitto. Irritato il Soldano per la devastazione della Città di Alessandria, mentre disegnava vendicarsi di Pietro Lusignano Re di Cipro, fece arrestare le persone e le mercatanzie tutte de' Veneziani con grave danno del loro commercio. Il Governo perciò commise al Bailo, che risiedeva in Cipro, di non ingerirsi negli affari de' Sudditi di quel Principe, e colla spedizione di due Ambascia-

to-

tori, che furono Pietro Soranzo e Francesco Bembo, tentò di placare, benchè senza frutto, lo sdegno del Soldano. Se ne risentì da principio Papa Urbano V, che allora risiedeva in Avignone, ma dopo aver ascoltati gli Ambasciatori Veneti Marino Veniero, Niccolò Faliero, e Giovanni Foscari, a quest' oggetto spediti in Avignone, comprese Urbano la poca confidenza, che poteva aversi sopra le deboli forze de' Cristiani, e le sinistre conseguenze, che potevano derivare dall' irritamento de' Barbari. L' esito delle cose comprovò la saviezza delle pubbliche deliberazioni, poichè riuscì finalmente a' Veneti Ambasciatori di superare le contrarietà, e di terminare le vertenze col Soldano d' Egitto, il quale donò la libertà a' mercatanti Veneziani, e ad essi restituì i loro effetti. Nè paghi di ciò i suddetti Ambasciatori indussero il Soldano a stringere trattato d' accordo col Re Pietro Lusignano di Cipro, e co' Cavalieri di Rodi, onde cessarono a' Cristiani i pericoli in quella parte dell' Africa. Lodò allora Urbano i maturi consigli della Repubblica, e per darle una prova niente equivoca della sua amichevole confidenza ricercò al Governo, che lo volesse accomodare di Galee nella deliberazione già stabilita di trasferire in Roma

 la

la Sede Pontifizia, che era stata trasportata da Papa Clemente V in Avignone. Furono tosto esibite dieci Galee; ma il Pontefice non ne volle accettare che cinque, sopra le quali corteggiato da dodici Ambasciatori straordinarj della Repubblica passò da Marsiglia in Italia.

Queste cose accadettero nel Principato di Marco Cornaro, che oppresso dagli anni finì di vivere nel 1367, e gli succedette Andrea Contarini, il quale quasi presago delle pubbliche disavventure ricusò a tutto potere, benchè senza profitto, il grave impegno di questa Dignità. Incominciarono le calamità dall'inaspettata ribellione de' Triestini. Questi oltre la naturale avversione al Dominio de' Veneziani, erano eccitati alla sedizione da' Principi stranieri, che anelavano al possesso di quella marittima Città. Mendicavano perciò que' Cittadini speziosi pretesti per ribellarsi; e quindi fu, ch' essendo nata privata rissa tra alcuni del popolo, ed altri della Soldatesca d'una pubblica Galea, s'impegnò a poco a poco la Plebe, e trucidato il Comandante con alquanti Soldati, tentò di sottomettere la Galea, che fu dalla ciurma sottratta avvedutamente dal pericolo. Al primo atto di ostilità, quasi come se ognuno fosse libero dal-

la fede giurata al Principato, fu abbassato lo stendardo di San Marco, e lacerato in minute parti; ed occupate le porte della Città, fu deliberato di non più ammettere il Presidio de' Veneziani. Comprese bene il Governo, che il male richiedeva pronto riparo, prima che que' Sudditi s'indurassero nella contumacia. Fu perciò spedito con Armata navale Cresio Molino, e delle Truppe terrestri fu affidato il comando a Domenico Michele, da' quali fu assediata la Città per terra e per mare. Gli assediati ribelli a norma de' pericoli accrescendo la difesa, implorarono la protezione e soccorso del Duca d'Austria Leopoldo, il quale, siccome anelava al dominio di quella Piazza, con dieci mille Cavalli, e molte schiere d'infanteria venne tosto in loro soccorso. Attaccarono gli Austriaci furiosamente le trincee Veneziane, e riempirono da principio ogni parte di terrore e di sangue, ma sbarcate le ciurme delle Galee fu fatto fronte al nemico, e mescolandosi le squadre di fanteria e de' Cavalli restarono finalmente rovesciati gli Austriaci con istrage cotanto orribile, che deliberò il Duca di ritornare in Germania; lasciando gli assediati al loro destino. Quindi fu, che conoscendo questi inevitabile l'eccidio con umile rassegnazio-

ne domandarono perdono del commesso fallo, e ricevettero prontamente nella Città Paolo Loredano, che con mille Balestrieri, e quattrocento Cavalli la munì di vigoroso Presidio nell'anno 1370.

Sembrava allora, che fossero terminate le amarezze de' Veneziani, ma ben tosto fu turbata la loro pace da' Carraresi Signori di Padova. *Mentre, che la Signoria nostra ebbe guerra con il detto Re d'Ungheria,* (sono parole di Marco Barbaro) *Francesco da Carrara Signor di Padoa fece fabricare due Fortezze, Castellaro, & Oriago, & a questo vi ordinò il mercato ogni settimana franco di gabella, & con altri privilegii invitava gli huomini ad habitarvi. Ciò non piaceva alli nostri del governo, & mentre che volevano restaurarsi alquanto, li soppragiunse la ribellione delli nostri Nobili di Candia, nè si potè ricuperare essa Cittade, & poner essa Isola in quiete fino del 1364. Si riposò fino al 1368, che Triestini ribellarono, & dapò gran spesa, & rotta dell'Esercito di Leopoldo Arciduca d'Austria si hebbe quella Cittade del 1370 alli 18 Ottobrio. Ben haveva conosciuta la Signoria nostra, che le detta Fortezze erano insidie a Chiozza, & a Venezia, & havevano fatto intendere l'animo*

suo

suo al detto Signore con lettere, & Ambasciatori, ma con guerra non havevano possuto, & per le due ribellioni sopradette, e perchè esso Signore era incluso nella pace con esso Re d'Ungheria, & lui sapendo ciò poneva tempo al negocio. In fine li fu nunciata la guerra; ma il detto Re, Fiorentini, & Pisani s'interposero, & dette fortezze furono spianate, & eletti cinque per parte a fermare li Confini, li quali non poteno accordarsi, & si divenne alla guerra del 1372. Fin quì l'accurato Marco Barbaro. In fatti Francesco di Carrara contro la giurata fede de' Trattati estendeva i confini del suo dominio verso la Veneta Laguna e nel Trivigiano. Dichiarata la guerra, avendo egli penetrata l'opposizione fatta nel Veneto Senato da alcuni Nobili alle di lui insidiose proposizioni d'accordo, spedì a Venezia Sicarj per levar loro la vita, ma colti i malvagi insidiatori furono tosto coll'ultimo supplizio puniti, ed a' Senatori minacciati nella vita fu dal Governo permesso di condurre seco gente armata a propria difesa. Svelata la trama suddetta pensarono i Carraresi ad un altro più enorme attentato, vale a dire, di avvelenare le acque dolci della Dominante; scelleragine, che pose il popolo in movimento

si grande, che ad alta voce gridava vendetta contro i Carraresi, come nemici dell' uman genere. Avendo adunque la palese iniquità de' Carraresi non minore impressione fatta ne' membri del Sovrano Governo della Repubblica, fu ordinato l'allestimento di forte Esercito, e destinata l'unione delle Milizie nella Terra di Mestre, il comando delle quali fu affidato a Reniero Vasco ovvero Guasco da Siena secondo altri, Capitano di segnalata esperienza, e di molto grido in Italia. Giunto il Generale all' Esercito passò tosto nel Territorio Padovano devastandolo con prede, ed incendj, indi tradotte le sue genti oltre il fiume Brenta occupò molte Terre, e fugato grosso corpo di nemici pensava di avvicinarsi a Padova, ma non fu approvata la di lui risoluzione da' Veneti Proveditori, i quali non credettero prudente consiglio d'impegnare tant' oltre l'Esercito, in cui era riposta la speranza più soda della presente guerra.

Giudicò a torto il Vasco, che rimanesse offuscata la sua gloria, e la sua autorità alla presenza di tanti Offiziali, e promosse perciò spinto dall' ingiusto suo irritamento dannose discordie, dalle quali derivò notabile languidezza negli affari. Conoscendo il Governo il pregiudizio, che proveniva alle

cose

cose pubbliche dall'animosità de' Comandanti, fece passar all'Esercito Niccolò Faliero Avogadore del Comune per inquirire sopra la vera origine de' fastidiosi dissidj; e riferito avendo il Faliero essere certo il languore delle Milizie, il quale proveniva dalla debolezza del Generale poco infervorato al pubblico interesse e servigio della Repubblica; si deliberò, che essendo già spirato il termine della sua condotta, fosse licenziato il Vasco dal pubblico servigio.

Le fatali discordie del Campo Veneziano diedero a' Carraresi tutta l'opportunità di migliorare i proprj affari. Rinvigorito intanto l'Esercito loro da' soccorsi del Re d'Ungheria fedele amico di Francesco di Carrara, spinse questi Arquano Buzzacarino con mille dugento Cavalli Ungheri, e con altre Milizie Nazionali nel Territorio Trivigiano travagliando que' popoli e principalmente Asolo, con rapine ed incendj. Nutrivasi per ciò la guerra nelle reciproche ostilità, onde volendo il Veneto Governo terminare le molestie, che si potevano rendere più pericolose per l'impegno, che si prendevano altri Principi e Signori, condusse a' pubblici stipendj Giberto da Coreggio, e per far conoscere il fervore, furono eletti cento Nobili, che a dieci e quindici per vol-

volta accrescessero col loro esempio il calore, ed il valore nell'imprese. Desiderava ancora il Governo una qualche decisiva azione per la dichiarazione fatta dal Re d' Ungheria Lodovico di voler soccorrere con tutte le sue forze i Carraresi, dandone evidente prova coll' allontanare dalla sua Corte Pantaleone Barbo Ambasciatore per la Repubblica, e colla spedizione in Italia del Vaivoda di Transilvania, che era suo Nipote. Si aveva ancora procurato Francesco di Carrara l'alleanza del Duca d'Austria Leopoldo, il quale era poco ben affetto a' Veneziani per la disfatta del suo Esercito nella surriferita ribellione de' Triestini. Patto espresso della nuova Lega fu, che il Carrarese dasse in potere del Duca la Città di Feltre, e di Belluno con tutta la Valsugana; promettendo egli d'impedir il transito delle mercatanzie de' Veneziani dalla Germania a Venezia, ed anche grosso corpo di truppe durante la guerra.

Caduto intanto infermo per i patimenti della guerra il Generale Coreggio, fu raccomandata la direzione dell' Esercito alli Proveditori in Campo Leonardo Dandolo, e Pietro Fontana. Nel giorno, in cui spettava il comando al Fontana, spinto questi da stimoli di gloria, e dalla speranza di esito

to

to fortunato nella battaglia per l'ardore delle Milizie, spinse i suoi squadroni contro i nemici, dai quali fu sul principio ricevuto a piè fermo; ma poco dopo datisi a vil fuga, senza riguardo lasciarono in preda a' Vincitori le armi, il bagaglio, le insegne del Carrarese, e del Re di Ungheria con molti prigioni, tra i quali il Vaivoda di Transilvania, che condotto a Venezia servì ad accrescere colla sua presenza il piacere, e la gloria della Vittoria. Spoglio in cotal guisa Francesco da Carrara delle proprie forze, e di quelle dell'Austria, e dell'Ungheria si affaticava per raccogliere nuove Milizie, ma divenuto odioso a' sudditi, passato nel Campo de' Veneziani il fratello Marsilio, il quale temeva giustamente della sua vita, perchè sollecitava Francesco alla pace, e perduta ogni fiducia di ajuti dal Re Lodovico di Ungheria, che per ottenere la libertà del Nipote Vaivoda desiderava ad ogni costo la pace, si piegò egli finalmente a dimandarla, e col mezzo di Tommaso Querini Patriarca di Grado, e con la mediazione del Romano Pontefice Gregorio XI fu felicemente maneggiata, conchiusa, e pubblicata in Venezia nel giorno 22 Settembre dell'anno 1373. Le condizioni principali furono queste: Che venisse a Ve-

nezia

nezia personalmente Francesco da Carrrara, o in di lui vece il figliuolo Francesco Novello, ed umiliandosi alla presenza della Serenissima Signoria confessasse, che suo Padre aveva fatta la guerra contro giustizia; che dovesse tosto licenziare le Milizie senza far danno veruno; che li Castelli di Oriago, del Carro, ed altri da lui fabbricati in questa guerra fossero demoliti; che dovesse entrar mediatore tra la Repubblica ed il Re d' Ungheria per istabilire tra questi Principati ferma concordia; Che non potesse costruire Fortezza alcuna in distanza di sette miglia dalle Venete Lagune; Che da cinque Nobili Veneziani con piena autorità fossero segnati, e distinti i Confini tra la Repubblica ed i Padovani; che questi dovessero tosto esborsare a' Veneziani Ducati 40000, e 15000 ogni anno per il corso di anni quatordici completi; Che potesse per altro il Carrarese far vendere in Padova e nel suo Territorio sale ad arbitrio; Che fosse liberato Taddeo Giustiniano ritenuto prigione dal Re d' Ungheria, e similmente in Venezia il Vaivoda di Transilvania; Che se le Città di Belluno, di Feltre, e la Chiusa di Quero venissero in potere del Carrarese, fosse egli tenuto cederle a' Veneziani, in Signoria de' quali dovesse

vesse tosto passare la Terra e Torre del Curano colle sue pertinenze verso la Laguna. Ecco le condizioni della pace accordata dall'infido Carrarese per necessità, ed autenticata poco dopo dal figliuolo Novello, il quale venuto a Venezia la giurò a nome suo, e di suo Padre a vista del Popolo sopra i sacri Altari nella Ducale Basilica di San Marco. E' riflessibile l'ingratitudine di Francesco di Carrara reo di molti assassinj, il quale nutriva mortale odio contro la Repubblica, sebbene questa coll'armi e co' maneggj avesse posto sul Trono di Padova i suoi Maggiori. L'esito fece vedere, che la reconciliazione del Carrarese Francesco non fu sincera, poichè per le di lui insidiose pratiche s'aprì tosto nuova funesta scena alle pubbliche calamità. Il Fratello Marsilio in virtù del Trattato di pace passò a dimorare in Venezia godendo il frutto delle sue rendite sul Padovano.

Guerra di Chioggia, e Perdita della Città di Trivigi ceduta ai Duchi d'Austria dall'anno 1377 *al* 1381.

IX Sebbene il Trivigiano Daniele Chinazzo, Bartolommeo Faejo, Andrea e Galeazzo Gattari, Giorgio Stella, Rafaele Caresi-

resini, Marco Barbaro, e cent'altri Storici e Cronisti abbiano diffusamente descritta l'origine, progressi, e termine dell'importante guerra, detta di Chioggia, giudichiamo ciò non ostante, che alquanto prolissa deva essere la nostra narrazione formata sul confronto de'suddetti Scrittori, la quale ci porterà nello stesso tempo alla cognizione di alcuni fatti di Civile polizia, a'quali diede occasione questa guerra, la più pericolosa, che dopo l'invasioni del Francese Pipino, da noi descritte nel Tomo III, sostenesse giammai la Veneziana Repubblica.

Nell'anno 1377 ebbe il suo principio la guerra di Chioggia nata dall'animosità radicata ne'Genovesi, i quali, benchè continuasse tra queste due Repubbliche non interrotta la pace, nutrendo tuttavia gli odj intestini per conto del Commercio d'Oriente, era facile il comprendere, che fossero più tosto senza occasioni, che senza desiderio di trattar l'armi; Ed acciocchè tutte le cose concorressero ad accelerare le pubbliche calamità parve che improvvisamente nascesse, come dal caso l'incontro di guerreggiare. Morto nel suddetto anno Pietro Lusignano Re di Cipro, appellato il Valente, regnava Pierino tenero di lui figlio sotto la tutela di Eleonora d'Aragona sua Madre, e di

Gia-

Giacomo Lusignano suo Zio. La Regina vedova favoriva i Genovesi, il cognato Giacomo i Veneziani, e sull' esempio de' governanti era ancora diviso in due partiti il Regno tutto; essendo assai frequentata l' Isola da' mercatanti Veneti e Genovesi. Nel giorno adunque della solenne incoronazione del novello Re Pierino seguita nella Città di Famagosta la preminenza del luogo fu data a Marco Morosini Bailo Veneziano. Quest' onorevole distinzione irritò i Genovesi, e fece sì che le due Nazioni venissero all' armi nella gran Sala del convito, ove restati essendo soggiacenti i Genovesi, alcuni di loro furono gettati giù dalle finestre. Il Giblet racconta nel Libro 8 della sua *Storia di Cipro* le più precise circostanze di questo fatto. Pervenuta la notizia al Governo di Genova, spedì con Armata Pancrazio Doria, il quale con improvviso sbarco arrestò il Bailo Morosini colla di lui famiglia, saccheggiò il Palazzo, ove erasi ritirato il Principe Giacomo, e coll' appoggio d' Eleonora occupò Famagosta.

Potevano i Veneziani a tale notizia ributtare con la forza la violenza da' Genovesi usata contro il diritto delle Genti; ma seguendo più tosto la via dell' equità spedirono a Genova Marco Moro Procurator

di

di San Marco a chiedere soddisfazione dell' affronto, e risarcimento de' danni. Promisero i Genovesi la restituzione delle robe e delle Persone, ma il tutto senza effetto. Fu perciò destinato ad essi nuovo Ambasciatore Marco Giustiniani, il quale parimenti riportò sole promesse; anzi l'accortezza scaltra de' Genovesi cambiando l'idea del maneggio per mezzo d'un particolare Ambasciatore si querelò appresso la Repubblica dell' insulto fatto ad essi nell'Isola di Cipro. Operò allora ben diversamente il Veneziano Governo, poichè fu comandato a tutti i sudditi d' uscire sin a nuovo ordine dall' Isola di Cipro.

Gontemporanea a questi dissidj nacque nuova cagione alla guerra fra le due emule Repubbliche. Reggeva l'Imperio Greco Calojanni vero amico della Veneta Nazione, grato altrettanto a' sudditi per la rettitudine del suo governo, quanto insidiato barbaramente da' proprj figliuoli nella vita, e nella Corona. Impaziente tra gli altri Andronico d' occupare il paterno Trono tentò di proditoriamente trucidarlo; ma convinto dell'empio attentato, fu privato della luce degli occhi, e confinato in Pera. Siccome egli godeva il favore de' Genovesi, fu da questi fatto diligentemente curare, ricuperò in

in parte la vista, ed assistito dagli abitanti di Pera per la maggior parte sudditi Genovesi assaltò il Palazzo Imperiale di Costantinopoli, e pose in catene il Padre con tutta l'Imperiale famiglia. Innalzato in cotal' empia guisa al Trono Orientale, in ricompensa de' prestati servigi donò a' Genovesi l'Isola di Tenedo. Gli abitanti dell' Isola nemici per istinto de' Genovesi, e ricordevoli del volere di Calojanni, il quale vedendosi vacillare la Corona per l'insidie del figliuolo, aveva loro prescritto in caso di sua disavventura di non consegnare l' Isola ad altra Nazione, che alla Veneta, risposero con fermezza, che essi non riconoscevano per Sovrano, che Calojanni, e ch' erano pronti a cedere l'Isola a chiunque fosse di piacere del legittimo Imperadore. Temendo però in progresso di tempo gl' insulti de' Genovesi la consegnarono a Marco Giustiniano, che con alcune Galee attendeva in quell'acque le Galee di Mercato provenienti dal Mar Maggiore. Prese tosto il Giustiniani il possesso a pubblico nome, e la munì di presidio sotto la direzione, e comando di Donato Trono. Le più minute circostanze di questo fatto sono registrate da Paolo Morosini nel Libro V della sua Storia. Perduta da' Genovesi la speran-

za di possedere l'Isola del Tenedo, insinuarono ad Andronico l'Arresto del Bailo Veneto in Costantinopoli Pietro Grimani, e la prigionia di tutti i Mercatanti della Nazione, che colà si trovavano colla rappresaglia delle loro merci. Esposta dal Giustiniani al suo arrivo in Venezia la serie delle cose nell'acquisto fatto dell'Isola del Tenedo, fluttuarono i pareri per la gravità dell'affare. Riflettevano alcuni, misurando giustamente l'utilità co' pericoli, essere stanca la Repubblica per le lunghe guerre, vuoto l'Erario, e desiderosi i sudditi di quiete per rinvigorire il traffico, il quale poteva fiorire nel solo stato di pace. Altri però di men fondato consiglio applaudivano alla felicità dell'acquisto a norma degli ideati vantaggi. Nella diversità dell'opinioni prevalendo il più plausibile al più sano consiglio, come opportunamente osserva Giacomo Diedo nel Libro 8 Pag. 159, fu deliberato di spedire al Tenedo due Proveditori Giovanni Gradenigo e Pietro Cornaro con ordine ad Antonio Veniero di fermarsi con due Galee a custodia dell'Isola. Fu ancora mandato con una squadra di Galee il celebre Vettor Pisani, il quale per la riputazione del suo valore era stato eletto Capitano in Golfo in luogo di Lorenzo Celsi, e gli

ven-

venne commesso di querelarsi con Andronico dell' arresto de' sudditi, e che negando questi di accordarne la liberazione, dasse appoggio al deposto Calojanni cacciando dall' usurpato Trono Andronico. Giunto il Pisani a Costantinopoli vide non tentabile l' impresa per la possanza di Andronico spalleggiato da' Genovesi; laonde andò al Tenedo, e la munì di più valide fortificazioni; lasciando alla custodia, in vece del Trono, Carlo Zeno, uomo assai chiaro per le illustri sue azioni: e di fatto seppe egli allontanare col suo valore dall' Isola i Greci e Genovesi, che ne tentavano la conquista.

Pensò in tanto il Governo di mandare a Genova un Ambasciatore, cioè Pietro Giustiniano, per dolersi dell' arresto seguito in Costantinopoli ad istigazione de' sudditi di quella Repubblica; ma colà a tutt' altro pensavasi che ad accordi. S' avevano già i Genovesi procurata l' alleanza del Re d' Ungheria, del Patriarca di Aquileja, di Francesco da Carrara nemico implacabile de' Signori Scaligeri di Verona. Ecco come si esprime l' accurato Marco Barbaro: *Nel detto anno 1376 havessemo la Fortezza di Tenedo, & la Isola, perciò Genovesi non potevano navicare alle sue terre in mar maggiore, se le galie nostre, che stavano in*

quel Porto, non li lo permettevano, il che loro non potevano sopportare. Questo sapendo il detto Signor di Padoa, (Francesco da Carrara) *& sentendosi gravato dalle aspre conditioni della Pace, che convenne fare, cominciò ad intendersi con Genovesi, & con loro poi il detto Re d' Ungheria, che non voleva alcuna grandezza nostra. Et esso Re persuase al detto Arciduca,* (d' Austria) *& al Patriarca di Aquileja ad essere contra noi, & in questa Lega entrò Bartholomio, & Antonio della Scalla Signori di Verona, & la Comunità d' Ancona, nemica quasi naturale di Venezia; & noi non potessimo havere altro, che Bernabò Signor di Milano, & Pierino Re di Cipro, al quale Genovesi tenivano Famagosta.*

La gran Lega formata da' Genovesi spinse la Veneta Repubblica a procacciarsi Alleati. Con Ambasciatore adunque estraordinario si procurò l'amicizia ed alleanza di Federico III di Sicilia, ma ricusarono gli Aragonesi di prendere parte nell' imminente guerra. Si rivolse allora il Governo col mezzo di Pietro Cornaro a Bernabò Visconti Signor di Milano, col quale si patteggiò, che gli acquisti marittimi fossero de' Veneziani, li terrestri del Visconti. En-

trò

trò ancora in quest' alleanza Pierino Re di Cipro. Fu tosto adunque spedito un Segretario a Genova, il quale non potendo ottenere il risarcimento de' danni sofferti nelle Corti di Cipro e di Costantinopoli intimò solennemente la guerra nel tempo appunto, ch' era in cammino per Venezia Damiano Cataneo per chiedere a nome de' Genovesi, che l' Isola di Tenedo fosse restituita all' Imperatore Andronico Paleologo. Il Zelo del Romano Pontefice Urbano VI tentò con calore di sedare una guerra di tanto impegno, minacciando le Censure Ecclesiastiche alle due Repubbliche. Inclinata a queste Paterne ammonizioni la Veneta esibì un Trattato di Pace da concludersi in un Congresso, che fosse tenuto in Milano; ma essendo sprezzata da' Genovesi l' esibizione, pensarono i Veneziani alla propria difesa.

Laonde ben tosto presidiarono la Città di Trivigi, esposta alle scorrerie de' Patriarchi d' Aquileja, e del Re d' Ungheria. Fu pure allestita una rispettabile squadra di Galee, della quale venne eletto supremo Comandante Vettor Pisani, cui fu dato preciso comando di passare ne' mari di Genova per impedire l' uscita da quei porti della flotta nemica comandata da Luigi Fiesco.

Si approssimò infatti il Pisani alle Riviere di Genova, incendiando molti legni, e cagionando molti danni, e giunse sin a Porto Pisano, ora detto Livorno; essendo indi già uscito il Fiesco, lo inseguì, e lo raggiunse al Capo d'Anzio. Con poche Galee l'audace Genovese attaccò la zuffa in mezzo ad un orrido nembo, che insorse all' improviso; presa in breve dal Pisani la Galea comandante colla prigionia del Fiesco, e resosi Padrone di quel mare, spedì il Comandante con altri Nobili a Venezia, e gli altri bassi Ufficiali a Candia. Terribile fu la confusione, che questa disfatta cagionò in Genova, e massime nella plebe, la quale sollevata contro il Doge Fregoso, lo chiuse in Casa, e gli sostituì Antonio Adorno. Eletto quindi in Generale Luciano Doria spedì quella Repubblica Ambasciatori a confermare l'Alleanza con Francesco di Carrara. Se Vettor Pisani nella confusione e generale costernazione della Città di Genova avesse avuta un' Armata più rispettabile, o avesse deliberato di avanzarsi a quella Piazza, era forse deciso della sorte de' Genovesi: ma essendo stato consigliato d'incamminarsi all'Isola di Cipro per espugnare Famagosta, veleggiò con la sua Armata a quell'Isola; gli riuscì però vano il tentati-

tativo, e solamente confermò l'alleanza col Re Pietro, e con questa quella di Bernabò Visconti Signore di Milano, una figlia del quale erasi di fresco sposata col detto Re Pietro Lusignano.

Perduto da' Veneziani il felice momento, si cangiò funestamente l'aspetto della guerra. L'ingrato Carrarese pensando ad annientare la Veneta Repubblica spedì un Ambasciatore al Re Ludovico d'Ungheria, e strinse di nuovo con lui alleanza esibendo al medesimo il dominio della Città di Venezia. Mandò pure ambasciatori a molti Principi d'Europa, e principalmente in Italia alli Signori della Scala, alla Regina Giovanna I di Napoli, al Patriarca Marquardo d'Aquileja, i quali ritrovò a suo piacere disposti; gli Scaligeri cioè perchè guardavano di mal occhio gli avanzamenti della Repubblica nel Continente d'Italia, i Napolitani per la Signoria del Golfo, ed il Patriarca d'Aquileja per le sue pretensioni sopra l'Istria ed il Friuli. Si ritrovarono adunque in Padova insieme gli Ambasciatori de' suddetti Principi, e confermarono la giurata Alleanza. Dissimulando tuttavia il Governo Veneziano inviò a quella Città tre Legati per ricercare l'intenzioni del Carrarese, ma questi sprezzando superba-

 men-

mente ogni maneggio, volle, che unitamente passassero a Venezia tutti gli Oratori della sua Lega; vennero essi di fatto, e parlò il Vescovo delle Cinque Chiese a nome di Lodovico suo Signore, e degli altri alleati; e il suo discorso fu tale che il Veneto Governo in risposta dichiarò ad essi la guerra.

Si era sparsa intanto la fama, che Luciano Doria s'indirizzava con forte Armata verso l'Adriatico sicuro di ritrovar asilo ne' porti della Dalmazia. Il racquistamento di questa Provincia molto perciò premendo al Governo fu raccomandato al Pisani; il quale a quest'oggetto da Otranto rientrò nel Golfo, e si presentò a Zara, Sebenico, Spalato, Traù, Arbe, e Cattaro passate in dominio del Re d'Ungheria per la Pace del 1358, ed intraprese l'espugnazione di Cattaro. Luciano Doria disegnò di fermarsi in qualche Porto della Dalmazia, per ivi attendere i rinforzi dell'Ungheria. Vettor Pisani dopo il racquisto di Cattaro avendo penetrate l'intenzioni del Doria di assicurarsi nel Porto di Zara per indi avvicinarsi a' Lidi di Venezia deliberò d'affrontar il nemico prima che penetrasse nell'Adriatico, e prendesse riposo nel Golfo di Taranto. Il Comandante Genovese soli-

solito a combattere più cogli stratagemmi che con la forza si dà alla fuga, e raggiunto dal Pisani finge di voler combattere, ma ripigliata di nuovo la fuga va a salvarsi per così dire di volo nella Dalmazia. Vigile il Pisani l'inseguisce, e gli chiude l'ingresso nel Porto di Zara; laonde il Doria si rifuggì in quello di Traù. Pensò allora il Pisani di espugnare la Città di Sebenico, e gli riuscì felicemente l'impresa; ma l'astuto Genovese intanto ebbe il comodo di fortificarsi nel Porto di Zara, che si riputava sito opportuno, anzi necessasio al buon esito della guerra.

Francesco di Carrara dopo avere fortificati i Castelli d' Oriago, Castelcarro, e Borgoforte cinse d'assedio la Terra di Mestre, difesa con plausibile valore da Francesco Delfino. Il Re d'Ungheria aveva spediti alcuni squadroni di là del fiume Piave, i quali si congiunsero con li Padovani, e con le truppe del Patriarca d'Aquileja. Gli alleati della Veneziana Repubblica non erano nemmeno oziosi. Il Re Pierino di Cipro avea attaccati i Genovesi presso la Città di Famagosta, ma con tanto svantaggio, che fatto prigioniero con la sposa fu mandato in ceppi a Genova. Con più felice riuscita incominciò la guerra Bernabò Visconti,

ti, le di cui milizie s'impadronirono di molte Terre del Genovesato: ed altre ne fece accampare nella Lombardia per far fronte all'irruzioni degli Scaligeri, e del Carrarese, che minacciarono, e poi assediarono la Città di Brescia.

Seguì indi a poco una battaglia marittima nell'Adriatico, in cui vinto il Doria se ne fuggì inseguito dal Pisani sino a Brindisi, donde fece ritorno a Pola nell'Istria. Se Luciano Doria minacciava vanamente Venezia, era però in gran terrore la Città di Genova pel valore dell'illustre Carlo Zeno uomo chiaro nelle Storie del Secolo XIV le di cui gloriose gesta scritte furono dal Diniaco, da Francesco Querini, e da altri con molta precisione ed accuratezza. Passato il Zeno con forte Armata ne' mari di Genova avea incendiata tutta quella Riviera sin a Porto Venere, indi passato sin al Golfo Specie, e dato il guasto a tutte quelle spiaggie si accostò coraggiosamente alle mura di Genova medesima, nel cui territorio e precisamente nel Castello di Bisagno fece prigioniere la Moglie del mentovato Generale Fiesco con 300 Matrone, che andavano a diporto; le quali cose atterrirono Genova tanto maggiormente, quanto il Visconti aveva spinte le sue Truppe sin al suddetto Castello di Bisagno.

Seb-

Sebbene la Repubblica avesse cautamente fortificato la Città di Trivigi, e la torre delle Bebbe, riuscì ciò non ostante al Carrarese di sorprendere questa con non poco dispiacere de' Veneziani, si perchè era allora una delle Scale del commercio terrestre, come per la vantaggiosa sua situazione; imperocchè al cader delle Bebbe si vide Venezia in mezzo alle minaccie di Luciano Doria e de' Padovani, poca molestia apportando Lodovico Re d' Ungheria distratto nel difendere i proprj Stati dall' incursioni de' Turchi. Ma ben presto giunse il fatale momento in cui si ritrovò in pericolo estremo Venezia medesima. L' Armata del Pisani svernando per pubblico comando nel Porto di Pola fu attaccata da si gravi infermità, che sopravvanzarono appena le ciurme necessarie a fornire dodici Galee; il che quasi decise della salute e libertà della Nazione; non valendo poi la sollecitudine nel guarnirla di gente nuova, ma non avvezza a' patimenti del mare a far sì, che non avessero i Cittadini ed i posteri a compiangere la fatale deliberazione, ed il comando dato al Pisani. All' aprirsi della stagione furono spedite in Istria undici Galee, alcune Navi per caricar grani nella Puglia, ed un grosso Naviglio carico d' armi ed attrezzi diretto a

Can-

Candia per l' allestimento delle Galee ordinato in quell' Isola; ma sopraffatti questi Legni da impetuosa burrasca si sbandarono, ricovrandosi la Nave carica d' armi nel Porto d' Ancona: Colà ritrovò altro Legno Veneto proveniente dalla Sorìa. Cessato il vento, e volendo darsi alla vela, scoprirono i Veneziani dodici Galee Genovesi; laonde pregarono la Comunità d' Ancona a permetter loro lo scarico dell' armi, e delle merci; ma fu ad essi risposto, che riposassero sicuri nel seno del Porto amico, dove se i Genovesi tentassero di offenderli, avrebbe la Piazza fatto propria la lor causa, e saputo vendicare gl' insulti. Non poteva essere più orribile e detestabile il tradimento. Entrate le Galee nemiche nel Porto senza opposizione alcuna della Fortezza abbruciarono la Nave dopo averla spogliata dell' armi, e condussero seco l' altra carica di merci. Fu sensibile al Governo la perfidia degli Anconitani, ma circondata la Repubblica da nemici, giudicò prudente consiglio dissimulare l' ingiuria, rimettendo a tempi meno difficili il giusto suo risentimento.

Luciano Doria intanto partito da Brindisi entrò nel Porto di Zara, donde passò nell' acque dell' Istria per combattere Vettor Pisani, che si ritrovava a Pola. Schierata

rata arditamente la sua Armata innanzi l' imboccatura di Pola con insulti provocò il Pisani alla pugna. Il Pisani uomo di grand' esperienza faceva riflettere a' Comandanti subalterni, che non gli mancava cuore e risoluzione per incontrar la battaglia, ma che la speranza della vittoria non dipendeva dal numero delle Galee, ma bensì dalla fortezza delle Ciurme, e dal valore de' soldati. Che l'Armata della Repubblica serviva più a vana ostentazione, che a fondata possanza. Che si potevano riparare gli scapiti all'arrivo di Carlo Zeno, il quale doveva ben presto giungere dal Mediterraneo con forte squadra; che conveniva nella sicurezza del Porto soprasedere per vincere, e non sagrificare per inconsiderato trasporto le semivive Reliquie dell' Armata, e la comune salute. I Comandanti subalterni niente persuasi de' giusti riflessi del Pisani con pungenti stimoli l'accusavano di debolezza di cuore, ed esageravano il disonore della Nazione, di modo che risvegliandosi nel Pisani l'ardire suo bellicoso si riportò fatalmente all' opinione altrui, ed uscito dal Porto di Pola dispose l' Armata ad incontrare la battaglia. Seguì questa con orrida strage d' ambe le parti; e arrappandosi insieme le due Galee comandanti fu da Do-

nato

nato Zeno trapassato da un lato all'altro Luciano Doria Comandante de' Genovesi, e sottomessa la di lui Galea, correndo la medesima sorte alcune altre di quella Nazione. Finsero i Genovesi di darsi alla fuga, incalzati coraggiosamente da' Veneziani. Usciti allora dall'aguato dieci Galee Genovesi, a bella posta ritirate dietro una punta per ordine del Doria, rinnovarono con furore il combattimento. Non fu possibile a' Veneziani già stanchi resistere al loro urto, onde rimasero oppressi, essendo a fatica riuscito al Pisani di sottrarsi dal pericolo, e di rifuggirsi nel Porto di Chioggia. Questa sconfitta fu una delle maggiori sin dalla fondazion di Venezia, poichè oltre il sangue da tanti sparso, rimasero prigioni di guerra 2400 con dodici Sopracomiti, e caddero in potere del nemico quindeci Galee: avvenne questa memorabile battaglia nel giorno 7 Maggio dell'anno 1379. I vincitori Genovesi si ritirarono a Zara in trionfo trattando crudelmente i Nobili posti in catena, e decapitando tutti gli altri prigionieri con inaudita barbarie.

Quanta allegrezza concepì Francesco di Carrara all'annunzio di così fatto avvenimento, del quale si prese la cura di ragguagliare tutti i Principi d'Europa, tanto fu il

il terrore della Città di Venezia. Il popolo sempre inclinato alle cordiali e familiari maniere di Vettor Pisani inveiva contro gli altri subalterni Comandanti, ma i Nobili accusavano la sua condiscendenza, e la poco prudente condotta nella battaglia; per la qual cosa accusato dagli Avogadori del Comune, il Consiglio Maggiore lo depose dal Generalato, eletto avendo in sua vece Taddeo Giustiniani antico di lui emulo, e fra' ceppi fu condotto a Venezia. Le conseguenze della perduta battaglia furono assai luttuose. Atterrita Venezia, si pose tutta la cura del Governo a munire il porto di San Niccolò, ed i Lidi vicini, quello con forte catena di ferro e Barche armate, e quelli con due Castelli di legno, e si distribuirono alla custodia e comando di essi molti Nobili. Ma come avvenire suole ne' popoli atterriti in mezzo all'esterne calamità sorsero intestine discordie nella Città.

S'era dal Governo prescritto al nuovo Generale Giustiniani l'allestimento di 15 Galee. La plebe sdegnata della carcerazione del Pisani ricusò d'ascriversi al rollo, benchè di giorno in giorno crescesse il bisogno, ed il pericolo, mentre Pietro Doria con nuova Squadra partito da Genova s'indirizzava all'Adriatico con ordine di assalire

re

re Venezia d' accordo con Francesco di Carrara. In tanto Ambrogio Doria, ch' era succeduto nel comando all' ucciso fratello Luciano, uscito dal porto di Zara prese Rovigno nell' Istria, saccheggiò Caorle, indi Grado, ed insinuandosi ardito dentro lo stesso porto della Città a vista del popolo diede fuoco ad un ricco Legno che veniva dalla Soria, e da Cipro; quindi s' avanzò verso Malamocco, e Pelestrina; e su que' Lidi facendo un pronto sbarco, li depredò, Rimontato poi sull' Armata entrò in Chioggia picciola, tagliò a pezzi il Presidio, e gonfio allora de' suoi attentati passò a Goro, indi ad Ancona, donde fece ritorno a Zara.

Della confusione, in cui si ritrovava Venezia per le scorrerie marittime, usò a suo vantaggio Francesco da Carrara sul Continente d' Italia. Col mezzo de' suoi Capitani Giovanni Monteloro ed Armanno Buzzacarino occupò il Castello di Romano sul Trivigiano, in cui furono innalzate le Bandiere del Carrarese, e dell' Ungheria, poichè le truppe di questo Regno accampavano a Cittadella, Bassano, Campo San Piero, e Mirano. Dall' acquisto del Castello di Romano passò l' Esercito ad occupare quello del Moranzano sul fiume Brenta, in men-

mentre che perduta la Torre delle Bebbe poteva con verità dirsi Venezia per terra e per mare assediata. Si fortificarono perciò di nuovo tutti i Lidi e le bocche de' porti, e si distribuirono ne' medesimi varj Squadroni di Cavalleria e di Fanteria sotto la direzione del famoso Giacomo Cavalli; ma presiedeva a tutte l'operazioni il Generale Taddeo Giustiniani con dispiacere universale del popolo fermo nella sua predilezione verso Vettor Pisani. Avvenne in tanto, che quest'infelice Generale fu condannato dal Consiglio delli Pregadi con la privazione per cinque anni d'ogn' Impiego, e con sei anni di carcere; e sebbene questa pena fosse più mite di quella degli Avogadori del Comune, i quali proposero, che gli fosse tagliato il capo sul patibolo, se n' irritò oltre modo il popolo. Sembrerà forse inverisimile quest' affezione della plebe verso un Nobile, nella cui vita non ritrovasi azione alcuna precedente, che abbia potuto cotanto coltivarsela. E' riflessibile però, che s'accordano tutti i Veneti Cronisti nell' asserire, che il Pisani sin dalla sua adolescenza dimostrò maniere assai affabili e popolari, onde essendo forse divenuto troppo fastoso il Corpo Nobile, come osserva Vettor Sandi, l' indole umanissima di Vet-

tor Pisani riusciva oltre modo grata alla plebe.

Mentre però in Venezia s' accrescevano i dispiaceri per la condanna del Pisani giunse a Zara con nuova Squadra Pietro Doria con intenzione di assalire i luoghi marittimi della Veneta Dalmazia, ma agl' impulsi del Carrarese si rivolse contro Venezia medesima. Partito adunque da Zara sorprese nell' Istria Rovigno ed Umago, indi passò ad occupar Grado da lui ferocemente incendiata, e poi Caorle; di là venne a Brondolo, quindi a Malamocco, e si presentò a vista di Venezia. Con improviso sbarco fece assalire il Castello di San Niccolò, e s' impossessò di quella Chiesa e Monastero. Crebbe allora il terrore de' Veneziani, e l' angustia; furono eletti due Proveditori uno di quà ed uno di là del Canal Grande, che divide la Città, si cacciarono da ogni casa i vagabondi, gli oziosi, e viandanti, si fece la descrizione di tutti i Cittadini atti all' armi, e si presidiarono l' Isole di Torcello, Burano, Mazzorbo, e delli tre Porti.

Questi timori però non furono di lunga durata, poichè essendosi avanzato il Doria ad assalire i Castelli fabbricati sul Lido maggiore, dopo inutili replicati tentativi dispe-

ran-

tando di vincere Venezia con la forza, prese la deliberazione di assediarla con la fame. Cangiò perciò il centro della guerra, e fu allora portato a Chioggia. *Alli 16 Agosto* (parla l'accurato Marco Barbaro) *Genovesi con galie settanta quattro; navi tredici, & fino alla summa di vele cento e ventisei presero Chioza*. Avvenne ciò in soli sette giorni di assedio, cingendola fortemente da terra il Carrarese. Nella piazza s'alzarono l'Insegne di Genova, nel palazzo Pretorio quelle de' Carraresi; e sulla Torre le Ungare; fu fatto prigione il Podestà Pietro Emo con strage miseranda della Città. Questo disastro non servì ad avvilire in Venezia il corpo de' Nobili, ma la plebe atterrita chiedeva la pace con tumulto senza dare ascolto all'esortazioni del vecchio Doge Andrea Contarini: *Essendo in tali termini* (scrive il soprallegato Barbaro, con cui vanno d'accordo gli altri Cronisti) *parve al Senato per haver pace mandare Ambasciatori a Chioza a M. Pietro Doria Capitanio Generale de' Genovesi, & al Signor di Padoa, che era ivi anco lui; e la commissione sua fu detta Deliberatio Tenebrosa, la quale non ho veduta per essere nel Conseglio de' Dieci, ma dicesi, che li detteno carta bianca, purchè*

Venezia rimanesse libera, li quali alli 22 *del detto Mese li esposeno il bene, che era a godere le vittorie, e non tentare la fortuna, provando ciò con molti essempii passati, e con il nostro, che non volendo con loro Genovesi la pace onorevole, quando fu rotta la sua Armata a Sardegna, l'addimandassino poi, e fu fatta con danno nostro del* 1355 *dapò presa tutta l'Armata nostra in Porto longo.......rispose ad essi Ambasciatori, che prima volevano poner le brene a quelli Cavalli sfrenati, che sono sopra la Chiesa di San Marco, & poi li dariano la pace. Intesa tal risposta si cominciò a fare palificate dal Litto di San Nicolò a San Spirito, & poi circondando la Città fino a S. Martin da Strà, tenendo Navilii armati nelli Canali. Dalla parte di Tramontana puoco temevano per esser Treviso nostro, al quale il Signor di Padoa all'ultimo di Agosto pose l'assedio con ajuto di Carlo dalla Pace nepote del Re d'Ungheria con* 10000 *Ungheri. Alli* 13 *Settembrio Genovesi venero a Povegia, & a Malamocco, dove feceno una bastia, & vi poseno bombarde, che giungevano a S. Spirito; & in Venezia entrava vittuaria se non puoca per il Trevisano. Parve al Senato di far sonare la Campana dell'Arren-*

vengo, & redotto il popolo in Chiesa di S. Marco....& nel Pergolo m, Piero Mocenigo in luogo del Dose disse al Popolo in sustantia: Che volesseno diffendere la sua robba, sue mogli, & figli, & a cui mancasse la vittuaria, che andasse alle Case de Nobili, che ne havessino, che partiriano con loro, & che ad ognuno fusse lecito parlare della guerra, & arricordare il beneficio Commune; perciò li Cittadini e popolo universalmente dicevano il meglio, e cavare dall' Arsenale quante galie vi sono, armarle a voce di popolo & andare a ritrovare nostri nemici; altramente consumate queste puoche vittuarie conveniremo obbedire a loro del tutto. Fin qui l'erudito Barbaro.

Pensando adunque il Governo alla più valida difesa della Dominante, deliberò d' accrescere le pubbliche gravezze, che tutto l'oro ed argento privato fosse portato, e rinfuso nell' Erario per farne moneta; che fossero sospesi tutti i Salarii del Ministero, e che i Claustrali medesimi fossero costretti a prendere l'armi. Si decretò poi l'elezione d'un Capitano Generale con suprema autorità, come si costumò negli estremi pericoli d'ogni ben ordinata Repubblica. Mentre però si prende nel Consiglio Maggiore

in deliberazione la scelta del Personaggio, che sostenere doveva il Supremo Generalato, si presentò di nuovo all'imaginazione del popolo Vettor Pisani; gli Avogadori del Comune in forza del loro incarico s'opponevano all'elezione d'un Nobile condannato a privazione di qualunque Uffizio per un quinquennio, e con gli Avvogadori sentiva il Doge Contarini, benchè unito in parentela col Pisani; onde urgenti essendo l'istanze dell'estraordinario e provisionale Collegio de' Savj, fu finalmente dato il Generalato a Taddeo Giustiniani. Non si poteva fare elezione più inopportuna; irritato il Popolo, che odiava il Taddeo, perchè emulo del Pisani, nega risolutamente di prendere l'armi.

Giudicò per ciò il Consiglio delli Pregadi che in forza delle fatali circostanze per non disgustare via più il Popolo, si dovesse condonare la pena al Pisani. Seguì la di lui liberazione adunque a guisa d'un pubblico trionfo, e venne tra le acclamazioni della Città tutta condotto al pubblico Palazzo e presentato nella Sala del Collegio. Siccome poi la principale difesa della Dominante si riduceva alla custodia de' Lidi, così si destinò un Capitano, che presiedesse alle nuove fortificazioni, ed a tal incarico

rico fu eletto il Pisani; per cui suggerimento si presidiarono anche tutte l'Isolette più intime della Laguna; ma quando seppe il Popolo, che il Pisani era subordinato a Taddeo Giustiniani, con universale clamore chiese, che quegli fosse innalzato al supremo Generalato. La saviezza del Governo pertanto si piegò nella difficile situazione degli affari al desiderio della plebe, e creò Generale il Pisani con indicibile concorso de' Cittadini, che sotto il di lui comando s'esibirono al pubblico servigio sul mare, e su i Lidi.

Intanto Pietro Doria dopo aver occupata Chioggia era colà trattenuto dalla cupidigia dell'oro, e dal desiderio di farsi padrone assoluto delle 72 Saline, ch'erano nelle vicinanze di quella Città, benchè a norma de' patti della Lega dovessero essere consegnate a Francesco da Carrara, il quale non ignorando forse l'intenzione del Doria, coll'idea di rimanere Signore unico in quell'Isola, lo stimolava frequentemente ad avanzarsi contro Venezia colla sua Armata: onde fu di loro comune accordo deliberato di far precedere una Squadra comandata da Ambrogio Spinola fratello del Generale Pietro, ed un'altra con Milizie Padovane a Capo d'argere. Tentarono l'una e l'altra

Armata di penetrare dalla parte della Città, ove è situato il Tempio di Santa Marta, ma e dal Cavalli e dal Pisani furono coraggiosamente rispinti. Cresceva tuttavia la fame nella Città, se il Pisani non avesse costretto i nemici a cangiare direzione. Ritornò a Chioggia il Doria, e Francesco da Carrara scoperta manifestamente l'avidità di que' fratelli ritirò le sue truppe sotto la Città di Trivigi assediata dagli Ungheri: quindi i Veneziani pensarono a ricuperare Chioggia per allontanare in tale guisa la guerra dal centro della Dominante. L'ardua impresa fu con plenipotenza dal Consiglio Maggiore addossata al Generale Pisani. La Città di Chioggia a que' tempi era di giro assai maggiore, e separata dall'altra detta Chioggia picciola da un solo ponte; nel suo porto dalla parte verso Venezia entravano i fiumi Brenta e Bacchiglione col Canale Lombardo. Con tutte le Galee adunque il Pisani tentò in vano d'impadronirsi del porto, onde sbarcò tosto le sue genti a Brondolo per assalire la Città dalla parte di Terra.

Si suscitò intrattanto ardente desiderio nel popolo Veneziano di attaccare la flotta nemica sul mare; Così adunque fu deliberato dal Consiglio Maggiore, e s'esibì Capitano dell'

dell' armata il benemerito Doge Andrea Contarini, quantunque avanzato in età d' anni 72. Questo fu il momento, in cui per incoraggire lo spirito patrio de' Cittadini uscì quel famoso Decreto, da noi registrato nel precedente Tomo V, in cui si comandava l' aggregazione di trenta Famiglie alla Patrizia Nobiltà. Disposte le cose alla difesa seguivano giornaliere fazioni ne' canali, e su i Lidi con vantaggio per lo più de' Veneziani per la cognizione de' Canali, e de' siti, di modo che unendosi alle pubbliche intenzioni i privati affetti alla preda erano frequenti le rappresaglie, che con picciole barche si facevano de' grani, ed altre vettovaglie, che dalla Terra ferma passavano a Chioggia, a segno che i Genovesi, sebbene si fossero impadroniti di Povegia, e di Malamocco, penuriavano ciò non ostante di molte cose necessarie al loro sostentamento.

Ciò che accresceva però il timore giusto de' Veneziani era l' assedio della Città di Trivigi tentato da Lodovico Re d' Ungheria con dieci mille soldati. Ma cessò poco dopo il timore ed il pericolo, poi che essendo quella Città fortemente munita, e ben presidiata, si vide all' improviso liberata dall' assedio, per essersi gli Ungheri ritirati nel loro Regno disperando ormai

del

del buon esito dell' impresa. Erano tuttavia assai sensibili l'angustie de' Cittadini di Venezia, che essendo avvezzi all' abbondanza de' viveri, non solo erano annojati della ristrettezza, ma temendo mali maggiori, e forse d' essere esposti all'ultime calamità, rintracciavano le strade tutte valevoli a liberarli da' pericoli. A tale oggetto adunque, che ad evidenza poteva decidere della guerra, si avanzò il Doge colla sua rispettabile Armata per la parte interna de' Lidi verso Chioggia, mentre al di fuori dalla squadra grossa delle Galee erano scortati tre grossi Legni destinati a chiuder il porto di quella Città, Passarono da principio le cose con la maggior quiete per il favore di densa nebbia, e per la confidenza de' Genovesi, i quali stimavano, che non fossero i Veneziani in grado di potere tentare operazione alcuna prima dell' arrivo di Carlo Zeno; ma lo sbarco di alcune Milizie verso Chioggia picciola fatto per ostare a' Genovesi, se avessero procurato di opporsi, fece avvertire Pietro Doria, che si tentasse una qualche operazione verso il Porto. Quindi spedì egli molti squadroni di soldati contro i Veneziani, che confusi ed atterriti dal numero abbandonarono le Navi, lasciando a' nemici la libertà d' incendiarle, se piombate a fondo,

do, come si desiderava, con mirabile effetto non avessero chiusa l'uscita a' Legni Nemici. Poco in vero giovava a' Veneziani l'otturazione del Porto di Chioggia, quando rimasto fosse aperto agli Assediati Genovesi quello di Brondolo; e quindi pronti e vigili i Veneziani a proprj vantaggi spedirono a quella parte con dieci Galee i Proveditori Vettor Pisani, e Taddeo Giustiniano, che assunsero tal carico, allorchè dal Doge Contarini fu assunto il supremo Generalato dell' Armata. Questa deliberazione de' Comandanti Veneziani riuscì molto sensibile al Doria, il quale già temeva il fatale eccidio de' dieci mila soldati della sua Nazione, che formavano il presidio di Chioggia, ma tentando di divertire la decisiva disgrazia con risoluto assalto, l'accelerò maggiormente, restando le sue genti rispinte e con grave danno battute.

Sebbene questi avvenimenti presagissero fortunato fine, non erano però bastevoli a confermare i Veneziani nella tolleranza, la maggior parte de' quali non avvezzi ai disagi della milizia sarebbero volontieri ritornati alle loro case, se incoraggiati dal zelante Pisani, da loro teneramente amato, ed animati dall'esempio del Doge, che in grave età si dimostrava intrepido a' patimenti,

ti, non avessero differito a produrre le istanze per ottenere il sollievo. In mezzo a quest' angustie e fluttuazione degli animi nel Gennajo dell'anno 1380 giunse presso Chioggia con la sua Armata il celebre Carlo Zeno, nome terribile a' Genovesi. Dopo la fatale battaglia di Pola, e la perdita della Città di Chioggia con reiterati comandi sotto pena della pubblica indignazione gli fu commesso di accorrere in soccorso della patria; e quindi bench' egli fosse occupato a Costantinopoli nel rimettere sul Trono il deposto Imperatore Calojanni contro i Genovesi, da lui estremamente assediati in Pera, abbandonò l'impresa; e giunto a Chioggia con universale consolazione de' Veneziani e terrore de' nemici, che prevedevano inevitabile il loro eccidio, tutto si adoperò a favore della Patria. Essendo rimasto ucciso da un colpo di Bombarda il Comandante Genovese Pietro Doria, gli succedette nel Generalato Napoleone Grimaldi, il quale tutto tentò per uscire con l'Armata fuori del Porto: per la qual cosa Vettor Pisani, e Carlo Zeno assalirono Brondolo, che finalmente cadde nelle loro mani. L' esercito terrestre de' Genovesi si diede allora alla fuga, parte si ritirò a Chioggia e parte a Padova.

Pre-

Preso coraggio dal successo, il Doge Contarini riunite le due Armate assediò fortemente Chioggia, dalla quale con gran barbarie il Grimaldi cacciate aveva tutte le donne e fanciulli, che come antichi sudditi furono dalla pietà del Governo accolti. Ben presto si vide la Città ridotta a tanta angustia e ristrettezza di viveri che le truppe si cibavano di topi, e di ogni altra immondizia. Crebbe la loro miseria allo sbandarsi di alcune Milizie del Carrarere, che scortavano vettovaglie alla Piazza. Era già stata occupata da' Veneziani la Torre delle Bebbe, caduta era in loro potere la Terra di Loreo, che apriva la strada a Venezia per ricever soccorsi di vettovaglie dal Marchese di Ferrara affezionato al Veneto nome, espugnata la torre di Chioggia picciola colla morte sopraccennata di Pietro Doria e de' seicento soldati con altrettanti prigioni. A queste perdite de' Genovesi se ne aggiunse un'altra assai per loro sensibile. Informato Vettor Pisani, che dieci Navi nemiche si ritrovavano alla custodia de' Molini per uso della Città, spedì molti legni armati a sorprenderle, alla comparsa de' quali si diedero i Genovesi alla fuga, lasciando le Navi in mano de' Veneziani, che le mandarono a Venezia a consolazione del Popolo.

Ri-

Rimaneva agli assediati la sola speranza di ricevere soccorso dall'Armata navale, che si allestiva a Genova, e dalla gagliarda impressione, che tentava di fare Francesco di Carrara con le sue truppe terrestri. Temendo a questa fama i Veneziani, che rimaner potesse intercetta la strada alle vettovaglie per la Città di Venezia, spedì il Governo Taddeo Giustiniani con sei Galee nella Puglia per scortare molte Navi indirizzate colà al carico de' grani. La sfortunata spedizione del Giustiniani contaminò il corso de' felici avvenimenti: poichè costretto da' venti contrarj a fermarsi nel porto di Manfredonia fu fatto prigione con le sue genti dopo lungo conflitto da Marzuffo Doria, che con grossa Armata veniva in soccorso di Chioggia. L'ardito Genovese di fatto si presentò a vista della Città provocando con insulti il Pisani al combattimento. Insofferente questi si presentò alla battaglia, ma Marzuffo prima audace, e poi vile si ritirò a vele gonfie nel Porto di Ancona. Disperati allora gli assediati cercarono di rendersi a' Veneziani oggetto di compassione con replicate Ambascierie de' principali Soggetti, tra quali Tizio Cibo, che con una lagrimevole esposizione procurò d'istillare sentimenti di pietà verso un numero gran-

de

de di supplicanti, che dimandavano dalla clemenza de' Vincitori la sola vita. Rispose il Doge Contarini, ch' era giusto, che riponessero la loro speranza nella sola clemenza de' Vincitori, perchè consapevoli de' loro fieri ed ingiusti trattamenti, e dell' odio nutrito contro il Veneto nome non dovevano dal loro canto lusingarsi di ottenere pietà; che sarebbe cura del Governo disporre a suo talento della vita, e che in tanto si preparassero di passar tutti alle Carceri per attendere il Decreto, che più fosse piaciuto al Principato.

Ritornati in Città gli Ambasciatori innalzarono gli assediati il proprio stendardo, che tosto fu abbassato in segno della caduta della Piazza nel giorno 24 Giugno dell' anno 1380. Datisi a discrezione furono per comando del Doge separati i soldati stranieri da' Genovesi e Padovani, e riposta fu in luogo appartato la preda della Città a consolazione delle Milizie per il giusto ripartimento d' essa. Trasportati poscia i prigioni alla Città Dominante, si numerarono 4162 Genovesi, e 278 Padovani, che furono divisi sotto sicura custodia ne' pubblici Magazzini di San Marco, e San Biagio. Si ritrovarono nel Porto diecinove Galee, (essendo nel decorso dell' assedio perite

rite l'altre) ed alcune Navi cariche di sali, e di attrecci militari. La Città fu data in custodia a Carlo Zeno, ed essendo ritornato il vecchio Doge tra le acclamazioni del giubilante popolo alla sua residenza, riprese l'incarico del supremo Generalato Vettor Pisani.

Non era però terminata la guerra, nè finiti erano i disastri della Repubblica. Marzuffo Doria lusingandosi di ricuperare Chioggia all'arrivo di Gaspare Spinola, che con forte Squadra era partito da Genova, và intanto ad assalire l'Istria, ove raggiunto dallo Spinola, ed ajutato dalle genti del Patriarca d'Aquileja Marquardo, occupò Trieste, Pola, e Capo d'Istria, la quale da' Comandanti Genovesi fu consegnata al detto Patriarca, che ne fece tosto Pretore Niccolò Spilimbergo. Di là per la prosperità del successo fatti arditi i Genovesi ritornarono sotto Chioggia, ma vedendo impossibile l'impresa pel valore di Carlo Zeno, si ritirarono a Zara. Indurati gli animi de' Veneziani alle calamità con forte Squadra di quarantasette Galee comandata da Vettor Pisani assediarono Capo d'Istria, che rotto il Ponte con due Galee, dal quale resta la Città congiunta colla Terraferma, si arrese cadendo in mano del Pisani quat-

tro-

trocento soldati del Friuli colli Capitani Niccolò Spilimbergo e Simone Pampergino.

Aveva disegnato il Generale Vettor Pisani d'intraprendere l'assedio di Zara, ma penetrato avendo, che dodici Galee Genovesi soggiornavano alla Terra di Bestice nella Puglia, passò con sollecitudine a quella parte per sorprenderle; disegno, che gli sarebbe felicemente riuscito, se avvisati i Genovesi dagli abitanti del paese non si fossero colla fuga velocemente salvati. Perduta dal Pisani la preda si ritirò in Manfredonia per medicarsi dalla grave infermità che l' opprimeva, ma divenendo questa fatalmente peggiore di giorno in giorno, ridusse finalmente al sepolcro un Cittadino ornato veramente di rare qualità, (come concordemente affermano tutti gli Storici e Cronisti da me veduti) per le quali meritò d'essere compianto egualmente dall' Armata, che da tutto il popolo di Venezia. Il di lui cadavere condotto alla Dominante fu giustamente onorato dalle lagrime universali, e celebrato il funerale alla presenza del Doge, del Senato, e del Popolo, che amaramente ne compianse la perdita, fu deposto in decente Mausoleo alzato dalla pubblica munificenza con onorifica iscrizione riportata dal Sansovino, e da lui ricopiata dal

P. Maestro Zucchini nella sua *Nuova Cronaca Veneta*. Gli fu poi sostituito nel Generalato Carlo Zeno, il quale aveva intanto ricuperate le Bebbe; ma siccome la stagione piegava al Verno, riflettendo il Zeno, che i Legni Veneziani erano più numerosi, che forti, li ricondusse a Venezia.

Tale era lo stato della guerra sul mare. Ciò che maggiormente affliggeva i Veneziani era la continuazione della guerra terrestre. Francesco da Carrara inoltrava sempre più l'assedio della Città di Trivigi ridotta agli estremi languori per l'indigenza di tutte le cose. Accresceva il loro dolore la perdita di Castel Franco, che scacciato Andrea Paradiso suo Rettore, come scrive Giacomo Diedo, ovvero Francesco Dandolo giusta l'asserzione di Vettor Sandi, si era dato al dominio del Carrarese: minacciava Saravalle di darsi pure a' Nemici, se non otteneva la pronta soddisfazione degli avanzi, e per questa cagione era già caduto Noale, ed un Corpo di mille Cavalli era passato al soldo del Carrarese. Angustiato adunque il Governo da così dolorose e riflessibili calamità con prudente risoluzione deliberò di sagrificare una parte degli stati per preservare il rimanente, e sopra tutto l'antica ed innata libertà. Fu perciò spedito

to Pantaleone Barbo a Leopoldo Arciduca d'Austria ad offerirgli la Città di Trivigi a condizione, ch'egli tosto con esercito scendesse in Italia. Accettata da Leopoldo l'esibizione mandò tosto alcuni suoi Ministri a prenderne il possesso, e nel secondo giorno di Maggio dell'1381 fu ad essi consegnata la Città, in cui egli medesimo entrò sette giorni dopo felicitato al suo arrivo da' Veneti Ambasciatori Giacomo Delfino, Pietro Emo, Bernardo Bragadino, Marino Memo, ed Alberto Contarini.

Egli è difficile a dirsi quanto si cangiasse lo stato delle cose con quest' opportuna risoluzione de' Veneziani. Non piaceva al Carrarese la vicinanza di un Principe potente, nè minore era la gelosìa del Patriarca d'Aquileja; fremeva il Re d'Ungheria nel veder accresciuta la possanza di quel Sovrano, ed i Genovesi, che infino allora avevano ritratto grandi vantaggi dalla distrazione dell'armi nella Terra ferma, temevano molto, che i Veneziani si applicassero con tutte le loro forze all'imprese del Mare. Avendo perciò in ognuno ceduto la passione al proprio interesse, inclinavano alla pace, la quale essendo bramata ancora da' Veneziani stanchi dall'ostinazione dell'avversa fortuna, riuscì facile ad Amadeo

Duca di Savoja d'introdurre la negozjazione, unendosi appresso di lui in Torino i respettivi Ambasciatori per istabilire con soda base il Trattato. Riferisce Giacomo Diedo, ch' essendo insorta qualche differenza per non volere alcuna delle parti essere la prima a chiedere la pace, la difficoltà rimanesse appianata dalla desterità del Veneto Ambasciatore Zaccaria Contarini, il quale levatosi in piedi disse ad alta voce: *Noi non come vinti, ma come vincitori cerchiamo pace*. A questo discorso ammutolirono gli astanti Ministri, e senza molte controversie furono segnati gli Articoli seguenti: Che Francesco di Carrara rilasciasse a' Veneziani Capo d'argere, Moranzano, la Torre del Curano, e facesse demolire i Fortini fabbricati in vicinanza alle Lagune, ed alle bocche de' fiumi; che Arbitri per definire le controversie riguardanti i confini, fossero il Duca di Savoja, i Fiorentini, ed il Marchese Alberto d'Este Signore di Ferrara; che col Patriarca d'Aquileja le cose rimanessero nello stato, in cui erano prima della guerra; che ognuna delle parti restasse padrona de' Legni e robe occupate; e che si restituissero scambievolmente i Prigioni; che i Genovesi rilasciassero i luoghi conquistati nella Dalmazia, ma che i Vene-

neziani consegnassero l'Isola del Tenedo, cagione principale della seguita guerra, nelle mani de' Savojardi, finchè il Duca nel termine di due anni decidesse, a chi di ragione e giustizia appartenesse; che per togliere ogn'occasione di discordia non potessero nè Veneti nè Genovesi navigare alla Tana; e che finalmente i Veneziani fossero tenuti per cinque anni a corrispondere settemila Ducati all'anno al Re d'Ungheria, promettendo egli dal canto suo di mantener sicuro il commercio, di non permettere il lavoro de' Sali nella Dalmazia, e rinunciando le pretese sue ragioni sopra l'Isola di Pago. Con tali Articoli dopo sì sanguinosa e cruda guerra fu sottoscritta la pace nel giorno 24 Agosto, e pubblicata li tre di Settembre dell'anno 1381.

Alla perfetta esecuzione della Pace altro non mancava, che effettuare la consegna dell' Isola del Tenedo. Giovanni Muazzo, che presiedeva alla custodia di quella Fortezza per la Veneziana Repubblica stimolato dagli abitanti dell'Isola, i quali avevano timore di divenire sudditi di Genova, e perciò ricusavano la consegna, negò apertamente di cederla con sommo irritamento del Governo geloso di osservare la fede pubblica de' Trattati, e per la ragionevole anti-

vedenza di nuovi dissidj. Carlo Zeno destinato Rettore di Negroponte in vano tentò di persuadere il Muazzo riconosciuto già dagli abitanti come Signore assoluto del Tenedo. Laonde gelosi li Genovesi incominciarono a fare rappresaglia delle mercatanzie de' Fiorentini, che s'erano dichiarati Garanti de' patti stipulati a Torino, e ciò recò non poco danno a' Veneziani, che si videro costretti per onestà a risarcirli. Perseverando adunque il Governo nella ferma risoluzione di costringere il Muazzo colla forza, fulminò contro di lui severo bando con confiscazione di tutti li suoi beni ed averi, e spedì Fantino Giorgio con una Squadra di Galee ad assediarlo nel Tenedo. Fu lunga ed ostinata la sua difesa per il corso di sette mesi. Cedettero finalmente gli abitanti, a' quali fu permesso di abbandonar l'Isola, e di prendere domicilio in Candia e Negroponte, ove fu ad essi assegnata eguale porzione di terreni, a quelli, che possedevano nel Tenedo. Terminò in questa guisa, e s'estinse ogni scintilla di nuove controversie e discordie.

Voglio qui osservare prima di progredir oltre, che alcuni Scrittori furono di parere, che i Veneziani nella surriferita guerra di Chioggia facesser uso primi fra tutte le Nazio-

zioni dell' Artiglieria. Ciò affermano Raffaello da Volterra, Biondo da Forlì, Lorenzo Valla, Guido Pancirollo, il Sabellico, e Bartolommeo Platina con molti altri. Ma io osservo, che l'accurato Daniele Chinazzo, il quale al tempo di questa guerra soggiornava in Venezia, e fu testimonio di vista della medesima, come si rileva dalla sua Cronaca, spesse fiate da noi allegata, non iscrive già, che i Veneziani fossero i primi ad usare que' terribili istrumenti; anzi parlandone esso come di ritrovato notissimo, pare cosa certa, che non fosse quella la prima volta, che le Bombarde si adoperassero. Impariamo bensì dal di lui racconto, che al tempo dell'assedio di Chioggia ci erano già Bombarde maggiori e minori; e che anzi n'erano due cotanto grosse, che potevano lanciare pietre di cento quaranta, e di cento e novanta libre di peso, delle quali una chiamavasi la *Vittoria*, l'altra la *Trivisana*; che con un sol colpo di bombarda fu rovinato in buona parte il Campanile di Brondolo, le cui rovine stritolarono Pietro Doria supremo Comandante de' Genovesi insieme con suo Nipote, ed in fine racconta egli, che anche a' Genovesi venivano spedite da Padova *Bombarde*, e *Balestre* per farne uso contro de' Venezia-

ni. Tutte queste notizie fanno congetturare ragionevolmente, che al tempo della guerra di Chioggia fosse l'Arte dell' Artiglieria condotta a notabile perfezione, e che non fossero nemmeno quelle le prime bombarde adoperate da' Veneziani. Sull' origine dell'Artiglieria e della polvere da fuoco scrissero eruditamente tra molti altri il Muratori nella *Dissertazione XXVI dell' Antichità d'Italia*, Girolamo Zanetti ne' due Libri *dell'Origine di alcune Arti principali appresso i Veneziani*, e più modernamente l'erudito mio nazionale Don Giovanni Andres nell'Opera *Dell'Origine, de' Progressi, e dello Stato attuale d'ogni Letteratura*: Tomo II Pag. 198, 200, 202, 205 dell'Edizione di Venezia.

Guerre ed Acquisti dall'anno 1381 *sin al* 1400.

X Soffriva mal volontieri l'inquieto Francesco di Carrara, che Leopoldo Arciduca d'Austria possedesse la Città di Trivigi, al cui dominio egli anelava. Secondando adunque la propria indole unicamente intenta ad ampliare i suoi acquisti (che chè ne dica il Panegirista di questa famiglia il Vergerio) senza far precedere intimazione alcuna

cuna

cuna di guerra spedì molti Squadroni a devastar il Territorio Trivigiano sotto il comando di Simone Lupo, il quale bloccò strettamente Trivigi privandolo di viveri con occupare quelle Terre, che lo cingono d'intorno. Sulle prime mosse del Carrarese Ugo di Dovino Capitano Austriaco avanzò alcune truppe nel Territorio Padovano per saccheggiarlo, ma quando seppe Leopoldo, che Trivigi era assediata, venne in Italia, ed entrò nella Città a difenderla. Dopo varj conflitti si trattò di pace, la quale fu conchiusa con questi patti; che l'Arciduca cedesse Trivigi ed il suo Territorio a Francesco di Carrara, e questi dasse a Leopoldo Ducati 100000. Ecco come descrive questo fatto l'accurato Marco Barbaro. *Non potendo la Signoria nostra più mantenire la Città di Treviso, nè con danari, nè con vittuaria assediata da Francesco da Carrara Signor di Padova, acciò non pervenisse in poter di esso suo grande inimico la mandò ad offerire in dono a Leopoldo Arciduca d'Austria, rimettendosi però la Fortezza di Musestre & Mestre con molte Ville. Il quale l'accettò, e del* 1381 *alli due Maggio li suoi Agenti hebbeno la consegnatione; nè perciò esso Signore rimase di continuare a guerreggiare il Trevisano:*

& in

& in fine con ducati cento mille hebbe dall' Arciduca Cividal de Bellun, Feltre, Ceneda, e Treviso, e questa pace fra loro fu cridata in Treviso del 1382 *alli* 29 *Genaro, & venuto esso Signore a tuore il possesso fece gran feste, & correre un Palio per allegrezza; alle quali per un suo Noncio mandò ad invitare Antonio Venier nostro, quasi volendo dire, ho havuto Treviso al vostro dispetto. Le parole ingiuriose e pungenti nuoceno più a colui le dice, che a cui vengono dette. Questo invito aggiunse sdegno al sospetto, che havevano tutti di Venetia della grandezza, e del cattivo animo di esso Signore, ma sopportarono questo sdegno, e questo sospetto, fino che li venne occasione di vendicarsi dello invito, e di liberarsi dal sospetto.* Fin quì il Barbaro, con cui vanno d'accordo Daniele Chinazzo e Bartolommeo Zuccato nelle loro Cronache a quella del Barbaro anteriori.

Chiamata era intanto la Repubblica dopo le passate calamità a dilatare il proprio dominio, ed accrescere la sicurezza del suo Imperio, stabilendo un antemurale forte, avvegnachè più lontano, alla Città Dominante nel possesso dell'Isola di Corfù, la quale dopo molte vicende, che saranno nel-

la Parte Geografica da noi descritre, esibì alla Repubblica la volontaria sua dedizione. I Corciresi considerando, che se la Repubblica Veneziana avesse il possesso di quell' Isola, avria tutto fatto per difenderla, e con essa assicurata la Signoria dell'Adriatico, incominciarono il trattato con Giovanni Pesenasco Console Veneto, come riferisce il Marmora nel V Libro della sua *Storia di Corfù*. Vegliava allora il Governo sopra gli andamenti de'Genovesi, e del loro Alleato Francesco da Carrara, e quindi seguitando il cauto contegno de' suoi Maggiori spedì Pietro Compostella Segretario al Principe di Taranto per averne l'assenso, dimostrando il pericolo, che cadesse l'Isola in potere di qualche Principe poco amico, ed amante della pubblica tranquillità, e per agevolarne il conseguimento gli fece, come racconta Giacomo Diedo, offerire ragguardevole somma di soldo. Non venne però l'Isola in potere della Repubblica, che nell' anno 1386, in cui a Giovanni Miani Proveditore nel Golfo fu raccomandata l'impresa, e non già ad un certo Civrano, come scrivono Paolo Morosini ed il sopraccitato Diedo. Si avvicinò colla Squadra il Miani a Corfù, ove fu ben accolto da que' Cittadini, ed introdotto nel Consiglio, in

cui

cui con pienezza di voti, dopo aver cacciati i Genovesi, si decretò la dedizione alla Repubblica; salvi però i privilegj conceduti agli abitanti da' Signori Greci, e da' Re di Napoli. Nel giorno adunque 20 Maggio del suddetto anno 1386 si spiegò lo stendardo di San Marco, e furono spediti a Venezia da' Corciresi cinque Ambasciatori a giurare fedeltà, e ad ottenere la ratificazione de' patti col Miani stipulati.

La grandezza de' Carraresi essendo sempre sospetta a' Veneziani, non lasciavano questi di vegliare continuamente sopra gli avvenimenti della Terraferma; e diede accrescimento alla loro giusta gelosia l'insorta controversia sopra il Patriarcato di Aquileja, in cui s'ingerì per pescare in torbido Francesco da Carrara. Ecco come si spiega l'accurato Marco Barbaro, di cui faremo uso in questa parte della nostra narrazione, perchè più d'ogn'altro scrittore egli è diligente, e preciso. *Vivevano allora da' Papi Clemente VII, & Urbano VI, & in luogo di Masquardo Patriarca di Aquileja morto, ciascheduno delli Pontefici havevano eletto uno Patriarca, e nell'accettarli li Potentati del Friuli erano divisi; la differentia fu rimessa al Signor di Padoa, e fece sententia a favore di Filippo France-*

se

se Cardinale, e Patriarca, ma l' altra parte non volse approvarla. Esso signore fu persuaso da Papa Urbano, che haveva eletto esso Cardinale a fare obbedire la sententia, il quale pensando di poter ridurre quel Patriarca nella persona del Conte di Carrara suo figlio naturale tolse la impresa contra il volere de' suoi Cittadini, che li dicevano; Noi Venetiani non sopportaressimo cotale grandezza, e lui diceva, che eravamo stracchi, e cominciò la guerra. La Signoria nostra udì tal nuova con gran dolore e sospetto, perchè vedevano poterli riuscire il pensiero, & noi eravamo consumati di denari, & altre cose per la passata guerra, & per un Capitolo della pace eravamo legati a questo modo: che facendo guerra ad esso Signore s' intendesse rotta la pace con tutti li Collegati. Fin quì il Barbaro, con cui sente Daniele Chinazzo.

Dopo molte deliberazioni determinò il Governo di non dichiarare la guerra a Francesco di Carrara, ma di ajutare bensì la provincia del Friuli a conservare la sua libertà. A quest' oggetto fu risoluto di persuadere que' Signori del Friuli, che odiavano il dominio de' Carraresi, ad unirsi in ordinata confederazione a propria difesa. Per la

qual

qual cosa il Senato deliberò di spedire con ogni segretezza un Ambasciatore, il quale tentasse l'animo de' Cittadini d'Udine, e di altre Comunità, ed in particolare quello di Federico Savorgnano, ed altri Castellani li più gelosi della libertà della loro Patria. Fu prescritto però all'Ambasciatore, che ritrovandoli disposti a formare l'alleanza contro il Cardinale Patriarca, ed il Signore di Padova, li persuadesse ad effettuarla promettendo loro l'ajuto della Repubblica, come meglio si rileva dal seguente Decreto:

„ 1383 Die 23 Novembris in Rogatis.
„ Mittatur unus Nuntius secretissimus ad
„ Communitatem Utini ad hortandum eos
„ ad obbedientiam Cardinalis, si ipsi vo-
„ lunt conservare Castra in libertate Eccle-
„ siæ Aquilegiensis. Sin autem hortamur
„ eos esse unitos ad franchigias suas, qui
„ Nuntius exponat verba prædicta cum Do-
„ mino Federico Savorgnano, & aliquibus
„ nominatis. "

Partì di fatto il Nunzio, e dopo molte segrete e lunghe conferenze desiderò Federico Savorgnano Capo principale della dimandata Lega, che gli fossero dalla Repubblica accordati tre Articoli nel caso, che l'alleanza avesse il suo effetto: il primo cioè ch'egli fosse aggregato alla Veneta Nobil-

tà,

tà, il secondo, che gli fossero somministrati Ducati 100 al Mese per tutto il tempo, che durasse la guerra; il terzo finalmente, che se l'esito di questa fosse infelice, gli fossero donati dalla Repubblica Ducati 2000 all'anno. Questi Articoli gli furono tosto accordati con le seguenti deliberazioni, riportate dal soprallegato Marco Barbaro.

„ 1384 Junii 10 in Rogatis.

„ Quod pro multis bonis, pro bono, &
„ utilitate agendorum nostrorum, & status
„ nostri ordinetur, quod Collegium, scili-
„ cet Dominus Dux, Consiliarii, Capita,
„ & Sapientes Consilii habeant libertatem
„ per majorem partem promittendi uni No-
„ tabili, & Nobili personæ ac bene dispo-
„ sitæ ad honorem nostri Dominii, quod
„ sit de nostro majori Consilio, sicut alii
„ Nobiles nostri, sortiente effectu nostræ
„ intentionis, & dando ad intelligendum
„ illi notabili personæ, quod est necessa-
„ rium, quod istud capiatur cum solemni-
„ tatibus, & in Majoribus Consiliis op-
„ portunis.

„ De Parte 84 De non 2 Non sin-
„ ceræ *6*.

„ Die dicta Capta in Collegio.

„ Quod illa notabilis, & Nobilis Perso-
„ na, quæ debet fieri de nostro majori
„ Con-

„ Consilio, sicut captum est in Rogatis,
„ & additione sit egregius, & Nobilis Mi-
„ les Dominus Federicus de Savorgnano per
„ modum ordinate in ipsa parte contentum,
„ & sic respondeatur Magistro Jacobo Me-
„ dico Nuncio, & Ambasciatori Domini
„ Federici prædicti. "

„ Die dicto Capta in Collegio vigore traditæ libertatis.

„ Quod respondeatur Magistro Jacobo ad
„ factum Domini Federici de Savorgnano,
„ quod sortiente effectu factæ unionis, si-
„ cut credimus, mediante gratia Divina,
„ sumus contenti, quod ipse Dominus Fe-
„ dericus debeat habere pro tempore, quo
„ durabit guerra omni mense ducatos cen-
„ tum a nostro Communi pro furnimento
„ suorum locorum, & in casu, quo pro
„ istis factis remaneret desertus, & con-
„ sumptus, quod tunc habeat Ducatos duos
„ mille omni anno de provisione a nostro
„ Communi, & prædicta sint ultra nego-
„ tium majoris Consilii, sicut captum in
„ Rogatis, & additione: " vale a dire l' Aggiunta del Senato.

Difatto la Lega fu conclusa per anni cinque, „ & esse debet (*Cancell. Lib. de'*
„ *Pregadi misto a Cart. 39 citato dal Bar-*
„ *baro*) ad deffensionem Patriæ Foriulii con-

„ tra

„ tra quoscumque Dominos, Communita-
„ tes, & Personas cujuscumque conditio-
„ nis existant, terras, locaque Patriæ Fo-
„ riulii, & Ecclesiæ Aquilegensis, exceptis
„ Sanctissimo Domino Papa, Serenissimo
„ Domino Imperatore Romanorum, & Re-
„ ge Hungariæ, Dominis Ducibus Austriæ,
„ & Domino Comite Goritiæ,

„ 1384 Die 20 Januarii

„ Isti sunt scripti, & parati ad unionem,
„ Dominus Federicus de Savorgnano. Nobiles Spilembergi.

„ Communitas Utini	De Coloredo.
„ Sacillum - -	De Strausoldo,
„ Maranum - - -	De Prampergo,
„ Venzonum - -	De Maniaco.
„ . . . . . - - -	De Madrisso.

„ Et Dominus de Duino de Castello.

„ 1385 Die tertio Aprilis in Maj. C,
„ Cum alias captum fuit in maxima uni-
„ tate in Consilio Rogatorum, & Addi-
„ tionis pro multis bonis respectibus, &
„ pro bono agendorum nostrorum, & sta-
„ tus nostri, quod Collegium, scilicet Do-
„ minus Dux, Consiliarii, Capita & Sa-
„ pientes haberent libertatem per majorem
„ partem promittendi uni notabili, & No-
„ bili personæ, ac bene dispositæ ad hono-
„ rem nostri Dominii, quod sit de nostro

„ majori Consilio, sicut sunt alii Nobiles „ nostri, sortiente effectu nostræ intentio- „ nis de facto Ligæ fiendæ cum illis de „ Patria Foriulii, & dandi ad intelligendum „ illi notabili Personæ, quod est necessa- „ rium, quod istud capiatur in nostris Con- „ siliis opportunis, & subsequenter captum „ fuit in dicto Collegio in maxima unita- „ te, quod illa notabilis & nobilis Persona „ sit egregius Miles Dominus Federicus „ de Savorgnano intimus, & carus amicus „ nostri Dominii.

„ Vadit Pars, quod omnibus prædictis „ consideratis, quod in bona gratia ipse „ Dominus Federicus de Savorgnano sit, & „ esse debeat cum suis hæredibus de nostro „ Majori Consilio, sicut sunt alii Nobiles „ nostri, & si Consilium est contra, sit „ revocatum.

„ Et fuit capta Pars per Consiliarios, „ tria Capita, omnes Quadraginta, qui fue- „ runt triginta quatuor, & in Majori Con- „ silio ubi fuerunt non sinceræ 8 De non „ 4 De Parte omnes alii. " Fin qui il Registro.

Avendo Antonio della Scala Signore di Verona penetrata la surriferita Lega, ed essendo giustamente intimorito dalla grandezza di Francesco da Carrara, e spinto dalla bra-

ma

ma di ampliare il proprio Dominio spedì a Venezia Gabriele Emo suo Podestà per dimandare di essere ammesso nella confederazione del Friuli. Non fu l'Emo ascoltato allora; ma ritornato con altri patti, fu ammesso nel giorno 6 Aprile dell'anno 1385 con queste condizioni: *Che facendo guerra* (parla Marco Barbaro) *il detto Signor di Padoa a noi Venetiani, il detto Signor Antonio ne donasse ducati cinque milla al mese, & facendo guerra esso Signor di Padoa al detto Signor Antonio, che noi li donassimo ducati cinque milla, & facendo guerra a noi & a lui, non fusseno pagati ne a noi, ne a lui li ducati cinque milla. Et questa Lega fusse per tutto il 1389.* Quindi si rileva la falsità della narrazione di Daniele Chinazzo, il quale scrisse, che la Repubblica fosse la prima a chiedere l'unione di Antonio della Scala coll'obbligo di donargli Ducati 1500 al Mese.

Stabilita la Lega, dimandò Antonio della Scala d'esser aggregato al Veneto Maggior Consiglio; grazia, che gli fu accordata colla seguente deliberazione.

„ 1385 Die 18 Junii Capta in Ma-
„ jori Consilio.

„ Cum Magnificus, & potens Dominus
„ Antonius della Scalla Dominus Veronæ,

 „ col-

„ colligatus noster habeat singularem. & sin„ cerissimum affectum perseverandi semper
„ in perfecta amicitia cum nostro Dominio,
„ & ad roborandum, & demonstrandum suam
„ optimam dispositionem ad honorem, &
„ statum nostrum optet fieri civis noster,
„ & de nostro Majori Consilio, quod sibi
„ reputavit ad magnum honorem, ut pa„ teat evidenter, quod mente & corpore
„ sit unitus cum nostro Dominio.

„ Vadit Pars, quod in bona gratia assu„ matur, & fiat Civis noster, & de no„ stro Majori Consilio cum filiis, & hæ„ redibus suis."

Incominciò adunque la guerra tra gli Scaligeri alleati de' Friulani e Francesco da Carrara con tanto ardore ed irritamento d'ambedue le parti, che Antonio della Scala sfidò a personale duello il vecchio Carrarese, il quale sdegnato gli rispose, che non era suo decoro combattere con un illegittimo; giacchè Antonio era figlio naturale di Cane dalla Scala. L'esercito adunque degli Scaligeri unito a quello della Repubblica e del Friuli entrò nel Padovano sotto il comando del Generale Sarrego, ed essendosi avvicinato coraggiosamente a Padova, si venne tra i due eserciti a campale battaglia alle Brentelle, dove rimasero sconfitti gli

Al-

Alleati colla prigionia del Sarrego medesimo e di 4000 soldati. Proseguendo la vittoria il Carrarese arrivò sin alle mura di Verona. Ivi seguì la seconda campale battaglia nel giorno 13 Maggio dell'anno 1387 al Castagnaro, e rimase di nuovo Vincitore il Carrarese colla prigionia de' Generali dello Scaligero. *Se ben al Signor Antonio della Scalla* (sono parole di Marco Barbaro) *Signor di Verona dalli Capitani del Signor di Padoa li furono rotti doi Eserciti per puoca esperientia di guerra dei suoi Capitani. Non però li volse mancare la Signoria nostra della promessa; anzi la prima fiata li mandò Ambasciatore e ducati sessanta milla per suscitarli l'animo puoco vivo, e persuaderlo continuare alla guerra, e la seconda fiata ancora li mandò Ambasciatore con ducati quaranta mille, & promessa di altri ducati sessanta mille, per rifare il terzo esercito.*

Ma Giovanni Galeazzo Visconti Signore di Milano prima che seguisse la seconda battaglia, aveva segretamente scandagliato l'animo di Francesco da Carrara, e di Antonio della Scala per trarne profitto; laonde dopo la seconda memoranda sconfitta vedendo esser ormai giunto il momento da tanto tempo bramato di distruggere la po-

tenza degli Scaligeri, si unì al Carrarese. Francesco *Signor di Padoa* (segue a dire il Barbaro) *che cognosceva la ruina del suo nemico dover esser la prima, e la segonda sua mandò a dimandare pace ad esso Signor di Verona, ma non la volse; onde non havendo denari, nè ajuto da alcuno, come disperato accettò il male per allongare il suo peggio*. Fu tra essi stipulato per patto espresso, che la Città di Verona fosse del Visconti, e quella di Vicenza del Carrarese. Francesco adunque anelando a nuove conquiste occupò Sacile, ed avrebbe fatti progressi maggiori, se diffidando del Visconti non fosse per ciò ritornato a Padova. Di fatto era il Visconti d'indole infida, e lusingava Antonio della Scala fingendo di adoperarsi in di lui vantaggio nel tempo medesimo, che spronava il Carrarese alla conquista di Vicenza, e di Verona. Dentro questa Città per l'appunto nutriva segrete intelligenze il Visconti con molti Nobili e con accortezza tale che mentre lo Scaligero trattava di pace, per la porta detta di San Martino furono introdotte nella Città le Milizie del Visconti. Atterrito a tale sorpresa lo Scaligero si ritirò nella Fortezza, ma non vedendosi sicuro nemmeno in quel Castello risolse d'imbarcarsi, colla

Mo-

Moglie e figli, e per il fiume Adige ritirarsi a Venezia, restando in questa guisa il Visconti Padrone assoluto di Verona. Ecco il miserabile fine della Signoria dell' illustre famiglia della Scala dopo 126 anni, essendo passato di questa vita pochi Mesi dopo Antonio ultimo superstite della medesima. Diverso però è il racconto del Barbaro soprammentovato. *Giunte sul Veronese*, (così egli scrive) *le genti del Visconte, Antonio perduto di animo, sentendo ancora, che il suo Popolo tumultuava per le gravezze poste da lui, dubitando della sua vita, fugì a Ravena, & il Conte di Virtù sopradetto ebbe Verona.*

La Città di Vicenza secondo i patti si doveva consegnare a Francesco da Carrara, ma questi ne rimase deluso ritrovandola presidiata da Soldatesche Milanesi, e con Magistrati istituiti dal Visconti, il quale si dichiarò apertamente di lui nemico. Quest è l' Epoca memorabile, in cui terminò pure la famiglia de' Carraresi la sua Signoria Francesco da Carrara *non ritrovava altra salute* (parla il Barbaro suddetto) *al suo stato, che havere pace dalla Signoria nostra; per ottenire quella ricorse a Nicolò Marchese di Este, e Signore di Ferrara amicissimo nostro. Zuan Galeazzo non con-*

tento delle due Cittadi pensò di volere anco Padoa, ma haveva pensiero, che la Signoria nostra lo potesse disturbare assai, o per se sola, overo unita con altra potenza, & havendo intesa la prattica della pace, che si trattava in Ferrara, mandò Giacomo dal Verme Veronese a Venetia per disturbarla, e la disturbò a questo modo. Promesse alla Signoria per nome del suo Signore le Torre del Curan, e de S. Illario dapò acquistada Padoa, che poi Castel Carro, e Castel Borgo saranno ruinati, nè si potessino più riffare, nè fabbricare altre fortezze verso Venetia. Che Treviso e Trevisan, Ceneda e Cenedese fusseno della Signoria nostra. Che il suo Signore non potesse aquistare Feltre, e Cividal, se prima non acquistava Padoa e Padoan, Treviso e Trevisan. Che la Signoria nostra donasse al suo Signore ducati cento mille il primo anno, & segondo, che tanto doveva durare la lega ogni mese la rata, e di quelli potesse spendere essa Signoria ducati due mille al mese in armare barche, & altro contro il detto Signor di Padoa. Fin quì sono parole del Barbaro con cui concorda Daniele Chinazzo.

Mentre si maneggiava la surriferita Lega il Marchese d'Este Niccolò lasciò di vivere,

re, e gli succedette il fratello Alberto, al quale Giacomo del Verme promise il Castello d'Este se volesse entrare nella Lega; questa fu di fatto formata nel giorno 29 Marzo dell'anno 1388, onde il Conte di Vertù spedì poco dopo Lettere dirette al vecchio Francesco di Carrara, nelle quali gli fu intimata la guerra. Alberto d'Este volendo dimostrare l'affezione sua verso la Veneziana Repubblica dimandò la grazia d'esser aggregato alla Patrizia Nobiltà, la quale gli fu tosto colla seguente deliberazione accordata.

„ 1388 Junii 20 in Majori Consilio

„ Cum Magnificus & potens Dominus „ Albertus Estensis intimus amicus nostri „ Dominii habeat singularem, & sincerissi- „ mum affectum perseverandi semper in „ perfecta amicitia cum nostro Dominio, „ & ad roborandum, & demonstrandum „ suam optimam dispositionem optet fieri „ de nostro Majori Consilio, quod sibi re- „ putavit ad magnum honorem.

„ Vadit Pars, quod in bona gratia assu- „ matur, & fiat de nostro Majori Con- „ silio cum filiis, & heredibus suis.

„ Et est capta per sex Consiliarios, Tres „ Capita de Quadraginta, & duas partes „ & ultra Majoris Consilii. "

Al-

Alla surriferita Confederazione tra i Veneziani il Visconti ed il Marchese d'Este contro Francesco da Carrara s'unirono i Signori del Friuli. La Lega si pubblicò nella Città di Pavia, e fu eletto supremo Comandante dell'Esercito alleato Giacomo dal Verme. Questa notizia atterrò la fierezza del vecchio Carrarese. Conosceva egli d'esser odiato da' Padovani, che bramavano la Signoria del Visconti protetto dall'Imperatore Venceslao succeduto a Carlo IV. Era passato ad altra vita il suo fido amico Lodovico Re d'Ungheria, nè poteva compromettersi negli Austriaci se non collo sborso di gran soldo, del quale consumato dalle lunghe guerre penuriava; rivolto finalmente a' Fiorentini e Bolognesi, gli scorgeva troppo deboli per opporsi ad una Lega così potente. In mezzo a quest'angustie fu consigliato da' suoi amici di cedere al Visconti Trivigi e Padova, ritenendo per se Feltre, Belluno, e le Terre occupate nel Friuli. Ma siccome sapeva egli, che il figlio Francesco Novello era meno odiato da' Padovani, pensò di cedere quella Città al figliuolo, e di ritirarsi a dimorare in Trivigi, per scemare in questa guisa l'odio impetuoso de' Cittadini. Quindi nel pubblico Palazzo rinunziò la Città in mano degli Anziani, che

la

la consegnarono al Novello. Passò Francesco a Trivigi, ma insofferente essendo di tanta perdita si procacciò l'alleanza di Leopoldo d'Austria col matrimonio d'una sua Nipote, che sposò il figliuolo di Leopoldo, al quale fu promessa per dote la Città di Feltre, e quella di Belluno.

Intanto Giacomo dal Verme Generale della Lega arrivò coll'Esercito sul territorio Padovano, e ne occupò una parte, mentre le truppe della Repubblica con Legni armati s'impossessarono dell'altra. Nel Luglio adunque dell'anno 1388 gli Alleati strinsero di forte assedio Padova a segno tale, che tumultuando la plebe, la quale feroce minacciava la morte al Novello, questi dopo varj infruttuosi maneggi colla Moglie e due figli Giacomo, e Niccolò accompagnato da tutti i congiunti ed amici si ritirò a Monselice, ma trovando quella Fortezza ribellata, non meno che quella d'Este, risolse di andare a Verona e quindi a Milano per gettarsi in braccio al Visconti suo Nemico. Accolto in Verona, fu colà trattenuta la sua famiglia, finchè il Padre cedesse la Città di Trivigi. Proseguì Francesco Novello il suo viaggio a Milano; ma Galeazzo ricusò di ammetterlo alla sua presenza, e spedì un Nunzio

al

al vecchio Francesco invitandolo a venire a se. Era allora egli nel Castello di Trivigi, essendo la Città in potere delle truppe Venete e Milanesi. Rincresceva sopra tutto a Francesco da Carrara il dover cedere a' Veneziani la Città di Trivigi, laonde di nuovo esibì d'assoggettarsi al Visconti, e consegnò a' suoi Ministri le Castella del Trivigiano, e le Città di Feltre e Belluno. Essendosi prima sottratte dall'ubbidienza del Carrarese anche le Terre, che possedeva nel Friuli. Quindi finalmente l'infelice Francesco prese risoluzione anch'egli di passare a Milano, e di porsi nelle mani di Galeazzo; non gli riuscì però d'esser ammesso all'udienza del Visconti, e si vide costretto a rinunziare con pubblico istrumento la Città di Padova, alla cui reggenza spedì tosto Galeazzo i suoi Ministri.

Giacomo dal Verme, (scrive il Barbaro) *Capitanio del detto Zuanne Galeazzo hebbe Padoa in esso anno* 1388 *alli* 24 *Novembrio da Francesco Secondo fatto Signor di quella da Francesco il vecchio suo Padre, & alli . . . . Decembrio hebbe Treviso da Francesco il Vecchio, che in quella Città si era ridotto, & senza cavilatione alcuna fra puochi giorni, che fu alli* 13 *del detto Mese consignò quella Città a Nic-*

Niccolò Zen, *Benetto Soranzo*, *e Michiel Contarini per nome della Signoria nostra*, *e poi Ceneda*, *e li altri Castelli*, *e li furono adempite le promesse*, *delle quali erano in dubbio*. Riconoscendo adunque il Governo la rara fedeltà di Giacomo dal Verme, che in esecuzione degli Articoli stipulati nella Lega senza attendere nuovo ordine del suo Signore avea consegnato alla Repubblica Trivigi con le Castella del Territorio, non meno che Feltre e Belluno, in mezzo all'allegrezza della Città Dominante per la rovina de' Carraresi, implacabili nemici del Veneto nome, nel giorno 20 Dicembre fece approvare nel Consiglio Maggiore la seguente deliberazione, con cui si donava a Giacomo dal Verme la Patrizia Nobiltà col Palazzo, che nella Parrocchia di San Paolo (Polo) possedeva il vecchio Francesco da Carrara.

„ 1388 Die 20 Decembris in M. C.
„ Cum toti terræ possit esse notoria maxima virtus, & fidelitas egregii viri quondam Domini Luchini de Verme, qui fuit Capitaneus noster in Rebellione Cretæ, & quantum strenue, & fidelissime se gessit in factis prædictis, sicut plenissime notum est in tantum, quod tota Civitas sibi, & suis est merito obligata. Scit etiam

„ pu-

„ publicum ; quomodo egregius natus ejus „ Dominus Jacobus de Verme Capitaneus „ Illustris Domini Comitis contra hostem „ nostrum Paduanum, tam apud ipsum Do- „ minum suum quam in ipsa Capitaniaria „ semper conatus est facere de rebus Do- „ minio nostro gratis.

„ Vadit Pars, quod pro honore ipsius „ Domini Jacobi, & Domus suæ, fama „ etiam nostri Dominii, & ut alii in simi- „ libus casibus alacrius, & libentius se dis- „ ponant ad faciendum, & procurandum no- „ strum honorem; quod ipse Dominus Ja- „ cobus in bona gratia cum suis filiis, & „ hæredibus fiat noster Nobilis, & de no- „ stro Majori Consilio, prout in simili ca- „ su aliis Nobilibus solitum est fieri.

„ 1388 Die 17 Decembris Capta per „ Consiliarios,

„ Item per tria Capita de Quadraginta.

„ Omnes de Quadraginta.

„ Item in Majori Consilio, ubi fuerunt „ de non 3; non sinceræ 1, & alii de „ parte.

„ Insuper pro majori honore ipsius Domi- „ ni Jacobi donetur ei Domus nostri Com- „ munis posita in S. Paulo, quæ fuit quon- „ dam Domini Francisci de Carraria. "

In questa guisa per diritto di guerra e per

per patti di legittima Alleanza ritornò la Città di Trivigi sotto il Dominio della Repubblica. Rinnovarono allora i Trivigiani la volontaria loro dedizione, della quale, come attesta Vettor Sandi, ne' pubblici Archivj si conserva l'autentico Istrumento, approvato anche dal Consiglio Maggiore Veneziano. Del Sistema Civile dato allora a questa Città nel Saggio Geografico diffusamente discorreremo.

Il Genaro seguente (1389) *giunseno al detto Conte di Vertù* (sono parole del Barbaro, con cui s'accorda Daniele Chinazzo) *dodici Ambasciatori Padovani, e li rappresentarono la confirmatione di otto Capitoli, a' quali in presenza di puochi rispose, che per allhora non voleva dirli altro; ma che presto li mandarebbe la risposta di contento loro. E che non si turbasse quella Communità circa le Fortezze del Padoano, ruinate, e date a' Veneziani, perchè se Dio li prestasse vita cinque anni farebbe si, che Venetiani, & Padoani non harebbono disturbo fra loro, & uno Commune non harebbe invidia dell' altro, ma sarebbono eguali; e ciò intese la Signorìa nostra.*

Di fatto Gian Galeazzo vedendosi fregiato del titolo di Duca, ottenuto dall'Imperatore Venceslao dopo le surriferite Conqui-

ste,

ste, si rese superbo, ed anelava a dilatare il suo Dominio. Ridotta a povera e privata condizione la Casa di Carrara in Milano, Francesco Novello ottenne dal Visconti Cortesone, Castello posto sotto Asti, dove si ritirò a vivere colla sua famiglia, lasciando il vecchio Padre nelle carceri di Monza, ove infelicemente terminò i suoi giorni; ed il di lui cadavere chiesto dal celebre Giureconsulto Baldo per nome del figliuolo Novello fu deposto in un onesto Sepolcro. Intanto il Visconti assalisce all' improviso i Bolognesi e Fiorentini per mera cupidigia ed ambizione di Conquiste: allora da Asti passò il Carrarese colla sua famiglia a Firenze, di cui s'era resa benemerita nelle guerre tra Fiorentini e Pisani. Riflettendo adunque il Governo Veneziano, che il Visconti era oramai divenuto troppo possente ascoltò le richieste de' Fiorentini e Bolognesi da lui assaliti, che domandavano alleanza.

Passava intanto l'inverno, e Francesco Gonzaga Signore di Mantova fece intendere, che desiderava venire a Venezia per rallegrarsi della vittoria contro i Carraresi. Pensò adunque il Governo di cogliere il momento favorevole per far entrare il Gonzaga nella Lega co' Fiorentini e Bolognesi, laon-

laonde deliberò di riceverlo con ogni dimostrazione d'onore, e di aggregarlo pure alla Patrizia Nobiltà, quando il Collegio giudicasse di ritrovarlo disposto all'alleanza: e a questo fine nel giorno 21 Marzo fu presa la seguente deliberazione.

„ 1389 Die 21 Martii.

„ Cum Magnificus Dominus Mantuæ de brevi sit venturus Venetiis, & expectatur de „ hebdomada proxima futura.

„ Vadit Pars, quod pro honore nostri „ Dominii, Collegium, scilicet Domini Consiliarii, Capita, & Sapientes Consilii habeant libertatem expendendi, & eligendi „ de nostris Nobilibus pro honorando eum per „ illum modum, & sicut eis videbitur, vel „ majori parti pro honore nostro, & bono „ agendorum nostrorum, & fuit Capta per „ sex Consiliarios, Tria Capita, & triginta de Quadraginta, & duas partes & ultra Majoris Consilii, ubi fuerunt non „ sinceræ 7. De non 62. De Parte omnes „ alii."

Il Collegio giudicò conveniente per guadagnarsi via più l'animo del Gonzaga di aggregarlo alla Veneta Nobiltà, ed in fatti Marco Barbaro registrò nella sua Cronaca il Diploma Ducale del Doge Antonio Venier contenente il Privilegio, che noi passiamo

qui sotto silenzio per brevità. Pervenuto a Venezia il Marchese annuì facilmente a sottoscrivere la Lega, nella quale volle essere compreso pure il Marchese d'Este Signor di Ferrara, non meno che il Duca di Baviera, e Carlo Malatesta Signor di Rimini, eletto Generale dell'Esercito alleato. *E' ciò intese il Conte* (Visconti) *e si ritrovarono a Venetia e della Lega e del Conte Ambasciatori per havere il passo, e vittuarie per il Trevisano, e li altri per vietarlielo. La Signoria, che non poteva vietarli il passo, e che più desiderava per vicino un picciolo Signore* (Francesco Novello da Carrara) *che un grande, rispose, che il suo Territorio sarebbe commune alla Lega, & al Conte bisognando*. Fin qui Marco Barbaro.

Era intanto il Visconti passato con quaranta mila Soldati all'assedio di Mantova, che fu bravamente difesa da Carlo Malatesta, il quale presso il Castello di Governolo avendo ridotto a campale battaglia il Visconti, gloriosamente lo sconfisse con strage orribile del di lui esercito. Furono fatali le conseguenze di questa battaglia al Visconti; poichè Francesco da Carrara, che teneva segrete intelligenze in Padova con alcuni de' Nobili più ragguardevoli entrato

di

di notte tempo nella Città con alcune truppe espugnò il Castello, e ben presto colla Città si fece Signore di tutto il Territorio. 1390 *alli* 19 *Giugno* (scrive il Barbaro) *il detto Francesco de Carrara II desiderato dai Padoani per l'avaritia, e superbia detta* (de' Ministri del Conte di Vertù) *ribebbe Padoa, & mandò a' Fiorentini, a Bologna, & a Ferrara per soccorso, & anco qui a Venetia. La Signoria lo accommodò di armi, e di ciò, che richieseno li suoi Ambasciatori. Onde esso Conte* (de Vertù) *mandò qui a dolersi, che non essendo finito il tempo della Lega, la Signoria nostra contra la fede ajutasse il Carrarese contra esso Conte suo Collegato, & osservatore di quanto haveva promesso: li fu risposto, che la Lega era stà fatta contra Francesco di Carrara il vecchio, e non contra Francesco suo figlio, nè contra Padoani.*

Roberto Duca di Baviera col pretesto che non erano state pagate prontamente le sue milizie co' promessi stipendj partì da Padova, dove i Fiorentini mandarono in soccorso di Novello Giovanni Acuto loro Capitano. Si ritrovavano in confuso disordine le cose del Visconti, spogliato della maggior parte del suo Esercito; onde per

timore di maggiori calamità piegò l'animo a' consigli di pace, dal che non dissentendo gli Alleati, ottenuto già il fine di por freno all' ambiziose, e vaste idee di Giovanni Galeazzo Visconti, restò conchiusa nell' anno 1392 col patto, che ognuno degli Alleati ritenesse le Città e Terre, che possedeva. *Per il mezzo della Signoria nostra, e de' Genovesi il detto Signor di Padoa hebbe pace dal Conte, e fu cridata del 1392 alli 2 Febraro, per la quale essendo in riposo venne a Venetia, ritrovò il Bucentoro a Lizza fusina, e gionto al Palazzo lui & il figliuolo s' inginocchiarono al Dose, pregando Sua Serenità, ch' estinguesse l' antiquo odio, e dimostrò cognoscere la ricuperatione di Padoa da quella, offerendoli il suo potere*. Fin qui sono parole del Barbaro.

Mentre l'Italia era rivolta nelle surriferite discordie Stefano Re della Rassia era assai travagliato da' Turchi, e gli mancavano molti attrecci militari. Pensò egli adunque di ricorrere alla Veneziana Repubblica per procacciarsi soccorso, e per confermare l'antica amicizia. A quest' oggetto spedì à Venezia un suo Ambasciatore, il quale dimandò pure a nome del suo Signore la grazia della Veneta Nobiltà. Riflettendo il Gover-

vernò esser alla Repubblica vantaggiosa l' amicizia d'un Principe confinante, deliberò d'accordargli il privilegio già fatto al suo Predecessore nell'anno 1383: ecco la Deliberazione registrata nel *Libro* I *de' Privilegj della Cancelleria*, e riportata dal Barbaro:

„Cum Serenissimus Dominus Rex Raxiæ Dominus Stephanus de Bisa de novo creatus per suum solemnem Ambasciatorem fecerit Dominium Ducale rogari, quod ipsum, & filios suos assumere, & constituere placeat, & hæredes suos in Cives Venetiarum, sicut fuerunt sui Prædecessores, & Progenitores.....

„ Vadit Pars, quod pro multis bonis respectibus, & pro honore nostri Dominii, quod complaceatur dicto Domino Regi, sicut petit, & requirit a nostro Dominio, & fiat sibi privilegium in forma solita de gratia speciali.

„ 1391 Junii decem Capta in M. C."

In mezzo alla felicità dell'imprese terrestri soprammentovate passò ancora la Repubblica a cogliere maggiori vantaggi nell Albania, e nella Grecia coll'acquisto di Argo, e di Napoli di Romania nella Morea per la vedovanza di Maria di Erigano, che l'aveva portata in dote a Pietro Cor-

naro Nobile Veneto. Conoscendosi Maria, come Donna, impotente a difendere quelle Città contro le forze de' Turchi, le consegnò alla Repubblica, ricevendo in ricompensa onorevole rendita dalla Cassa del Principato. Per lo stesso timore de' Turchi si assoggettarono ancora nell'anno 1394 gli abitanti di Alessio nell'Albania, e Giorgio Stusimero Signore di Scutari, che diede in potere de' Veneziani quella fortissima Rocca con mercede di onorevole annua corrisponsione giusta la testimonianza di Marin Sanudo il Cronista. Finalmente quasi contemporaneo all' acquisto dell' Isola importante di Corfù mettono i Veneti Cronisti quello della forte piazza di Durazzo nell' Albania, la quale con ispontanea dedizione, checchè ne scriva il Costanzo nella *sua Storia di Napoli Lib.* 8, per avere difesa e protezione contro i Turchi passò ad accrescere il Dominio Veneto verso la fine di questo XIV Secolo.

Si suscitarono di nuovo al terminare del Secolo gli spiriti torbidi del Visconti, il quale *teniva insidie in diverse parti per aquistare qualche Città senza guerra. A persuasione del Papa fu fatta una Lega deffensiva per diece anni delli Signori di Toscana, della Marca, della Romagna, del-*

delli Marchesi di Ferrara, e di Mantoa, e del detto Francesco Segondo Signor di Padoa, e fu cridata in detto anno 1392 alli 8 Settembrio. Parve alli detti Marchesi, e Signor di Padoa venire a Venetia tutti ad uno tempo per conferire suoi pensieri con la Signoria nostra, e forsi a persuaderla ad essere in essa Lega. Ecco come scrive di quest'Alleanza il celebre Marco Barbaro. Riflettendo però Francesco da Carrara, che non era di suo decoro ritrovarsi in Venezia insieme con li Marchesi di Mantova, e di Ferrara, i quali erano Nobili Veneti; prerogativa d'onore di cui egli era privo, spedì il Podestà di Padova in qualità d'Ambasciatore alla Repubblica supplicando, che le piacesse crearlo del Maggior Consiglio. Nel giorno per tanto 24 Novembre dell'anno 1392 si legge emanata la seguente deliberazione di grazia accordata al Novello.

„ 1392 Novembre 24

„ Cum Magnificus Dominus Franciscus de
„ Carraria Junior Dominus Paduæ intimus
„ amicus nostri Dominii per suum Amba-
„ sciatorem Nobilem virum Ɛ. Jacobum
„ Gradonico militem fecerit nos benigne ro-
„ gari, quod dignetur Dominatio nostra
„ ipsum Dominum Franciscum recipere, &

„ acceptare in Civem, & nostrum Nobilem
„ Venetiarum de nostro Majori Consilio
„ cum suis filiis & hæredibus, sicut alias
„ factum fuit Magnifico Domino Marchio-
„ ni Ferrariæ, & Magnifico Domino Man-
„ tuæ carissimis amicis nostris.

„ Vadit Pars, considerata laudabili, &
„ optima dispositione dicti Domini Franci-
„ sci Junioris Domini Paduæ prædicti ad
„ honorem, & statum nostri Dominii, si-
„ cut omni die plus apparet per effectum,
„ & ut habeat causam perseverandi de bo-
„ no in melius, & pro multis aliis bonis
„ respectibus, quod ipse Dominus Franci-
„ scus de Carraria cum suis filiis, & hæ-
„ redibus assumatur in nostrum civem, &
„ Nobilem Venetiarum de nostro Majori
„ Consilio de gratia speciali, & si Consi-
„ lium est contra sit revocatum.

„ Et fuit capta per quinque Consiliarios,
„ tria Capita de Quadraginta, & tres par-
„ tes, & ultra Majoris Consilii. Non sin-
„ ceræ 9. De non 39. De Parte alii."

Quantunque fosse pregato il Governo di entrare nella surriferita Lega difensiva contra il Visconti, non assentì d'implicarsi, come scrive Giacomo Diedo, in una guerra, che non poteva riuscire di vantaggio al Principato, interessandosi solamente cogli uffi-

uffizj, perchè fosse restituita all'Italia la pace. Intanto Alberto Marchese di Este e Signore di Ferrara conoscendo, che si approssimava al termine del viver suo, e desiderando lasciare il Marchesato a Niccolò suo figlio naturale, ch'era in età di anni undici in circa, deliberò di raccomandarlo alla Veneziana Repubblica nell'anno 1393. A questo fine dimandò, che gli fossero spediti dal Governo due Nobili, ch'egli destinava Governatori del detto suo figliuolo. Di fatto fra pochi giorni gli furono mandati Michele Sten, e Benedetto Soranzo Procuratori di San Marco, a'quali ed a due altri Signori di Ferrara consegnò la Città, ed il suo Stato nel Mese di Giugno, e nell'ultimo giorno del seguente Luglio, terminò di vivere.

Parve poi, (scrive Marco Barbaro) *a quelli Governatori di accrescere il governo in dieci, e li furono mandati* Ɛ. *Piero Mocenigo*, Ɛ. *Marco Zen Procurator*, Ɛ. *Polo Morosini*, Ɛ. *Fantin Zorzi Cavallier*, *e* Ɛ. *Vielmo Querini*, *li quali con altri cinque delli principali della Città tolseno il governo*, *e lasciarono Azzo Marchese*, *suo germano legittimo*, *a cui perveniva il Stato. Il quale l'anno seguente con ajuto di Zuan Galeazzo Signor di Milano prese alcuni Ca-*

stel-

stalli. Fiorentini li mandarono contro seicento Cavalli, Bolognesi tresento, e la nostra Signoria molti balestrieri, le Zurme di tre galie venute di Alessandria, e danari al bisogno. Sicchè fu rotto, e preso il detto Azzo, e fu relegato in Candia.

Pervenuto il Marchese Niccolò all'età di anni sedeci, ed uscito dalla tutela de' suoi Governatori deliberò di venire a Venezia a ringraziare la Repubblica de' prestatigli favori: e questa volendo continuare a considerarlo come suo figliuolo, prima del suo arrivo lo creò Nobile Veneto colla seguente Parte.

„ 1398 Die primo Septembris in Ma„ jori Consilio.

„ Quod Magnificus Dominus Nicolaus „ Estensis Marchio sit noster Nobilis Ve„ netiarum, & de nostro Majori Consilio, „ prout erat Magnificus Dominus Albertus „ quondam pater suus cum suis filiis, & „ hæredibus; & est capta per Consiliarios, „ Capita de Quadraginta, & in Majori „ Consilio."

In queste circostanze, che potevano dirsi felici per la Repubblica terminò il Secolo XIV, e con questo anche il suo Principato Antonio Venier, cui succedette Michele Steno Procuratore di San Marco, il

qua-

quale ebbe la sorte di veder esteso nella Terra Ferma d' Italia il Veneto Dominio, mentre florido era il traffico, di cui ora passeremo a discorrere.

Commercio Veneziano nel Secolo XIV.

XI Questo Secolo può giustamente chiamarsi secolo di avanzameuto per la Veneta Mercatura: poichè sebbene le vicende de' susseguenti tempi abbiano alterato il ricco sistema dell'antica navigazione, può tuttavia il commercio dirsi fondato su quella soda base, che dappoi contribuì molto ad accrescere le forze pubbliche e private della Nazione. Laonde vigile fu sempre il Governo a difenderlo, e diramarlo, come apparisce dalla serie delle soprammentovate guerre, le quali non altronde nacquero che dal fermo proponimento di proteggere il traffico a scorno dell' emule Nazioni, che tentavano d' incepparlo, il che dimostrato a sufficienza abbiamo nella Dissertazione XIX. Nessun documento però ci presenta un'idea più precisa dell'accrescimento del commercio Veneziano dal 1300 sin al 1400 quanto l' istituzione, e moltiplicazione de' Consolati marittimi nell' estere Piazze mercantili dell'Asia, Africa, ed Europa. I Consoli

soli adunque de' quali ora discorriamo e de' quali parla il celebre Libro del *Consolato del Mare*, da noi altrove allegato, non sono già quelli, che oggidì vediamo destinarsi da un Principato a risiedere nelle Piazze marittime d'un altro, ma una certa Magistratura, che ogni Nazione istituiva destinata a decidere le controversie marittime, ed altri affari riguardanti la navigazione de' proprj sudditi.

Sebbene non sia a mia notizia quale delle Nazioni d'Europa sia stata la prima ad istituire queste figure Consolari, posso asserire però; che sin dal Secolo XII, come accennato abbiamo nella sopraddetta Dissertazione XIX, i Veneziani incominciassero a mandare Consoli in alcune delle più celebri e ricche Piazze di commercio. Da' Libri dell' Avogaria del Comune si raccoglie, che sin dall'anno 1270 risiedeva nella Puglia un Console generale Veneziano, il quale veniva eletto ed estratto dal Corpo Nobile dell'annuo Consiglio Maggiore delli 480 in 500 Nobili. Ritrovasi di fatto nel Libro *A* dell' Avogaria a Carte 12, e nel Libro *Bifrons* a Carte *66*, giusta la testimonianza di Vettor Sandi, un Decreto del Consiglio Maggiore, il quale prescrive „che l' elezione si faccia per quattro mani di Eletto-

tori, limita la durazione dell' Eletto ad anni due, gli determina l'Appanaggio per lui e per un Cappellano Sacerdote, che sia nello stesso tempo Notajo, con obbligo di mantenere il decoroso equipaggio di sette servi, tre giovani, e dieci cavalli.

Da' medesimi Libri sappiamo pure, che contemporaneamente esistevano Consoli Veneti dell'Ordine Patrizio nell' Armenia, in Tunisi, e Chiarenza. Questa Consolare Magistratura aveva la facoltà, delegata dal Governo fin dall'anno 1278, di eleggere alcuni Consoli subalterni, e Viceconsoli ne' luoghi più rimoti dalla Consolare Presidenza. Scendendo ora al Secolo XIV sotto il Principato d' Andrea Dandolo nell' anno 1342 dopo aver il Governo ottenuta la permissione del Romano Pontefice a norma della pia costumanza di que' tempi, di potere spedir alcune Galee di mercatanzia in Egitto, ed in Sorìa, conchiuse un Trattato di commercio col Soldano d'Egitto Padrone ancora della Sorìa, in cui si accordava a' Veneziani l'approdare liberamente alle Scale tutte mercantili soggette al detto Soldano. In conseguenza di ciò fu dal Senato colà spedito in qualità di Console di Alessandria Pietro Giustiniano, il quale fosse riconosciuto Capo e Preside di que' Veneziani,

che

che per cagione di negozio in quelle Regioni fissassero il loro domicilio, o a quelle Piazze con le loro Navi approdassero.

Due anni dopo essendo assai frequentata da' Veneti Mercatanti la Sorìa, fu destinato altro Console col titolo di *Console di Sorìa*, il quale era pure Nobile Aristocratico, e fissò la sua dimora prima in Damasco, indi in Aleppo. Non molto tempo dopo ebbe la sua origine il Consolato di Londra in riguardo delle merci che andavano a Costantinopoli, e da questa Corte a quella di Londra. Questi ed altri Consoli dell' ordine Patrizio essendo destinati a presiedere, difendere, e decidere delle mercantili controversie, contratti, ed altre faccende riguardanti la navigazione, e buona direzione del traffico Nazionale, ricavavano, come era di dovere, e di equità, il loro appanaggio della Mercatura medesima. Laonde il commercio suppliva alle spese della Curia Consolare, del Medico, Cappellano, Chiesa ec., e la gravezza a quest' oggetto imposta prese tosto il nome di *Cottimo*; la quale non fu sempre la medesima, ma ora minore, ed ora maggiore a proporzione della floridezza o decadenza del traffico, sebbene sappiamo con certezza, che non oltrepas-

passò giammai il due per cento sopra il valore delle merci.

Continuarono senza interruzione questi Consolati dell' Ordine Patrizio sin all'anno 1586, come si rileva dal *Capitolare della Magistratura de' Cinque Savj alla Mercanzia* all'anno suddetto 1586. Si ritrovano alcuni Consoli Patrizj anche ne' susseguenti anni, finchè decaduto lo splendore del traffico Nazionale, essendo cessato il motivo di spedire questi Nobili Personaggi, si conferì il solo titolo di Magistrati de' *Cottimi* ad alcuni Patrizj, che vengono anche oggidì eletti dal Consiglio Maggiore, ad oggetto più tosto d'onesto provvedimento, che di vera Magistratura, i quali Nobili perciò ritraggono il destinato appanaggio dalla pubblica Cassa del Principato.

Per rispetto poi alla giurisdizione di queti Consoli Nobili bisogna sapere, che nascendo frequentemente de' casi improvvisi, che non ammettevano la dilazione di serivere alla Dominante per attendere da questa la deliberazione del Governo, e non credendo questo, che fosse cosa conveniente lasciare alla sola prudenza del Console la decisione di que' casi, che potevano alterare, o sbilanciare il commercio, fu nell'anno

no

no 1331 decretato dal Consiglio Maggiore, che il Console Patrizio fosse tenuto di eleggere un Collegio di XII con obbligo di sceglierli tutti Nobili del Corpo Aristocratico, se colà si ritrovassero a cagione di mercatura, li quali uniti al Console coi loro suffragj esaminassero, decidessero, e provedessero: nel caso però che non vi fossero Veneti Nobili, venissero eletti dodici de' più accreditati tra i sudditi colà trafficanti. Molte e molte furono le Leggi, che di tempo in tempo si leggono emanate, le quali dimostrano l'utilità di così fatte Consolari Magistrature, parlano del *Cottimo* sopra le merci, dispongono dell' elezione de' Vice-Consoli, de' pagamenti dovuti al pubblico Erario, e simili altre faccende, dalle quali si rileva l'ampiezza prodigiosa della Veneta Mercatura in questo XIV, Secolo. Si consultino i Libri *Leona*, il *Libro Verde*, ed *il Libro I a parte Maris* della Ducale Cancelleria, e 'l Libro *A* dell' Avogaria del Comune, dove si ritrovano registrate le sopraccennate Leggi secondochè ne assicura l'erudito Vettor Sandi.

Siccome poi era in gran decadenza e quasi del tutto passivo il commercio delle Nazioni Ponentine in questo XIV Secolo, così noi non sappiamo, che le suddette Nazioni

zioni mantenessero in Venezia figure Consolari; e quindi è, che il primo Consolato straniero in questa Città si crede da' Veneti Cronisti, co' quali sente anche il suddetto Sandi, quello della Corona d'Aragona, il quale appellavasi *Consolato Cesareo e Cattolico* a' tempi posteriori dell'Imperator Carlo V Re di Castiglia e di Aragona. Bisogna osservare però, che questi Consoli non formavano già Magistratura giudiciaria, come i supraccennati dell'Ordine Patrizio Veneziano, ma sulla norma medesima degli odierni Consolati, proteggevano i rispettivi loro Nazionali, allontanavano i litigj forensi, appoggiavano la mercatura, la difendevano dalle molestie e vessazioni, dagli aggravj, e dalle angherie. Di questa classe molti ancora erano i Veneti Consolati sì nell' Oriente, come nell' Occidente, e molti ancora ne mantiene presentemente la Repubblica, de' quali abbiamo inserito il ragionato Catalogo nel Tomo II.

Col crescere della Nazionale Mercatura s'acrescevano pure le Arti in Venezia, come altrove abbiamo dimostrato. Di fatto sul principio del Secolo XIV di cui parliamo, s'introdusse nella Dominante l' Arte importante della Seta. Ardevano tuttavia in Italia le funeste fazioni de' Guelfi e Ghibel-

 lini,

lini, e da questi era stato scacciato dalla Città di Lucca nell'anno 1309. Castruccio Castracani della famiglia detta degl'*Interminelli*. Assistito Castruccio dalla fazione de'Guelfi potè impadronirsi di Lucca, e farsi riconoscere qual Signore d'essa. Desiderando adunque di fortificarsi nella sua nuova Signoria bandì 900 famiglie, o nemiche, od a lui sospette. Si sparsero queste per alcune Città d'Italia, e principalmente in Bologna, ma trentuna di esse elessero per loro domicilio Venezia nell'anno 1310. Ottennero queste la permissione di fissare la loro abitazione in questa marittima Città, e seguitando il Governo il suo spirito di promuovere a tutto potere il commercio accordò alle medesime la Cittadinanza sì de *intus*, come de *intus & extra*, non meno che la facoltà di comprare alcune fabbriche, nella strada ora detta della *Bissa*, nelle quali con 300 Artisti introducessero l'intera Arte della Seta; e fin da quel tempo ebbe la sua origine *l'Ufficio detto della Seta*, come nel Tomo II fu esposto.

C A-

CAPO III.

POLIZIA VENEZIANA NEL SECOLO XV.

Consiglio Maggiore.

I. DOPO la regolazione del Consiglio Maggiore seguita nel Principato di Pietro Gradenigo si pubblicarono nel XIV Secolo molte Leggi, e molte ancora si ritrovano emanate in questo XV, di cui ora scriviamo, tendenti tutte a conservare nitido e purgato il Corpo Sovrano Aristocratico; ma siccome di queste abbiamo inserita la serie cronologica nella Dissertazione VII, così ora ci accingeremo soltanto ad esporre un'altra classe di Leggi, le quali riguardano l'intero Corpo del Consiglio Maggiore in ragion grave di civile Polizia. Nell'anno adunque 1403 fu decretato dal Consiglio Maggiore, che nessun Nobile originariamente Veneziano possa ricevere da alcun Sovrano, o Comunità straniera Feudi, provigioni, stipendj, prestanze di danaro, Procure, terre o case a livello, o in altro modo. Eccettuati però furono gli Ambasciatori, o Nunzj spediti dalla Repubbli-

ca alle corti Sovrane, a' quali fu imposto preciso obbligo di rassegnare al loro ritorno al Principato i doni, che loro fossero fatti, come dichiarato abbiamo nel Tomo II. Si rileva la convenevolezza di questa Legge dal solo riflesso, che un membro di libera Aristocratica Repubblica non ad altri deve esser attaccato colla lusinga di premio, o d'interesse, che alla propria Patria, alla di cui unità tutti i Nobili devono servire. Coll'oggetto ancora di via più ottenere l'unione necessaria ne' Nobili, ed impedire le corrispondenze cogli stranieri Principati, il Consiglio de' X, nell'anno 1446 comandò, che nessun Nobile potesse in modo alcuno comunicare, conversare, conferire ec. co' Principi Sovrani, o loro Ambasciatori, o Ministri dimoranti nella Città Dominante, o in alcun'altra del Veneto Dominio. Questa deliberazione fu creduta di tant'importanza, che si legge sin da quel tempo gelosamente custodita, e con inflessibile severità fatta più fiate eseguire. Crediamo pure, che da simile spirito di polizia si decretasse con altra Legge precedente, poichè emanata nell'anno 1403, che nessun Nobile possa accettare l'incarico di Podestà, Rettore, Capitano, o altro in qualunque Città o Terra non soggetta al Veneto Domi-

minio, come accennato abbiamo nella Dissertazione XVI in parlando della *Giurisprudenza Romana*.

Quanto poi al corpo de' Nobili nell'adunanze del Consiglio Maggiore, due Leggi meritano d'esser osservate, le quali ebbero per iscopo la tranquillità, gravità, ed autorità di questo Sovrano Consesso. L'una fu pubblicata nell'anno 1444, con cui rinnovandosi quella del 1309, si vietò a' Nobili il portar armi nell'adunanze del Consiglio Maggiore, o in quelle de' Consessi de' Pregadi, o delli Quaranta, il che dimostra, come riflette Vettor Sandi a questo passo, il costume pernicioso di que' tempi prodotto dall'indole inquieta de' Cittadini. L'altra Legge fu pubblicata quattordici anni prima, vale a dire nell'anno 1430; e con questa riconosciuta la Sovrana podestà del Consiglio Maggiore sopra i Consessi tutti, e Magistrature della Repubblica, fu prescritto, che nè quello delli Pregadi, nè la Quarantia, nè il Consiglio Minore de' Dogi, nè quello de' X, abbia diritto di rivocare o sospendere alcuna Reggenza, o Ufficio eletto dal Consiglio Maggiore.

Ora passiamo ad esporre con precisa brevità le Leggi per così dire *rituali*, e che regolano il modo, e solennità da osservarsi

nell'elezioni degli Ufficj. Trasandando adunque certe inutili ed imbarazzanti notizie, delle quali ripiene sono alcune Cronache, che appresso di me conservo; mi ristringerò sull'esempio dell'erudito Vettor Sandi, a registrare quelle notizie soltanto, che sembrano essenziali in questa materia. Sin dall'anno 1289 con Legge confermata nel 1305, si dichiarò, che chiunque de' Nobili nomina alcuno nel Consiglio Maggiore per esser eletto in qualche Carica, debba generalmente essere mallevadore e *Pieggio de omnibus & singulis*, cioè d'ogni e qualunque mancanza, che il Nobile commettesse nell'Ufficio, a cui viene eletto: e se il nominante, o vogliamo dire, il Nobile *andato in elezione* sia sotto la paterna podestà, il di lui Padre s'intenda *Pieggio* del nominato. L'oggetto civile di questa Legge, come opportunamenre riflette il Cardinale Contarini nell'Opera *de Magistrat. Reipub. Venet.*, dee considerarsi saggio e degno di lode, poichè tende questa deliberazione a fare sì, che i Nobili Elettori riflettessero con molta cautela quali erano i nomi, che da essi venivano proposti, e di qual peso era l'impegno che si addossavano di rendersi mallevadori per essi. Ma siccome riusciva ciò troppo gravoso a' Nobili,

così

così frequentemente avveniva, che sfuggissero l'azione di nominare; per la qual cosa nell'anno 1414 abolite le precedenti Leggi su questa materia, si limitò la *Pieggieria* degli Elettori alla sola somma di Ducati 400 Veneziani.

Intorno poi al rito, o sia modo dell'Elezioni diremo a compimento de' Secoli XIII, e XIV, ed a maggior lume della polizia di questo XV, quanto ritroviamo scritto nella Cronaca di Marco Barbaro, ed in altra anonima intitolata *Cronica del Governo di Venetia*, Codice altrove da noi allegato, co' quali sente anche l'erudito Vettor Sandi. „ Si dice, (*sono parole della Cronica del* „ *Governo di Venetia*) ch'avanti il 1172 „ il Doge ellegeva, creava, & instituiva „ tutti li Giudici, Officiali, e Magistrati, „ che occorrevano. Del 1172, che fu creato il M. C. restò al Doge ancora, & „ alla Signoria certo jus nell'Ellezioni stesse, & era di proponer al M. C. li soggetti, che credeva proprj per quella Carica, che si voleva fare, quali ad uno „ ad uno proposti erano dal Consiglio o „ approvati, o rigettati, & s'intendeva approvato il soggetto proposto, quando haveva più della metà dei voti, o suffragj „ a suo favore, e rigettato, quando ha-

„ veva meno della metà; nel qual caso di „ regiezione, se ne proponeva un altro, „ fino che il proposto fosse dal Consiglio „ approvato, e quest'unico modo d'elleggere durò quasi cent'anni. Si cominciò „ poi ad alterare verso il 1260, & per „ molto tempo doppo si vede, ch'ora si „ prendeva d'ellegger in un modo, ora nell' „ altro, e quasi ogni anno si mutava l' „ ordine, anzi secondo la qualità delle Cariche si mutava il modo dell'Elletioni. „ Noi però raccogliendo le forme più frequentate registreremo quello, che in tal „ proposito habbiamo osservato. S'elleggeva „ per le banche, cioè, il Nodaro, ch'ora „ si dice Segretario, andava a torno per le „ banche a ricever i nomi di quelli, che „ si volevano ellegger, e così il jus di nominare, ch'era prima nella Signoria sola, s'è fatto comune a tutti del Consiglio, benchè restasse ancora ad essa in „ alcuni casi certa libertà di nominare, come si dirà altrove.

„ Poco doppo, che fu del 1273: 13 Novembre fu deliberato, che l'Elletioni, „ che si facevano in M. C. fossero fatte a „ questo modo, cioè, tante balle di rame „ bianche, quanto era il numero dello stesso Consiglio; fra le quali 40 dorate fos-

„ sero

„ sero poste in un Capello, dove erano 31
„ bianche e 9 dorate, e quelli a quali toc-
„ cavano le 9 dorate fossero gl' Ellettori
„ delle Cariche, che si facessero in quel
„ giorno. Et questa fu .... Elletione per
„ ridurlo, perchè andavano ordinatamente
„ l' uno doppo l' altro a Capello a pigliar
„ le dette balle. Questi nove Elletori so-
„ levano immediate toccata la balla d' oro
„ nel secondo Capello andarsi a sedere in
„ una banca posta a questo solo fine per
„ mezzo il Doge e Consiglieri con il viso
„ rivolto verso d' essi, e le spalle verso il
„ Consiglio, la qual banca haveva 9 sedi-
„ li, e subito che essi nove lochi erano
„ pieni, andava due Secretari a levarli, e
„ precedendoli l' uno, e seguitandoli l' al-
„ tro, s' accompagnavano ne luoghi destinati,
„ dove elleggevano quelle voci, o Cariche,
„ che in tal giorno occorrevano. E questa
„ Banca si stillava ancora a tempo, che
„ scrisse Donato Gianotti, come si vede
„ nel suo Libro, che fu del 1520, e for-
„ se anco qualche tempo doppo. Nè era
„ senza causa, o misterio, perchè oltre che
„ si levava l' occasione di parlar ad essi El-
„ lettori, pregarli, e brogiarli, erano inol-
„ tre esposti alla vista di tutti, e si pote-
„ va vedere, se tra di loro si cacciassero,

„ o se

„ o se vi fosse difetto, o impedimento al-
„ cuno nelli Ellettori, quali di presente
„ spesso succedono; perchè chi toccava bal-
„ la d'oro nel primo Capello, ancorchè nel
„ secondo fallisse, toccando la bianca, cac-
„ ciava tutti i suoi Congionti, tanto per
„ famiglia, quanto per parentella. Questo
„ modo primo di cacciar i parenti, ch'heb-
„ be origine per la Parte registrata in mar-
„ gine, fu abbolito del 1506: 29 Settem-
„ bre, ordinato come si pratica al presen-
„ te, che non si cacciano se non i parenti
„ di quelli, che toccano balla d'oro in tut-
„ ti due li Capelli, e che riescono Elletto-
„ ri di quel giorno.

„ Del 1275: 3 Genaro fu decretato, che
„ tutte l'Elletioni di tutti li Rettori da
„ Grado a Capodarzere siano fatte per Ro-
„ dolo, e per due mani di Ellettori; e lo
„ stesso si decretò del 1277, 14 Settem-
„ bre dichiarando, che tutte l'Elletioni,
„ che si facevano per Rodolo, gl'Elletti si
„ approvassero nel M. C. un per mel al-
„ tro, cioè, un contra l'altro, come si usa
„ al presente in scrutinio di Pregadi, quan-
„ do si ballottano i due superiori di ballot-
„ te, cioè, senza bosolo verde, a ciò s'
„ habbi a voler per forza uno delli nomi-
„ nati, e quando uno era elletto per due
„ El-

„ Ellettori s'intendeva approvato, e rimaso
„ senza altra ballottatione del C. M.

„ Si vede anco, che del 1289 . . . . qual-
„ che volta gl'Ellettori di anno . . . . . han-
„ no elletto li Giudici, & Officiali di Pa-
„ lazzo, che si dovevano ellezzer, e furo-
„ no approvati. Del 1290: 6 Luglio fu
„ detto, che tutti gl'Officiali di Venetia,
„ che si dovevano ellezzer da questo gior-
„ no fino al 1291 primo Ottobre, eccet-
„ tuati Procuratori, e Patroni all'Arsenal,
„ dovessero esser elletti nel seguente mo-
„ do, cioè, che si dovessero poner 50 bal-
„ le dorate fra molte d'argento, e quelli,
„ che toccavano esse 50, fossero separati,
„ e fatti andar ad altro Capello, dove fos-
„ sero 12 dorate, & 38 d'argento, & quel-
„ li, che havevano toccate le 12 dorate,
„ fossero gl'Ellettori di tutte le Cariche,
„ & Offizj, che si dovevano ellezzer in
„ detto tempo di mesi quindici in circa, e
„ quelli fossero nominati per nome di loro
„ Ellettori, s'intendessero approvati senza
„ altra ballottatione . . . . " Fin quì la ci-
tata Cronaca.

Per dare una prova di quest'ultimo modo d'eleggere le cariche registreremo qui la Legge 1290: 6 Giugno ricopiandola da Marco Barbaro nel Lib. III delle Famiglie.

„ 1290:

„ 1290: 6 Junii in M. C.

„ Capta fuit Pars: quod omnes Offitia-
„ les Veneti, qui eligentur amodo usque
„ ad Festum S. Michaelis venturi, & a
„ tunc usque ad annum unum debeant eli-
„ gi hoc modo, videlicet:

„ Quod inter omnes ballottas, quæ po-
„ nentur pro Electionibus faciendis ponan-
„ tur 50 ballotæ deauratæ, & facta electio-
„ ne de 50 ponantur postea in Capello 50
„ ballottæ, inter quas sint 12 deauratæ, &
„ illi, qui habuerint ipsas 12 ballottas, fa-
„ cient electiones Officialium, qui tunc eli-
„ gi debuerint, ita quod ille, qui erit ele-
„ ctus primo novem ipsorum, sit primus
„ sine aliqua approbatione, & in hoc non
„ intelligantur Procuratores Sancti Marci,
„ nec Pattoni Arsenatus.

„ V' era un altro modo d'ellezzer, (*se-*
„ *gue a dire la sopramentovata Cronaca*)
„ che si chiamava per Scrutinio della Si-
„ gnoria, perchè havendo stabilito, che gl'
„ Ellettori dovessero esser duplici, cioè,
„ che tutti dovessero haver scontro, e che
„ si provassero un primieramente, l'al-
„ tro in altre occasioni, oltre gl' Elletto-
„ ri creati per la sorte delle balle dora-
„ te, ellezzeva anco la Signoria ....
„ così che in luogo di due si nomina-

„ va-

„ vano tre, due dagl'Ellettori, & uno dalla
„ Signoria."

Ciò possiamo noi confermare colla Legge emanata nel 1272, e registrata nel Libro *Fractus* dell'Avogaria del Comune a Carte 73: la quale è concepita in questi precisi termini.

„ 1272: 30 Junii in M. C.
„ Capta fuit Pars, quod quando debebit
„ fieri aliqua Electio, vel Electiones per
„ D. Ducem, Consiliarios, & Capita de 40
„ projiciantur tesseræ inter Consiliarios, &
„ Capita de 40, quis eorum primo debeat
„ nominare, & quis secundo, & sic de re-
„ liquis usque in finem; & ille, cui pri-
„ ma tessera evenerit, primo debeat nomi-
„ nare, & cui secunda secundo."

Dalle cose fin qui dette si deduce ad evidenza, che vario assai e mutabile fu l'ordine pratico dell'Elezioni nel Consiglio Maggiore innanzi il XV Secolo, di cui presentemente scriviamo; è riflessibile però, che nemmeno in questo si stabilì una regola generale per tutti gli Ufficj, ma di tempo in tempo, come osserva Vettor Sandi, si promulgarono nuovi e particolari provedimenti.

„ Trovo poi (*dice la soprallegata Cro-*
„ *naca*) che circa il 1300 non s'ellegeva,
„ & ap-

„ & approvava in un medemo Consiglio, „ ma prima in uno s'ellegeva dagli Elletori, e poi nell'altro si ballottavano, & „ approvavano gl'Elletti, & si sapeva avanti, quando si riduceva il M. C. per negotii del Governo, quando per gl'Avogadori, quando per far gl'Ellettori, quando per provare gl'Elletti, & quando per „ far gratie, perchè non sempre si ascoltavano quelli, che domandavano gratie, „ ma si mandava Parte, che per quattro „ mesi si potessero ascoltare, e se pareva, „ si prolungava esso termine, e se no, si „ chiudeva l'adito per allora, nè si ascoltava nessuno, che dimandava gratie, & nel „ numero di queste s'intendeva la Nobiltà. E questa è la ragione, per la quale „ si è detto di sopra per la Parte 1319: „ 14 Febraro, che quelli, che per l'avvenir volevano esser gratiati della Nobiltà, „ non potessero metter dette loro gratie in „ M. C. se non in quelli giorni solamente, „ nelle quali si facesse elletione di alcuno „ delli 12 Reggimenti Maggiori antenominati, ma perchè non potesse pregiudicargli il tempo delli quattro mesi, cioè, „ che se bene fossero spirati i 4 mesi destinati a far gratie, ciò non ostante quella della Nobiltà potesse sempre esser

„ pro-

„ proposta senza che il tempo gli possa
„ portar pregiuditio alcuno.

„ Si sapeva dunque il motivo della ri-
„ dutione del M. C. ogni volta, che si
„ riduceva; perchè oltre gli altri modi v'
„ era quello del Comandador, o Araldo,
„ che ad alta voce in Rialto da luogo emi-
„ nente (*sulla Pietra detta del Bando*,
„ *come rileviamo da altri Cronisti*) nel
„ maggior concorso stridava, e dichiarava
„ quello, che doveva farsi nel giorno se-
„ guente in M. C., e chiudeva sempre col
„ dire, e si faranno molte altre belle co-
„ se. Il qual costume poi fu revocato nel
„ 1365 primo Agosto per parte espressa
„ restato questo modo ridicolo, introdu-
„ cendo quello che di presente s'osserva."
(vale a dire giusta l'asserzione di Vettor Sandi il segno col suono della Campana di San Marco, ed altre Chiese, a ciò destinate, e le polizze volgarmente appellate le *Proposte*, su delle quali è scritto l'Ufficio, che si deve eleggere, ed il nome de' Nobili concorrenti.) „ E circa questo stesso
„ tempo s'è decretato forse, che l'Elletio-
„ ni si ballottino nello stesso Consiglio,
„ che si fanno, come si vede nella Pro-
„ mission Ducale.

„ Finalmente s'è introdotta la forma pre-

„ sen-

„ sente d'elleger per due, o quattro mani
„ diverse, la quale conosciuta la più pro-
„ pria continua tuttavia, e s'è andata di
„ tempo in tempo riducendo sempre più
„ perfetta, così che la sorte non ha poca
„ parte, ma la giustitia ha tutte le sue ra-
„ gioni. Ben è vero, che nè anche in que-
„ sto volsero i nostri antichi Republicanti
„ capitar ad una Legge generale per tutti i
„ casi, nè per tutte le Cariche, ma ad
„ una ad una, & a poco a poco andavano
„ regolandole all'equalità, & alla ragione"
Fin quì la Cronaca.

Questa costante varietà si rileva dalla serie delle Leggi su questa rituale materia emanate, alcune delle quali inseriremo quì, giacchè giudichiamo soverchiamente prolissa la fatica di registrarle tutte ad una ad una.

„ 1275: 3 Januarii in M. C.
„ Rectores a Gradu ad Caput Argeris
„ fiant duplices.

1358: 25 Novembris in M. C.
„ Quadraginta fiant per quatuor Electio-
„ nes, quinque pro omni Consilio.

„ 1354: 25 Martii in M. C.
„ Quod Judices Proprii eligantur per
„ quatuor manus, & possint accipi de om-
„ ni loco.

1410: ..... Augusti in M. C.

„ Va-

„ Vadit Pars: quod de cætero Potestas,
„ & Capitaneus Paduæ, Veronæ, Comes &
„ Capitaneus Jadræ eligi, & fieri debeant
„ in M. C. per quatuor manus Electionum,
„ probando electos ad unum ad unum, &
„ qui habuerit plures ballottas aliis, tran-
„ seundo medietatem Consilii sit firmus.
„ Omnes alii Potestates, Capitanei, Comi-
„ tes, & Rectores quocumque nomine nuncu-
„ pentur eligi debeant per duas manus ele-
„ ctionum.

„ 1487: 8 Julii in M. C.

„ Rogati fiant per quatuor Electiones,

„ 1501: 27 Septembris in M. C.

„ Additio Rogatorum fiat per quatuor
„ manus, & possit habere duo, pro domo."

Sin verso il principio di questo XV Secolo fu costume costantemente osservato, che tutti gli affari, maturati prima dal Consiglio Minore, dalli Pregadi, e da quello delli Quaranta, si deliberassero colla pluralità de' suffragj del Consiglio Maggiore. Ma essendosi riconosciute assai proficue le delegazioni delle materie politiche massimamente, al Consiglio delli Pregadi dopo l' istituzione del Collegio ordinario de' Savj, e del Pieno Collegio, di cui nell' Articolo V di questo Capo discorreremo; si riservò il Consiglio Maggiore la sola distri-

butiva delle Cariche, e delle Grazie, come s'osserva al presente, oltre decidere sovranamente di tutte le materie, che venissero proposte da' Consiglieri, Capi della Quarantia Criminale, dalle Presidenze, e dagli Avogadori del Comune dentro i limiti, e con que' riti e modi dal medesimo Supremo Consesso deliberati per iscansare i disordini, le confusioni, e lo spirito di privato e mal regolato partito.

Abolizione della pubblica Concione.

II. Da quanto esposto abbiamo nel Tomo III. Si rileva l'origine e progresso della Nobile Popolare Concione sì ne' tempi del Veneto Tribunato, come ne' posteriori all' istituzione della Ducale Dignità. Non cessò nemmeno l'uso, benchè non tanto frequente, di convocarla anche dopo l'istituzione dell' annuo Consiglio Maggiore delli 480 in 500 Nobili. Quindi sappiamo, che la prima Compilazione dello *Statuto Tiepolo* fu pubblicata nella Concione, come pure nella Concione promulgate furono le *Correzioni* inserite nel Libro VI nel Principato d'Andrea Dandolo. La stessa verità ricaviamo da molti decreti, e Leggi confermate nella pubblica Concione; eccone alcuni a ca-

cagione d' esempio. Nel Libro *Commemorialium* della Ducale Cancelleria a Carte 136 si leggeva il seguente Decreto giusta la testimonianza di Marco Barbaro, e dell' Autore della *Cronica del Governo di Venetia*:

„ 1335 Indictione 4 Die 30 Novembris.

„ In pleno & Generali Consilio Comunis „ Venetorum ad sonum Campanarum, & „ voce Præconum (Comandadori oggidì appellati) more solito congregato pro faciendo specialiter, sive confirmando uno „ Procuratore S. Marci super Commissaria „ Nobilis Vir Dominus Philippus Mauroceno D. F. Joannis de Contracta Sancti „ Angeli de Venetiis electus fuit solemniter in Procuratorem Sancti Marci super „ Commissarias, & per dictum Generale „ Consilium, & homines congregatos in dicto Consilio solemniter ordinatus fuit, „ & confirmatus, cui electioni postmodum „ idem Dominus Philippus consentit, & „ offitium Procuratoris prædictum fideliter „ exercendum corporali præstito juramento „ acceptavit.

„ 1376: 28 Decembris in M. C.

„ Rub: Nati ante desponsationem non „ probentur de Majori Consilio —— *ed* „ *in fine*.

„ Et

„ Et in primo Arrengo (*la Concione*)
„ quod fiet, teneantur Consiliarj, & Capi-
„ ta, qui pro tempore erunt, omnino ipsam
„ Partem facere laudari, & confirmari se-
„ cundum usum, & plenissimam obtineat
„ firmitatem, & si Consilium est contra,
„ revocetur. " Nell' anno precedente all' abolizione della Concione fu presa una Parte nel Maggior Consiglio sulla stessa materia, ed in questa così leggiamo:

„ 1422: 26 Maii in M. C.

„ Rub: Nati ex aliqua serva, aut Mu-
„ liere vilis conditionis non probentur de
„ Majori Consilio *ed in fine*:

„ Et confirmari debeat præsens Pars in
„ publica Concione. "

Ma essendo riputata inutile la convocazione della Concione nell' anno 1413, giacchè i Nobili, che la formavano erano quelli per l' appunto, che componevano il Consiglio Maggiore, si deliberò, come si legge nella Promissione Ducale, che si conserva nell' Avogaria del Comune, che *Arrengum vocari, vel nullo modo congregari faciemus*, (parla il Doge) *nisi cum Consilio & laudatione majoris partis nostri Minoris, & Majoris Consilii, & dicemus tunc solum quæ laudata fuerint ab eis*. Il vero punto di tempo però in cui seguì la totale abolizio-

zione fu l'anno 1423, come ricaviamo dalla seguente deliberazione registrata nel Libro *B* dell'Avogaria a Carte 42 giusta l'erudito Vettor Sandi, ovvero a Carte 43 come afferma l'Autore della *Cronica del Governo di Venetia:* eccola.

„ 1423: *6* Aprilis in Majori Consi-
„ lio vacante Ducatu:
„ Arrengum amplius non vocetur. "

Apparisce da ciò l'abbaglio del celebre Cronista Marin Sanudo il quale colloca l'abolizione della pubblica Concione all'anno 1414 ponendola tra le Correzioni della *Promissione* Ducale emanate innanzi l'elezione del Doge Tommaso Mocenigo. Ricavo ancora da molti Cronisti, che sebbene fosse abolita la Nobile popolare Concione, si seguitò il costume di convocare la plebe nell'elezione de' Dogi, la quale per mezzo del suo Gastaldo, oggidì volgarmente detto il *Doge de' Niccolotti* giurava a nome di tutti *de Venetiis in habendo, & tenendo Ducem, & Rectorem illum*, che sarebbe eletto. Ne' tempi posteriori fu stimato meglio pubblicare in *Arrengo* al popolo il Doge eletto, come s'eseguisce presentemente nella Ducale Basilica di San Marco; e di fatto vana cosa era giurare ubbidienza a chi solamente sostiene la splendida dignità di

Capo visibile della Repubblica con dipendenza dal Sovrano Consiglio Maggiore, in cui è riposta la suprema podestà del Veneto Principato.

Consiglio Minore de' Dogi.

III. Senza riandare le cose già esposte ne' precedenti Tomi sopra l'interna economia, giurisdizione, ed ispezioni di questo ragguardevole Consesso, registreremo qui quelle Leggi, che in questo XV secolo perfezionarono l'interno regolamento dell' antico sistema: *Leggi*, come a ragione le chiama l'Erudito Sandi, *di polizia distributiva*, *e Leggi di giurisdizione*. Sin dal 1400. Si riconfermò al Consiglio Minore la Presidenza al governo della Città Dominante, e dello Stato, poichè essendo aggravato d'infermità Michele Steno, e non potendo perciò vestire l'Insegne della Ducale Dignità, cui era stato innalzato, il Consiglio Maggiore raccomandò alli Consiglieri, e Capi delli Quaranta il governo di tutto il Dominio coll'obbligo preciso, che due Consiglieri ed un Capo di Quaranta alternativamente abitassero nel Ducale pubblico Palazzo. Ritrovasi la Legge nel Libro *Leona* della Ducale Cancell. a Car. 112.

Nell'

Nell' anno poi 1418 fu dal Consiglio Maggiore impartita facoltà al Consiglio Minore de' Dogi d'impor pene a que' Giudici, ed altri Ufficiali, che fossero negligenti, o trascurassero d'intervenire ne' tempi legali all'adunanze de' respettivi loro Incarichi e Magistrature. Quattro anni dopo, vale a dire, nel 1422 in riguardo della loro dignità fu prescritto al Doge, Consiglieri, e Capi delli Quaranta l'uso continuo delle vesti colorate con divieto formale di portarle lugubri a eccezione di qualche insegna nel caso di morte del Padre, Madre, figliuoli, e fratelli. La deliberazione fu del Consiglio de' X, riconfermata nell'anno 1455. E' noto ad evidenza che i Consiglieri sono divisi in due classi, *Superiori* vale a dire, ed *Inferiori*, così appellati per riguardo all' Ufficio, non già perchè tutti non sieno eguali nella Dignità, e nelle prerogative alla medesima annesse. I primi al numero di sei sono quelli, che formano realmente il Consiglio Minore de' Dogi; ed i secondi, o *Inferiori*, che sono tre sono destinati a presedere al Consiglio delli Quaranta *al Criminale*. Ritrovo l'istituzione di questi tre Consiglieri inferiori avvenuta nell' anno 1437. Conobbe in quest'anno il Consiglio Maggiore, che i sei Consiglieri erano soverchiamente

aggravati dalla mole troppo accresciutasi degli affari Civili, e Politici, a' quali si aggiungeva la Presidenza a' Consigli e Collegj provisionali, e permanenti, onde deliberò, che i tre Consiglieri, che entrano, ed escono dall' Ufficio di Consiglieri Superiori per il corso di mesi tre, sedessero in qualità di Presidi rappresentanti il Veneto Principato nel Consiglio delli Quaranta al Criminale, stabilindo nel tempo medesimo, che vengano riguardati del tutto eguali a' Consiglieri Superiori, o della *Signoria*.

Le Leggi, per così dire, giurisdizionali tendono a limitare l'autorità del Consiglio Minore. Godeva ancora nell' anno 1423 questo Consesso il diritto sopra la disposizione, ed impiego del pubblico Patrimonio, ma con deliberazione del Consiglio Maggiore del 1441 fu comandato, che non potesse disporne senza l'assenso sì del Consiglio delli Pregadi, come del Maggiore. Era, pure antico diritto del Consiglio Minore il rispondere da se solo agli Ambasciatori de' Principi, ed a' Nunzj delle Città e Terre suddite del Dominio, finchè nel suddetto anno venne prescritto, che non potesse ciò fare senza previa deliberazione del Senato. Cinque anni dopo fu promulgata una

una più importante Legge, con cui si vietò a' Consiglieri l' interpretare quelle del Consiglio Maggiore coll' oggetto d' impedire che i medesimi sotto apparenza di legittima interpretazione non le abolissero a capriccio: si comandò adunque, che siccome nessun Consiglio, o Collegio della Repubblica godeva il diritto sopraccennato, così nemmeno li Consiglieri avessero facoltà di sospendere; rinnovare, dichiarare, o interpretare i Decreti del Maggiore, cui si dovea intendere riserbata sì fatta gelosa materia. E' degno d' osservazione finalmente, che avendo a se riserbata il Consiglio Maggiore la distribuzione delle Cariche tutte del Principato comandò nell' anno 1478, che i Consiglieri sotto debito di giuramento dovessero ordinare l' elezione d' ogni e qualunque Magistratura, Giudice, Ufficiale, o Rettore delle Città e Terre dello Stato, che fossero vacanti, con facoltà d' invigilare acciocchè nessun Nobile continuasse nell' esercizio del suo Incarico oltre il tempo dalle Leggi difinito. Fin qui le deliberazioni del XV Secolo.

Siccome poi ne' susseguenti Secoli non leggesi alterazione veruna avvenuta nel sistema sostanziale di questo Consesso, così noi qui crediamo opportuno di soggiungere qual-

qualche ulteriore osservazione sul medesimo, giacchè le posteriori Leggi non sono di cotanta rilevanza, che meritino un Articolo separato nel nostro Saggio. Nel seguente XVI Secolo adunque non si presentano all'occhio dell'accurato ricercatore se non tre sole Leggi riguardanti la Polizia del Consiglio Minore. La prima è dell'anno 1514 contro l'ambiziosa industria di que' Nobili, che desiderando esser eletti Consiglieri di qualche determinato sestiere della Dominante, passavano per pochi giorni ad abitare in quello finchè seguiva l'elezione: si prescrisse perciò dal Consiglio Maggiore, che il Nobile candidato deva per lo meno avervi abitato per lo spazio di Mesi sei continui, altrimente non possa concorrere a Consigliere di quel determinato Sestiere. Nell'anno medesimo dichiarato fu, che s'intendano discordi i Consiglieri nelle lor opinioni, quando quattro di essi non siano d'unanime parere; nel qual caso la decisione dell'affare controverso appartenga al Pieno Collegio, o al Senato, o finalmente al Consiglio Maggiore giusta la natura delle materie. La terza Legge fu promulgata nell'anno 1576 dal Consiglio Maggiore, con cui si comandò a' Consiglieri, che nella prima settimana d'Ottobre di ogni e qualunque

que anno passino all' appartamento Ducale, ove alla presenza loro e del Doge facciano leggere la *Promissione Ducale* parola per parola, come stà scritta. Questa deliberazione fa congetturare, che qualcheduno de' Dogi a quel tempo fosse poco osservante degli statuti compresi nella *Promissione*, e da essi giurati al momento, in cui vengono innalzati al Principato. Bisogna supporre, che ciò non ostante crescessero gli abusi, poichè nell' anno 1595 si riconfermò con maggior rigore la suddetta Legge, cui fu aggiunto, che all' incominciare d' ogni mese devano i Consiglieri esaminare maturamente, se la *Ducale Promissione* fosse da' Dogi fedelmente eseguita con obbligo giurato di ammonire segretamente, onde evitare lo scandolo, i Dogi nel caso, che li ritrovassero mancanti in qualche parte, o articolo della medesima. Con la stessa deliberazione si comandò, che sieno date a' Consiglieri sei Copie accuratissime della *Promissione* suddetta, le quali siano da loro restituite al termine della loro Carica. Nel XVII, essendo ridotto a perfezione il sistema dell' interna economìa di questo rispettabile Consesso, versò il Governo solamente sopra il modo di conservare il decoro della di lui dignità; laonde nell' anno 1611 il Consiglio de'

de' X vietò a' Consiglieri il vagare per la Città, e l'andare anche a' ridotti stessi della Nobiltà. Finalmente fù a' Consiglieri tutti, e ad ognuno di essi, accordata la facoltà di radunare il Consiglio Maggiore, quando così credesse esser utile e necessario a vantaggio del Principato. Passo sotto silenzio molte altre prescrizioni di minor rilievo per amore di brevità.

Consiglio delli Pregadi, e sua Aggiunta.

IV. Il Secolo XV di cui scriviamo deve considerarsi qual'epoca fortunata, in cui il Veneziano Senato, o sia il *Consiglio delli Pregadi*, comparisce in assai luminoso aspetto tanto per rispetto al numero de' Personaggi destinati a formarlo quanto per la grave mole delle giurisdizionali ispezioni al medesimo dalla sovranità del Consiglio Maggiore delegate. Siccome questo supremo Consesso era composto di numero troppo ampio, e perciò non molto idoneo a custodire il Segreto, anima degli affari politici, s'era introdotta la costumanza sin dall'anno 1300, come nel precedente Tomo V fu detto, di eleggere alcuni Consigli e Collegj strardinarj di Savj, a' quali s' affidavano le faccende più difficili e gelose.

Ma

Ma come riflettono gli eruditi Marco Barbaro e Vettor Sandi, frequenti erano le sconvenienze, ed i disordini, poichè essendo non di rado gli affari conplicati, e tra loro connessi, spesse fiate avveniva, che ciò che un Consiglio deliberava, era dalle deliberazioni dell' altro distrutto. Quindi nacque che passo passo s'andava scemando la costumanza di questi straordinarj Consessi, e prendeva radice più ferma la pratica di delegare sì fatte materie al Consiglio delli Pregadi, cui già erasi incorporato quello delli Quaranta. Coll'oggetto pure d'ampliarne il numero, ed in cotal guisa renderlo più rispettabile, si andava accordando di tempo in tempo l'ingresso in questo Consesso a molte delle subalterne Magistrature; così per via d'esempio nell'anno 1410. Si aggiunsero alli Pregadi i tre Ufficiali alle *Ragioni Vecchie*, nel 1453 i Procuratori di San Marco, e nel 1462 gli Avogadori di Comune.

Ma nell'anno 1412 essendosi dichiarata, ed accesa la guerra tra la Repubblica dall' una, ed il Re d'Ungheria e diversi Signori del Friuli dall'altra come nel seguente Capo esporremo, desiderando perciò il Governo, che le providenze si prendessero colla maggiore celerità, determinò di non addossare

que-

questo nuovo peso al Senato, applicato a molti altri importanti negozj; laonde venne creato un Consiglio straordinario di 100 Savj con la seguente deliberazione del Maggior Consiglio:

„ 1413: 3 Junii in M. C.

„ Capta fuit Pars, quod occasione guer-
„ ræ cum Rege Romanorum, & Unghariæ
„ eligantur centum sapientes, in quo qui-
„ dem Consilio possint ponere partem illi,
„ qui possunt, & prout possunt in Consi-
„ lio Rogatorum, & Additionis, & habeat
„ istud Consilium illam plenariam & to-
„ talem libertatem, quam habet ad præ-
„ sens Consilium Rogatorum, & Addi-
„ tionis. "

La creazione di questo Consiglio oltrecchè scemava il credito e la stima di quello delli Pregadi, cagionava notabile confusione, poichè essendo questi Savj straordinarj tolti in gran parte dal numero de' Senatori, impedivasi per questa via la riduzione de' Pregadi con osservabile discapito del pubblico e del privato interesse. Laonde nel seguente anno 1413 nel principio della campagna e dell'operazioni militari fu abolito, delegando la faccenda di dette guerre al Senato, di cui si volle accresciuto il numero. Conservasi la Legge, citata da

Vet-

Vettor Sandi, nel Libro *Leona* della Cancelleria a Cart. 219 Num. 163 in questi termini:

„ 1413 21 Maii in M. C.

„ Cæteris Omissis.

„ Creato Consilio de 100 convocatio ipsius
„ Consilii induxit, quod Consilium Roga-
„ torum modicis vicibus potuit congregari
„ pro factis mercantiarum, pro Galleis, &
„ aliis factis subtilibus Terræ, ideo ut te-
„ neatur Consilium Rogatorum in culmi-
„ ne, captum sit, quod Consilium de 100
„ revocetur, & annulletur, & non debeat
„ plus convocari, sed Consilium Rogatorum
„ remaneat in illis libertatibus, & auctori-
„ tatibus, in quibus erat, antequam crea-
„ retur Consilium de 100, & ad hoc ut
„ solemnius sit apud numerum, 20 de Ad-
„ ditione alii viginti elligantur. "

A ogni modo 18 anni dopo si fece un nuovo tentativo di creare un Consiglio di 90 Savj straordinarj, il quale maneggiasse gli affari della guerra allora insorta a difesa de' Fiorentini contro la Casa de' Visconti Signori di Milano. La Parte di creare questo straordinario Consesso fu proposta dal Doge e da' Consiglieri, ma venne contrariata da' Capi di Quaranta Lorenzo Barbarigo, Orazio Morosini e Benatino Bembo, e fu

e fu deliberato di non crearlo a norma della Parte de' Capi di Quaranta: ecco il testo originale, che conservasi nel Libro 3 dell'Avogaria del Comune:

„ 1431 2 Julii in M. C.

„ Vadit Pars, quam mandat D. Dux, & „ Consiliarii in nomine Jesu Christi; apud „ Serenissimum D. Ducem, & Capita de „ Quadraginta, Advocatores Communis, & „ illos de Consilio de X elligi debeant in „ isto M. C. per quatuor manus Ellectorum 90 Sapientes, elligendo ipsos ad decem ad decem, qui possunt accipi de omni „ loco &c., & habeat hoc Consilium plenariam, & totalem libertatem in expediendo, „ providendo, armando, recuperando pecuniam, imponendo factiones, onera, & „ impositiones, in guerrizando, faciendo ligam, pacem, & guerram, Treguam, „ promissiones, obligationes, & pacta, & „ omnia faciendo, quæ fieri possunt ad „ præsens per Consilium Rogatorum, & „ quæ alias fieri poterant tam per Consil. de „ 100, quam per Consil. de 80 per mare, „ & per terram causa agendorum, præsentialiter incumbentium, & incumbendorum. „ Aliæ autem libertates solitæ remaneant „ Consilio Rogatorum, & Additionis in „ omnibus aliis exceptis prædictis .... Et duret

„ istud

„ istud Consilium usque ad secutam pacem
„ cum Duce Mediolani. "

„ De Parte 264.

„ Die dicta in dicto C. M. Num. 849.
„ Laurentius Barbadigo
„ Oratius Maurocenus } Capita de Quad.
„ Benatinus Bembo

„ Cum per Consilium Rogatorum & 40 „ tamquam unum Consilium & unum Corpus hæc Civitas a primo suo initio usque nunc recta, & gubernata fuerit. „ Considerato quod in nova Ellectione novi Consilii Sapientium non elliguntur „ alii Nobiles, quam illi met, qui ad „ præsens sunt de Consilio Rogatorum, & „ hæ mutationes Consiliorum non faciunt „ pro Statu nostro multis respectibus.

„ Ideo Vadit Pars, quod Consilium Rogatorum, quod ad præsens est, cujus „ principium in nostris Scripturis non reperitur, (rileggasi quanto da noi fu esposto nel Tomo III sull' antichità del „ Veneto Senato) quod semper optime rexit, & sapientissime guvernavit, & amplificavit Rempublicam, debeat remanere „ in ea conditione, statu, & esse, in quo „ ad præsens est, & de tempore in tempus erit secundum annualem ellectionem „ consuetam &c.

„ In 40 fuerunt
„ De Parte 32.
„ De Non 1.
„ Non sinceræ 0.

„ In Majori Consilio De Parte 519 de
„ non 21, non sinceræ 19: & hæc Ca-
„ pta."

Da questi originali documenti rilevasi il manifesto errore dell'erudito Vettor Sandi, il quale afferma, che fu veramente creato in quest'anno il nuovo Consiglio di Savj con discapito dell'onore dovuto giustamente al Senato.

Abbiamo accennato di sopra, che nell'anno 1413 fu accresciuto il numero de' Nobili, che formavano l'Aggiunta, (*Zonta*) del Pregadi. Di fatto così avvenne, essendo stato deliberato, che non più XX, ma Quaranta fossero i Nobili, che con diritto di suffragio accrescere dovessero il corpo del Senato. Quest'Aggiunta però non era ordinaria e permanente, poichè era costume con gran rigore osservato, come scrivono i Veneti Cronisti, che ogn'anno si deliberasse prima di eleggerla, se dovesse o nò continuare, laonde nel Libro *B* dell'Avogaria del Comune si leggono i Decreti emanati nel Consiglio Maggiore dall'anno 1409 sin al 1450, ed indi sin al

1506 In quest'anno si deliberò, che l' Aggiunta del Consiglio de' Pregadi, ridotta al numero di 60 Nobili sin dal 1450, s'intendesse ordinaria, e perpetua senza che fosse uopo di rinnovare d'anno in anno il Decreto di approvazione giusta l' antico metodo e costume.

„ Asceso adunque in tale stima e ripu-
„ tazione questo Consiglio verso questo
„ tempo (parla l' accuratissimo Autore
„ Anonimo della *Cronica del Governo di*
„ *Venetia*) se gli andava appoggiando dal
„ M. C. l'incombenze, che di volta in
„ volta occorrevano, le quali una volta appo-
„ giatele, s'intendevano devolute per sem-
„ pre, e dico per sempre, perchè nelle
„ Parti, che si mandavano di delegare, si
„ esprimeva anco la causa per la quale si
„ delegava, e per lo più era la stessa,
„ cioè *pro non gravando istud M. C.*, e
„ così di volta in volta se gli raccomanda-
„ va ogni materia, e da quel tempo in
„ poi o con delegatione, o senza si sono
„ devolute tutte con l'eccezioni, che si
„ diranno. Oltre che la causa sopradetta
„ era sempre la stessa, e sempre durava,
„ perciò mi persuado, che senza altro re-
„ plicar Parti, o senza ridire la causa, s'
„ intendessero devolute per sempre, giac-

„ chè non si vedono posteriori delegazio-
„ ni, e pure l'autorità è sempre continua-
„ ta, e continua così ; del 1389 gli fu
„ data l'autorità sopra Dazj, del 1400 so-
„ pra l'armamento delle Navi, del 1412
„ gli fu raccomandata l'Albanìa e sue per-
„ tinenze, del 1415 la cura di diriger il
„ negozio d'Alessandria e Sorìa, del 1416
„ il negozio delle Monete . . . . E
„ non solo il M. C. haveva questa opinio-
„ ne del Pregadi, ma anco il Consiglio di
„ X mostrò chiaramente di haverla, e for-
„ se maggiore, perchè del 1438 : 22 Zu-
„ gno spogliandosi della propria autorità,
„ la raccomandò al Pregadi, anzi per me-
„ glio dire eccedendo la propria, tolse
„ quella dal M. C. e la demandò al Pre-
„ gadi, e fu quando ordinò, che esso Pre-
„ gadi dovesse provedere alla repopulatione
„ della Città per la peste molto diminui-
„ ta, ch'era affare di non poca rilevanza,
„ & immediatamente spettante ad esso stes-
„ so, o al M. C., & eccone la prova nel-
„ la seguente Parte:

„ Lib. Filip. fol. 157

„ 1438 22 Lug. in C. X Num. 1041.

„ Cum pro reparatione status nostræ Civi-
„ tatis, quæ sicut ex divina voluntate pro-
„ cessit, multum depopulata est, & genti-
„ bus

„ bus diminuta, nobis incumbat modum,
„ & viam exquirere, per quam ipsa no-
„ stra Civitas, & per consequens status
„ noster valeat reformari, & multæ, ac
„ variæ provisiones sint necessariæ super
„ pluribus factis ob causam mortalitatis de-
„ cursæ, quæ si deduci deberent ad M. C.
„ non sic habiliter expediri possent, &
„ ipsum Consilium plurimum affatigaretur,
„ ideo V. P; quod Consilium Rogatorum
„ auctoritate hujus Consilii habeat liberta-
„ tem examinandi, ac providendi tam su-
„ per facto præstandi immunitates, liberta-
„ tes, ac franchitias venientibus habitatum
„ Civitatem nostram, & absolvendi eos ab
„ oneribus, quam supra aliis omnibus, quæ
„ ipsi Consilio necessaria viderentur & uti-
„ lia &c. " Fin qui l'Anonimo sopralle-
gato.

Oltre le surriferite delegazioni, che di giorno in giorno ampliavano l'autorità del Senato, sappiamo, che nell'anno 1432 fu ad esso accordata la spedizione del *Sindicato Inquisitoriale* sopra la conquistata Terraferma d'Italia con diritto di provedere a tutte le relative appartenenze. Nell'anno pure 1434. Si delegò al Pregadi il provedimento sopra le Fortezze e Piazze di frontiera; e quindi è, che continua anche

ul presente il Senato ad eleggere i Proveditori sopra le medesime. Continuarono le particolari delegazioni tratto tratto, onde nel 1442 fu al Consiglio del Pregadi commessa la cura del pubblico Arsenale, in cui è riposta la difesa dello Stato. Ma dopo la metà di questo XV. Secolo ritrovo di molto accresciuto lo splendore di cotanto rispettabile Consesso a cagione, che il Consiglio Maggiore delegò ad esso quasi tutte le materie politiche ed economiche, salva però la suprema Sovranità di detto Consiglio Maggiore, della quale non mai si spogliò, nè spogliarsi doveva. L' anno adunque 1467 è un' epoca assai osservabile per il Senato: in esso gli fu accordata l'autorità sopra il pubblico Patrimonio, o sia sopra l' Erario del Principato con diritto di farne tutte quelle deliberazioni, e disposizioni, che prima appartenevano al solo Consiglio Maggiore. Da quanto ne' precedenti Tomi abbiamo esposto, apparisce, che le Magistrature de' *Governatori dell' Entrate*, del Sale, de' Proveditori alle Biade, ed altre maneggiavano somme grandi del pubblico Danaro; ma siccome il Consiglio Maggiore a cagione delle moltiplici sue ispezioni non poteva esaminare il conteggio di detti Magistrati con discapito talvolta dell' Erario, si

si commise a quello del Pregadi l' autorità assoluta di provedere su tale materia.

Questa Legge, che contiene una implicita delegazione generale di tutte le materie economiche, come giustamente riflette l'erudito Vettor Sandi, approprìò al Senato quelle incombenze giurisdizionali, non separabili dalla materia, che ancora s' esercitano dal medesimo, tra le quali è degna di osservazione l'autorità, confermata, e spiegata con Legge del 1485, di bandire i delinquenti dalla Città, e dal Dominio tutto, il che porta seco giurisdizione criminale. Non meno degno d' osservazione è un Decreto del Consiglio de' X emanato nell' anno 1498. Era costume, e diritto proprio degli Avogadori di sospendere, o sia volgarmente *intromettere* le deliberazioni d' ogni e qualunque Consesso, come altrove fu detto, e in forza di questo loro peculiare diritto *intromettevano* i medesimi talvolta i Decreti del Senato portandoli a quel Consesso, che lor fosse più a grado: e per lo più gli portavano al Consiglio de' X. Nel suddetto anno adunque fu deliberato, che i Decreti del Senato non in altro Consiglio, che in questo medesimo fossero dagli Avogadori *intromessi*: e questa deliberazione fa vedere la stima grande e concetto, in cui

il Senato era giustamente tenuto nel Secolo XV.

Non è negabile però, che sul finire del Secolo il Consiglio del Pregadi sorpassando i confini della sua autorità s'ingerisse nella distribuzione delle Cariche riserbata al Consiglio Maggiore, eccettuatene alcune: ma nell' anno 1497 con Legge del suddetto Maggior Consiglio fu prescritto, che tutte le Magistrature urbane, Reggenze al di fuori ec. debbano eleggersi dal medesimo Sovrano Consesso per *quattro mani di Elezioni*, o come volgarmente si dice, per quattro *Nomine*, riserbando però al Senato la facoltà di poter fare qualche straordinaria elezione, se così ricercasse il pubblico interesse del Principato. Questa Legge ampliata e riconfermata nell'anno 1505 contiene la base dell'odierna polizia, in vigor della quale quasi tutti gli Ufficj *Straordinarj* vengono eletti e creati dal Senato.

A compimento di quest'Articolo faremo qualche parola sul metodo di eleggere i Pregadi, e norma di convocarli alle loro adunanze. „ Dall'anno adunque 1229 (così
„ scrive il soprallegato Autore della *Croni-*
„ *ca del Governo di Venetia*) che si pre-
„ fisse il numero, e si stabilì di elleggere
„ per M. C. non più ad arbitrio del Do-
„ ge

„ ge li 60 Soggetti, che formavano il Con-
„ siglio de' Pregadi fin l'anno 1275 sono
„ stati elletti in molte forme, come varie
„ erano allhora le forme di elleggere,.....
„ perchè certo tempo elleggeva il Doge so-
„ lo, alle volte si elleggeva per rodolo,
„ alcune per le banche, & altre per la sor-
„ te delle balle dorate, onde essendo vario
„ il modo, riuscirebbe superfluo l'andar
„ cercando, come fosse stato elletto, &
„ approvato esso Pregadi un anno, e come
„ un altro; basterà solo il dire, che erano
„ eletti per una sola mano, e passando la
„ metà de voti, o suffraggi del M. C. s'
„ intendevano approvati . . . . . Nel 1275
„ li 5 Novembre si decretò, che de cetero
„ quando il Consiglio de' Pregadi s'ellegge-
„ rà di novo debba elleggersi in M. C.
„ per due mani, & approvarsi subito nel-
„ lo stesso, come si faceva allora di quelli
„ del Consiglio delli 40; ma ciò si dovea
„ fare in due volte, cioè trenta alla volta,
„ & quelli che mancassero per morte, o per
„ altra causa infra anno, siano elletti tra di
„ loro, cioè nello stesso Consiglio di Preg.
„ Ciò fu praticato sino al 1277, nel
„ qual tempo si ordinò, che i quattro El-
„ lettori di anno, due di quà e due di là
„ da Canale, allora novamente creati, el-
„ leg-

„ leggessero cento del M. C., & anco li „ 60 del Pregadi ; la qual ordinazione restò di anno in anno confermata fino al „ 1310, che si alterò col comandare, ch' „ essi Ellettori non più 60, ma 120 dovessero ellegger, e che il Consiglio di „ 40 dovesse approvare di essi 120 il numero di 60, che havessero la maggior „ parte de' voti. Del 1319 lì 25 Novembre furono totalmente levati gl' Ellettori „ del M. C. . . . . . . onde si continuò l' „ uso di far gl' Ellettori per il Pregadi solo: il che si ricava dalla Parte 1343: 10 „ Agosto del M. C., nel qual tempo fu „ posto, e preso, che si dovessero nominare per Elletion del M. C. dupli a sei „ a sei, & approvare per lo stesso nel giorno medesimo, principiando sempre le Calende d' Agosto, ch' è il modo e tempo „ appunto, che sino al presente si pratica, „ conservato quest' uso quasi trecento e cinquanta anni, per essere forse stimato il „ migliore . . . . . . Ma in loco di quelli, che infra anno mancavano o per morte, o per lontananza, o per altra causa „ s' elleggeva, & approvava non più nel „ M. C. ma nello stesso Pregadi, il che „ chiaramente si comprende dalle suddette „ Parti 1275 e 1343. ".

Di

Di quì credo, che prendesse la sua origine quella distinzione di *Pregadi Ordinarj e Straordinarj*, vale dire quella differenza tra un Nobile eletto al tempo, in cui si fa l'elezione di tutto il Corpo del Senato, ed un altro, che nel decorso dell'anno per morte o mancanza di qualcheduno degli attuali Senatori succede nell'Incarico per supplire il luogo vacante; chiamandosi il primo *Ordinario*, e *Straordinario* il secondo. Per riguardo adunque a' Pregadi *ordinarj* non seguì innovazione alcuna sin all'anno 1487, in cui fu ordinato, che s'eleggessero *per quattro mani d'elezione*, il che fu con posteriori Decreti riconfermato. De' Pregadi *Straordinarj* osservo, che si eleggevano dal Senato medesimo sin al 1410; in quest'anno venne prescritto, che i Pregadi *Straordinarj* s'eleggessero nel Consiglio Maggiore per *tre mani d'elezione*, vale a dire, una per Scrutinio della Serenissima Signorìa, e due per elezione d'esso Maggior Consiglio. Ma nel 1506 non sembrando conveniente questa distinzione, si deliberò a norma della Legge 1487, che tanto gli *Ordinarj*, quanto gli *Straordinarj* sieno eletti tutti indifferentemente per *quattro mani d'elezione*.

Stabilita e dichiarata la forma d'eleggere

li

li 60 Nobili del Corpo del Senato, faremo qualche parola sul metodo d'eleggere l'Aggiunta (Zonta) accresciuta al numero, tuttavia permanente, di 60 Nobili nel 1450, come di sopra fu accennato. Sin dall'anno 1364, in cui ebbe principio il costume di creare 20 Nobili in accrescimento del Consiglio del Pregadi si decretò, che i detti Nobili fossero nominati dallo stesso Senato; e seguitò questa pratica fin al giorno 23 Settembre dell'anno 1402, in cui fu deliberato, che quelli, che fra l'anno succedevano nell'Aggiunta, fossero eletti, e nominati per *tre mani d'Elezione*, cioè, una per scrutinio della Signoria, e due per nomina dello stesso Pregadi. Otto anni dopo nel giorno ventinove Settembre fu decretato, che eleggersi dovessero nel Consiglio Maggiore. Questa Legge non ebbe effetto se non per quell'anno, giacchè nel seguente 1411 ventinove Settembre si disse, *quod elligantur XX de Additione ut in anno* 1402: 22 *Septembris*.

„ Si continuò poi sempre da questo tem-
„ po (1450 *in cui fu accresciuta l'Ag-*
„ *giunta al numero di* 60) a nominarsi il
„ tempo di S. Michiele in Pregadi per bol-
„ lettini i pretendenti tutti ad essa Zonta,
„ ballottarsi il giorno susseguente in M. C.
„ in

„ in essecutione di Parte del Consiglio „ di X 1451, e quelli che hanno maggior „ numero de voti, o suffraggi oltre la me- „ tà s'intendano rimasi al numero di 60, „ e gl'altri esclusi. Et è rimarcabile, che „ il M. C. era allhora sì tollerante, che si con- „ tentava di star serrato tutto un giorno „ per ballottar la Zonta, nella quale si bal- „ lotavano sino a 160 e 180, come si ve- „ de ne' Consigli notati in margine. Ma „ quelli che fra anno mancavano o per mor- „ te, o per absenza erano elletti, e ballot- „ tati in M. C. in virtù della Parte 1410 „ per tre mani d'Elletione fino al 1501; „ 27 Settembre, che si stabilì novamente „ per altra Legge, che anco questi doves- „ sero ellegersi per M. C. per quattro ma- „ ni d'elletione, come gl'altri, e come „ appunto di presente si continua a prati- „ care." Fin qui sono parole dell'Autore Anonimo soprallegato.

Passando ora ad accennare il metodo, con cui si convocavano i Nobili, ed erano chiamati ad intervenire all'adunanze del loro Consesso, conviene osservare, che in questo XV Secolo erano sparse l'abitazioni de' Nobili per l'Isole di Murano, Burano, Mazzorbo, e Torcello, volgarmente dette *Contrade*, onde con Legge del 1400 erasi pre-

prescritto, che si dovesse di volta in volta spedire un Messaggio, che ad essi participasse il giorno dell' adunanza, siccome eseguivasi in Venezia col mezzo de' Comandadori, e col suono delle Campane. Tutto ciò meglio si comprende dal seguente Diploma Ducale; che qui registriamo copiandolo da una Pergamena esistente nella Cancelleria di Torcello.

„ Cristophanus Mauro Dei G. D. Venet.

„ Nobili ac Sapienti Viro Ludovico Lan-„ do de suo mandato Potestati Torcelli fi-„ deli, dilecto salutem, & dilectionis af-„ fectum.

„ Quoniam cras futurum est Consilium „ nostrum Rogatorum pro re importanti, „ volumus, & vobis mandamus, quod ad-„ visare, & admonere debeatis omnes No-„ biles nostros, qui Torcelli, Majurbi, & „ Burani majoris sunt, ad singulum ad sin-„ gulum, ut omnino, & infallanter ad ipsum „ Consilium veniant, & nos per vestras „ Litteras advisare de nominibus prædicto-„ rum Nobilium, ut intelligere possimus „ tam numerum eorum, quam qui sunt „ nominatim, & Campanam tam in præ-„ senti, quam etiam in posterum omni die, „ quo advisatus fueris prædictum Consilium „ nostrum vocari, pulsari faciatis in mane

„ post

„ post tertiam, & post nonam, ut omnes „ habeant causam veniendi. "

„ Data in nostro Ducali Palatio die „ 11 Julii 1464. "

Collegio de' Savj, e Pien Collegio.

V. Il Collegio ordinario de' Savj, che giustamente può appellarsi il primo Mobile del Veneziano Governo, ebbe la sua origine, ed acquistò la stabilità e permanenza sua in questo XV Secolo, di cui ora scriviamo. Sin dal momento, in cui il Consiglio del Pregadi fu dichiarato ordinario, e permanente, fu affidata la Presidenza e direzione del medesimo al Doge, Consiglieri, e Capi di Quaranta, ch'è quanto dire alla Serenissima Signoria, nelle materie ordinarie. Nasceva talvolta però, che trattandosi di alcune straordinarie faccende, delegate a qualche Collegio, o Consiglio straordinario di Savj, da' quali altrove fu ragionato, la direzione del Pregadi prendeva forma diversa. Allora non proponeva le materie da deliberarsi nel Senato la sola Signoria, ma i Presidenti dello straordinario Consesso avevano preciso obbligo di maturare gli affari, proporli quindi alla Signoria,

ria, di cui era peculiare diritto il proporli al Pregadi.

Decadendo poi passo passo la pratica di creare Collegj, e Consigli straordinarj di Savj, andavasi introducendo il costume di eleggere in vece de' Collegj numerosi un corpo ristretto di tre, di cinque, o di sei Savj, i quali maturassero le materie ad essi raccomandate, le consigliassero, e poi le proponessero al Consiglio del Pregadi, se avevano autorità di farlo, ovvero al Consiglio Minore de' Dogi, il quale le presentasse al Senato, ovvero al Maggiore secondo l'occorrenze. Questi Savj aveano preciso obbligo di difendere l'opinioni da loro abbracciate in caso d'opposizione.

Quest'uso di creare tre, cinque, ovvero sei Savj ebbe il suo primo principio verso l'anno 1370 secondo la fondata sentenza di molti Cronisti; e ben tosto ad essi fu dato il titolo di *Savj del Consiglio*, cioè di quello del Pregadi. Di questi certamente parla una Legge del 1396 registrata nel Capitolare del Senato, e riportata dall'accurato Cronista Anonimo soprallegato; eccola:

„ Capitulare Rogator. Fol. 7. Cap. 3.

„ 1396 27 Mart. in Rogatis.

„ Sapientes Consilii possint interesse Consi-

„ lio

„ lio Rogatorum , & ponere Partes , de-
„ beant providere de omnibus & singulis
„ spectantibus Consilio Rogatorum, & de-
„ pendentibus ab eis. "

Si raffermò quest' usanza sempre più fin all' anno 1420 incirca, nel qual tempo moltiplicandosi gli affari per le conquiste nella Terraferma d' Italia, e per la farraggine per così dire de' politici maneggj di guerra, di pace, di Alleanze, ed altri che di giorno in giorno insorgevano, si pensò a facilitare la spedizione de' medesimi senza costringere ogni volta il Consiglio Maggiore a creare nuovi Savj con nuova autorità, ed ispezioni, pratica che impediva la celerità, segretezza nel maneggio degli affari, e che non sempre dar poteva suggetti provveduti della tanto necessaria esperienza delle cose.

Quindi fu, che si deliberò di farli una volta per sempre al numero di sei sopra tutte le materie, e che di sei in sei mesi fossero eletti dallo stesso Consiglio del Pregadi; e crediamo, o per meglio dire congetturiamo, che questa Legge, la quale dava permanenza all' odierno Collegio de' Savj, sia emanata nell' anno 1420, come afferma l' Autore Anonimo soprallegato, ovvero verso l' anno 1440 secondo la poco fondata asserzione d' altri Cronisti accen-

nati, e confutati dall' erudito Vettor Sandi.

Contemporanea alla creazione de' sei Savj del Consiglio (ora volgarmente appellati *Grandi*) fu quella de' *Savj agli Ordini*. Era costume osservato ne' tempi precedenti, che gli Straordinarj Collegj e Consigli di Savj dopo aver eletti i Presidenti, o Capi de' medesimi, eleggevano pure tre ovvero cinque Nobili del loro Corpo a proporzione del numero, a' quali veniva addossata l' incombenza di far eseguire gli ordini, e le deliberazioni del Collegio, o Consiglio medesimo; laonde questi Savj presero il titolo di *Savj agli Ordini*. Sull' esempio adunque dell' antica polizia furono insieme co' *Savj del Consiglio* creati ordinarj anche questi *agli Ordini* al numero di V col nome ed incombenza medesima, e con facoltà d' intervenire all' adunanze del Senato benchè senza diritto di suffragio deliberativo, come tuttavia sussistono, benchè le lor ispezioni siano in parte alterate.

Rassodato ancora il giusto possesso della Repubblica sopra le Provincie conquistate nella Terraferma d' Italia, e perciò accrescendosi di giorno in giorno la gravosa mole degli affari politici ed economici, si pensò alla più facile maniera di consigliarli, e

ma-

maturarli; laonde fu deliberato, che que' Savj straordinarj, che consultavano per l' avanti i negozj della Terraferma, s'intendessero accresciuti al numero di cinque, fatti ordinarj perpetui, e componenti il novello stabile Collegio; la Legge, che fu presa nell'anno 1430, s' esprime così: *Quinque Sapientes super terris de novo acquisitis*. In cotal guisa rimase il numero ordinario de' Savj ridotto nel XV Secolo a quello di sedici, i quali formano quel Consesso comunemente appellato il *Collegio*.

Stabilita l'epoca della formazione del Collegio de' Savj, ecco le Leggi più osservabili, che diedero sistema a' diritti ed ispezioni de' medesimi. Godevano i Savj del Consiglio l'autorità di proporre le loro opinioni agli sguardi deliberativi del Senato. Lo stesso diritto nelle materie appartenenti ad essi s'accordò nell'anno 1442 a' cinque Savj agli Ordini anche senza l'assenso di quelli del Consiglio, ma non fu mai a' medesimi accordato il diritto di suffragio deliberativo nel Senato. Al Collegio poi formato di tutte le tre Classi di Savj sin dal 1420 fu conceduto l'incarico di spedir, ove occorra, le pubbliche Lettere, le Ducali, ed i Decreti del Senato per la pronta lor esecuzione. Siccome questo incarico chiede-

va vigilanza ed attenzione, nell'anno 1434 fu al Collegio prescritto di dover ridursi in ogni e qualunque giorno con facoltà di convocare il Senato sì la mattina come dopo il pranzo anche senza il previo suono della Campana col solo mezzo de' *Comandadori*. Nell' anno 1440 con Decreto del Senato si determinarono l' incombenze del Collegio de' Savj, le quali si spiegarono con queste parole, che proveder devano *de omnibus & singulis* affari, e materie spettanti al Senato suddetto, facendo annotare i loro provedimenti, e consigli loro, e comunicandoli al Consiglio Minore de' Dogi prima di proporli al Senato.

Altre Leggi regolarono il loro numero, e durazione nell' Incarico. Nel 1441 si riconfermò il numero di sedici, i quali tutti Eletti fossero dal solo Senato, potendo essere sollevati a quest' Ufficio, come carico gravissimo da qualunque Magistratura, onde scegliere i più atti: si eccettuarono però i Procuratori di San Marco, gli Avogadori, gli Auditori, ed i Proveditori alle Biade, onde non ritardare i lor importanti Incarichi. Per quanto poi alla durazione si prescrisse, che fosse di mesi sei, e s' ordinò; che i Savj del Consiglio s' eleggessero a tre per ogni trimestre, e quelli di Ter-

ra-

raferma tre li primi tre mesi, e due li secondi. La vista politica di questa regolazione fu assai ragionevole; imperocchè si volle, che rimanendo sempre incompleti gli affari maneggiati da' Savj, che terminavano, tre fossero de' vecchj e tre e due de' nuovi, che da' vecchj imparar potessero le notizie necessarie a condurre con regolato metodo gli affari al termine desiderato. Tutte queste deliberazioni furono del Consiglio Maggiore.

Il Senato poi regolò l'incombenze de' Savj agli Ordini. Sin dall' anno 1413 fu ad essi addossata l' ispezione di rivedere ogni Mese il pubblico Arsenale, onde riferire, e presentare al Senato stesso lo stato attuale d' esso, e de' lavori de' pubblici Legni; ma nel 1442 fu con più precisione spiegato il lor Ufficio; si comandò allora, che esaminare dovessero le cose da farsi *a parte Maris*, vale a dire, che avessero cura sopra i Navigli armati, e disarmati, mercatanti, e mercatanzie, sopra l' Isole di Candia, Corfù, sopra la Dalmazia, Albanìa, Romanìa, ed altri luoghi sudditi *a parte Maris*, sopra la spedizione di armate nell' acque salse o dolci, con tutte l' appartenenze a ciò relative. Fu per conseguenza ad essi conceduto il diritto di pro-

poner i loro divisamenti letti prima nel Consiglio Minore, a quello delli Pregadi.

Formato in questa guisa il Collegio ordinario de' Savj, il Consiglio de' X Preside agli affari di stato vietò con rigoroso Decreto ad ogni e qualunque Savio avere pratica o commercio alcuno co' Ministri stranieri con la severa pena di privazione per anni dieci continui da ogni Consiglio segreto, prescrivendo la pubblicazione di questo Decreto di sei in sei Mesi nelli due Consigli Maggiore e Senato. Nell'anno poi 1460 il Senato stesso comandò, che i Savj non possano introdurre nel Collegio persona alcuna senza licenza espressa del Governo o sia della *Serenissima Signoria*. In questa Legge riconosce opportunamente l'erudito Vettor Sandi la radice di quella costumanza, che tuttora sussiste in vigore; in virtù della quale le suppliche di qualunque Persona, o Comunità suddita si presentano prima alla Signoria, e non già al Collegio de' Savj. Merita riflesso altra deliberazione emanata dal Consiglio de' X nell'anno 1483 con cui si prescrisse severamente a' Savj tutti la segretezza su tutti gli affari, che nel loro Collegio si maneggiano; e che riguardano l'interna o esterna direzione dello Stato. Finalmente osserveremo, che nell'anno 1498 il

il Senato accordò a ciascheduno de' Savj il diritto di sospendere le deliberazioni fatte nel Senato medesimo, onde impedirne l' esecuzione, ma coll' obbligo preciso di dichiarare la propria opinione nella susseguente prossima Adunanza di esso Consesso; acciocchè sebbene s' accordava l' opportuno tempo alla maturazione degli affari, escluso però fosse l' inganno di sospenderle a capriccio, e senza palesarne i motivi.

Oltre il Collegio de' Savj v' è il *Pien Collegio* formato dall' unione in un Corpo solo del Consiglio Minore de' Dogi e del Collegio ordinario de' Savj. Ignoto è del tutto il vero punto di tempo, in cui s' accoppiarono questi due Corpi a formarne un solo; nè meno oscura è l' Epoca, in cui al novello Corpo si diede il titolo di *Pien Collegio*; mà è indubitato, che ciò avvenne in questo XV Secolo dopo la creazione surriferita de' Sedici Savj ordinarj ed in tre Classi ripartiti. Di fatto sappiamo, che nell' anno 1434 si decretò dal Senato, che il *Pien Collegio* s' aduni in ciaschedun giorno, e che sia almeno formato da quattro Consiglieri, due Capi delli 40, quattro ò tre Savj del Consiglio, ed altrettanti della Terraferma. Si vede adunque esser anteriore al detto anno la formazione del *Pien*

Collegio. In questo Consesso si devono riguardare due aspetti giurisdizionali; l'uno viene giustamente appellato dall'erudito Vettor Sandi, di *veicolo*, *porta*, o *ingresso*, per cui passano al Senato tutte le materie, che devono da questo deliberarsi; l'altro di Collegio con diritto definitivo nelle sue decisioni. Tutte le appartenenze adunque relative a questi due aspetti si riducono a deliberative, e giudiciali; e queste poi si suddividono in affari politici, distributivi, economici, e giudiciali, o affatto secolari, o riguardanti la temporalità de' Beneficj Ecclesiastici, e la disciplina del Veneto Clero tanto secolare, che regolare. Nella Classe delle politiche incombenze, e distributive sono l'udienze agli Ambasciatori, ed Inviati de' Principi, a' Nunzj delle Città e Terre suddite, alli Rettori, ed Ufficiali Patrizj di terra, e di mare, a' Vescovi, e Prelati del Clero sì Regolare, come Secolare, non meno che a Legati, Visitatori, o altri Presidi Ecclesiastici destinati alla visita o presidenza de' Monasterj, ed altre Chiese.

Nella Classe dell'ispezioni distributive si devono collocare le dispense, che domandano i Nobili eletti alle Reggenze dello Stato, o da simili Ufficj, dovendo esse dispen-

pensasioni prima d'esser ballottate nel Senato, e Consiglio Maggiore, esser ammesse ed approvate da' Suffragj del Pien Collegio. Nella stessa Classe ponghiamo l'elezione delle cariche militari maggiori terrestri e marittime con pubblico stipendio del Principato, quando gli eletti non sono del corpo Nobile Aristocratico. Per rispetto alle materie economiche; in questa Classe si comprendono la vendita delle gabelle o dazj della Repubblica tanto di quelle della Città Dominante, quanto del Dominio tutto; l'elezione in coerenza di alcuni Ufficj non Patrizj per la custodia de' dazj medesimi, e d'altre pubbliche rendite. Nella classe delle materie giudiciali su i Sudditi Laici si devono numerare la decisione de' controversi privilegj donati alle Città, ed altri luoghi sudditi, eccettuati però quelli della prima loro dedizione, i quali come più gelosi riserbati furono a' Capi del Consiglio de' X; e le questioni sopra dazj, appalti, e partiti sì degli Appaltatori tra di loro, come di questi col pubblico Erario. Al *Pien Collegio* finalmente spettano molte materie Ecclesiastiche in linea di temporalità, e d'esterna disciplina, delle quali ci riserbiamo a ragionare nel Capo V del seguente Tomo, in cui inseriremo la continuazio-

ne

ne de' fatti Ecclesiastici dall' anno 1300 sin al 1500 a norma di quanto nell' Introduzione a questo Saggio abbiamo promesso.

Consiglio de' X e sua Riforma.

VI La prima metà di questo XV Secolo non esibisce che poche Leggi riguardanti il Consiglio de' X su diverse istituzioni, le quali sebbene in progresso di tempo furono abolite, saranno quì da noi accennate per continuare l' ordine cronologico della Civile Polizia. Nell' anno 1402 fu prescritto, che qualora nella discussione di qualche affare, o nel giudicare qualche delinquente si *cacciassero* i Consiglieri, fosse dato in supplimento de' *cacciati* libero ingresso a' Capi del Consiglio de' Quaranta. Ma siccome questa deliberazione era de' soli Consiglieri non solamente senza l' approvazione del Consiglio Maggiore, ma contraria eziandio alle sue Leggi escludenti dal Consiglio de' X i Capi di quello de' Quaranta, così nell' anno 1454 il suddetto Sovrano Consesso abolì la risoluzione de' Consiglieri, racomandando, che i Capi di 40, troppo gravati nell' ispezioni loro, ingerenza non avessero in quelle del Consiglio de' X.

Seb-

Sebbene fin dall' istituzione del Consiglio de' X Preside del medesimo fosse il Doge co' suoi Consiglieri, si dispensavano questi non rare volte dall' intervenire all' ordinarie adunanze, onde nasceva, che stante la loro assenza, ed il copioso numero de' Nobili, che nelle ballottazioni si *cacciavano* per Parentela, o altri riguardi dalle Leggi prescritti, rimanesse vuoto, per così dire, il Consesso con detrimento degli affari; che però nell' anno 1414 si permise al Consiglio stesso il diritto di eleggersi tanti Aggiunti, per modo di provisione, quanti fossero necessarj a compiere il numero legale dell' adunanze. Riconosciuto fu poi nell' anno 1427 l' imperfezione di questa costumanza, laonde il Consiglio Maggiore dichiarò, che in avvenire il Consesso de' X radunare non si possa senza l' intervento de' Consiglieri, i quali s' intendessero obbligati a venire personalmente ne' giorni stabiliti all' adunanze. Osserva però opportunamente l' erudito Vettor Sandi, che il Doge fu lasciato nella primiera sua libertà d' intervenire a piacimento.

Continuava anche in questo Secolo il Consiglio de' X e suoi XX Aggiunti a vegliare sopra i delitti principalmente di fellonìa e di Stato a difesa della pubblica, e pri-

privata libertà. Ma oltre la vigilanza sua sopra i delitti nella fluttuazione degli affari politici ed economici, non peranche perpetuamente delegati al Senato, e nella varietà de' Consessi straordinarj erasi con utile zelo ingerito il Consiglio de' X in tutti gli affari di rilevanza, massime se questi avessero una qualche attenenza a materia di stato per ragion di colpa o delitto. Quest' autorità illimitata cadde sotto il maturo riflesso del Consiglio Maggiore al momento della deposizione del Doge Francesco Foscari avvenuta nell'anno 1457, della quale fa uopo qui con qualche precisione ragionare a norma de' lumi, che ci porgono i Veneti Cronisti. „ Covava nascosto sotto le „ ceneri della simulatione (sono parole d' „ Alessandro Maria Vianoli nella sua *Hi-* „ *storia Veneta Lib. XVIII. pag.* 645) e „ degli anni, ma però sempre vivo, e tan- „ to più intento, quanto più occulto odio „ antico trà la famiglia di Pietro Loreda- „ no, che fu Generale dell' Armata di tan- „ to grido, e merito con la Patria per le „ sue insigni operationi & il Principe Fo- „ scari. Le cagioni di professarlo furono „ molte, le occasioni di rimostrarlo non „ poche, varii i disgusti publici, & abbon- „ danti i rancori privati. Hebbero princi-

„ pio

„ pio le amarezze dall' emulatione della vir-
„ tù, involontaria, ma fatalmente madre
„ necessaria del vitio; dell' odio........
„ Godeva il Doge per la dignità del Po-
„ sto, e per l' eccellenza dell' ingegno per-
„ fetionato dall' isperienza lunga de' maneg-
„ gi publici, un' autorità singolare, e sopr'
„ avanzante nella Repubblica, onde quando
„ egli proteggeva alcuna materia nel Sena-
„ to con la facondia sua, ben fiancheggiata
„ dall' accidentale, ma però importantissimo
„ appresso il numero, ministerio della voce
„ grata e sonora, era quasi in sicurezza di
„ riportarla confermata da' voti dei Padri.
„ Quando venuto Pietro Loredano in Pa-
„ tria pieno di merito, e di estimatione,
„ tanto ch' era publicamente chiamato Padre
„ della Patria...... principiò ad esporre i
„ suoi sentimenti nel Senato, quando l' oc-
„ casione ricercava contra l' opinione del
„ Doge, & era udito con tanta attentione,
„ e stima per il concetto della sua rara
„ bontà, e probità di vita, ch' è ottimo
„ mezzo, e sicuro per guadagnare i cuori,
„ e l' opinioni degli uomini, che il più del-
„ le volte vinceva contra il Doge, e lo
„ rendeva nelle opinioni, e negli esiti de-
„ luso. Il che tollerava il Doge con ama-
„ rezza d' animo tale, com' è solito di chi
„ ha

„ ha goduta l'autorità, e di repente se ne
„ trova spogliato, che concepì contra di
„ lui odio acerbissimo, per il quale voglio-
„ no, che si lasciasse trasportare a dire pu-
„ blicamente in Senato, che non sarebbe
„ stato più Doge sino che Pietro Loreda-
„ no vivesse." Fin quì il Vianoli.

Non lasciò tuttavia il Doge di praticar alcuni mezzi per guadagnarsi l'animo del Loredano, per la qual cosa esibì una sua figlia in consorte al figliuolo di Piero, la quale non avendo incontrato il genio del giovane, e perciò rifiutata, crebbe smisuratamente l'inimicizia. Giunse questa al suo termine fatale, allorchè essendosi lagnati i Cittadini di Legnago d'essere dispoticamente governati da un Genero del Doge, il Consiglio de' X, cui furono presentate le loro querele, spedì Marco Loredano Avogadore del Comune, fratello di Piero, a formarne le necessarie inquisizioni: questi di fatto dopo lungo processo spedì a Venezia l'Inquisito fra catene: ma prima che l'Avogadore presentasse al Consiglio de' X personalmenle le sue relazioni finì di vivere. Venne ancora a morte Piero Loredano mentre era Proveditor dell'Armata Veneta sul Po contra il Duca di Milano Visconti;
„ e come trangugiata in un boccone del

„ con-

„ convito (segue a dire il Vianoli) apprestato ai Capi degli eserciti in tempo di certa tregua di giorni quindici, riuscì improvisa, e violente di veleno la di lui morte; così dagli huomini che pretendono di saper leggere nei casi accidentali quelle cifre, che occulte agli occhi volgari, contengono però le cagioni degli effetti, che non possono darsi assolutamente senza di esse, fu sussurrata per opera della rivale prepotenza."

Era l'avversione tra la famiglia Foscari e Loredana perciò cresciuta al maggior segno, quando nell'anno 1457, in cui corsi erano ormai trentacinque anni del Principato di Francesco Foscari avanzato alla decrepita età d'anni 84, fu eletto membro del Consiglio de' X Giacomo Loredano figliuolo di Marco fratello del benemerito Piero. Questi divenuto Capo del Consiglio nel mese suo, allegando la vecchiaja impotente del Doge, che afflitto estremamente dal poco regolato costume del figliuolo, per varie colpe rilegato dal Governo a Canea nell'Isola di Candia (come lungamente racconta il Cronista Sanudo nella sua Cronaca) ritrovavasi assai pregiudicato nella salute, e declamando con gran calore contro il depravato vivere d'alcuni della famiglia Ducale, pro-

propose al Consesso di deporlo, e di eleggere un Successore. Siccome l'affare era gravissimo, e nuovo, e forse contrario al sentimento universale de' Nobili, per accreditare la deliberazione, ed impegnare maggior numero a sostenerla, propose esso Loredano, che dal Consiglio Maggiore dovessero eleggersi 25 Senatori per un importantissimo segreto affare, i quali s'intendessero aggiunti al Consiglio de' X. Cotanto grande era allora la riputazione di questo Corpo, che nè la curiosità di saperne la cagione, nè la novità dell'istantanea dimanda sturbarono la proposizione, che fu dal Consiglio Maggiore approvata. *E perchè nel numero delli venticinque* (sono parole dell' erudito Vettor Sandi) *si pose dal Maggior Consiglio la persona di Marco Foscari fratello del Doge, richiedendo la cosa, che ei non vi intervenisse, e il non chiamarlo poteva indicar il motivo, deliberò il Consiglio de' X di chiamarlo, ma nei tempi delle riduzioni trattenerlo in separato luogo con pena intimata di morte se avesse ad alcuno palesato di esserne stato escluso.*

Messo in deliberazione l'affare non mancò, chi difendesse il Doge. Riflettevano quelli, che lo volevano deposto „ che il „ pu-

„ pubblico bene (parla il soprallegato Via-
„ noli) deve sempre esser preferito ad ogni
„ privato rispetto : che certamente pativa
„ sconcerto l'armonia del Governo dalla de-
„ ficienza della prima parte; che i mali ri-
„ chieggono i rimedj fino che possono es-
„ ser risanati, e che i progressi dei morbi
„ non sono così facili da curare, come i
„ principj, che gli esempj delle Repubbli-
„ che, e degli eserciti havevano autentica-
„ ta con la ruina loro per la deficienza de'
„ Capi questa grande verità, che così uno
„ stato, & una radunanza numerosa non
„ può sussistere senza Capo, come un cor-
„ po non può vivere senza testa. (per l'al-
„ tra parte fu rimostrata la difficile tem-
„ pra, che recano sempre i maneggj delle
„ novità grandi) non esser più stato osser-
„ vato nel corso di tanto lungo tempo del-
„ la Republica, che imponesse il fine alla
„ suprema dignità concessa in vita, altro
„ che o la volontà propria, o la morte.
„ Che il Doge Foscari haveva per la qua-
„ lità de' meriti suoi degnamente goduto
„ quel posto, dal quale con più ingiuria
„ sarebbe stato deposto, di quello che fos-
„ se stato sollevato con gloria; che l'età
„ grave di presso novant'anni rendeva scu-
„ sata un'impotenza, quale non ammette om-

„ bra di colpa, che va sempre lontana da
„ quegli effetti, che non provengono dalla
„ volontà prava dell' uomo; doversi donare ad
„ un benemerito Capo il necessario rispiro,
„ ad un cadente il riposo. Non doversi ope-
„ rare contro il divino comando, nelle sacre
„ Carte inculcato, di venerare la vecchiaja,
„ di sorgere avanti il Capo canuto, di non is-
„ prezzare l'huomo giunto agli anni senili,
„ aggiungendo la ragione, perchè i vecchj si
„ fanno di noi. Non meritar le fatiche de-
„ gli anni corsi, che pochi otiosi momenti
„ le pongano in oblivione. Non esser que-
„ sta deposizione necessaria, perchè dal Vi-
„ ce Doge viene supplito alle Ducali in-
„ combenze; bensì dover riuscire nuovo,
„ & ingrato questo anticipato feretro, che
„ si pretendeva di formare ad un huomo
„ vivo, & ad un Principe morto, vivo per
„ desiderare di non esserlo, e morto per
„ non esser più Principe, mentr' era detto
„ Principe in vita."

Non ostante la forza di questi riflessi fu nel giorno 20 d'Ottobre 1457 approvato il Decreto della degradazione del Doge Francesco Foscari, ed a' Capi del Consiglio fu imposto l'incarico di participarglielo; anzi avvenne che Giacomo Loredano in qualità di Capo di Settimana ebbe a passare l'uf-

ficio

ficio di participazione e conforto. Attonito rimase il vecchio Doge a quest' inaspettato fulmine, e si mostrò da principio recalcitrante: ma ammonito seriamente ubbidì. Fu risoluto, che dovesse trattenersi 1500 Ducati di rendita per il resto di sua vita, e che nel termine di giorni otto dovesse rendere libero il Ducale Palazzo. *Volse partendo* (così scrive Gio: Battista Contarini nel Libro XVI della sua Historia Veneta) *dal Palazzo discendere non per le secrete, ma per le più conspicue scale con un bastoncello alla mano, & con grandissimo compatimento de spettatori, conducendosi alla sua prima habitatione paterna in Volta di Canale, dove 9 giorni dopoi morì. Et mentre volevano li Parenti dargli privatamente sepoltura, non lo permise la publica munificenza, che lo volse honorato di tutte le funebri pompe Ducali accompagnandolo quello* (che occorrer non suole) *alla Chieza de Frati Minori Pasqual Malipiero degnissimo & benemerito Soggetto, che presto dato gli fu Successore: il solito applauso strepitoso per la cui assuntione udito da quello con grave contaminatione creduto fu in acceleramento della sua morte. Concorrendo nel suo mortorio in signalato ornamento un elegantissimo Panegiri-*

rico fattogli dal preclaro Bernardo Giustiniano nepote del Beato Lorenzo albora Proto Patriarca della Città.

Grandi furono le mormorazioni, la compassione, ed il dolore nella Città per la deposizione del Doge Foscari, come scrivono il Contarini, il Vianoli soprallegati, ed altri Cronisti coll'erudito Vettor Sandi, a tal che dovette il Consiglio de' X sotto gravissime pene imporre perpetuo silenzio su tale materia. Non lasciò però lo spirito de' Nobili Aristocratici di riflettere su cotanto rilevante novità; onde nel seguente anno il Maggior Consiglio incominciò a riformare l'autorità di quello de' X, vietando a' Capi di questo Consesso di decretare definitivamente sopra gli affari appartenenti a tutto il Corpo del Consiglio fuorchè in esecuzione delle deliberazioni del medesimo, e ne' casi istantanei, il provedere a' quali non ammettesse dilazione di tempo, finchè s'adunasse il Consesso, poichè allora unitamente a' Consiglieri fu accordata ad essi la facoltà di provedere, e definire gli affari. Si passò quindi a regolare l'operazioni del corpo tutto, onde con altra Legge dello stesso anno 1458 comandò il Consiglio Maggiore, che il Consiglio de' X colla sua Aggiunta non possa più ingerirsi nella *Ducale*

Pro-

Promissione, la quale, *concernente i particolari* (sono parole del suddetto Contarini) *appartenenti al Doge, fra quali vi è la sua duratione in vita (eccettuati li soli casi di fellonìa) al solo giudicio del Maggior Consiglio sii sottoposta con pena de* 2000 *Ducati, & privatione di ogni publica dignità a chi di tale decreto proponesse ritratatione. A mira forse di preservatione per altri casi; ne quali a tale esempio prevaler talhora potesse il rispetto de fini proprii alla discretione verso i altri*.

Da quest'Epoca in poi uscirono tratto tratto molte Leggi dal Consiglio Maggiore, le quali erano dirette a regolare i diritti, l'incombenze, e le prerogative del Consiglio de' X sin all'anno 1582, che forma nuova Epoca in questa materia, come a suo luogo diremo. Tra queste merita d'esser accennata quella dell'anno 1468, con cui si determinarono positivamente le materie a questo Consesso competenti fra le quali tralasciando di nominare alcune meno importanti, furono al Consiglio de' X delegati i casi di ribellione, sedizione, o turbazione della tranquillità dello Stato; i trattati di terre, e luoghi sudditi; i delitti della maggior gravità e scandalo; e tutte quelle materie finalmente, che richiedessero som-

ma segretezza. Questa Legge giusta l'asserzione del Sandi è registrata nel Libro *P* dell'Avogaria del Comune Pag. 9. Quì converrebbe far parola del grave e benemerito *Tribunale de' tre Inquisitori di Stato*. A quanto da noi fu esposto nel Tomo II di questo Saggio aggiungeremo soltanto, che varie e poco fondate sono l'opinioni de' Veneti Cronisti sul vero punto d'origine dei detti Inquisitori. Dalla *Compilazione delle Leggi Volum. Conse. X.* Solamente si deduce, che sul principio di questo XV Secolo fosse già istituito nella Repubblica il detto Tribunale, rassodato, e solennemente riconfermato dal Consiglio Maggiore con alcune vigorose Leggi, che l'autorizzarono nell'importanti sue e salutari operazioni.

Consigli de' Quaranta al Civile Vecchio e Nuovo.

VII Sebbene oscura sia la vera Epoca, in cui fu istituito il Consiglio de' Quaranta, detto *Vecchio* dopo la creazione d'altro simile Consesso, del quale quì sotto ragioneremo, non si potrà tuttavia da nessuno sorpassare il gravissimo Anacronismo dell' Ab. Laugier, che senza fondamento alcuno l'af-

l'afferma istituito nell'anno 1228. Di fatto nella *Compilazione delle Leggi Vol. I delle Quarantie Lib. I* si ritrova un Decreto dell'anno 1400, il quale a cagione dell' eccedenti e troppo gravose cure dell'antico Consiglio delli Quaranta ne distacca le materie *Civili* delegandole ad un Consesso di Quaranta Nobili, che suppone di nuovo creato; ed invero sin da quest'anno in altro Decreto del 1409. si leggono con precisione distinti i due Consigli de' Quaranta; il primo, vale a dire, l'antico alla definizione delle materie *Criminali* sovranamente delegato, l'altro, cioè il nuovo alle *Civili*. Stabilita in cotal guisa la creazione del Consiglio de' Quaranta detto al *Civile*, è cosa degna di riflesso, che sin alle regolazioni del Consiglio de' X avvenute ne' Secoli XVI, e XVII, questo Consesso decretava molte regole, che fossero di norma alli due Consigli de' Quaranta: così per esempio nell'anno 1407 determinò i giorni, ne' quali fossero espedite le Liti ed accordati i privilegj d'anzianità a' litiganti, togliendo a Capi de' suddetti Consessi l'arbitrio su tali materie: così parimente nell'anno 1417 vietò severamente alli due Consessi d'adunarsi o in Rialto, o in alcun luogo di San Marco fuori del Palazzo Ducale per decoro del

loro Corpo, e per impedire le adunanze occulte ed irregolari.

Sin dall'anno 1410 era stata emanata una Legge, la quale stabiliva, che i membri delli Consigli de' Quaranta durassero nel lor Ufficio un anno, e non più, onde prese la sua origine il costume di ballottarli ogn'anno di nuovo, il che si continua a fare anche al presente. Nell'anno poi 1441 se ne fece un'altra; disponendo con essa che i Nobili componenti la *Quarantia Criminale* intervenissero a questa per sei mesi continui, dopo i quali passassero per altri sei mesi alla *Civile*; onde tutti participassero non solo della Podestà giudiciaria civile e criminale, ma ancora della deliberativa coll' ingresso nel Consiglio del Pregadi in que' sei mesi, che si trovavano nel Consesso della *Quarantia Criminale*, alla quale si conservò l'antico diritto. In progresso di tempo, e precisamente nell'anno 1455 con Decreto riconfermato nel 1470. si deliberò, che i Quaranta durassero nella Carica anni 10, e facessero il sopraccennato giro, o sia torno, dopo otto mesi passando dall' uno all'altro Consesso. Merita qualche cenno la costumanza, che fioriva nell'anno 1444. Erasi introdotto l'uso che l'uno di due Consigli al Criminale, ed al Civile

eleg-

eleggesse a vicenda i tre Capi dell' altro ; i quali formano la Presidenza ; onde senza spirito o di partito o d' ambizione seguisse l' elezione , e scelti fossero i più degni . Durò questo costume sin al 1454, in cui il Consiglio Maggiore decretò, che ciaschedun Consesso scegliesse i proprj Capi Presidi ; essendo cosa più agevole, che i compagni conoscessero fondatamente i più meritevoli della Presidenza ; la quale durare dovea mesi due per Legge del 1441. Per rispetto poi all' ordine dell' adunanze, giorni destinati alla decisione delle Cause , ed altre materie rituali provide il Consiglio Maggiore negli anni 1454, *69*, e 72 ; con Leggi che sono registrate nel Libro C dell' Avogaria , ed in altri della Ducale Cancelleria giusta l' asserzione di Vettor Sandi.

In cotal guisa l' antico Consiglio de' Quaranta , destinato nel Secolo XV alle sole materie Criminali formò sin da quel tempo un separato e distinto membro nella Polizia Veneziana . A questo Consesso oltre li tre propri suoi Capi nell' anno 1437 si aggiunsero li tre *Consiglieri* detti *inferiori*, come esposto abbiamo nell' Articolo III. Erano per antica costumanza i quaranta Nobili del Consesso *Criminale* eletti da' suf-

fra-

fragj del Consiglio del Pregadi, finchè nell' anno 1449 il Consiglio Maggiore comandò, che fossero nominati, siccome si praticava con quelli della *nuova Civile Quarantia*, dal solo voto d'esso Maggior Consiglio.

Due adunque seguirono ad essere sin al termine di questo XV. Secolo i Consessi delli Quaranta. Al *Civile* sin all'anno 1492 erano portate col mezzo degli Auditori delle Sentenze Vecchi e Nuovi le appellazioni dalle sentenze e giudizj sì de' Magistrati pedanei, come de' Rettori dell' Isole del Dogado, della Dalmazia, Istria, e Terraferma d'Italia, non meno che dell'Isole e luoghi sudditi del Levante. Cresciuti essendo nel decorso del XV. Secolo gli acquisti della Terraferma d'Italia, e quindi moltiplicandosi col moltiplicarsi de' sudditi anche i privati litigj civili, non erano bastevoli a deciderli le quotidiane adunanze del Consiglio de' Quaranta, onde nasceva enorme fatica ne' Quaranta Nobili, e riflessibile scontentezza ne' nuovi Sudditi. Laonde nel suddetto anno Luca Pisani uno de' sei Consiglieri propose al Maggior Consiglio, e quest' approvò il Decreto di creare un nuovo Consesso di Quaranta Nobili, che le medesime ispezioni avesse, e gli stessi diritti

del

del precedente; e prese da questo momento il primo il titolo di *Vecchio*, e il secondo di *Nuovo*: titoli che conservano sin al presente. Le materie Civili adunque furono ripartite fra li due Consigli; al *Vecchio* si lasciarono le cause della Città Dominante, e del Dogado, le quali fossero portate in appellazione dagli Auditori *Vecchi*, al *Nuovo* le controversie della Terraferma, ed altri luoghi sudditi col mezzo degli Auditori Nuovi: quest' opportuna e necessaria segregazione di materie fu riconfermata nell' anno 1516. Si consulti il *Volgare Statuto Veneziano*, ove vedesi registrato sotto il titolo di *Legge Pisana* delle Appellazioni il Decreto istitutore di questo Nuovo Consiglio di Quaranta.

Correzioni riguardanti la Ducale Dignità.

VIII Siccome seguitava il Governo ad eleggere in ogni vacanza del Posto Ducale l' ordinaria Magistratura de' *tre Correttori sopra la Promissione Ducale*, così essi continuarono anche in questo XV Secolo a meditare que' provedimenti, che fermassero i Dogi dentro i giusti confini della loro Dignità, e nello stesso tempo nulla togliessero

ro del sensibile splendore dovuto al Capo visibile della Repubblica. Il primo regolatore Decreto si pubblicò nell' anno 1413 dopo la morte del Principe Michele Steno. Rimanevano allora impuniti alcuni gravi delitti a cagione della fuga de' rei, il giudicio de' quali era sovranamente delegato con giusta relativa segregazione alli due Consigli de' Quaranta e de' X. Si provide perciò, che il Doge col suo Minor Consiglio avesse l' autorità tutta senza l' assenso di nessun altro Consesso di prescrivere la ritenzione, o arresto de' rei, volgarmente dette *cautedu͡zioni*, quando vi fossero gl' indizj bastevoli giusta le Leggi ad arrestar gl' inquisiti. Nella medesima vacanza avendo osservato i Correttori, che i Dogi col loro Minor Consiglio o per incuria, o per la grave mole degli affari privati tralasciavano di sedere pubblicamente, e d' ascoltare le suppliche de' sudditi ricorrenti, essendo il loro Consesso il *veicolo* (come nell' Articolo III fu detto) per cui gli affari passavano a' relativi Consessi della Repubblica, determinarono, che essi dovessero nel loro Tribunale sedere in ciaschedun giorno feriale senza eccezione. In questo Decreto riconosce giustamente l' erudito Vettor Sandi la radice della consuetudine anch'oggidì osservata,

in

in forza della quale ogni giorno siedono i sei Consiglieri con li Capi della Quarantia Criminale a ricevere, o rigettare le suppliche de' Cittadini, che al loro Consesso fanno ricorso; essendo andato in disuso, che il Doge sieda con essi.

Dopo la morte ancora del Doge Tommaso Mocenigo avvenuta nell'anno 1423 riflettendo i Correttori, che la Repubblica è un Corpo, per così dire, eterno, e che non manca mai col mancare de' Dogi, abolirono la pratica di portar lo Scudo rovescio, su cui era incisa l'imagine di San Marco. Due altre gravissime Leggi si rinnovarono in quella vacanza; tendeva la prima a conservare il decoro della Ducale Dignità, la seconda avvertiva i Dogi ad esser eguali agli altri membri del Principato, benchè distinti nell' esterne Insegne, ed onorificenze dovute a chi sostiene le veci e le funzioni di Capo. La prima inculcò a' Dogi l'antico obbligo di chiamar alla sua Sede ogni e qualunque mese tutti i Giudici del Palazzo ammonendoli ad amministrare giustizia senza essere accettatori di persone, o di grado. L'altra dichiarava, che siccome tutti i Cittadini colla contribuzione delle pubbliche gravezze concorrevano a conservare libera e difesa la Repubblica, così nemme-

no

no i Dogi s' intendessero eccettuati, ma dovessero essere compresi nel comune ragguaglio, e catasto.

Nel Principato di Francesco Foscari fu rinnovata, perchè andata in dimenticanza, l'antica Legge, la quale vietava a' Dogi, e loro famiglie il ricevere doni dalle Città e Terre suddite del Dominio. Di fatto il di lui figliuolo Giacomo erasi avanzato a riceverne con tanto scandolo, che il Consiglio de' X, riguardando la violazione di questa Legge come materia di Stato, nell' anno 1444 dopo averlo costretto a restitnire gli accettati donativi, lo rilegò a Napoli di Romanìa con obbligo di presentarsi ogni giorno al Veneto Rettore sotto pena di confiscazione di tutti i beni e della vita medesima. Fu riputato questo Decreto di cotanta rilevanza, come osserva Vettor Sandi, che a scansare qualche privata vendetta per parte del Doge e suoi Congiunti si comandò, che non solamente i Nobili, che formavano allora il Consiglio de' X, ma nemmeno gli eredi loro potessero in alcun tempo essere nè civilmente, nè criminalmente giudicati dalli propinqui del Doge Foscari.

Nè si fermò già soltanto la mente de' Correttori nel riformare gli abusi, e rinnova-

va-

vare l'antiche Leggi: ma passò a meditarne di nuove. Nell'anno 1400 comandarono con la necessaria e solita approvazione del Consiglio Maggiore, che dovendo da' Dogi conservarsi la moderazione Aristocratica, non usassero il titolo di *Signore* o *Padrone*, ma quello di *Messere*. Nello stesso anno si prescrisse, che non possano i figli, figlie, o nipoti de' Dogi contrarre Nozze con persone straniere senza il voto di tutti sei li Consiglieri, delli tre Capi di Quaranta, e quattro parti del Consiglio Maggiore. Leggansi il Libro *A* dell'Avogaria Pag. 2, e la *Ducale Promissione*, che si conserva nell' Avogaria medesima a Carte 40.

Deposto nell'anno 1457 il Doge Francesco Foscari, come nell'Articolo VI fu da noi riferito, si pensò a togliere quell'abuso, che appunto era stato *motivo*, o *pretesto* della di lui deposizione; vale a dire, di non intervenire all'adunanze di que' Consigli, de' quali il Doge è Capo e Preside. Si decretò adunque, che fossero tenuti i Dogi sotto giuramento ad intervenire sempre, eccettuati li soli casi d'infermità, al Consiglio Maggiore e a quelli del Pregadi, e della Quarantia Criminale, qualora a questo vi fosse chiamato dagli Avogadori del

Co-

Comune; non senza però l'assenso del loro Minor Consiglio. Con questa medesima deliberazione si rinnovò a' Dogi l'incarico di girare per il Palazzo inculcando a' Magistrati l'accurata amministrazione della commutativa giustizia.

Nel medesimo anno si fece un'altra Correzione degna di osservazione. A' Dogi sin dagli antichi tempi erano dirette le Lettere de' Principi stranieri, non meno che quelle delle Città e Terre suddite del Dominio, e nello stesso tempo si lasciava che da se medesimi le aprissero, e leggessero. Sembrò quest'usanza contraria all'essenza dell' Aristocrazia, perchè aveva qualche aspetto di sommo Imperio; laonde fu severamente a' Dogi vietato di aprirle e leggerle senza la presenza della maggior parte de' Consiglieri, istituiti a freno della Ducale autorità, siccome nel Tomo III fu esposto.

Due Leggi precedettero l'elezione del Principe Cristoforo Moro avvenuta nell'anno 1462. La prima accordò a' Procuratori di San Marco il poter intervenire con diritto di nominare al Consiglio Maggiore in quell'adunanze, nelle quali si tratta d'eleggere i Dogi. La seconda vietò a' Dogi l'intervenire al Magistrato *del Proprio* alla pubblicazione delle Sentenze criminali, doven-

vendo in loro vece ritrovarsi presenti i Consiglieri; e durò questa costumanza finchè fu cangiata l'interna economia di quella Magistratura. In cotal guisa si levò a' Dogi anche l'apparenza di Sovranità sulla vita, e castigo de' Sudditi. La vacanza del Posto Ducale per la morte del suddetto Doge Cristoforo Moro, avvenuta nell'anno 1471, fu copiosa di *Correzioni*; ecco le più rilevanti. Si rinnovò l'antica Legge, che vieta ad ogni e qualunque Collegio o Consiglio della Repubblica, eccettuato il solo Maggiore, in cui sta la Sovranità del Principato, l'ingerirsene o disporre di cosa alcuna attinente a' Dogi, ed alla Ducale Promissione; questa Legge giovò assai alla riforma del Consiglio de' X nel XVII Secolo, come allora diremo.

Sebbene l'antiche trame, congiure, e sedizioni contra la vita de' Dogi, altrove da noi riferite, fossero quasi del tutto cessate dopo le moltiplici e successive Correzioni riguardanti la Dignità Ducale, delle quali in più luoghi di questo Saggio abbiamo ragionato, conviene ciò non ostante asserire, che non fossero nemmeno in questo XV. Secolo del tutto cessate, essendo vero, che la Storia delle Leggi è ancora Storia de' costumi contemporanei di quel Popolo, cui

le Leggi s'impongono. Versarono adunque nel suddetto anno 1471 i Correttori sull' offese verbali e reali fatte a' Dogi Capi Visibili della Repubblica. Per riguardo all'ingiurie solamente verbali si comandò, che fosse da' Consiglieri delegato il processo agli Avogadori del Comune, riservato il giudicio, e la pena da infligersi al Consiglio del Pregadi. L'ingiurie poi di fatto, o sieno reali, l'insidie contro la vita e persona de' Dogi appartengano unicamente al Consiglio de' X, cui pure presiedono i Consiglieri. In cotal guisa si volle, che questi due ragguardevoli Consessi vegliassero a sostenere l'onore di chi sostiene la figura del Principato. Abbiamo detto nel Tomo V, che fu vietato a' Dogi il possedere Terreni nella Terraferma d'Italia, e siccome questa Correzione si pubblicò in tempo, in cui la Signoria Veneziana era confinata dentro i limiti della Laguna, e delle provincie dalla parte del Mare, così nel detto anno 1471 si permise a' Dogi l'acquisto de' terreni nelle soggiogate provincie della Terraferma dentro i confini del Dominio della Repubblica.

Alcune altre Correzioni furono fatte nel tempo medesimo; ma tra queste le più riflessibili furono, che nella vacanza della Ducale Dignità si chiudano le pubbliche Let-

tere col sigillo del più anziano tra' Consiglieri; che non si levi più, com' era costume, dal solito luogo il Trono Ducale; e che s' intenda rinnovata la Legge, che comanda, che i figli de' Dogi non possano essere Capi, o Presidi di alcuno de' Veneti Consessi.

Dopo tante antiche, e recenti *Correzioni* sembrar doveva inutile fatica il meditare via più sopra questo soggetto, ma ciò non ostante la vigilanza de' susseguenti Correttori nelle vacanze per la morte de' Dogi Niccolò Tron, Niccolò Marcello, Pietro Mocenigo, e Giovanni pure Mocenigo, vale a dire negli anni 1473, 74, 76, e 85, stimò necessarj molti altri regolamenti, i più osservabili tra' quali noi quì succintamente accenneremo, giacchè la maggior parte d' essi versa soltanto su la pratica elezione de' Dogi. Si decretò adunque nell' anno 1473, che nè i figli, nè i Nipoti de' Dogi abbiano ingresso in altro Consiglio, fuorichè nel Maggiore, e che quest' ingresso non sia ad essi permesso se non nella sola età di anni trenta, che viene giustamente creduta di sufficiente maturità onde scansare i trasporti dell' età forse più ardita per l' attinenza e parentela stretta co' Dogi: e fu ad essi pure con la Legge medesima tol-

to il diritto di voce attiva, o sia di nominar alle Cariche del Principato. Altra Correzione dell' anno 1476 vieta e nega a' suddetti figli e Nipoti de' Dogi l' ingresso nel Collegio de' Savj, onde escluderli dal maneggio de' pubblici affari. Tra le Correzioni poi dell' anno 1485 è degna di speciale memoria quella, che comanda, che nelle vacanze Ducali cessi il Foro, e non si radunino i subalterni Magistrati, in onore del Capo Reggente della Repubblica.

Nella vacanza della Dignità Ducale per la morte di Marco Barbarigo avvenuta nell' anno 1486 furono fatte alcune aggiunte alla *Promissione*; si rende tra queste degno di riflesso il provedimento sopra l' *Appuntadure*. Era costume antico il creare due Ministri, incarico de' quali fosse tenere esatto registro de' Nobili, che non intervenivano a' respettivi loro Ufficj ne' giorni dalle Leggi prescritti. Nel detto anno adunque si confermò la loro istituzione, obbligando i Dogi con giuramento a farli ballottar di due in due mesi dal Pieno Collegio, onde rigettare gl' impuntuali; e si comandò, che essi *Appuntadori* presentar dovessero ogni Domenica al Doge il registro de' nomi *appuntati*, de' quali conservasse pure esatta nota il Cancellier Grande affinchè giungendo qual-

che

che Nobile al determinato numero di mancanze, s'intenda privo dell' Ufficio, e debba il Cancelliere medesimo manifestarlo alla Serenissima Signoria, incarico della quale sia proporre nel Consiglio Maggiore l' elezione d'un altro in luogo del delinquente. Si rinnovò nello stesso anno la Legge, che obbliga i Dogi a visitare personalmente le Magistrature del Palazzo, ammonendo i Nobili alla retta amministrazione della commutativa giustizia. Tralascio molte altre *Correzioni* di minor rilievo per brevità.

Procuratori di San Marco.

IX. Dopo aver ragionato de' principali Consessi maggiori, passiamo a scrivere de' Procuratori di San Marco, che sostengono una delle più cospicue Dignità della Veneziana Repubblica, registrando pure in quest' Articolo alcune notizie osservabili spettanti al secolo XIV a compimento della materia, e di quanto fu da noi ne' precedenti Tomi riferito. Sin dagli anni 1319 e 1320 S'incominciò la costante distinzione de' Procuratori in tre diverse mansioni, di *Supra*, vale a dire, sopra la Chiesa Ducale di San Marco; d' *Ultra*, cioè di là dal Canal Grande della Città Dominante; e di *Citra*, o

sia di quà dal Canale medesimo: e queste mansioni presero tosto il titolo di *Procuratie* come si rileva dal Capitolare di quest' Ufficio. Si comandò pure nel detto anno, che ne' litigj o controversie, che nascer potessero tra le diverse mansioni sopraccennate de' Procuratori sia giudice competente il Doge col suo Minor Consiglio; e che essi giurino d'eseguire tutto ciò, che fosse aggiunto o tolto al loro Capitolare dalla Serenissima Signoria, quando però venga la sua deliberazione confermata dal Consiglio Maggiore. Questa Legge fu riconfermata nell'anno 1340. Siccome fu giustamente desiderato, che i Procuratori fossero esenti da que' pesi, che li rendevano inabili ad acudire con assiduità a' gravissimi incarichi del lor Ufficio, nell'anno 1305 fu decretato dal Consiglio Maggiore, che li sei Procuratori di San Marco non potessero esser membri d'alcun Consiglio ad eccezione de' Consigli segreti; ne' quali si deliberasse sopr' affari ardui ed importanti; e ciò se fossero chiamati con Decreto proposto al respettivo Consesso dal Doge e suoi Consiglieri. Col medesimo oggetto comandò il Consiglio Maggiore nell'anno 1388, che li Procuratori non possano esser eletti ad Ufficio alcuno fuorichè uno per *Procuratia*.

Tut-

Tutte queste Leggi sono registrate nel loro Capitolare.

Verso la metà del XV Secolo, di cui ora scriviamo, si compì il numero di questa Dignità e Magistratura. Siccome alla Procuratoria Dignità s'eleggevano i più benemeriti ed abili suggetti del Corpo Patrizio, così spesse fiate avveniva, che qualcheduna delle tre *Procuratie* riducevasi ad un solo Personaggio, il quale da se solo adempier non poteva gl'incarichi del suo Posto. In forza di questo giusto riflesso il Consiglio Maggiore nell'anno 1442 decretò, che alli sei Procuratori se ne aggiungessero perpetuamente altri tre, eletti anch'essi dallo stesso Sovrano Consesso nelle solite forme e metodi de' sei precedenti. Si comandò pure colla stessa Legge, registrata nel sopraccennato Capitolare, che li nove Procuratori a più facile adempimento dell'Ufficio, ed a maggiore splendore della Dignità loro abitassero vicino al Palazzo Ducale nella Piazza di San Marco, in cui fossero proveduti di pubblico decente alloggio.

Sciolti adunque li Nove Procuratori dall'obbligo d'intervenire all'adunanze del Consiglio Maggiore, in cui entravano nel XIV Secolo, passò esso Sovrano Consesso nell'anno 1444 a rinnovare la Legge 1258 con

cui si comanda, che non possa farsi Decreto alcuno sopra gli affari appartenenti alle *Procuratie* senza la presenza almeno d'uno d'essi Procuratori *nisi erit unus ipsorum Procuratorum ad minus in ipso Consilio* Maggiore. Altra Legge del 1453 accordò ad essi l'ingresso perpetuo con diritto di suffragio nel Consiglio del Pregadi; onde si rendessero e più esercitati e più abili al maneggio degli affari sì esteriori, come urbani, e ciò senza bisogno di nuova annuale ballottazione, cui soggiacciono li 60 Nobili del Pregadi non meno che quelli dell' Aggiunta (Zonta). Era invalso il costume verso la fine del XV Secolo di assumere alcuni de' Procuratori di San Marco a formare il Collegio de' Savj con notabile discapito delle moltiplici lor ispezioni; laonde nel 1495 il Consiglio Maggiore stabilì, che non possa esser eletto a sostenere la carica di Savio del Consiglio sì estraordinario come ordinario se non un solo Procuratore per ciascheduna *Procuratia*. So ben io, che questa Legge fu sospesa nell'anno 1525 con dichiarazione, che possano esser eletti due per *Procuratia*, ma non ignoro poi, che nel 1560 fu rivocata, e confermata quella del 1495.

Continuando quì le notizie spettanti a' Pro-

Procuratori di San Marco, materia che non deve essere più riassunta in questo Saggio, due Decreti si pubblicarono nel XVI Secolo meritevoli di particolare riflesso. Il primo fu del Consiglio Maggiore nell'anno 1521, col quale si prescrisse, che il nuovo eletto Doge dopo aver giurata l'osservanza della Ducale Promissione, chiami nel Pieno Collegio tutti li Procuratori di San Marco, a' quali col mezzo del Cancellier Grande si dia solenne giuramento, da rinnovarsi ogni anno, con cui s'obblighino all' adempimento de' loro incarichi. Il secondo Decreto fu del Senato nell'anno 1523, con cui si stabilì, che in ogni adunanza del Consiglio Maggiore tre delli Procuratori debbano ridursi nella Loggia del Ducale Palazzo, dimorando ivi sin al termine dell'adunanza con guardia degli Artefici del pubblico Arsenale a dignità, decoro, e sicurezza del Corpo Sovrano.

Sino al 1516 nove e non più furono i Procuratori; ma le urgenze del Principato sin da quell'Epoca introdussero una pratica continuata poi ne' susseguenti Secoli, di cui fatto abbiamo cenno nel Tomo II. Decretò allora il Consiglio Maggiore d'accrescere il numero de' Procuratori donando questa Dignità a que' Nobili, che soccorressero la

Re-

Repubblica col sacrificio delle proprie sostanze, fissandone però di tempo in tempo il numero da eleggersi, che nel 1516, 1522, e 1580 fu di tre, talvolta di due, in altri casi di sei, ed anche di maggior numero. I Nobili in cotal guisa eletti alla Procuratoria Dignità venivano eguagliati, e lo furono di fatto nelle prerogative agli altri nove Procuratori eletti, come si suol dire, per merito, senz'altra distinzione, se non che agli aggiunti non si dava successore in caso di morte, come si dà successione a' nove ordinarj, de' quali non si vuol' accresciuto il numero.

Altre Leggi si fecero in questo XV Secolo, e ne' susseguenti, le quali riguardano la precedenza competente a' Procuratori per riguardo a' Consiglieri, e figliuoli de' Dogi; i Decreti furono fatti negli anni 1455, e 1471, e si leggono registrati nel sopraccitato Capitolare di quest' Ufficio. Nell' anno poi 1545 i Consiglieri e Capi di Quaranta *vacante Ducatu* decretarono, che nel sedere in Maggior Consiglio, attese l'antiche Leggi ed ordini, li Procuratori di San Marco sieno preferiti a' Consiglieri inferiori, i quali devono sedere nel Banco de' Cavalieri della *Stola d'oro*, ed essere preposti a tutti gli altri, che sederanno nel detto Banco.

Da-

Daremo fine a quest' Articolo col fare qualche parola sul metodo osservato nell' eleggere i Procuratori di San Marco, registrando le Leggi di tempo in tempo emanate per regolare, e far sì che riuscisse purgata da qualunque umana malizia la lor elezione. Nell' anno adunque 1382 a dì 15 Marzo fu decretato, che la dignità di Procuratore s' eleggesse nell' avvenire per due mani d' elezione, non già per una mano sola giusta l' antico costume. Nel 1442 fu dichiarato, che il Nobile quantunque eletto per due mani d' elezione dovesse esser approvato nel Consiglio Maggiore; si levò in cotal guisa per rispetto a' Procuratori l' antico costume, in forza del quale chi era nominato per due mani d' elezione, vale a dire, da due Elettori, s' intendeva *ipso facto* approvato. Poco dopo nel 1468 fu ordinato, che non più per due mani, ma per quattro fossero eletti i Procuratori, assegnando nuova forma da praticarsi nella ballottazione, la quale del 1492 fu abolita, e comandato il metodo, che sin al presente s' osserva; come dalli seguenti originali Decreti rileveranno i giovani studiosi ad evidenza.

„ Lib. Ursa Cancell. a c. 4.

„ 1442 13 Januarii in M. C.

„ Cum in electionibus Procuratorum conti-

„ tinetur, quod dicti Procuratores elligan-
„ tur duppli, & probetur unus per medium
„ alterius (ciò che al presente si dice per
„ *Iscontro*) & bonum sit quod attenta so-
„ lemnitate officii, ut Terra (il Corpo No-
„ bile) melius se satisfiat, talis ellectio ap-
„ probetur in isto M. C.

„ Vadit Pars: quod de cetero, si quis
„ Procurator ellectus fuerit duplus, nihilo-
„ minus debeat approvari in isto Consilio
„ nec sit firmus, nisi transierit medietatem
„ hujus Consilii, sicut in aliis probis serva-
„ tur."

„ 1468 29 Maii in M. C.

„ Vadit Pars: quod in ellectionibus Pro-
„ curatorum nostrorum S. Marci, quæ sunt
„ duæ tantum, addantur aliæ duæ Ellectio-
„ nes, ita quod elligantur per 4 manus
„ Ellectionum, & approbentur ad unum ad
„ unum, & qui ipsorum Ellectorum exi-
„ gent plures ballotas de sic, transeundo
„ medietatem Consilii, sit Procurator S.
„ Marci, sed si ipsorum Ellectorum nemo
„ transierit medietatem Consilii, & casu
„ duo ipsorum Ellectorum, qui exigissent
„ plures ballotas, quam alii Ellecti, ballo-
„ tentur iterum unus contra alterum, ut
„ de Ellectis unus omnino remaneat, sicu-
„ ti nunc observatur."

„ 1492

„ 1492 23 Januarii in Con. X.

„ Sicut Dignitas Procuratoris est immediatè secunda a Principatu Ducatus nostri, ita merito convenit, ut ellectio de „ Procuratoribus de cætero fienda reformetur per talem modum, quod procedat „ cum omni sinceritate, & realitate, & „ cum cessamento omnis malæ, & scandalosæ pratichæ.

„ Vadit Pars: quod auctoritate hujus „ Consilii captum & provisum sit, quod „ de cætero in ellectionibus fiendis de Procuratoribus infrascriptus modus, & forma „ debeat observari. Siquidem immediata facta proposta per unum ex Advocatoribus, „ illum videlicet, qui erit in septimana, „ & qui in tali die sit ille, qui habeat sedem ad pedem (in altri Codici leggo „ *Pedera*) Serenissimi Principis & Domini nostri facere infrascriptum officium, „ ibidem ad præsentiam Serenissimi Principis & Dominii dare debeat juramentum „ Domino Cancellario, & pariter duobus „ Secretariis hujus Consilii, vel uni eorum, „ quod facient, & exequentur infrascriptum „ ordinem diligentissimè, & secretissimè, „ ac bona fide, non aperiendo os, nec impediendo se in aliqua alia re, quæ possit concernere favorem alicujus, quodque

„ nul-

„ nullo unquam tempore manifestabit no-
„ menclatores, sive plegios alicui, ire de-
„ beant in ellectione soli, & subsequenter
„ procedant ad vocationem ad capellum,
„ sicut modo fit, & cum primus aliquis
„ tetigerit ballotam auream ad secundum
„ capellum, vadat subito, & se præsen-
„ tet Serenissimo Principi; ubi per Ad-
„ vocatorem Communis præfatum sibi det
„ solemne juramentum de nominando in
„ Procuratorem illam personam, quam pro
„ conscientia sua judicaverit meliorem &
„ sufficientem, & legaliorem pro hac ci-
„ vitate, quo juramento habito, absque
„ eo quod se reducat ad sedendum supra
„ bancam solitam poni ante dominium,
„ mittatur subito in ellectionem. Ubi cum
„ primum applicuerit, debent per Dominum
„ Cancellarium præfatum, præsentibus sem-
„ per ad talem actum dictis duobus Secre-
„ tariis hujus Consilii, vel uno eorum in-
„ terrogari quemnam nominet, aut vult in
„ Procuratorem possendo nominare vel se
„ se, vel quemcumque alium, qui sibi vi-
„ debitur, servata semper forma, & obbli-
„ gatione juramenti supradicti, & scripto,
„ & notato de manu Cancellarii nomine il-
„ lius, quem nominaverit, & non ipsius
„ Plegii, mittatur immediate ille talis El-

„ le-

„ lector in cameram deputatam primæ Elle„ ctionis, observando hunc ipsum modum, „ & ordinem in omnibus aliis ellectionibus „ omnium quatuor ellectionum dividenda„ rum, & claudendarum, in singulis qua„ tuor diversis Cameris reducti debeant po„ stea vocibus, quæ fierent in tali die, „ projicere tesseras inter se, & complere „ alias ellectiones.

„ Completis verò omnibus nominationi„ bus prædictis de Procuratoribus in mani„ bus Cancellarii nostri, idem Dominus „ Cancellarius cum duobus Secretariis præ„ fatis, vel uno eorum venire quam pri„ mum debeat cum folio nominatorum ad „ præsentiam Serenissimi Principis, & Do„ minii nostri, ubi factis descendere omni„ bus aliis Secretariis & Notariis de Tri„ bunali, & factis stare ad partem, & lon„ giquitus ab ipso Tribunali omnibus aliis, „ sic quod non possint audire aliquod, le„ gi debeant secretissime rescripti in foliis „ ipsis, prout fuerint una vel pluribus vo„ cibus nominati, & subsequenter describi „ in uno folio mundo nominibus ugnolis „ prædictorum nominatorum in Procurato„ rem, & jactis tesseris super illis cum „ ballotis signatis, tot de numeris in ca„ pello eximendis manu Serenissimi Prin-

„ ci-

„ cipis pubblicari debent Consilio, & sub-
„ sequenter ballotari ad unum ad unum,
„ sicut observatur in scrutiniis nostris Ro-
„ gatorum, qua ballotatione facta, illi qua-
„ tuor ex ipsis qui plures ballotas habue-
„ rint tam transeundo, quam non, medieta-
„ tem Consilii describi debeant in uno alio
„ folio, & projectis tesseris super ipsis mo-
„ do, quo supra declarentur Consilio ha-
„ buisse plures ballotas aliis Scontris, &
„ reballotatis secundo ipsis quatuor debeant
„ per ordinem texerarum, observando in
„ reballotationibus omnes illos modos, &
„ ordines, qui observabuntur, & observari
„ debuissent, si exissent per quatuor elle-
„ ctiones, sicut hactenus fuit observatum.
„ Verum si forte occurreret, quod in no-
„ minatione facta per Ellectionarios tot fue-
„ rint tot vocibus nominati, quod venirent
„ restare in quatuor solummodo, vel abin-
„ de infra, in tali casu ipsi nominati per
„ ordinem ballotarum, texerarum, ut supra
„ jacendarum ballotari semel tantum debeant
„ in ipso M. C., sicut observatur de præ-
„ senti. Et quoniam per hunc modum tol-
„ litur nominatio Plegj, teneatur, & debeat
„ propterea ille, qui remanserit, antequam
„ intret Procuratiam, dare fidejussiones suas
„ de quantitate pecuniarum in ordinibus no-
„ stris

„ stris specificata , & publicetur in primo „ M. C. "

In cotal guisa si regolò nel XV. Secolo l'elezione importante de' Procuratori di San Marco, e si volle chiuso ogni adito all'industria colpevole dell'ambito. Con altra Legge finalmente del 1502 si pose nuovo freno all'ambizione de' Nobili. Comanda questa, che tutti i Nobili congregati nel Consiglio Maggiore prima di procedere all'elezione de' Procuratori suddetti giurar debbano di scegliere quel Soggetto, che da essi verrà creduto il migliore, il più degno, abile, e meritevole di cotanto cospicua e vitalizia Dignità.

Avogaria del Comune, e sua Riforma.

X L'Avogaria del Comune appellata dal Consiglio Maggiore uno *de Majoribus membris Terræ nostræ* merita, che in separato articolo noi succintamente descriviamo l'interna sua economia nel Secolo XV. Nell' anno 1406 si riconfermò a questa Magistratura il diritto di far eseguire a' Consiglieri il loro Capitolare, ed a' Rettori dello Stato, a' Giudici della Città Dominante, ed a tutti i diversi Consigli le commissioni relativamente ad essi appartenenti e

delegate; essendo però incarico de' Capi del Consiglio di 40 il far eseguire, ed ammonire gli Avogadori medesimi in ciò negligenti. Era tanto grande la stima, che questi godevano appresso il Corpo Nobile, che nell' anno 1410 si vietò a' Dogi senza l' assenso di 4 Consiglieri almeno l' arringar nel Consiglio Maggiore contro gli Avogadori del Comune. Nell' anno poi 1442 si riconfermò la necessità della presenza d' uno almeno degli Avogadori acciò l' adunanze delli Consigli Maggiore, e del Pregadi fossero legali.

E' degna di speciale riflesso la Legge del Consiglio Maggiore emanata nel 1458. Sin dall' istituzione degli *Auditori delle Sentenze* avvenuta nel XIV Secolo, e molto più dopo la creazione degli *Auditori Nuovi*, *e Novissimi*, de' quali in altro Articolo quì sotto discorreremo, erasi staccata dall' Avogaria del Comune la massa tutta delle materie giudiciali Civili sì della Città Dominante e Dogado, come dell' intero Dominio: ma non senza deviare dalle Leggi statutarie, e con molta confusione de' respettivi Magistrati si portavano al giudicio degli Avogadori casi nè criminali, nè misti; anzi qualche Avogadore erasi avanzato a dare commissioni e precetti a' Rettori del Do-

Dominio, ed all'urbane Magistrature in materie puramente civili. In virtù adunque della sopraccennata Legge 1458 si prescrisse agli Avogadori, che non s'ingeriscano se non in quelle materie criminali ad essi addossate colla Legge 1352 emanata all'Epoca dell'istituzione de' tre Auditori delle Sentenze, o in quelle, che di tratto in tratto al loro giudicio venissero dal Sovrano Governo delegate. Laonde senza licenza de' Consigli comandar non possano a' Rettori del Dominio, nè alle Magistrature urbane su materie civili e criminali se non in esecuzione degli affari ad essi nominatamente delegati. Questa Legge fu rinnovata negli anni 1454 e 1458.

Ritrovo pure, che nell'anno 1460 fu accordata agli Avogadori del Comune la facoltà dal Consiglio Maggiore di poter unire insieme in qualche caso li due Consigli delli Quaranta al *Civile* ed al *Criminale*, al qual Consesso di 80 Soggetti fu data la presidenza delli tre Consiglieri inferiori, e de' Capi della Quarantia Criminale; non devono però gli Avogadori ciò eseguire senza la previa licenza della Signoria, o sia del Dominio.

Due anni dopo, vale a dire nel 1462, volendo il Governo onorare l'importante

Ufficio degli Avogadori accordò loro il diritto di suffragio e di arringo nel Consiglio del Pregadi anche dopo che abbiano terminata l'attualità della lor carica per anni due giusta la limitazione fatta nell'anno 1483 e per Legge del 1486 per tanto tempo, quanto stettero nell'Ufficio. Finalmente bisogna sapere, che essendosi ampliato assai in questo XV Secolo, di cui ora scriviamo, lo stato della Repubblica, e quindi moltiplicatisi gli affari, il Consiglio Maggiore deliberò nell'anno 1464 la creazione d'un quarto Avogadore con Legge, che nel 1466 venne sospesa ripristinando l'antico numero di tre.

Auditori delle Sentenze Nuovi e Novissimi.

XI Cresciuta la mole de' privati litigj dopo gli acquisti fatti nella Terraferma d'Italia nel XV Secolo, de' quali nel seguente Tomo VII discorreremo, d'uopo fu instituire un nuovo Ufficio, che portasse a' Superiori Consigli le appellazioni dalle Sentenze de' Rettori pubblici delle nuove conquiste, essendo troppo gravati dalla pesante mole degli affari gli Avogadori del Comune, ed i tre *Auditori delle Sentenze* istituiti nel

Se-

Secolo XIV, come nel Tomo V fu detto. Nell'anno adunque 1410 con Decreto del Consiglio Maggiore, registrato nel Capitolare di quest'Ufficio, si divise in due la Magistratura degli *Auditori Vecchi*, se ne crearono altri tre col titolo di *Auditori Nuovi*, e le lor ispezioni furono in questa guisa regolate: tutte le appellazioni di Venezia, del Dogado, e delle provincie alla parte del mare appartengano, come prima costumavasi, agli Auditori Vecchi, l'altre s'intendano delegate a' *Nuovi*, essendo comune ad ambedue queste Magistrature il Capitolare colle stesse giurisdizioni, ispezioni, e diritti. Nell'anno poi 1418 riflettendo il Governo, essere tuttavia assai gravati gli *Auditori Vecchi*, delegò a' *Nuovi* le appellazioni delle Città e Terre oltre il Quarnero, indi quelle dell'Istria con Legge del 1444.

E' cosa degna di riflesso in linea di polizia, che dopo la surriferita creazione degli *Auditori Nuovi* fu tosto ad essi imposto preciso obbligo di visitare annualmente nel lor intero numero di tre le Città tutte e Terre, alle quali si mandava Rettore Patrizio, e colà ascoltare le appellazioni sì civili come criminali, esercitando l'Ufficio eziandio di *Sindici*, e di *Avogadori*, e de-

cidendo le appellazioni co' metodi soliti praticarsi da essi nella Città Dominante, vale a dire, o intromettendole a' Superiori Consessi della Capitale, o definindole, se saranno d' opinione concorde all' emanate sentenze; riserbata però a' sudditi, che si stimeranno aggravati, la facoltà di appellare del loro giudicio a quello degli Avogadori del Comune: fu però agli Auditori prescritto, che non possano fare ne' luoghi suddetti dimora maggiore di giorni otto. Questa prerogativa singolare degli Auditori perseverò sin al Secolo XVI col titolo costante di *Sindicato*. Si esclusero però dal giudicio di detti Sindici le controversie appartenenti a Dazj, immunità, esenzioni, pubblico danaro, e privilegj conceduti a' Sudditi dal Principato.

Compiremo quì questo membro della Civile Polizia, del quale non dobbiamo più ripigliare il discorso. Il Senato nell' anno 1548 li dichiarò Regolatori del Foro Veneziano accordando ad essi il diritto di deliberare con quelle regole, che rimettano gli affari nella loro strada senza rovesciare l' ordine consueto de' giudicj. Nel 1595 furono delegate agli Auditori Nuovi suddetti le liti *Civili* della Città di Ceneda, riservando agli Avogadori del Comune le *Cri*-

mi-

minali . Nell' anno poi 1631 le controversie prodotte da *nullità* sopra le religiose Professioni de' Monaci, Frati, e Monache, Legge, di cui altrove più diffusamente ragioneremo.

Sul termine ancora di questo XV Secolo vale a dire nel 1392 ebbe la sua prima origine la Magistratura de' *tre Auditori* detti *Novissimi*, perchè aggiunti a sollievo de' *Nuovi*, troppo gravati anch' essi dopo gli ultimi acquisti fatti nella Terraferma d' Italia, onde colla dilazione perivano le ragioni de' Sudditi, o fuor' di misura si prolungava la definizione. Questi ascoltavano le appellazioni minori non eccedenti la somma di Ducati 100 Veneziani per otto mesi dell' anno, dopo i quali entravano nell' Ufficio degli *Auditori Nuovi*; e qualche fiata supplivano le veci de' *Vecchi*, quando questi si ritrovavano fuori della Città Dominante nell' impiego del *Sindicato*, ed in mancanza de' *Nuovi* supplivano tal volta ancora al *Sindicato* medesimo, come rileviamo dalla Legge 1544 registrata nel sopraccitato Capitolare.

Istituzione de' tre Governatori delle pubbliche Entrate.

XII. In questo XV Secolo si conobbe sfibrata e lacera l'amministrazione delle pubbliche rendite del Principato, non riducendosi le già istituite Magistrature economiche ad un solo centro, che fosse il regolatore ed amministratore di tutte. Nell'anno adunque 1433 intese il Senato la necessità di creare un nuovo Magistrato, il quale vegliasse su questa materia. S' elessero perciò con Decreto approvato dal Consiglio Maggiore, tre Nobili col titolo di *Governatori dell' Entrate*, la durazione de' quali fosse di anni due, e si eleggessero per Scrutinio del Senato medesimo, e per due mani di Elettori nel Consiglio Maggiore con ingresso e diritto di suffragio nel Senato. Fu pure ad essi accordata facoltà di proporre le loro meditazioni sopra le rendite del Principato, e per la diminuzione interessante delle pubbliche spese, con autorità pure di far osservare i Capitolari a tutti i Magistrati, ed altri Ufficiali destinati all' esazione, e nominatamente a quelli delle *Beccherie*, *del Dazio del Vino*, *Giustizia Nuova*, *e Ternarìa*, con obbligo preciso di ri-

vedere i loro Libri in ogni settimana, e di far passare il danaro esatto a' *Camerlenghi del Comune*. I Rettori ancora (così allora si comandò) del Friuli, di Trivigi, di Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Casal Maggiore, e Soncino debbano spedire a' *Governatori dell' Entrate* ogni mese i loro conteggj, de' quali conservino i Governatori suddetti esatto registro. Alli Rettori poi oltre il Quarnero sul giusto riflesso della maggiore lontananza si prolungò il tempo a mesi quattro.

In conseguenza di questi incarichi era necessario, che s' accordasse a questa nuova Magistratura il diritto d' inquisizione, e di accusa contro i delinquenti fraudatori dell' Entrate, come lo godevano gli altri Ufficii destinati all' esazione delle pubbliche gravezze; e di fatto nel medesimo anno fu ad essi accordato, e nel 1437 si aggiunse il diritto di pena, o sia l' appuntatura sì contro i Nobili Ufficiali, come contro i dipendenti Ministri di tutti gli Ufficj relativi. Stabilita la pubblica gravezza, appellata *Decima*, nell' anno 1463 si accordò a' Governatori suddetti il diritto di prendere legale possesso de' Beni de' Sudditi debitori, e di venderli all' incanto giusta il valore del debito. Non era però inappellabile il loro giu-

giudicio, potendo gli aggravati dagli atti di questa Magistratura ricorrere ad un Collegio chiamato *Maggiore*, cioè, come si rileva dalla Legge 1455, ad un Consesso di XII Savj deputati sopra li dazj.

Per rispetto poi all' interna economia di questo nuovo Magistrato basta sapere, che continuò esso ad essere formato di tre Personaggj sin al 1474; nel qual anno reputò il Consiglio Maggiore essere cosa conveniente all' accresciuta mole degli affari dopo le già seguite conquiste della Terra ferma d' Italia d' aggiungere un quarto Nobile; ma non essendo quest' accrescimento sufficiente, il Senato nell' anno 1480 istituì nella detta Magistratura un Nobile col titolo di *Esattore*. Tralascio molte altre particolarità relative a quest' Ufficio, alcune però delle quali saranno accennate nell' Articolo XIV, in cui del *Collegio de' X Savj sopra le Decime* faremo parola. Si consultino il Capitolare de' *Governatori dell' Entrate*, e l' erudito Vettor Sandi (Lib. VI Cap. I Articol. X.)

Collegio alle Biade istituito Collegio solenne delle Appellazioni.

XIII. Il Collegio alle Biade creato nel Se-

Secolo XIV, come nel precedente Tomo V fu detto, prese nuovo aspetto in questo XV, essendo stato istituito *Collegio dell' Appellazioni* a sollievo del Consiglio di Quaranta, *Civil Vecchio* ora chiamato, e con questo titolo ritrovasi nominato in una Legge dell' anno 1425 con diritto di giudicar definitivamente l' appellazioni riguardanti la somma da' Ducati 20 Veneziani sino alli 100. Era nel detto anno composto questo Collegio dalle due Magistrature de' Proveditori alle Biade, e de' Proveditori del Comune: ma nell' anno 1433 acquistò l' onorifico titolo di *Collegio solenne delle Appellazioni* formato però da due Consiglieri, da un Capo di Quaranta, da un Avogadore, dalli Proveditori alle Biade, e dagli Auditori Vecchi e Nuovi delle sentenze, in mancanza de' quali entravano nel Collegio solenne le Magistrature de' tre *Cattaveri*, del *Sale*, de' *Proveditori del Comune*, e degli Ufficiali alle *Ragioni*. Nell' anno poi 1441 si aggiunsero al medesimo le Magistrature dell' *Esaminador*, e del *Procurator*. Si riformò questo Collegio nell' anno 1472 con Legge del Consiglio Maggiore, che deliberò, fosse in seguito formato di 20 Nobili tolti uno per ognuna delle già istituite Magistrature economiche con po-

positiva esclusione delle giudiciali. Perseverò questo Consesso sin all'anno 1492, in cui essendo stato creato il Consiglio de' Quaranta *Civil Nuovo*, fu abolito con Legge registrata nella *Compilazione delle Leggi*. (Vol. Quarant. Crimin. all' ann. 1492)

Creazione del Collegio de' X Savj sopra le Decime.

XIV. Siccome sin al presente XV Secolo gli averi de' Sudditi Veneziani consistevano per la maggior parte ne' proventi della Mercatura, ed alcuni pochi ne' fondi immobili, nelle fabbriche, e case della Laguna, nell' acque del Dogado, e ne' terreni della Dalmazia, in gran parte provincia alpestre ed infeconda, non aveva pensato peranche il Governo a stabilire il pubblico annuo Patrimonio sopra i fondi e terreni del Dominio; ma come scrivono i più accurati Cronisti, a norma delle pubbliche urgenze del Principato imponevasi una gravezza, o tassa sopra gli averi de' Sudditi, vale a dire, sopra ogni centinajo di rendita, o di Capitale ora maggiore, ed ora minore a proporzione de' casi; come dalle cose, finora ne' precedenti Tomi, e nel Capo II di questo Volume esposte, apparisce ad evi-

den-

denza. Dopo gli acquisti dell'ubertosa Terra ferma d'Italia, nell'anno 1453 deliberò il Senato nel giorno 25 Giugno d'imporre la gravezza detta *Decima* sopra tutti gli affitti delle case, mulini, ed altri beni con qualsisia nome appellati, posseduti da' Cittadini e Nobili di Venezia nella Dominante, nel Dogado, o nel Continente d'Italia, o altrove sì dentro, come fuori de' confini del Dominio; e questo Decreto comprende indistintamente gli Ecclesiastici ed i Laici senza eccezione di persona alcuna di qualunque grado o condizione ella si sia.

Furono allora destinati cinque Nobili a formare il giusto catasto di tutti i possessori, ed a far che venissero stimati i loro beni, onde il peso fosse con giusta proporzione ripartito. A quest'oggetto medesimo ritrovo, che furono tosto eletti nove Soggetti col titolo di Savj, i quali fossero per iscrutinio del Senato nominati. Non ho potuto però rintracciare, se il numero de' cinque primi siasi tosto cangiato in nove, nè se questi fossero, per così dire, la base del dappoi istituito Collegio ordinario di X Savj alle Decime. Posso assicurare bensì, che appena s'incominciò a decimare, l'industria de' Sudditi con vane interpretazioni cercava di sottrarsi dall'imposta gravezza; e nacque

per-

perciò nuova deliberazione nello stesso anno, che dichiarò soggetti alla Decima i frutti de' Capitali esistenti nella Camera degl' *Imprestidi*; il nolo de' Naviglj, le mercatanzie benchè con qualche minorazione di peso inferiore alla Decima; l'oro proveniente dall' Oriente, e dalle coste dell' Africa; le botteghe degli Artisti; gli Avvocati sì della Città Dominante, come del Dominio, esercitanti però in Venezia o nel Dogado l' Avvocatura; i Cambi coll' esame de' Libri de' Cambiatori Cittadini; e finalmente tutti gli Ufficiali tanto Nobili quanto i Ministri sopra i respettivi loro salarj. Questo Decreto però eccettuò le merci condotte per il Fondaco de' Tedeschi, e quelle di mare per la via di Portogruaro.

La regolazione di questa gravezza si commise dal Senato a' nove Savj ordinarj ed alli cinque per modo di provisione soprammentovati, ma l'esazione fu fin da principio delegata a' tre *Governatori dell' Entrate*, come nell' Articolo XII fu detto. Voglio quì osservare, che col Decreto 1463 non istituì il Senato la Decima in qualità di gravezza perpetua, nè ad una sola annuale limitata, ma per tanto tempo e moltiplicazione di Decime, quante fossero necessarie a supplire alle pubbliche urgenze del Principato.

Ad

Ad onta di queste, e molte altre regolazioni, non si rese ordinaria e permanente la Magistratura sopra le Decime sin all'anno 1477, in cui il Senato decretò, che si formasse un Collegio di X Savj, al quale appartenga la riforma della Decima, onde scansare gl'introdottisi abusi. Si dichiarò allora, che a cinque de' suddetti X Savj spetti la Città di là dal Canal Maggiore, ed agli altri cinque quella di quà dal detto Canale. Questi X Savj ne' susseguenti Decreti furono appellati *li dieci Savj alla bonificazione ed aumento delle decime*. Si rassodò via più la loro polizìa con deliberazione dello stesso Senato, il quale comandò, che debbano riunirsi a formare il Collegio in tutti i giorni non festivi, e così fu comandato nell'anno 1483. Molti altri Decreti su questa materia delle Decime si leggono nel Capitolare di quest'importante Collegio, da noi passati sotto silenzio a cagione di brevità.

Ma volendo noi continuare quì questo argomento, che non deve essere riassunto di nuovo nel nostro saggio, diremo quanto basti a piena cognizioue del medesimo. Essendo perito da casuale incendio l'Archivio de' X Savj esistente in Rialto, e conseguentemente i già formati Catasti nell'anno 1514

fu

fu prescritto dal Senato che fosse fatta di nuovo una decima universale, onde accertarsi degli averi de' sudditi, e dell' esazione, che d'ognuno doveva farsi: anzi desiderando il Senato suddetto, che l'imposizione della decima fosse eseguita con giusta proporzione, comandò allora, che dentro ogni decennio dovesse rinnovarsi la decima; non sappiamo però perchè il sopraccennato Decreto non ebbe esecuzione in questa sua parte, ma sappiamo bensì, che dal principio del XVI Secolo sin al presente sole quattro decime si leggono rinnovate negli anni, vale a dire, 1514, 1661, 1712, e 1740.

Non devo tralasciare di avvertire i giovani studiosi, che quasi contemporaneamente alla decima dell'anno 1661 s'impose dal Senato una nuova gravezza volgarmente detta *Campatico*. Questa non si estese, come la Decima, a' soli Cittadini di Venezia, e del Dogado, ma a tutti i sudditi ancora della Terraferma. Uscì il Decreto nell' anno 1665, il quale ordinava un' imposizione non troppo gravosa sopra ogni e qualunque campo fruttifero sì del piano, come de' monti, valli, e colline a proporzione però della loro qualità, e de' proventi loro; e quindi nacque, che fossero me-

meno gravati i territorj del Friuli, e del Veronese, perchè meno fecondi. L'esazione di questa nuova gravezza s' affidò a' Governatori *dell' Entrate*, siccome l'imposizione e regolazione della medesima, e de' necessarj catasti a' X Savj sopra le Decime. Questa contribuzione viene annualmente rinnovata con Decreto del Senato, non essendo stata nella sua istituzione dichiarata perpetua.

Patroni all' Arsenale, e Visdomini alla Tana.

XV. Sebbene coetanea sia alla fondazione della Repubblica quella Magistratura, che veglia sul pubblico Arsenale, abbiamo riservato a questo XV Secolo il discorso sopra la medesima, perchè in esso ricevette la forma civile permanente, che presentemente conserva. Raccozzando alcuni laceri avanzi dell'antichità si rileva, che la suddetta Magistratura era composta di tre Nobili coll'odierno titolo di *Patroni alla Casa dell' Arsenale*. Il più antico documento però, veduto dall' erudito Vettor Sandi, è dell'anno 1276; ed altro non è che una deliberazione fatta dal Doge col suo Minor Consiglio, colla quale si permette a' Pa-

Patroni all' Arsenale e loro servi il portar armi a difesa di quel pubblico edificio. Negli anni 1280, e 1291 prese forma di vera civile polizia quest' Ufficio; poichè con Leggi del Consiglio Maggiore si prescrissero ai Patroni i giorni della riduzione con incarico di vegliare alla custodia e difesa del luogo sì di giorno, come di notte.

Molti Decreti regolatori pubblicò ancora il Consiglio del Pregadi nel XIV Secolo, ma i più osservabili sono quelli del presente XV, di cui ora scriviamo. Nell'anno 1418 il Consigl. Magg. riflettendo all' importanza e gravità della Magistratura de' tre *Patroni all' Arsenale*, dalla quale in gran parte dipende l'onore e la salvezza della Repubblica, si riservò la lor elezione, e prescrisse il metodo e rito, con cui debbono esser eletti. Ventiquattro anni dopo, cioè nel 1442, loro s' impose di abitare durante l' attualità della carica dentro l' Arsenale in alcune case ad essi a tal effetto destinate; e si permise a' medesimi di poter intervenire all'adunanze del Consiglio Maggiore soltanto ne' giorni festivi; aggiugnendo che l' Ufficio durar debba quattro anni continui. Nell' anno ancora 1444 con nuova deliberazione furono ammessi con voto nel Senato per riguardo all' importanza degli

af-

affari, che maneggiano. Ma nell'anno 1486 il Senato stesso limitò l'obbligo di dimorare dentro l'Arsenale, ordinando, che uno almeno delli Patroni dovesse abitarvi in ciascheduna settimana.

Tal era la polizia di questa Magistratura nel XV secolo; continuando però quì la storia civile della medesima sin al presente, nell'anno 1490 a'tre *Patroni* furono aggiunti dal Senato due Soggetti del suo corpo col titolo di *Proveditori*, e nel 1498, e 1583 un terzo co' diritti ed ispezioni de' due precedenti. Essendosi introdotto qualche disordine nella reggenza dell'Arsenale, si diede facoltà al Collegio de' Savj nell' anno 1552 di meditare la riforma, e di eseguirla unitamente a' *Patroni* ed a' *Proveditori* sopramentovati.

Molte furono le Leggi ed i provedimenti, che riguardano l'Arsenale. Altre sono politiche, le quali hanno per fine la custodia del medesimo; ed altre sono dirette a regolare la sua disciplina ed economia. Le politiche raccomandarono al Doge e suo Minor Consiglio nell'anno 1509 il dovere di visitarlo in ciaschedun mese. Nell'anno poi 1590 si comandò, che venga estratto dal Doge un Savio del Consiglio, uno di Terraferma, ed uno agli Or-

dini, i quali debbano rivedere l'Arsenale ogni prima settimana di ciascun Mese. Negli anni finalmente 1645 e 1688 si decretò, che il Doge insieme col Collegio de' Savj passi ogni trimestre alla visita di esso per provedere agli occorrenti bisogni. Quanto poi alle Leggi economiche si ordinò dal Senato nel 1565 un Collegio sopra l'Arsenale composto da' *Proveditori*, e da' *Patroni* di esso da due Savj di Terraferma, da due agli Ordini, da un Consigliere, da un Capo di XL al Criminale, e da un Savio del Consiglio. Questo doveva ridursi ogni anno nella Sala dell'Arsenale per provedere all'emergenze, ed a'disordini. Ritrovo, che il detto Collegio fu riconfermato nell'anno 1537, in cui fu accordata a' *Patroni* la facoltà di convocarlo. Vegliò anche sopra l'Arsenale il Consiglio de' X vietando nel 1513, che s'aprano le porte dopo un' ora di notte senon alla presenza di tutti tre li *Patroni*; dovendo le chiavi rimanere sempre appresso uno de' medesimi per Legge del 1601. Alli *Proveditori* pure fu ingiunto nell'anno 1629, che non possano uscire nemmeno per un' ora dall'Arsenale ne' 15 giorni, che per torno toccano ad ognuno di essi.

Non ostante questi provedimenti ebbe bisogno di riforma l'economia interna dell'

Ar-

Arsenale nel corrente XVIII Secolo: onde il Senato elesse a tal oggetto un Inquisitore, il quale riparò i disordini con molte opportune regolazioni, le quali esistono raccolte a stampa sotto il titolo *d' Inquisitorato all' Arsenale* sostenuto dal N. H. Niccolò Erizzo Cavaliere negli anni 1733 e 34. Un secondo *Inquisitorato* fu affidato nel 1744 al N. H. Giovanni Querini Procuratore di S. Marco, tendente alla buona disciplina de' Lavoratori, e direttori, non che al buon governo de' boschi, da' quali si traggono i roveri, e gli altri legni per uso dell' Arsenale medesimo. Il terzo *Inquisitorato* fu quello del N. H. Pietro Vendramin negli anni 1753 e 1754 colle deliberazioni del quale fu dato sistema all' intero governo dell' Arsenale coll' elezione di quattro amministratori de' pubblici effetti, ordinando che non sieno ammessi gli artefici che volgarmente chiamansi *Maestranze*, quando non abbiano date manifeste prove della lor abilità, regolando l' elezione delle cariche, officj, e ministerj da farsi da tutta la Magistratura, e finalmente comandando un perfetto bilancio di cassa colla susseguente rinnovazione degli antichi Decreti. Dal 1418 al 1757 l' elezione de' *Patroni* era diritto del solo Maggior Consiglio, ma

da indi in poi ne fu fatta la scelta dal Senato, e riconfermata dal Consiglio Maggiore, e fu stabilito che non possano avere questa Magistratura que' Nobili, che non sono pervenuti all' età di anni 30 compiuti e che i *Proveditori* durino in carica mesi 24, e sieno del Corpo del Senato, ed i *Patroni* mesi 32 presi dal Corpo del Consiglio Maggiore. A compimento di questa materia osserveremo, che sin dall' anno 1365 con gelosa regola di polizia si vietò a' Capomaestri dell' Arsenale l' uscir di Venezia, e dello Stato per impiegarsi altrove, senza pubblica licenza del Governo: Legge con gran severità rinnovata dal Consiglio Maggiore nell' anno 1374.

Altra Magistratura appartenente all' Arsenale, e dal governo di questo dipendente è quella de' *Visdomini alla Tana* nell' antiche Leggi appellati *Ufficiali alla Camera del Canevo*. A quest' Ufficio d' origine antichissimo il Consiglio Maggiore nell' anno 1303 stabilì molte regole per l' esercizio della carica. Nell' anno poi 1558 la elezione di questi Ufficiali fu riservata al solo Consiglio Maggiore con Legge dal medesimo emanata, colla quale si fermò la durazione nell' Uffizio a mesi 16, e fu ad essi attribuito il titolo, che al presente con-

conservano, di *Visdomini alla Tana*, gran Camera dell'Arsenale, in cui la canapa si lavora, onde formare le gomene e sarchiami delle pubbliche Navi, ed altri Legni del Principato.

Istituzione del Magistrato alla Sanità.

XVI Essendo Venezia a cagione della sua situazione Città libera ed aperta sì dalla parte di terra come da quella del mare, recar non deve meraviglia, che si sia introdotta spesse fiate la pestilenza ad affliggerla, quando non per anche era stata dal Governo istituita una particolare Magistratura autorevole, l'unico scopo della quale fosse vegliare alla conservazione della pubblica Sanità. I Veneti Cronisti raccontano diffusamente le pestilenze avvenute negli antichi tempi, all'occasione delle quali si costumava creare una provisionale Magistratura di tre Nobili col titolo di Savj, che doveano (come fu eseguito nell'anno 1348) con ogni diligenza esaminare e far praticare i mezzi più valevoli per estirpare il contagio, e vegliare perchè conservata fosse la racquistata sanità. Ma essendosi destata acerbissima la pestilenza in Venezia, introdotta dalle Città Italiane, ch'erano da que-

sto flagello afflitte intorno all' anno 1478, conobbe il Governo nel 1485 che le diligenze fino a quel tempo praticate non erano bastevoli anzi inutili senza la presidenza d' una Magistratura ordinaria e permanente, la quale munita de' competenti diritti potesse operare con ferma risoluzione, e con sommarj processi senza totale dipendenza da' superiori Consessi. Il Senato adunque nel detto anno pubblicò un Decreto, con cui comandò, che si dovessero eleggere tre Nobili, i quali formassero un Magistrato permanente intitolato *Sopra la Sanità*, dovendo gli eletti a sostenere quest' ufficio rimaner in carica un anno, con diritto, intera podestà, libertà, e facoltà d' impor pene pecuniarie, esigerle, e spendere pubblico danaro, il quale fosse ad essi somministrato dal ricco *Ufficio del Sale*. S' accordò a' medesimi podestà di fare tutti que' provedimenti, che reputassero opportuni alla conservazione della salute in guisa tale, che le loro deliberazioni avessero la stessa fermezza, come se fatte fossero nel Consiglio del Pregadi, che se poi fossero discordi nell' opinare, ognuno d' essi abbia libera facoltà di produrre al Senato i propri pensamenti, dal quale vengano prontamente o rigettati, o approvati.

De-

Destatasi pochi anni dopo la risorgenza della pestilenza nella Città Dominante pochi anni dappoi fece conoscere, che inefficaci riuscivano i provedimenti di questa salutevole Magistratura, perchè non autorizzata a castigare con giuste pene i delinquenti, e quindi fu, che nel 1504 (Siacì permesso di continuare la serie di quest' Ufficio) il Senato le accordò la facoltà non solo del cauto arresto degl' inquisiti, ma quella ancora della tortura, onde ricavare il vero, e d'infliger giuste pene afflittive a' trasgressori. Siccome poi le providenze di questa Magistratura riguardano affari di somma importanza, e che abbisognano di pronta e sollecita esecuzione, quindi per togliere qualunque forense imbarazzo e ritardo restò decretato nel 1535 che le sue sentenze fossero inappellabili con ordine a' pubblici Notaj dell' Ufficio di non rilasciare alcuna copia di scritture, o di carte.

L'elezione di questi tre Giudici, detti *Proveditori* fu avocata a se dal Consiglio Maggiore nel 1537. Nell' anno poi 1556 conoscendo il Senato utile l'esperimento di aggiunger a' tre Proveditori ordinarj alcuni Soggetti del Corpo suo istituì due Aggiunti sopra la *Sanità* col titolo di *Sopra Proveditori*, onde la pluralità di tutto il nu-

mero

mero possa far que' provedimenti, che occorressero alla comune salute con giurisdizione di sangue sopra i delinquenti. Discendendo ora a particolari diritti ed ispezioni di questo Magistrato, il più ragguardevole e giustamente riputato di somma importanza, è quello di vegliare sopra i Lazzaretti, ne' quali fanno la contumacia quelli, che vengono dalla parte del mare, o da luoghi per se stessi sospetti, o infetti di pestilenza, e ciò senza eccezione di persone unitamente a' loro mobili, effetti, e mercatanzie; dipendendo dall'arbitrio di questa Magistratura il decretare il periodo di giorni a proporzione della maggiore, o minore ragione di temerne. Quindi si può dire con verità, che la giurisdizione di quest' Ufficio s' estende a tutte le materie, che alla sanità possono influire, ed avervi relazione, delle quali non ve ne ha alcuna benchè minima, la quale sia scappata al suo riflesso, e su di cui non si veggano fatti salutari provedimenti. Leggasi fra molti altri l'erudito Vettor Sandi Lib. VIII Cap. VIII Artic. IV.

Isti-

Istituzione delle Magistrature alle Cazude, sopra li Conti, e sopra gli Ufficj.

XVII. Oscura, quantunque appartenente al presente XV Secolo, di cui ora scriviamo, è l'origine della Magistratura istituita ad oggetto di esigere i *crediti decaduti*, onde con corrotto vocabolo fu detta alle *Cazude*. La prima Legge, a noi nota, che di quest' Ufficio parli, fu emanata dal Consiglio Maggiore nell' anno 1474, e con questa si comandò l'elezione di tre Savj, i quali avessero superiorità sopra la Magistratura delle *Cazude*, segno evidente che anche prima sussisteva. Di tre Nobili si vede composta sin dal suo incominciamento giusta l'universale pratica della civile Veneta Polizia; e se le accordò tosto, benchè senza diritto di suffragio, l'ingresso nel Consiglio del Pregadi. La materia affidata agli Ufficiali suddetti fu l'esazione de' debiti vecchi, che i privati avevano con la Cassa del Principato a cagione delle Decime non pagate, ed altre pubbliche tanse e gravezze, quando però trasmessi ad essi sieno tali crediti dalli tre *tre Governatori delle Entrate*.

La seconda Magistratura, di cui in quest' Articolo discorriamo, è quella de' *tre Savj* so-

sopra li Conti istituita dal Consiglio Maggiore nell'anno 1474 per sollevare da un sì grave peso il Senato. Non era di fatto possibile, che quest' importante Consesso, aggravato da' più rilevanti affari della Repubblica, potesse acudire alla materiale e pratica revisione de' Conti, che assoggettar dovevano tutte le subalterne Magistrature, le quali maneggiavano il pubblico danaro, e massime quella de' Governatori dell' *Entrate*; e quindi la prima cura a' suddetti Savj appoggiata fu quella di rivedere i libri de' Governatori, onde rilevarne l'esattezza, o difetto. Ne' susseguenti anni 1477 e 1481 fu ad essi dato l'incarico di rivedere i conti dell' armamento d' ogni pubblica Galea, o altro qualunque Naviglio del Principato, non meno che quelli de' *Sindici*, che erano dal Governo spediti a far inquisizione o regolamenti economici ne' luoghi sudditi dello Stato marittimo; con libertà però a' Cittadini, che si chiamassero aggravati nella revisione de' conti suddetti, di produrre le proprie giustificazioni e difese. L'appellazioni poi dalle Sentenze de' tre Savj per Decreto del Senato emanato nel 1490 si doveano portare a qualunque Collegio o Consiglio, eccettuati il Maggiore, Minori, e quello del Pregadi.

Ad onta però delle vigili cure di questa Magistratura si rilevarono nell' anno 1499 molti disordini nell' amministrazione del pubblico danaro, e quindi il Senato istituì tre Proveditori sopra Conti straordinarj presi dal Corpo suo, i quali furono incaricati di rivedere i conti degli Ambasciatori, Proveditori, Camerlenghi, Sindici, Pagatori, ed altri, che stati fossero in pubblico servigio con autorità d' inquisizione, e d' infliger pene a' delinquenti. Seguitando quì poi la Storia di questo Magistrato, onde non più farne discorso, il Consiglio de' X colla sua giunta nell' anno 1500 commise a' tre Savj ordinarj rivedere di tempo in tempo i conti d' ogni e qualunque Ufficio con l' autorità propria degli Avogadori del Comune, onde il Consiglio Maggiore nel 1510 a decoro de' medesimi accordò loro l' ingresso nel Senato benchè senza diritto di suffragio.

Merita qualche riflesso un' altra materia a' tre Savj sopra Conti affidata, ed è quella delle *Ripudie*, con volgare Veneziana favella dette *Refude*, fatte da quelli, che per diritto comune sono eredi necessarj dal defunto intestato, o che fece Testamento: quali sono i figliuoli, i nipoti, ed altri della linea mascolina, i quali quando soccombere non vogliano ai debiti lasciati dal defon-

sonto o col Principato, o con privati Creditori, debbono ripudiare l'eredità de' beni liberi al defunto suddetto appartenente. Ma siccome queste Repudie possono soggiacere a molte frodi in pregiudicio del pubblico e del privato interesse, così nell'anno 1513 furono delegate all'Ufficio de' tre *Savj sopra li Conti in Rialto*, secondochè s'osserva al presente; dalla sentenza de' quali con Legge del Consiglio Maggiore emanata nel 1560 fu delegata l'appellazione al Collegio de' X *Savj sopra le Decime*.

La terza Magistratura, di cui ci resta a parlare, quasi simile nell'ispezioni alla precedente, è quella de' tre Savj sopra gli Ufficj, nella lor origine appellati *Proveditori sopra le Ragioni degli Ufficj*, istituita dal Consiglio Maggiore nell'anno 1481. Nel primo tempo fu ad essi commesso di rivedere i Conti degli Ufficj Veneti, vale a dire, dell'Avogaria del Comune, del Magistrato alle Biade, al Sale, all'Arsenale, ed alle Cazude; di rilevare gli usurpatori del pubblico danaro, e di esaminare le spese superflue, che da' detti Ufficj si facessero per toglierle affatto o con prudente economia minorarle; rimanendo però le loro Sentenze in linea giudiciale appellabili ad ognuno de' Superiori Collegj e Con-

sigli

sigli della Repubblica, eccettuatone il solo Maggiore. Ottennero questi Savj nell'anno 1484 il diritto d'intervenire all'adunanze del Senato con gius di suffragio in riguardo all'importante lor incarico. In conseguenza delle sopraccennate ispezioni si comandò nel 1489, che i medesimi vegliare dovessero all'osservanza di quelle Leggi, le quali ordinano ad ognuna delle Magistrature, destinate all'esazione del pubblico danaro, di rendere le loro Casse integrate, o come si suol dire, *Saldate* ne' tempi dalle Leggi prescritti: onde nel medesimo anno s'assoggettarono alla revisione anche i Camerlenghi del Comune; anzi nel 1491 il Consiglio de' X comandò, che tutte le Magistrature, le quali amministrano Cassa del pubblico danaro, debbano ogni mese presentare i loro conti a' tre Proveditori sopra gli Ufficj. E' cosa degna di riflesso, ch'essendo a questo tempo divenuta Provincia Veneta l'Isola di Cipro la revisione delle pubbliche ragioni di quel Regno s'applicarono a' tre Proveditori suddetti, onde ne' pubblici Decreti acquistarono il titolo di *Proveditori* o *Revisori* sopra le cose di Cipro. Finalmente io ritrovo, che negli anni 1501 e 1518 s'ampliarono l'incombenze, e ad essi si applicò la revisione de' conti de' tre

Go-

Governatori delle *Entrade*, delle Ragioni Vecchie, e Nuove, e della Zecca dell'oro, e dell'Argento, come diffusamente viene esposto nel Capitolare di quest'Ufficio, cui rimettiamo i giovani studiosi.

Istituzione delle Magistrature del Sopragastaldo, e del Superiore.

XVIII Le frodi, e le sconvenienze, che tuttodì commettevano i *Gastaldi Ducali*, de'quali ragionato abbiamo nel Tomo IV, ed i continui defraudi nella vendita de' pegni, ed altre ispezioni di simile appartenenza, furono la vera cagione, che nel Principato di Niccolò Tron all'anno 1474 deliberò il Consiglio Maggiore di affidare queste faccende a due Soggetti del Corpo Nobile Aristocratico, separandole dall'altre incombenze degli stessi *Gastaldi Ducali*. E' vero bensì, che si permise allora ad uno de' Cancellieri inferiori il sedere alla subastazione de'beni de' debitori in compagnia de'due Nobili, onde colla pluralità de' voti si decidessero le controversie. Si rilevò ben presto però l'imperfezione di questa polizia, per la qual cosa nel 1473, esclusi furono dalla presidenza del detto Ufficio i *Gastaldi*, o siano i Cancellieri inferiori, e ven-

venne affidata a tre Nobili del Corpo Aristocratico, appresso i quali rimanessero due soli Cancellieri inferiori. Quest'è quella Magistratura che sin dalla sua origine prese il nome di *Sopragastaldo*.

Non era però definitivo il loro giudicio, anzi le sentenze di quest'Ufficio come allora si decretò, potevano esser appellate a tre Procuratori di San Marco uno per Procuratia, i quali turnassero tra se di quattro in quattro mesi, come si rileva dal Capitolare del *Sopragastaldo*, in cui si contengono molte particolarità al medesimo appartenenti. Per quasi un decennio si lasciarono quest' appellazioni devolute a' tre Procuratori, vale a dire, sin al 1485, in cui il Consiglio Maggiore coll'oggetto di aprire l'ingresso nel Senato ad altri Nobili, e di sollevare i Procuratori di San Marco, creò una nuova Magistratura di tre Soggetti col titolo del *Superiore*, con termine forense chiamato *Sopra gli atti del Sopragastaldo*; si espresse nella Legge, che se i Nobili eletti a sostenere quest' Ufficio non fossero del Corpo del Senato, s'intenda che conseguiscano detto grado sin dal momento dell' elezione.

Creazione delle Magistrature sopra le Camere di Terraferma, e sopra gli Banchi.

XIX Dopo le conquiste, e gli acquisti fatti dalla Repubblica nel continente d'Italia la faccenda di riscuotere il danaro delle pubbliche imposizioni e gravezze s'appoggiò a' Rettori, e Camerlenghi del Corpo Nobile spediti a quest'oggetto tra gli altri dal Consiglio Maggiore, ma si vide tosto essere necessario ad un ben regolato governo economico, che nella Città Dominante vi fosse una Magistratura, che coll'autorità delegata dal Senato regolasse le *Camere* di essa Terraferma riparando i disordini, le frodi, e le mancanze de' Presidi, de' Ministri, e de' Sudditi debitori al pubblico Erario. Vero è bensì, che questa materia apparteneva con molt'altre agli Ufficiali delle *Ragioni Nuove;* ma distratti e quasi oppressi i medesimi dalla vasta mole delle lor ispezioni, si sconcertavano sempre più l'esazioni e le spese delle Camere nelle Città e Terre suddite del Dominio, e quindi fu, che nell'anno 1449 propose il Senato, e decretò il Consiglio Maggiore la creazione d'una Magistratura di tre Nobili, i quali aves-

avessero il titolo di *Proveditori sopra le Camere*, ed a' quali esse rimanessero affidate. Colla Legge medesima statutaria s' ordinò, che questi Proveditori tenessero ordinato registro dell' entrate di Padova, Trivigi, Friuli, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo ed altre Città del Continente; dovendo i Rettori Patrizj mandare alla detta Magistratura esatta nota de' sudditi debitori alle respettive loro Camere. Si prescrisse pure, che le Sentenze de' Proveditori suddetti non potessero appellarsi ad altro Consesso, se non a quello del *Pien Collegio*.

Coll' oggetto ancora, che non si rendessero vani tutti questi provedimenti, si comandò, che uno de' tre Proveditori dovesse personalmente andare ogni mese a visitare le sopraccennate Camere, ed insieme co' Camerlenghi facesse l' incontro de' Libri. Ottenero perciò questi Soggetti sin dall' origine l' ingresso nel Senato con diritto sì di suffragio, come di proporre i loro pensamenti, non altramente di quanto fu accordato a' Governatori dell' *Entrate*. Le molte Leggi emanate di tempo in tempo per regolare l' interna economia di questa Magistratura si possono leggere nel copioso e voluminoso Capitolare della medesima. Sarebbe quì luogo opportuno di descrivere il calcolo

colo delle gravezze, che contribuiscono al pubblico Erario le diverse provincie del Dominio, ma superfluo sarebbe altresì il descriverlo, essendosi delle pubbliche rendite del Principato diffusamente ragionato nel *Prospetto Generale del Veneto Dominio*, da noi inserito nel Tomo II.

Per rispetto poi alla Magistratura *Sopra Banchi* conviene osservare, ch'essendo assai ricca la mercatura de' Veneziani, d'uopo era, che molti Cittadini esercitassero quel ramo d'essa, che versa sul cambio delle monete per via più facilitare, e promuovere il commercio, e quindi nacque, che molti fossero anticamente i banchi de' Cambisti in Venezia aperti non solo da' ricchi Cittadini, ma da' Nobili medesimi, che giustamente riflettevano non essere la mercatura sconveniente al loro rango, come accennato abbiamo in più luoghi del Tomo II soprammentovato. La cura adunque di questi Banchi di Cambio era appoggiata alla Magistratura de' *Consoli de' Mercanti*; ma la deliberativa podestà su questo soggetto era riservata alli Consigli di 40 e del Pregadi. Verso il termine del XV secolo, di cui ora parliamo, la grave mole degli affari, che opprimeva i *Consoli de' Mercanti*, impediva, che questi vegliassero sopra la retta direzione de'

Ban-

Banchi suddetti; onde troppo frequenti erano le controversie tra i Banchieri e Mercatanti con non lieve discapito del traffico Nazionale. Pensò quindi il Senato, che per riparare sì fatto disordine fosse conveniente la creazione di tre Nobili, i quali con delegazione a tempo determinato decidessero le nascenti controversie. L'utilità di queste Magistrature per modo di provisione insinuò al Consiglio Maggiore l'istituzione d'un Magistrato ordinario e permanente sopra tutti i *Banchi di Scritta*; e sebbene il Decreto fu preso soltanto nel 1524, ne abbiamo però inserita l'istituzione in questo XV secolo, perchè in esso ebbe la radicale sua origine. Si comandò adunque l'elezione di tre Nobili per iscrutinio del Senato col titolo di *Proveditori sopra Banchi*, i quali non fossero mallevadori de' Banchieri medesimi, e durassero in carica mesi sei decidendo le controversie, ed eseguire facendo le leggi regolatrici di essi Banchi con diritto d'inquisizione; le appellazioni però dalle sentenze loro portate fossero alla Magistratura del *Superiore* siccome quelle de' Sopragastaldi. Con altro articolo della medesima Legge 1524. Si prescrisse, che tutti i privati Banchieri debbano ogni anno esser approvati con due ter-

zi de' suffragj del Consiglio de' Pregadi. Con Legge poi del 1526 emanata dallo stesso Consesso Maggiore si decretò la stabile permanenza, e durazione di questa nuova Magistratura riconosciuta della massima utilità e vantaggio all' attivo traffico Nazionale con molte altre prescrizioni, che possono leggersi nel Capitolare di quest' Ufficio.

Cancelleria Ducale.

XX. In questo XV secolo, di cui al presente tessiamo la storia, avvenne la permanente formazione del distinto Corpo della Ducale Cancelleria affidata a' soli Veneti Originarj Cittadini, le qualità e requisiti de' quali per essere membri idonei della medesima, siccome furono da noi descritte nella Dissertazione V inserita nel Tomo I di questo Saggio, così per non far inutili ripetizioni saranno quì del tutto passate sotto silenzio. Desiderando adunque il Consiglio Maggiore nel 1443, che la Cancelleria, per le cui mani passano gli affari più importanti del Dominio, sia formata di Persone, che oltre la nascita civile siano fornite di dottrina e cognizioni idonee al loro Ministero, delegò alla Serenissima Signoria, o sia al Consiglio Minore de' Do-

Dogi la scelta di dodici Giovani, i quali oltrepassassero l'età di anni XII, e godessero determinato salario dalla Cassa pubblica del Principato col debito d'imparare la Grammatica latina, la Retorica ancora, e l'altre discipline confacenti a chi amministrar deve la Cancelleria, essendo moltiplici i mali, che derivano dalla mancanza di coltura civile in chi deve o reggere, o servire ad un Principato. Per compiere quì la serie de' regolamenti datti a questa materia, ebbe principio nell'anno 1583 la costumanza di assumere alla Ducale Cancelleria alcuni Giovani col titolo di *Estraordinarj* da' quali dopo d'esser iniziati ed istrutti nel loro ministero s'estraessero gli ordinarj. Con Decreto adunque del Consiglio de' X nel detto anno si stabilì a questi *estraordinarj* l'età di anni 15, la quale nel 1589 si prolungò ad anni 18 con precisa dichiarazione, che il Giovane *estraordinario* non sia aggregato al Corpo degli Ordinarj se non dopo un quinquennio di pubblico servigio, onde a quest' oggetto il Cancellier Grande sia tenuto conservarne esatto registro. Ma nell'anno 1682 desiderando il Governo distinguere le famiglie Cittadinesche più degne e benemerite dall'altre, accordò, che l'età prescritta di anni 18 per esser abili a concorrere alla

Cancelleria fosse ridotta ad anni 16 per aspettativa, e senza ottener però l'ingresso che nell'anno decimottavo giusta la Legge 1589.

Fu riputato soggetto di cotanta importanza l'età necessaria al pubblico Ministero, che il Consiglio Maggiore nell'anno 1686 si prese la cura di stabilire l'età respettivamente legale per ciascheduno de' particolari Ministeri incominciando dalla minima de' Giovani estraordinarj sino a quella de' Secretarj inservienti al Consiglio de' X; grado in quest'Ordine il maggiore dopo quello del Gran Cancelliere; riserbando al suddetto Consiglio de' X la scelta ed approvazione de' Cittadini Originarj, che aspirano all'ingresso nella Cancelleria; pratica che si osserva al presente. Lo stesso Consiglio Maggiore avendo preso sotto i suoi riflessi l'ambito inconsiderato de' Cittadini, i quali bramosi d'impiego aveano soverchiamente moltiplicato il numero di questi distinti Ministri, nel 1705 decretò, che il numero de' Giovani Ordinarj fosse di 23; e di 38 quello degli estraordinarj con esclusione dell'aspettative, delle quali però se ne permisero tre solamente nell'anno 1719 in grazia di tre delle più benemerite famiglie d'essa Cancelleria. Daremo fine a quest'Arti-

ti-

ticolo coll' accennare tre Decreti del Consiglio de' X, da cui dipende la Ducale Cancelleria, come nella soprallegata Dissertazione V fu detto. Il primo si pubblicò nell' anno 1551, e comandavasi in esso, che i soli Cittadini della Cancelleria possano sostenere la figura di Segretarj d'Ambasciata, o quella di pubblici Residenti alla Corte di qualche Principe, come pure le Segreterìe Militari, oltre quelle de' Consigli del Pregadi, de' X, e dell' Urbane Magistrature. L'altro emanato nel 1664 vietò a' membri della Cancelleria suddetta il poter uscire dallo Stato, e comandò pure che fosse ad essi interdetta la comunicazione con quegli stessi Personaggj Stranierj, co' quali viene inibita a' Nobili del Corpo Sovrano Aristocratico. Il terzo finalmente dichiarò incapaci a concorrere alla Ducale Cancellaria que' Giovani, che godessero qualche Benefizio Ecclesiastico.

Leggi Veneziane nel Secolo XV.

XXI. Proseguire volendo la Serie Storica della Veneziana Legislazione accenneremo quì le più ragguardevoli Leggi, colle quali il Governo ha proveduto nel Secolo XV intorno al diritto privato delle azioni,

ni, e degli atti legittimi de' suoi sudditi sì nella linea civile, come nella criminale castigando i delitti turbatori della sociale tranquillità. Ma siccome infinite per così dire sono le Leggi, e copiosissimi i Decreti emanati da' Consessi o Sovrano o Subalterni, così ci ristringeremo a parlare soltanto di quelle deliberazioni, che furono aggiunte al Volgato Statuto Veneziano nel detto Secolo. Alli sei Libri adunque del Veneto Statuto vedesi accoppiata una Raccolta di Leggi verisimilmente compilata verso il 1500 di N. S. Questa Raccolta porta il titolo di *Consulti*. E' ignoto affatto se essa sia stata compilata per ordine del Governo, siccome non sappiamo nemmeno, chi ne fosse il Compilatore. Ch' essa poi fosse fatta verso il termine del XV. Secolo lo conghietturiamo dal riflettere, che le Leggi in detta Compilazione inserite non oltrepassano l' anno 1487.

Bisogna ancora osservare, che molte Leggi de' Secoli XIII, e XIV si ritrovano tra questi *Consulti*, i quali, a dir il vero, sono confusamente ammassati senza ordine cronologico di tempi, e senza distinzione di materie. Quindi è, che chi volesse ridurli a qualche metodo ed ordine, li dovreb-

vrebbe a mio giudizio distinguere in tre Classi, vale a dire, in Leggi riguardanti l'interna civile polizia, in Leggi tendenti a regolare l'ordine del pubblico Foro, ed in Leggi finalmente, che riguardano le azioni, e gli atti di privato diritto degli uomini uniti nella Civile Società. Cinque sole sono nella prima Classe, la prima emanata nell'anno 1240, la quale stabilisce Giudice delle controversie tra le moltiplici Magistrature il Doge col suo Minor Consiglio. La seconda deliberazione è dell'anno 1449, che deputa alle tutele de' pupilli, e degli eredi assenti i Procuratori di San Marco; altra del 1464, che regola l'*intromissioni Avogaresche* co' metodi già da noi descritti; altra pure appartenente agli Avogadori del Comune, ed emanata nel 1466, con cui si distacca dall'Avogaria, e si delega la materia de' *Compromessi* agli *Auditori Vecchi delle sentenze*. La quinta finalmente pubblicata nell'anno 1485, la quale prescrive molte regole all'Ufficio Notariale, come accennato abbiamo nella Dissertazione VIII.

La seconda Classe più copiosa della precedente s'aggira intorno a'riti forensi, riguarda le persone degli Avvocati, de' *Sollecitadori del Foro*, de' Ministri, che scri-

vono

vono le Sentenze, delle Citazioni giudiciali reciproche tra' Cittadini litiganti, con molte altre legali disposizioni, che non sono confacenti alla ristrettezza d'un Saggio Storico. La terza Classe dispone sopra i contratti di cose mobili ed immobili sì Ecclesiastiche, come laiche, tanto marittime quanto terrestri; del tempo prescritto alle azioni; della solennità de' testamenti fatti al modo Veneto privilegiato, o sieno *Breviarj*, come si sogliono da' Giuristi appellare; delle successioni *ab intestato &c.* Leggi quasi tutte emanate dalli due Consigli Maggiore e del Pregadi. Osserva accuratamente l'erudito Vettor Sandi, che lo stile delle Leggi pubblicate nel XV Secolo per lo più si scosta dalla brevità, semplicità, e precisione, che si ritrova nelle deliberazioni de' Secoli precedenti, principalmente nel far adito, per così dire, alle parti di esse Leggi rendendo ragione, e dimostrando le cagioni di pubblicarle; metodo secondo il parere di molti Saggj Giureconsulti, forse più pericoloso, che utile alla Civile Società. Daremmo termine a questo Tomo VI avvertendo i giovani studiosi, che sebbene molte altre furono le Leggi emanate nel Secolo XV, ci riserviamo a ragionare delle medesi-

desi-

desime all' Epoca, in cui seguì la lor innestazione nel Veneto volgare Statuto con quell' ordine di tempi accennati già nella Dissertazione XVII inserita nel Tomo II, cui rimettiamo per ora i cortesi nostri Leggitori.

Fine del TOMO SESTO.





